



SOCIETÀ



REALE

D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA CONTRO I DANNI DEGL'INCENDI

DICHIARAZIONE di Subingresso

AGENZIA PRINCIPALE
di Imero

Polizza N° 1372
del 21 Feb 1870

L'Agente Capo Subippon Cito residente
a Imero concede testimoniali al
Sig. Binolini profes.^o Giuseppe dimorante
a Imero della dichiarazione, che quest
fa, e che si accetta di Subentrare in tutti li effetti

DICHIARAZIONE N° 2
31 Febre 1870

(V. Istruzioni, art. 130)

TITOLARE
Sig. Carid Gio
oza la Società di
mutuo soccorso
di Imero

di mutuo soccorso fra li Operai di Imero per
acquisto fatto da essa Società della casa nulla
precedente descritta in seguito ad atto 15 giugno
1870 rogato G. N. Spello

DICHIARANT
Sig. Binolini
profes.^o Giuseppe
Presidente

N° 70
d'ordine del registro
(V. Istruzioni, art. 147)

La presente dichiarazione è firmata dal Sig. Binolini predetto
i quale dichiara di agire qual Presidente della predetta
Società

e pegli obblighi che derivano da quest'assicurazione elegg domicilio
(a termini dell'art. 19 del Codice Civile e del corrispondente art. 95 del Codice
di Proc. Civile) nel luogo della sede dell'Agente, da cui è stata spedita
la polizza, ed in (1) Imero
La presente si fa senza innovazioni agli oggetti assicurati; perciò la
quota sarà d'ora in poi quella di prima
Fatta in tre originali, rimasti uno a dichiarant, e due alla Società,
dei quali uno per l'Agenzia e l'altro per la Direzione Generale.

Numero d'ordine	VARIAZIONI AGLI OGGETTI ASSICURATI ED ALLA QUOTA	VALORI modificati

(1) Mettere il nome del luogo dov'è l'Agente Intermediario, cui incomberà l'esazione della quota.

Numero
d'ordine

VALORI
modificati

Numero
d'ordine

VALORI
modificati

(1) *Pinerolo* 31 Dicembre 1870

Firma del

Dichiarante

Prof. ...

L'Agente Capo

P. ...

Testimoni

Gullino Bernardino

Domous & ...

(1) Data.

Numero
d'ordine

VALORI
modificati

(1) Firenze 31 Dicembre 1878

Firma del Dichiarante

Prof. Giuseppe ...

L'Agente Capo

G. Philippini

Testimoni

Gullino Bernardino

Barnous A...

(1) Data.

AGENZIA PRINCIPALE
di *Pinerolo*
AGENZIA INTERMEDIARIA

di _____
N. _____
del registro variazioni



SOCIETÀ REALE
DI ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA
CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI
E DELLO SCOPPIO DEL GAS-LUCE, DEL FULMINE E DEGLI APPARICCHI A VAPORE
Fondata nel 1829 - Sede Sociale Torino, via Orfane 6, palazzo proprio
Premiata colla 1^a MEDAGLIA D'ORO all'Esposizione Nazionale 1884 in Torino

Polizza N. *3841*

Data *12 Gen 1891*

Variatione N. _____

Data *Anglio 1887*

Effetto dal *luglio 1887*

Socio

TITOLARE PRIMITIVO

di (1) *Maggiori spiegazioni*

Sig. *Società Operai*
di Pinerolo

Socio

TITOLARE ATTUALE

Sig. *Società Operai*
di Pinerolo

VARIAZIONE

L'Amministrazione della Società avente sede in Torino ed in suo nome
l'Agente Capo autorizzato Sig. *Philippson Pietro* residente nella
Agenzia principale di *Pinerolo* accetta e consente sotto l'osservanza dello Statuto e delle
seguenti stipulazioni e dichiarazioni la variazione che il Sig. (2) *Società di mutuo soccorso*
degli Operai di Pinerolo
del _____ residente a *Pinerolo* via *Salvio Tellino N. 4*
nella qualità di (3) *proprietaria*
dichiara di fare alla polizza N. *3841* in data del *dodici Gennaio 1891*

Questa variazione è sottoscritta da (4) *signor Brun Domenico*
qual Presidente di detta Società

PARTITE
di
POLIZZA

NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI



*Che gli accompagnamenti feriali erano
fatti, alla bandiera, quindi non s'intendeva
quarantati dalla Società essendo che la clausola nella
variazione 18 g. ¹⁸⁸⁶ N° 158 id. accettante tal genere
di rischio, è in aperta opposizione al paragrafo clinico
dell'art. 40 dello Statuto Sociale, prescrivendo che le case
mobili debbono assicurarsi in determinati locali, cioè nella
casa assicurata con polizza N° 1572, posta nel concen-
trio di questa Città via Salvio Tellino di proprietà di
detta Società Operai, avente il N° 4 civico ed in una Sala
al 2° piano fuori terra a volte coperta a legoli e coarzionata
a levante la detta via, a ponente la corte ed av. Per ac*

- (1) Cambiamento di titolare, vincolo ipotecario, trasporto oggetti ed altri schiarimenti, escluse le variazioni che portano mutazioni ai valori od alla quota le quali saranno estese sul modello N. 16 A.
- (2) Cognome, nome e generalità del socio titolare della polizza se la variazione è domandata dal medesimo, oppure del nuovo titolare se vi è surrogazione nella persona del socio.
- (3) Proprietario - Creditore - Usufruttuario - Fittajuolo - Vicino, ecc.; se assicuratore officioso, esprimere formalmente l'obbligazione che egli assume di rispondere in proprio.
- (4) Quando il socio non firma in persona, citare cognome, nome e titolo di chi firma nell'interesse del socio.

PARTIE
di
POLIZZA

NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI

Ed agiorno casa della Città di *Pinisolo*, abitata sul terreno
da esser centi non pericoliò

L'assicurato riconosce inoltre che le riferite variazioni e stipulazioni sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali l'Amministrazione della Società ha consentita la mutazione.

Per gli obblighi derivanti da questa stipulazione, l'assicurato *conferma* il domicilio già detto
(Codice Civile art. 19, Codice di Procedura Civile art. 95) nel luogo di residenza dell'Agente *capo casa*
in Pinisolo

La variazione avrà effetto dal _____

La presente variazione, la quale resta annessa alla polizza ed a partire da questo giorno ne avrà lo stesso valore, è stipulata in *tre* originali, dei quali uno è stato consegnato all'assicurato e *l'altro* è stato trattenuto dalla Società.

Pinisolo il _____ 1884

L'ASSICURATO

Il quale dichiara di avere (1) ricevuto un esemplare
dello Statuto Sociale in vigore

PER LA SOCIETÀ

L'AGENTE CAPO

(1) Se si tratta di variazioni a polizze stipulate con data dal 1° gennaio 1886 in poi, unitamente alle quali polizze è unito l'esemplare dello Statuto 1885, si scriverà in questo spazio « già ».

Se trattasi invece di variazioni a polizze con data anteriore all'anno 1886, che non abbiano ancora ricevuto l'esemplare dello Statuto 1885, si scriverà « oggi ».

NOTE. Per questa variazione non sono dovuti dall'assicurato nè rimborsi per bolli della carta, nè diritti d'Agenzia.

Per le variazioni di cui alle partite N. _____

fu ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione il _____

AGENZIA PRINCIPALE

Sinurolo

AGENZIA INTERMEDIARIA

di

N.

del registro variazioni

Socio

TITOLARE PRIMITIVO

Sig. *Società Operai*
di Sinurolo

SOCIETÀ REALE
DI ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA

CONTRO I DANNI DEGL'INCENDI
E DELLO SCOPPIO DEL GAS-LUCE, DEL FULMINE E DEGLI APPARECCHI A VAPORE

Fondata nel 1829 - Sede Sociale Torino, via Orfano 6, palazzo proprio

Premiata colla 1^a MEDAGLIA D'ORO all'Esposizione Nazionale 1884 in Torino

VARIAZIONE

di (1) *Maggiori Spiegazioni*

Socio

TITOLARE ATTUALE

Sig. *Società Operai*
di Sinurolo

Polizza N. 3841

Data 22 Gen 1871

Variazione N.

Data luglio 1871

Effetto dal luglio 1871

L'Amministrazione della Società avente sede in Torino ed in suo nome
l'Agente Capo autorizzato Sig. *Philippon Pietro* residente nella
Agenzia principale di *Sinurolo* accetta e consente sotto l'osservanza dello Statuto e delle
seguenti stipulazioni e dichiarazioni la variazione che il Sig. (2) *Società di mutua soccorso*
degli Operai di Sinurolo
del residente a *Sinurolo* via *Sabrio Felice* N. 4
nella qualità di (3) *proprietaria*
dichiara di fare alla polizza N. 3841 in data del 22 Genajo 1871

Questa variazione è sottoscritta da *Sig. Brun Domenico*
qual Presidente di detta Società.

PARTITE
di
POLIZZA

NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI

*Che agli ausi e ragguarimenti fidejuri e nelle
feste, la validità e liquidazione si intendono governate
dalla Società e benché la clausola nella variazione 1871
1876 N° 158 ed avvertente tal genere di rischio, e in
apertura opposizione al penultimo comma dell'art. 158
dello Statuto Sociale, prescrivendo che le cose mobili debbono
assicurarsi in determinate locali cioè nella casa o proprietà
compropria N° 1572 posta sul concentrico di questa Città
via del *Sabrio Felice* di proprietà di detta Società Operai
avv. il N° 4 *Sabrio* ed in una Sala al 2° piano fuori
terra a *Volto* coperta a titolo convezione a fronte la
dalla via, a ponente la Cert. d'av. per anotto Comba ed*



- (1) Cambiamento di titolare, vincolo ipotecario, trasporto oggetti ed altri schiarimenti, escluse le variazioni che portano mutazioni ai valori od alla quota le quali saranno estese sul modello N. 16 A.
- (2) Cognome, nome e generalità del socio titolare della polizza se la variazione è domandata dal medesimo, oppure del nuovo titolare se vi è surrogazione nella persona del socio.
- (3) Proprietario - Creditore - Usufruttuario - Fittaiuolo - Vicino, ecc; so assicuratore officioso, esprimere formalmente, l'obbligazione che egli assume di rispondere in proprio.
- (4) Quando il socio non firma in persona, citare cognome, nome e titolo di chi firma nell'interesse del socio.

PARTITE
di
POLIZZA

NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI

*a giorno Casa della Villa di Pinusolo, abitata sul terreno da
Eremiti non peruviani.*

Pinusolo

L'assicurato riconosce inoltre che le riferite variazioni e stipulazioni sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali l'Amministrazione della Società ha consentita la mutazione.

Per gli obblighi derivanti da questa stipulazione, l'assicurato *Confermo il domicilio già detto*
(Codice Civile art. 19, Codice di Procedura Civile art. 95) nel luogo di residenza dell'Agente *Capo via*
in Pinusolo

La variazione avrà effetto dal _____

La presente variazione, la quale resta annessa alla polizza ed a partire da questo giorno ne avrà lo stesso valore, è stipulata in *due* originali, dei quali uno è stato consegnato all'assicurato e l'altro *stato* trattenuti dalla Società.

A *Pinusolo* il _____ 18 *84*

L'ASSICURATO

Il quale dichiara di avere (¹) *oggi* ricevuto un esemplare dello Statuto Sociale in vigore

PER LA SOCIETÀ

L'AGENTE CAPO

[Signature]

(1) Se si tratta di variazioni a polizze stipulate con data dal 1° gennaio 1886 in poi, unitamente alle quali polizze è unito l'esemplare dello Statuto 1885, si scriverà in questo spazio « *già* ».

Se trattasi invece di variazioni a polizze con data anteriore all'anno 1886, che non abbiano ancora ricevuto l'esemplare dello Statuto 1885, si scriverà « *oggi* ».

NB. Per questa variazione non sono dovuti dall'assicurato né rimborsi per bolli della carta, né diritti d'Agenzia.

Per le variazioni di cui alle partite N. _____

fu ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione il _____

Riperto L.

patelle dell'apriate
a levante la suddetta fan-
taria a ponente di S.
follino, e a giorno 14
forpe di quaranta di
tr. pram suer terra fan-
ta fantini sotterranei
a volta, il pram terram
part. a volta, part.
a profane, il pram pram
ne a volta, e l'ultimo
pram a profane fan
fottotelli, feala in pie-
tra fan calceon in
pietra, in un pram ter-
to in legno, in un fan-
de della forte penderia
a volta avanti al dif-
sopra il fante, in una
Camera a folaio, una
parte da un alluvatore
in fotta l'ingugna della
Camera reale, da varu
alter affettuali f. parte
a tegula ed valore.

VALORE		CATEGORIA	CLASSE
EFFETTIVO	DA ASSICURARI		
12000	12000		
12000	12000		

Da riportarsi L. 12000 12000

Rorto L.

L'agente capo Philippon Dietrich
a Rivero conca testimoni al
sop. Rivero conca testimoni al
Rivero della inclinazione in questo ha che
si accetta di sottoscrivere in fatto gli oggetti
attraverso proprii alla presente in cui si rite-
nuta la morte del titolare suo patello, veduto
e in seguito ad atto 28. maggio 1862, rogato
Lombello, 31. dichiarando, provede nella sergualita
di, proclariati, ha presente si fa senza
innovarsi agli oggetti assicurati; per la
quota sulla sua in poi quella di prima.
Dunque 21. Gennaio 1867.

Saporo David
Philippon Dietrich
Gianand Domenico testo

VALORE		CATEGORIA	CLASSE
EFFETTIVO	DA ASSICURARI		
12000	12000		
12000	12000		

TOTALE L. 12000 12000

I quali oggetti, di cui il proprietario
valutati alla somma effettiva di lire nuove
resteranno vincolati alla suddetta Assicurazione, sino al 31. dicembre 1868
e per la somma di lire nuove Dodici mille

Oggetti ASSICURATI	VALENTE	CATE- GORIA	CLASSE	Tassa	Orta ATA	SOMME DA PAGARSI per primo anno			Quantità di Prastre	OSSE- VAZIONI
						QUOTA proporzionale sino al 31 dicembre	PIASTRE POLIZZE e DICHA- ZIONE	TOTALE		
Caupa 12000	12		2	75		180	4	1804	580	

Oltrè i dritti contenziosi, è
ancora dovuto il rimborso del
bollo della Polizza.

N.B. Per gli oggetti descritti ai N.ri della dichiarazione si ottenne l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del

L'agente sopra Philippon Pietrovese
 a Rineroto concede testimonio al
 signor Paris Casus e Gaspar dimorato a
 Rineroto della dichiarazione che questo e che
 si accetta di subentrare in tutti gli effetti
 attivi e passivi della presente assicurazione
 unita la morte del titolare suo fratello deceduto
 ed in seguito ad atto 28. maggio 1862 rogato
 Bonello. Il dichiarante procede nella sua qualita
 di proprietario. ha presente si fa senza
 innovazioni agli oggetti assicurati; per la
 quota sua e di lire novemila di prima.

Rorto L.

Quinto 21 Aprile 1867

Caro L. Paris
 Ghigliotti type test
 Casus e Gaspar test
 Casus e Gaspar test

VALORE		CATEGORIA	CLASSE
EFFETTIVO	DA ASSICURARSI		
12000	12000		
TOTALE L.		12000	12000

I quali oggetti, di cui la somma di lire nuove
 valutati alla somma effettiva di lire nuove
 resteranno vincolati alla suddetta Assicurazione, sino al
 e per la somma di lire nuove

Oggetti ASSICURATI	VALENTE	CATE- GORIA	CLASSE	Tassa	Nota ATA	SOMME DA PAGARSI per il primo anno			Quantita di Piastre	OSSER- VAZIONI
						QUOTA proporzionale sino al 31 dicembre	PIASTRE POLIZZE e DICHIARA- ZIONE	TOTALE		
Cassa	12000	1	2	75		180	4	580		Oltre i dritti contronondicati, e ancora dovuto il rimborso del bollo delle Polizze.

N.B. Per gli oggetti descritti ai N.ri
 d'Amministrazione nella seduta del

della chiarazione si ottenne l'approvazione del Consiglio

N. 4779 Paris
Pagine

AVVERTEZE PRINCIPALI

*che si danno alli Associati senza che però s'intenda di derogare
allo Statuto, variarło, o modificarlo*

- 1.° L'associazione procede di cinque in cinque anni, li quali cominciano sempre col mese di gennaio. Se l'associazione convenuta nei primi cinque giorni dell'anno, il quinquennio comincia coll'anno della seguita convenzione, e se fu conchiusa dopo, ferma l'assicurazione per i giorni, che mancano al compimento dell'anno della seguita convenzione, il quinquennio comincia col 1.º gennaio dell'anno successivo (Statuto art. 11).
- 2.° L'assicurato è vincolato per tutta la durata della Società, ma può disimpegnarsi in fine di caduno de' suoi quinquenni mediante affidamento di voler recedere dato per iscritto e a diligenza del Socio annotato sulla sua Polizza tre mesi almeno prima che scada l'ultimo anno del quinquennio (Statuto art. 11, 70).
- 3.º Nell'atto del Contratto il Socio deve pagare la quota inra dell'anno che corre, se si assicurò nei primi cinque giorni di esso; proporzionata ai giorni rimanenti dell'anno, se si assicurò dopo. Esso deve pagare inoltre le spese accessorie della Polizza, di Bollo, di Dichiarazione e di Piastra (Statuto art. 24, 59).
- 4.º Le quote successive si devono pagare d'anno in anno anticipatamente entro tutto gennaio. Alle Città però, alle Università, ed ai Corpi amministrati, che abbisognano di Cauti o Bilanci, per questo pagamento sono accordati mesi tre a partire dalla loro definitiva approvazione (Statuto art. 24, 59, 60).
- 5.º Il nuovo Socio non è risarcito salvo per gl'incendi che li avvengono dopo il mezzodi del giorno posteriore a quell'ora in cui egli effettuò il pagamento tanto di quella quota o tanta o proporzionale che egli debbe sborsare nell'atto istesso dell'Associazione, quanto delle spese accessorie (Statuto art. 59, 61).
- 6.º Il Socio deve pagare le sue annue quote ai debiti termini. Cadendo esso in ritardo, per gl'incendi che non avvengono dopo, il diritto di risarcimento cessa; e gli incovenienti più salva per gl'incendi, che avvengono passati due giorni compiti dacchè egli avrà effettuato il dovuto pagamento (Statuto art. 59, 61).
- 7.º Quando il Socio trasporta in altro luogo gli effetti assicurati, egli dee farne la dichiarazione all'Agenzia, in cui gli assicurò. In seguito a questa, se il luogo del trasporto si trova nella stessa Provincia, se ne fa l'annotazione sulla Polizza; e se è fuori, si fa una Polizza nuova. Gl'incendi, che succedono dopo l'indicato trasporto, e mentre l'annotazione non è eseguita, ovvero mentre la nuova Polizza non è fatta, non sono risarciti (Statuto art. 36).
- 8.º Essendosi o variazioni alle costruzioni, od innovazioni, ovvero introducendosi professioni, per cui si accrescano i rischi, e si faccia luogo ad aumento di quota, il Socio dee darne avviso dentro il mese, e fare, che dentro a quel mese se ne eseguisca l'annotazione sulla Polizza con indicazione dell'aumento di quota; ciò non fatto, la cosa assicurata cessa di essere a pericolo della Società (Statuto art. 28).
- 9.º Eziandio qualunque dichiarazione erronea o contenente una grave reticenza fa perdere al Socio il diritto di ottenere l'indennità per gl'incendi, che intanto avvengono (Statuto art. 29).
- 10.º Il diritto di ottenere risarcimento cessa pure nel Socio per le cose che esso avesse assicurate in tutto od in parte presso altro assicuratore. Chè se tali cose al tempo del suo Contratto colla presente Società si trovassero già assicurate altrove, egli deve dichiararlo, e farlo esprimere sulla Polizza. Ciò facendosi, egli avrà diritto ad essere indennizzato in caso d'incendio, ma sempre sotto deduzione di quanto esso avrà diritto di ottenere dall'altro assicuratore (Statuto art. 13).
- 11.º Decade dal diritto di essere risarcito in caso d'incendio colui, che dentro il termine di giorni 30 non lo ha dichiarato indicando le circostanze, e non ha designati li sofferti danni. È tuttavia dovere del Socio di dichiarare l'incendio il più presto possibile all'Agente (Statuto art. 40).
- 12.º Non ha diritto ad indennità chi volontariamente si è reso autore dell'incendio; chi dolosamente suppone alla Società perdita di oggetti assicurati non stata fatta, e chi dolosamente ne dissimula il salvamento (Statuto art. 73).
- 13.º Entro quindici giorni dalla data della sua Polizza il Socio dee fare apporre la Piastra della Società al fabbricato assicurato, o al di sopra della porta del locale, in cui sono gli oggetti, per cui egli si assicurò. L'indennità gli è diminuita di un quarto, se tuttochè fossero già passati i detti giorni quindici, al tempo dell'incendio la Piastra non si trovò come avanti apposta (Statuto art. 25).
- 14.º La Società può sempre pretendere dal Socio, che denuncia la perdita di oggetti assicurati, la prova della loro presenza nel luogo al tempo dell'incendio (Statuto art. 44).
- 15.º Nel regolare le indennità per causa d'incendio si ha sempre riguardo al valore vero. Perciò se nel contratto di assicurazione si dà agli oggetti un valore eccessivo, l'indennità si arresta al valore vero; e se si dà loro un valore non sufficiente, la cosa si riguarda come assicurata solamente per la parte corrispondente al valore dichiarato; in conseguenza del che nel caso d'incendio venendo la cosa per intero consumata, si ragguaglia l'indennizzazione al valore dichiarato, e non venendo essa in tutto consumata, si fa un calcolo di proporzione tra il valore dichiarato ed il valore maggiore, affine di ripartire il valore salvato fra le due parti (Statuto art. 45.)
- 16.º Nell'anno, che tien dietro a quello, in cui il Socio ha terminato il suo quinquennio, la Società gli corrisponde sulle economie ottenute durante il tempo decorso quella tangente di esse, che giusta lo Statuto, e le fattive aggiunte e modificazioni, gli può appartenere (Statuto art. 5, 19).

AGENZIA

di *Genova*

Società Reale

D'ASSICURAZIONE MUTUA

N.º *1137*

d'ordine di Cassa

CONTRO GL'INCENDI

Ricevuto dal Sig.º *Giuseppe Parisi*
assicurato alla Reale Società con Polizza del *1.º 21 86. AS 50*

N.º *1137* la somma di lire *cinquecento
due ottanta*

cioè:

Per quota d'assicurazione dal *1.º 21 86*
al 31 dicembre *48 50* L. *1 50*
e per Piastra, Polizza e Dichiarazione L. *4*

A *Genova* il *21 86* 1836 *20*

[Handwritten signature]

INCENDI



AGENZIA PRINCIPALE
di *Pinerolo*

SOCIETA' REALE

AGENZIA INTERMEDIARIA
di _____

D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO

GIORNALE DEI SOCHI

POLIZZA D'ASSICURAZIONE

N.° d'ordine *3341*

NOME DELL' ASSICURATO
Figlio di Matteo Socco
fratello di Pinerolo
il suo comitato di
provvidenza

L' Agente Capo *Philippon* *Presidente* a *Pinerolo*
assicura, ed admette a sua parte della Società del Sig. *Matteo Socco*
Soccorso fra gli Orghi di Pinerolo suo comitato di
domiciliato a *Pinerolo* *Provvidenza*
per gli oggetti qui appresso indicati del valore dichiarato di *quattro*
scudi

ASSICURAZIONE RACCOLTA
dal Sig. *Philippon*
Agente *Capo*

che si considereranno come sottomessi all'assicurazione per la proprietà, meno quelli, per cui è detto altrimenti nella loro descrizione.

Il contratto sarà regolato dallo Statuto della Società, e dalle deliberazioni del Consiglio Generale; sarà tassato secondo la tariffa adottata, e secondo le norme ad essa relative; e sarà durativo sino al termine della Società, a meno che lo facciano cessare prima alcune delle cause contemplate nello Statuto, od in fine di ogni quinquennio una risoluzione provocata dal Socio, o dalla Società mediante disdetta data tre mesi prima del termine del quinquennio stesso, e provata per iscritto.

Pegli obblighi, che derivano da quest'assicurazione, l'istante elegge domicilio (a termini dell'art. 19 del Codice Civile, e del corrispondente art. 95 del Codice di Procedura Civile) nel luogo della sede dell'Agente, che gli spedisce la polizza, ed in (**) Pinerolo*

DATA DELLA PRESENTE
18

La presente Polizza è firmata dal Sig. *Presidente* *pro tempore*
di detta Società

il quale dichiara di agire *qual capo amministratore*
di detto approdazione di tutti i suoi membri

Chi firma ha ricevuto un foglio di direzioni desunte dallo Statuto, le quali gli serviranno di semplice memoria senza punto prevalere al medesimo.

Di questa Polizza si sono fatti tre originali, rimasti uno a chi firmò, e due alla Società, uno per l'Agente, e l'altro per la Direzione Generale.

VARIAZIONI ED ANNOTAZIONI.

DESCRIZIONE degli oggetti assicurati colla presente Polizza.

CIOE:

	VALORE		RIDUZIONE	CATEGORIA	CLASSE	PREZZO PER OGNI L. 1000
	PARZIALE	DICHIARATO				
<i>1. Mobili, arredi, utensili e conduttivi per lire</i>		<i>1000</i>	<i>1000</i>			
<i>2. Fondi esistenti cioè in</i>						
<i>A prima di grano L. 2000</i>						
<i>B " di meliga " 300</i>						
<i>C " di riso " 300</i>		<i>3000</i>	<i>3000</i>			
<i>D " di pane confezionato " 300</i>						
<i>E " di pasta " 300</i>						
<i>Esistente l'art. 1° in un'al</i>						

Da riportare L.

(*) Mettere il nome del luogo dov'è l'Agente Intermediario, cui incumberà l'esazione della quota.

ARTICOLI della POLIZZA	OGGETTI ASSICURATI		CATEGORIA	CLASSE	PREZZO PER OGNI L. 1000	QUOTA ANNUA	SOMME DA PAGARSI PEL PRIMO ANNO			N.° delle piastre OBSERVAZIONI
	DENOMINAZIONE	VALORE					QUOTA proporz. sino al 31 dicembre	PIASTRE POLIZZE o DICHIARAZ. ¹	TOTALE	
1	Mobili bonaire	1000	6	2	270	270				
2	farnia etc	3000	109	2	270	270				
	<i>L</i>	<i>4000</i>			<i>L</i>	<i>360</i>	<i>350</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>750</i>
	<i>Capital Buono</i>					<i>35</i>				<i>25</i>
	<i>Annua L</i>					<i>35</i>				<i>25</i>

Oltre i diritti contrattuali, è ancora dovuto il rimborso del bollo delle Polizze

NB. Per gli oggetti descritti a _____ art. _____ della presente Polizza
si ottenne l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del _____

La presente polizza ha relazione coll' polizza N. _____
dell' Agenzia di _____ e surroga l' polizza dell' Agenzia
di _____ N. (1)
Il titolare di questa è pure assicurato coll' polizza N. *1170*
dell' Agenzia di *mirale*

(1) Se la surrogazione avesse effetto soltanto per una parte della polizza, si dica, nell'articolo o negli articoli indicandone i numeri.

DIREZIONI PRINCIPALI

*che si danno all'Associati, senza che però s'intenda di derogare con esse
allo Statuto, da cui sono desunte, variarlo, o modificarlo*

1. L'associazione procede di cinque in cinque anni, i quali cominciano sempre col mese di gennaio. Se l'associazione fu convenuta nei primi cinque giorni dell'anno, il quinquennio comincia coll'anno della seguita convenzione, e se fu convenuta dopo, ferma l'assicurazione per giorni, che mancano al compimento dell'anno, il quinquennio comincia col 1° gennaio dell'anno successivo (Statuto art. 8).

2. L'assicurato è vincolato per tutta la durata della Società: ma può disimpegnarsi in fine di caduno de' suoi quinquenni mediante diffidamento di voler recedere dato per iscritto, almeno tre mesi prima, che scada l'ultimo anno del quinquennio.

Anche la Società può risolvere la Polizza in fine del quinquennio mediante disdetta denunciata almeno tre mesi prima (Statuto art. 8, 71).

3. Nell'atto del contratto il Socio dee pagare la quota intera dell'anno, che corre, se si assicurò nei primi cinque giorni di esso; ed in proporzione dei giorni rimanenti dell'anno, se si assicurò dopo. Esso dee pagare inoltre le spese accessorie di Polizza, di Bollo, di Dichiarazione, e di Piastro, e la tassa devoluta al Governo (Statuto art. 8, 40, 61).

Le quote successive, non menochè la tassa devoluta al Governo si debbono pagare d'anno in anno anticipatamente entro tutto Gennaio. Alle Città peraltro, alle Comunità, ed ai Corpi amministrati, che abbisognano di Censati o Bilanci, per questo pagamento sono accordati tre mesi a partire dalla loro definitiva approvazione (Statuto art. 40, 61, 62).

I pagamenti si debbono eseguire dall'assicurato, senza che sia necessario alcun previo avviso, nell'ufficio dell'Agente della Società, ove fu rilasciata la Polizza, e nella sua totalità, quantunque si tratti di oggetti assicurati comuni a più individui. Pel pagamento questi sono solidarii tra loro (Statuto art. 61).

4. Il nuovo Socio non è risarcito salvochè per gli incendi, che gli avvengono dopo il mezzodi del giorno posteriore a quello della sua assicurazione, purchè contemporaneamente abbia effettuato il pagamento tanto di quella quota o intera o proporzionale, che egli debbe sborsare nell'atto istesso dell'Associazione, quanto della tassa devoluta al Governo, e delle spese accessorie (Statuto art. 40, 61, 63).

5. Il Socio, che non ha eseguito nel tempo prescritti i pagamenti a lui incumbenti, per gl'incendi avvenuti dopo il ritardo non ha più diritto al risarcimento: per lui questo diritto

non incomincia più, salvochè per gl'incendi, che avvengono dopo il secondo mezzodi successivo al giorno, in cui egli avrà effettuato il dovuto pagamento (Statuto art. 63).

6. L'erede succede nell'assicurazione fatta dal suo autore, e debbe farne seguire sulla Polizza l'annotazione. Tuttavia, sebbene esso fatto non l'avesse, egli è in diritto di ottenere il risarcimento in caso d'incendio, ma non può esigere l'indennità, salvochè dopo avere fatto seguire tale annotazione (Statuto art. 35).

7. L'assicurazione cessa di pien diritto colla translazione della cosa assicurata ad altre mani, che non siano quelle di un erede. Tuttavia quanto agli immobili pel tratto di giorni trenta l'assicurazione dura ancora a favore dell'alienante, e dell'acquirente: del primo pe' suoi corrispettivi, del secondo per la garanzia della cosa: inoltre l'assicurazione del defunto quanto agli immobili dura essa pure per giorni trenta a favore dei creditori ipotecari, e del legatario. Passati i trenta giorni, gli effetti della Polizza cessano appieno. Peraltro l'interessato può provvedere a sè con un contratto nuovo, il quale ha effetto soltanto pel tempo successivo, e non per l'anteriore. Questo nuovo contratto si fa, o con Polizza nuova, o anche con dichiarazione di voler continuare l'assicurazione, da inserirsi questa nella Polizza, e da annotarsi sovra di essa. Ma con una mera dichiarazione non si può mai portare la Polizza sul capo di due o più persone, che facciano colla Società conti separati. Il titolare, fino a che abbia fatto conoscere, e annotare sulla Polizza la cessazione dell'assicurazione, seguita ad essere tenuto ad osservarne gli obblighi senza poter pretendere l'indennizzazione in caso d'incendio (Statuto art. 35, 36).

8. L'affittamento non rompe l'assicurazione. Il locatore continua ad osservarne gli obblighi, salvo il ricorso verso l'affittatulo per quanto gli possa competere, e in caso d'incendio mediante l'adesione del locatore l'indennità è corrisposta all'affittatulo, cui spettano le cose assicurate, od a chi verrà per giustizia ordinato (Statuto art. 38).

9. Quando il Socio trasporta in altro luogo gli effetti assicurati, egli dee farne la dichiarazione all'Agencia, in cui egli li assicurò. In seguito a questa, se il luogo del trasporto si trova nel circondario della stessa Agencia, se ne fa l'annotazione sulla Polizza; e se è fuori, si fa una Polizza nuova nell'Agencia, nel cui circondario si trovano. Gl'incendi, che

- succedono dopo l'indirato trasporto, e mentre l'annotazione non è ancora eseguita, ovvero mentre la nuova Polizza non è ancora fatta, non sono risarciti (Statuto art. 37).
10. Facendosi nella casa, o in vicinanza di essa variazioni alle costruzioni, od innovazioni, ovvero introducendosi professioni, per causa di cui si accrescano i pericoli, e si debba un aumento di quota, il Socio dee darne avviso con una formale scritta dichiarazione dentro 30 giorni, seguita la quale, l'Agente ne fa l'annotazione sulla Polizza coll'indicazione dell'aumento di quota; ciò non fatto, la cosa assicurata cessa di essere a pericolo della Società (Statuto art. 29).
 11. Eziandio qualunque dichiarazione erronea o contenente una grave reticenza fa perdere al Socio il diritto di ottenere l'indennità per gl'incendi, che intanto avvengono (Statuto art. 15, 30).
 12. Nei casi dei precedenti numeri 10 e 11 il Consiglio di Amministrazione può risolvere la Polizza (Statuto art. 29).
 13. Il diritto di ottenere in caso d'incendio un risarcimento cessa pure nel Socio per le cose, che esso avesse assicurate in tutto od in parte presso altro assicuratore. Che se tali cose al tempo del suo contratto colla presente Società si trovassero già assicurate altrove, egli dee dichiararlo, e farlo esprimere sulla Polizza. Ciò facendosi egli sarà indennizzato in caso d'incendio, ma sempre sotto deduzione di quanto esso avrà diritto di ottenere dall'altro assicuratore (Statuto art. 11).
 14. Decade dal diritto di essere risarcito in caso d'incendio colui, che dentro il termine di giorni 8 non ne ha dato avviso, ed in quello di giorni 30 non ha fatto una dichiarazione specifica della causa dell'incendio, della sua durata, dei modi tenuti per arrestarne il progresso, e dell'estensione dei danni colla loro valutazione. E tuttavia dovere del Socio di fare queste dichiarazioni all'Agente il più presto possibile (Statuto art. 41, 42, 43).
 15. Non ha dritto ad indennità chi volontariamente si rende autore dell'incendio, chi dolosamente suppone alla Società perdita di oggetti assicurati non stata fatta, e chi dolosamente dissimula il salvamento (Statuto art. 52).
 16. Entro quindici giorni dalla data della sua Polizza il Socio dee fare apporre la Piastra della Società al fabbricato assicurato, o al di sopra della porta locale, in cui sono gli oggetti, per cui egli si assicurò. L'indennità gli è diminuita di un decimo, se, tuttochè fossero già passati i detti giorni quindici, al tempo dell'incendio la Piastra non si trovò come di dovere apposta (Statuto art. 26).
 17. Perde il diritto all'indennità quel Socio, che lascia passare un anno dalle ultime azioni giudiziarie, o dalle ultime stragiudiziali trattative; ovvero non esige dentro l'anno la somma portata dal mandato di pagamento in suo favore spiccato (Statuto art. 58).
 18. La Società può sempre pretendere dal Socio, che denuncia la perdita di oggetti assicurati, la prova della loro esistenza nel luogo dell'incendio, quando questo seguì (Statuto art. 48).
 19. Nel regolare le indennità per causa d'incendio si ha sempre riguardo al valore vero. Se nel contratto di assicurazione si dà agli oggetti un valore eccessivo, l'indennità si arresta al valore vero; e se si dà loro un valore non sufficiente, la cosa si riguarda come assicurata solamente per la parte corrispondente al valore dichiarato, e non per quella, che lo supera; in conseguenza del che nel caso d'incendio venendo la cosa per intero consumata, si ragguaglia l'indennizzazione al valore dichiarato, e non venendo essa in tutto consumata, si ripartisce il danno in proporzione tra il valore dichiarato, ed il valore maggiore (Statuto art. 44, 45).
 20. Nell'anno, che tiene dietro a quello, in cui il Socio ha terminato il suo quinquennio, la Società gli corrisponde sulle economie ottenute durante il tempo decorso quella tangente di esse, che gli può appartenere (Statuto art. 18, 19).
 21. Decade dal beneficio delle economie colui, che, datosi per mezzo del Giornale Ufficiale del Regno l'avviso generale della spedizione dei mandati, non ne fa l'esazione dentro l'anno se cessò di essere Socio, o dentro due anni se seguì ad esserlo, e ciò a partire dall'anzidetto generale avviso della spedizione dei mandati (Statuto art. 67).

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita* del bollo a secco della Società.

SOCIETA' REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

SOCIETÀ REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agenzia di

Pinerolo

N. 44

Serie B 0040

POLIZZA N° *3841* (*Annua*) del

Sig. *Societa' Opvaj di Pinerolo*

Quota dovuta dal Socio dal *1° Gennaio*
al 31 dicembre 188 *6* L.

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 188

Somma pagata dal medesimo a saldo L.

Più per Piastre e Polizze L.

» per

» Addi *30 Gennaio* 188 *6* L.

IL RICEVENTE

Geom.: E. Philippov

	<i>685</i>
	<i>125</i>
	<i>560</i>

10.60

Vedi Avvertenze importanti qui retro.

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

SOCIETÀ REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agenzia di Pinerolo

N. 299

Serie nI

POLIZZA N° 1872 (Annua) del

Sig. Società degli operai Pinerolo

Quota dovuta dal Socio dal 1^{mo} gennaio

al 31 dicembre 1884 L. 6 10

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 1882 » 60

Somma pagata dal medesimo a saldo L. 8 50

Più per Piastre e Polizze L.

» per »

Addi 13 gennaio 1884 L.

IL RICEVENTE

E. Philippov

Vedi Avvertenze importanti qui retro.

SOCIETÀ REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agenzia di Pinerolo

N. 500

Serie nI

POLIZZA N° 3311 (Annua) del

Sig. Società degli operai di Pinerolo

Quota dovuta dal Socio dal 1^{mo} gennaio

al 31 dicembre 1884 L. 8 80

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 1882 » 40

Somma pagata dal medesimo a saldo L. 6 00

Più per Piastro e Polizze L.

» per »

Addi 13 gennaio 1884 L.

IL RICEVENTE

E. Philippov

11.60

Vedi Avvertenze importanti qui retro.

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

SOCIETÀ REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

SOCIETÀ REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agenzia di

Sinico

N.° 36

Serie A 0187

POLIZZA N° *1572* (*Annua*) del

Sig. *Società oprij di Sinico*

Quota dovuta dal Socio dal *1° Gennaio*
al 31 dicembre 188*8* L.
Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 188*8*

	<i>640</i>
	<i>90</i>
	<i>550</i>

Somma pagata dal medesimo a saldo L.

Più per Piastre e Polizze L.
per

Addi *31 Gennaio* 188*8* L.

IL RICEVENTE

per: E. Philippou

*Mutua
Incendio*

Vedi Avvertenze importanti qui retro.

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agensia di

Pinerolo

N. 896

Serie Bf

POLIZZA N° *1572* (*annua*) del

Sig. *Società Operai di Pinerolo*

Quota dovuta dal Socio dal *1°* sem. *1878*

al 31 dicembre 1878 L.

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 1876 . . . »

Somma pagata dal medesimo a saldo L.

Più per Piastre e Polizze L.

» per »

Addi *26* *sem* 1878 L.

IL RICEVENTE

P. Philippin

		<i>6.10</i>
		<i>1.60</i>
		<i>1.50</i>

Vedi Accertenze importanti qui retro.

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agensia di

Pinerolo

N. 897

Serie Bf

POLIZZA N° *3841* (*annua*) del

Sig. *Società Operai di Pinerolo*

Quota dovuta dal Socio dal *1°* sem. *1878*

al 31 dicembre 1878 L.

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 1876 . . . »

Somma pagata dal medesimo a saldo L.

Più per Piastre e Polizze L.

» per »

Addi *26* *sem* 1878 L.

IL RICEVENTE

P. Philippin

		<i>6.80</i>
		<i>1.70</i>
		<i>6.10</i>

Vedi Accertenze importanti qui retro.

AVVERTENZE

- 1° Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2° Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

Agenzia di Pinerolo

N. 455

Serie Cq

POLIZZA N° 1542 (annua) del

Sig. Società Operaia di Pinerolo

Quota dovuta dal Socio dal 1.° Gennaio

al 31 dicembre 187 4 L.

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 187 5 »

Somma pagata dal medesimo a saldo L.

Più per Piastre e Polizze L.

» per »

Addi 25 Gennaio 187 7 L.

IL RICEVENTE

P. S. S. S.

Vedi Avvertenze importanti qui retro.

		6	10
		1	70
		4	40

AVVERTENZE

- 1^o Questa Ricevuta deve essere presentata all'Ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.
- 2^o Per il pagamento delle quote dal 1877 in avanti l'Amministrazione della *Reale Società Mutua* non ammette e non riconosce altra forma di Ricevuta che la retroestesa, munita del bollo a secco della Società.

CIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

«—————»
 Agenzia di _____

N. 454

Serie Cq

POLIZZA N° 3211 (Comuna) del
 Sig. Società Cooperati di Purolo

Quota dovuta dal Socio dal 1^{mo} Gennaio
 al 31 dicembre 1877 L. 6 80

Sconto del risparmio che gli spetta sull'esercizio 1877 » 1 25

Somma pagata dal medesimo a saldo L. 4 95

Più per Piastre e Polizzo L. _____
 » per _____ » _____

«Addi 25 Gennaio 1877 L. _____

IL RICEVENTE

D. Philippon

Vedi Avvertenze importanti qui retro.

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA CONTRO GL'INCENDII

Agenzia di *Livorno*

Polizza dell'Agenzia di *Livorno* in data *21 Feb* 18*50*
 N.° *1572* intitolata a *Pa. Società degli operai di Livorno*

ESERCIZIO 18*72*

GIORNALE DI CASSA

Ag.° Pr.° N.° *623*

Ag.° Int.° N.°

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto in data d'oggi:

Per prezzo d'assicurazione dal *1 Maggio* al
 31 dicembre 18*72* L.
 Per imposta del Governo »
 Per dritti di piastra e polizza »

	<i>5</i>	<i>40</i>
	<i>»</i>	<i>70</i>
	<i>»</i>	<i>»</i>
TOTALE QUOTE L.	<i>6</i>	<i>10</i>
Più per N.° _____ fogli di carta bollata e marche da bollo »	<i>»</i>	<i>»</i>
INSIEME L.	<i>6</i>	<i>10</i>

A *Livorno* il *18 Maggio* 18*72*

IL RICEVITORE

Fulvio Bernardi

Comune di

Pinerolo

Esercizio 1871

N° d'ord. 5429

Il Sig.

Societa degli operai
ha pagato quanto segue:

Artic. del Ruolo

OGGETTO DEL PAGAMENTO

Somma pagata

60h

fabbricati

149 90

avve bolle

10

Per

Ispeze di compulzione in ragione del 4 per cento
Ispeze d'esecuzione

Tot.

Lire
Cent.

Dat. a

24 11 72

1871

L' ESATTORE



C. Monzani

150 4

DEL CATASTO E DEI PESI E MISURE

Circondario di Pinerolo

MANDAMENTO
DI PINEROLO



COMUNE
di Pinerolo

Esercizio 1871

AVVISO

pel pagamento Contribuzioni dell' anno 1871

L'ESATTORE DEL MANDAMENTO DI PINEROLO

Previens il Sig. *Stavilla degli aversani per curato*
a via, luogo di guardia *Giuseppe* abitante
che trovasi iscritto sui Ruoli delle
entrate Comunali di detto anno per le seguenti partite, cioè :

ART dei Ruoli	Oggetto del Debito	SOMME dovute
<i>botte</i>	Prediale sui beni rurali L.	<i>1169 90</i>
	Fabbricati »	
	Ricchezza mobile »	
	Pesi misure »	
	Supplemento Imposta locale »	
	Fitto beni »	
	Importo del presente Avviso »	05
	Totale L.	

Già notifica che tale somma deve pagarsi entro il termine di giorni *15*
dalla data del presente.

N. B. Il presente avviso dovrà presentarsi all' ufficio dell' Esattore in occasione di ogni pagamento.

Dat. a Pinerolo, il *19 g luv* 1871.

L'Esattore del Mandamento
C. MONALE.

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA CONTRO GL'INCENDII

Agenzia di *Pinerolo*

Polizza dell' Agenzia di *Pinerolo* in data *12 Gennaio* 1871
 N.° *3841* intitolata alla Società di mutua Soccorso tra gli
Operai di Pinerolo e suo Comitato di Previdenza

ESERCIZIO 1871

GIORNALE DI CASSA

Ag.° Pr.° N.° *365*
 Ag.° Int.° N.°

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto in data d'oggi:

Per prezzo d'assicurazione dal *12 Gennaio* al
 31 dicembre 1871 L. *3 50*
 Per imposta del Governo » *25*
 Per dritti di piastra e polizza » *4*

TOTALE QUOTE L.

Più per N.° *3* fogli di carta bollata e marche da bollo » *7 80*

INSIEME L.

	<i>3 50</i>
	<i>25</i>
	<i>4</i>
	<i>7 80</i>
	<i>9 55</i>

A Pinerolo il 12 del 1871

IL RICEVITORE

P. Philippson

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA CONTRO GL'INCENDII

Agenzia di

Torolo

Polizza dell'Agenzia di *Torolo* in data *21 8^{bre}* 1850

N.° *1577* intitolata alla Società di mutuo soccorso

fra li Operai di Torolo

ESERCIZIO 1871

GIORNALE DI CASSA

Ag.° Pr.° N.°

Ag.° Int.° N.°

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto in data d'oggi:

Per prezzo d'assicurazione dal _____ al _____
 31 dicembre 18 _____ L.
 Per imposta del Governo _____ »
 Per dritti di ~~pietra o polizza~~ *Varaques* _____ »

TOTALE QUOTE L.

Più per N.° *3* fogli di carta bollata e ~~marche da bollo~~ _____ »

INSIEME L.

A *Torolo il 31 8^{bre}* 1870

IL RICEVITORE

P. Philippson

di *Amurolo*



SOCIETÀ REALE

D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA CONTRO GL'INCENDI

SO.

QUITANZE delle quote d'Assicurazione pagate
dalla sig.^{ta} Società di mutuo soccorso
fra gli Operai di *Amurolo*
alla Società *predetta*
in esecuzione della sua Polizza in data del 12
Genajo 18⁷¹ N.° *381*

ESERCIZIO 18⁷⁰ Per quota d'Assicurazione dal 1^{mo}
addi *24* *Genajo* al 31 dicembre 18⁷⁰ L. }
N. *956* del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo } *3.85*
Per diritti di piastra e polizza " "
Per N. fogli di carta bollata " "

In totale ricevute L. *3.85*

L'AGENTE *P. Philippo*

ESERCIZIO 18⁷⁰ Per quota d'Assicurazione dal *24* primo gennaio
addi *24* al 31 dicembre 18⁷⁰ L. *2.75*
N. *957* del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo *di C. Balli* " } *1.80*
evanzione }
In totale ricevute L. *4.55*

L'AGENTE *P. Philippo*

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo "

In totale ricevute L. _____

L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
 N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L. _____
 L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »

In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »

In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »

In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »

In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 18 Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio
addi al 31 dicembre 18 L.
N. del Giornale di Cassa. Per tassa dovuta al Governo »

In totale ricevute L.

L'AGENTE

AGENZIA

Mod. No 66.

di



Società Reale

D'ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO GL'INCENDI

QUITANZE delle quote d'Assicurazione pagate
dal *J. P. Parisi*

alla Cassa della Società
in esecuzione della sua Polizza in data del
186 N.º *1172*

ESERCIZIO 186 *2*

addi *24 gennaio*
N. *58* del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal *1*
naio al 31 dicembre 186 L. *5.40*
Per tassa dovuta al Governo *60*
In totale ricevute L. *6.00*

L'AGENTE *Marinoni*

ESERCIZIO 186 *4*

addi *29 gen*
N. *996* del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gen-
naio al 31 dicembre 186 L. *9.40*
Per tassa dovuta al Governo *60*
In totale ricevute L. *10.00*

L'AGENTE *Ferrero*

ESERCIZIO 186 *5*

addi *14 del 1865*
N. *510* del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gen-
naio al 31 dicembre 186 *5* L. *5.40*
Per tassa dovuta al Governo *60*
In totale ricevute L. *6.00*

L'AGENTE *P. Philippo*

ESERCIZIO 1866

addi 30 *Gen*

N. 1013 del Giornale di Cassa.

Sacramento Cassa
1866

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1866 . . . L. 5.40

Per tassa dovuta al Governo . . . » . 60

In totale ricevute L. 6.00

L'AGENTE *F. Philippson*

ESERCIZIO 1867

addi 21 *Gen*

N. 663 del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1867 . . . L. 5.40

Per tassa dovuta al Governo . . . » 4.60

Wangin
In totale ricevute L. 10.00

L'AGENTE *F. Philippson*

ESERCIZIO 1868

addi 29

N. 916 del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1868 . . . L. 5.40

Per tassa dovuta al Governo . . . » 60

In totale ricevute L. 6.00

p. L'AGENTE *Lotay Spiglatto*

ESERCIZIO 1869

addi 29 *Gen*

N. 921 del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1869 . . . L. 5.40

Per tassa dovuta al Governo . . . » 60

In totale ricevute L. 6.00

L'AGENTE *F. Philippson*

ESERCIZIO 1870

addi 25 *Gen*

N. 202 del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1870 . . . L. 5.40

Per tassa dovuta al Governo . . . » 60

In totale ricevute L. 6.00

L'AGENTE *F. Philippson*

ESERCIZIO 1861
addi 18^{to} di
N. 567 del Giornale di Cassa

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1861 L. 5.40
Per tassa dovuta al Governo » 70
In totale ricevute L. 6.10

L'AGENTE P. Philippson

ESERCIZIO 1862
addi 18^{to} di
N. 638 del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 1862 L. }
Per tassa dovuta al Governo » } 6.10
In totale ricevute L. 6.10

L'AGENTE P. Philippson

ESERCIZIO 186
addi
N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
Per tassa dovuta al Governo »
In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
Per tassa dovuta al Governo »
In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
Per tassa dovuta al Governo »
In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
 N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
 Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
 N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
 Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
 N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
 Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
 N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
 Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L.

L'AGENTE

ESERCIZIO 186
addi
 N. del Giornale di Cassa.

Per quota d'Assicurazione dal primo gennaio al 31 dicembre 186 L.
 Per tassa dovuta al Governo »
 In totale ricevute L.

L'AGENTE

107



SOCIETÀ REALE

DI
ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA

*contro i danni dell'incendio,
dello scoppio del Gas per luce e riscaldamento
del Fulmine e degli Apparecchi a vapore*

Premiata con MEDAGLIA D'ORO alle Esposizioni Nazionali 1884, 1891 e 1896 di TORINO e PALERMO

FONDATA IN TORINO NELL'ANNO 1829

AGENZIA PRINCIPALE DI PINEROLO

Rappresentata dal Signor

CHIARMETTA GIUSEPPE

Polizza N. 13664 emessa li 24 Gennaio 1908



IL SOCIO

Signor Associazione Generale degli Operai
di Pinerolo

Principali Norme Statutarie

Per fruire intero il beneficio dell'assicurazione è necessario che il Socio paghi la quota dovuta per ogni Polizza **entro Gennaio di ciascun anno**. — Ai soli **enti morali** è concessa la maggior dilazione di pagare entro **Febbraio**.

Per **maggior comodità dei Soci** i pagamenti delle quote si ricevono in tutte le Agenzie Sociali, qualunque sia quella presso cui le Polizze vennero stipulate. Eseguendo il pagamento presso Agenzia diversa da quella che emise la Polizza doversi presentare la quitanza della precedente annata.

In difetto di pagamento **ENTRO GENNAIO** dell'intera quota dovuta, l'assicurazione, **ferme le obbligazioni verso la Società**, riprodurrà il suo effetto soltanto dopo il **secondo mezzodi successivo al giorno** in cui la quota sia stata pagata (art. 66).

Se gli oggetti assicurati venissero trasportati in altre località, od anche semplicemente sottoposti a pericolo d'incendio maggiore di quello che dalla Polizza apparisca, il Socio **deve darne immediato avviso per iscritto onde evitare contestazioni in caso d'incendio** (art. 82).

Se durante il corso dell'assicurazione ed in seguito a variazioni avvenute, le cose assicurate presentano giustificabile **diminuzione** di valore assicurato o di pericolo, la relativa diminuzione di premio, dietro domanda del Socio potrà essere consentita dalla Società, ma **con effetto dalla quota dell'esercizio successivo**.

Nel caso di **traslazione** per atto tra vivi, della proprietà o del possesso di beni immobili, sia da soli, sia colle cose mobili entrosianti, se l'assicurato non obbliga il nuovo proprietario o possessore a subingredire nel relativo Contratto di assicurazione e non ne dà notizia per iscritto alla Società nel termine di giorni venti decorribili dal mezzodi di quello successivo alla data della traslazione, il contratto di assicurazione rimane risolto di pien diritto; ma l'assicurato è tenuto a pagare a titolo di **indennità** una somma **pari ad un annata di premio** a liquidarsi a norma dell'art. 67.

Gli utili sociali o Risparmi dei singoli esercizi, oltre la parte eventualmente applicabile in aumento o reintegrazione della Riserva, vengono distribuiti ai Soci in ragione delle rispettive quote concorse in quei singoli esercizi, nell'atto in cui essi Soci compiono i successivi pagamenti di quote dovute, e quindi a sconto di queste successive.

Si prescrivono quale Attività straordinaria a favore della Società i risparmi non stati riscossi entro **due anni dalla data della cominciata distribuzione**.

La quota deve essere pagata nel mese di GENNAIO di ogni anno.

Agenzia

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE & CO. S.p.A.

Polizza ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO L'INCENDIO

N. 13664

TRINO



Seg. Assicurazione Generale degli Operai di Trino

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IN SEDUTA DELLI 29 DICEMBRE 1904 E POSTO IN VIGORE DAL 1° APRILE 1905

PARTE I.

Ordinamento della Società.

CAPO I. — Costituzione - Scopo - Sede.

1. - La Società REALE di ASSICURAZIONE GENERALE e MUTUA a QUOTA FINA COPERTI OGNI INCENDIO, approvata con Regio Patente di governo n. 1229 di un trentennio; autorizzata per altro trentennio a partire dal 1° gennaio 1900 con Regio Decreto 29 dicembre 1895; fu proposta a tutto 1904 da deliberazione del Consiglio Generale dell'8 maggio 1892, stata trascritta e pubblicata a termini di legge. Essa potrà venire successivamente prorogata dallo stesso Consiglio Generale in conformità dello Statuto Sociale.

2. - La Società è costituita fra tutti gli assicurati, a norma del presente Statuto. La qualità di Socio si acquista colla stipulazione della polizza di assicurazione la quale sola regoli i rapporti del Socio colla Società. Colla stipulazione della polizza il Socio si sottopone all'osservanza dello Statuto e della modificazioni che siano per introdursi al medesimo in conformità dell'art. 106.

3. - La qualità di Socio si acquista col contratto di assicurazione nei casi e modi stabiliti dallo Statuto.

4. - La Società è retta da un Consiglio Generale e da un Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni dei quali sono vincenti per la Società.

5. - Lo scopo della Società è la retrocessa garanzia fra i Soci per il risarcimento dei danni cagionati dagli incendi ai beni mobili ed immobili assicurati ed esistenti nel Regno.

6. - La Società non assicura: le cose parti combustibili degli edifici, le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fucili d'artiglieria e di altri preparati esplosivi, i biglietti di banca e di lotterie, le polizze di Monti di Pietà; i titoli di credito ed in genere qualunque carta che rappresenti un valore e i documenti di ogni specie, l'oro e l'argento monetati e la carta monetata.

7. - Senza espressa dichiarazione nella polizza, senza relativa attribuzione di valore, la Società non ritiene compresi nell'assicurazione: tutti, mercurio, uranio, cadaveri, anguilla, bianchi, cori, dipinti di pareti o di soffitti, arazzi, stoffe, raccolte scientifiche di antichità o numismatiche, monete, oggetti d'oro e d'argento, perle, gioielli, in generale le cose avute uno speciale valore artistico o di affollone, siano esse di natura mobile o fissa.

8. - L'assicurazione non deve mai servire di titolo per ottenere qualsiasi lucro. La Società riterrà risolto il solo danno effettivo risultante dalla perdita o dalla diminuzione del valore reale dei beni assicurati in conseguenza diretta del sinistro ed in nessun caso oltre la somma per cui è costituita la polizza d'assicurazione, né altre finanze che l'assicurato ha nella cosa perduta o danneggiata.

9. - Quando una proprietà assicurata od una parte di essa non è stata danneggiata dall'incendio o da altro sinistro, ma soltanto parzialmente assicurata per le conseguenze, la Società risarcisce lo stesso danno che sarebbe dovuto se la proprietà fosse stata guasta dal sinistro.

10. - La Società non deve in verun caso qualsiasi risarcimento per danni indiretti, come emblemmi di livellazione o di contrassegni, mancanza di fondi, perdita di agio, perdita di lavoro, o per qualsiasi danno annuo che non riguardi la materialità della cosa assicurata.

11. - Non ostante l'assicurazione la Società non è obbligata a risarcire i danni provenienti: - a) da guerra, invasioni, sevizioni, di furti, di incendi, di epidemie, di epidemie, di trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche od altra forza maggiore; - b) dalla colpa, o in parte, o in tutto, dell'assicurato o delle persone di cui esso è civilmente responsabile; - c) dal fatto dell'assicurato che abbia volontariamente cagionato il danno; - d) dalla facilità del progresso; - e) da smarrimento o da furto degli oggetti assicurati avvenute in conseguenza dell'incendio; - f) da rischio proveniente proprio della cosa assicurata e non stato denunciato; - g) da fermentazione non susseguita da sviluppo di fiamme.

CAPO II. — Fondi sociali - Riserva - Risparmi.

12. - Il fondo sociale si compone: del contributo in quota di assicurazione dovuto dai Soci; di un fondo di riserva, della rendita ricavata dall'impiego dei fondi di cassa e delle rendite della riserva; di ogni altra attività ordinaria o straordinaria.

13. - Il contributo di assicurazione è limitato alla sola annua quota di assicurazione determinata a mente delle disposizioni del Capo VI. In nessun caso può per qualsiasi titolo ed evento, il Socio più essere costretto ad altro contributo.

14. - La Società provvede in ciascun esercizio al pagamento del risarcimento dei danni ed alle altre spese sociali, col prodotto delle quote pagate dai Soci, colle rendite ed altre attività ordinarie; ed in caso d'insufficienza colla attività straordinaria e col fondo di riserva.

15. - L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio, e termina col 31 dicembre di ogni anno.

16. - Allo scopo esclusivo di cautela degli interessi sociali, la Società può far rassicurare da altri le cose di cui essa ha assunto il rischio.

17. - Il fondo riserva è costituito da proprietà immobili, da rendita sullo Stato e da altri fondi pubblici con garanzia o sovvenzione governativa. - 18. - Il fondo riserva è costituito da proprietà immobili, da rendita sullo Stato e da altri fondi pubblici con garanzia o sovvenzione governativa. - 19. - Il fondo riserva è costituito da proprietà immobili, da rendita sullo Stato e da altri fondi pubblici con garanzia o sovvenzione governativa.

18. - Il fondo riserva è costituito da proprietà immobili, da rendita sullo Stato e da altri fondi pubblici con garanzia o sovvenzione governativa.

19. - I Soci non possono esercitare alcun diritto sovra qualsiasi parte del fondo di riserva, il quale, anche in caso di proroga della Società, non potrà mai ricevere altra destinazione all'infuori di quella determinata dallo Statuto.

20. - Il risparmio annuale è costituito dalla differenza fra le rendite e le spese di ciascun esercizio risultante dal relativo bilancio approvato. Esso, dopo averne a disposizione il monte dell'anno, è integrato nella riserva, è diviso fra i Soci che hanno fatto parte della Società durante l'anno in cui si è verificato, ed è ripartito in ragione della quota da essi versata per il detto anno.

21. - Il monte dei risparmi annuali che deve andare a beneficio dei Soci è fissato dal Consiglio Generale, ed è ripartito in ragione della quota da essi versata per il detto anno, e distribuito a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo: il Socio all'atto in cui esso fa il versamento della quota dovuta, non può rinviare coloro che non sono più Soci al momento si presentano a farne l'esazione.

22. - Si riservano, quale attività straordinaria a favore della Società, i risparmi non stati riscossi entro due anni dalla data della cominciata distribuzione del risparmio.

23. - Le disposizioni prese dal Consiglio Generale al riguardo del fondo di riserva e dei risparmi debbono essere pubblicate e rese pubbliche dall'incaricato degli Agenti tenute all'atto delle rispettive Agenzie.

CAPO III. Proroga - Termine.

24. - Il Consiglio Generale, prima che scada il termine di proroga, può deliberare di prorogare per la durata della Società, determinata e, come la medesima abbia a proseguire le sue operazioni.

25. - Il Socio che non ha pagato la sua quota di assicurazione in virtù delle polizze sottoscritte, salva però ad esso la facoltà di ritirarsi al termine del periodo di proroga, non può essere ammesso all'acquisto di nuove polizze.

26. - Non prorogandosi la durata della Società, si procederà alla liquidazione ed all'accertamento delle attività sociali.

I risparmi dell'ultimo anno riceveranno la destinazione prevista dall'art. 20.

27. - Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo 20, rimane sospeso il diritto di risarcimento dei danni e si procederà subito alla liquidazione di ogni specie di fondi. Questi, dedotte le spese servivano al risarcimento, ed i sinistri dovuti ai Soci, si ristigera, se bastino, ed a pro-rata del rispettivo loro avere in ragione della quota di riserva.

28. - In tutti i casi previsti dagli art. 23 e 27 il contratto di liquidazione sarà approvato dal Consiglio Generale.

29. - Il contratto di assicurazione è stipulato unicamente per iscritto, mediante polizza rilasciata dall'Assicuratore, della quale il Socio deve essere munito da un suo Agente autorizzato.

30. - La polizza può contenere una o più partite di assicurazioni per rischi separati o riuniti, sia in un solo, sia in più luoghi.

31. - Chi ha la nuda proprietà ovvero l'usufrutto o l'usu di una cosa, si annosse ad assicurarsi, pagando la metà del premio anno che sarebbe dovuto per assicurazione della piena proprietà.

32. - Chi ha assicurato la propria casa, può essere sottoposto al dominio utile, pagando la quota in base al suo diritto di godimento e al valore del canone al quale la cosa va sottoposta.

33. - Il detratario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando il doppio del premio che sarebbe dovuto per assicurazione della piena proprietà.

34. - Il detratario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando la quota che sarebbe dovuta per la medesima.

35. - Chi ha assicurato i propri edifici, può assicurare altresì le cose dei suoi conduttori, nonché gli edifici, arredi, mobili, ecc. in essi contenuti, onde garantirsi contro il rischio dei vici per l'azione che questi potrebbero esercitare verso di esso in conseguenza dell'origine del sinistro ed in virtù degli art. 1361, 1362 e 1363 del Codice civile.

36. - Chi ha assicurato la propria casa, può essere sottoposto al dominio utile, pagando la quota in base al suo diritto di godimento e al valore del canone al quale la cosa va sottoposta.

37. - Il detratario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando il doppio del premio che sarebbe dovuto per assicurazione della piena proprietà.

38. - Il detratario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando la quota che sarebbe dovuta per la medesima.

39. - Chi ha assicurato i propri edifici, può assicurare altresì le cose dei suoi conduttori, nonché gli edifici, arredi, mobili, ecc. in essi contenuti, onde garantirsi contro il rischio dei vici per l'azione che questi potrebbero esercitare verso di esso in conseguenza dell'origine del sinistro ed in virtù degli art. 1361, 1362 e 1363 del Codice civile.

40. - Chi ha assicurato la propria casa, può essere sottoposto al dominio utile, pagando la quota in base al suo diritto di godimento e al valore del canone al quale la cosa va sottoposta.

41. - Il detratario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando il doppio del premio che sarebbe dovuto per assicurazione della piena proprietà.

42. - Il detratario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando la quota che sarebbe dovuta per la medesima.

43. - Chi ha assicurato i propri edifici, può assicurare altresì le cose dei suoi conduttori, nonché gli edifici, arredi, mobili, ecc. in essi contenuti, onde garantirsi contro il rischio dei vici per l'azione che questi potrebbero esercitare verso di esso in conseguenza dell'origine del sinistro ed in virtù degli art. 1361, 1362 e 1363 del Codice civile.

44. - Chiunque può offensionemente sottoporre all'assicurazione la propria abitazione ed immobiliare per conto e vantaggio del proprietario od altro interessato, pagando in proprio a tutti gli oneri dell'assicurazione.

45. - L'assicurato stipula sempre ed in ogni caso per sé, suoi eredi, legatari, ed avuti causa; in contropartita di quanto egli ha pagato.

46. - Il contratto di assicurazione s'intende sempre fatto, salvo il caso di espressa stipulazione in contrario, per tutta la durata della Società.

Agenzia Principale

di **PINEROLO**

Agenzia Intermediaria

di M...
Polizza N. **13664**

Data 21 giugno 1908

Effetto 1 gennaio 1908



SOCIETÀ REALE

DI ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA

CONTRO I DAMNI D'INCENDIO, DELLO SCOPPIO DEL GAZ-LUCE
DEL FULMINE E DEGLI APPARECCHI A VAPORE

FONDATA NEL 1828 - SEDE SOCIALE TORINO VIA ORFANI, 6 - PALAZZO PROPRIO



Polizza di Assicurazione

Socio Sig. Associazione Generale degli Operai di Pinerolo

L'Amministrazione della Società avente Sede in Torino, ed in suo nome l'Agente Capo autorizzato Sig. Chiriacotta Saverio residente nell'Agenzia principale di **PINEROLO** assicura ed ammette a far parte della Società il Sig. Associazione Generale degli Operai di Pinerolo del Pinerolo residente a Pinerolo via S. Pio N. ... il quale, mediante stipulazione della presente Polizza sottoscritta dai presidenti dell'associazione e nella qualità di proprietaria fa atto di adesione allo Statuto Sociale di cui dichiara di ricevere un esemplare unito alla stessa Polizza, e contrae la seguente assicurazione.

La Società, sotto l'osservanza dello Statuto e delle seguenti stipulazioni, ed in base alle dichiarazioni e circostanze descrittive delle cose consegnate in Polizza dall'assicurato, ne consente l'assicurazione contro i danni di incendio

per le somme da essa come infra accettute, cioè:

PARTITE DI POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE PER CIASCUNA PARTITA
			Numero Classe	Premio per L. 1000	
	Nel Circondario di PINEROLO Mandamento di <u>in</u> Comune di <u>in</u> Capoluogo o frazione detto <u>Pinerolo</u> <u>via S. Pio N. 7</u> <u>a numero casa civile di proprietà del</u> <u>Municipio di Pinerolo a notte</u> <u>avente per a pareti calcaree, costrut-</u> <u>te in solida muratura. Esposita a</u> <u>tegole composte di una mignola</u> <u>principale a tu primari. La</u> <u>porta o sbalzano per oltre i due metri</u> <u>con vetrate, locali della società</u> <u>Operai e alloggi di due vani.</u> A ripartire L.				

PARTITE DI POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE PER CIASCUNA PARTITA
			Numero Classi	Premio per L. 1000	
	Riparto L.				
	<p>anni sui lati del cortile con magazzini, fieno da pane cal- laggi, su oltre due tetti a volta e plafone; cantine, signora emi- nenti dipendenti. Si assicura contro ogni incendio, le tappezzerie, le dipinture ecc. p. 50000</p>	50000	12	30	9.
2.	<p>Mobili, arredi, arredi, ed arredi. Vasi esistenti nell'ufficio e nelle sale dell'Associazione Operaia p. 50000</p>	50000			
3.	<p>Equipe per Le rendite dell'associazione intendendosi assicurate tanto nei locali suddetti, quanto altrove in occasione di feste, di espi e di accompagnamen- to funebri.</p>	50000	31	60	260
	<p>Questa Polizza ha la durata decennale dal 10 Gennaio 1907 rinnovabile tacitamente per uguali successivi periodi, salvo il caso di disdetta nei modi regolati dalla Statuta.</p>				
	A riportare L.				
		30000			2260

PARTIE DI POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE PER CIASCUNA PARTITA
			Numero Classe	Premio per L. 1000	
	Riparto L.	26,000			12,60

TOTALE delle somme assicurate in N. 3 partite . . L. 26,000

TOTALE dei premi L. 15,00

Tassa governativa in ragione di L. o. 24 per ogni lira di premio annuo » 24

TOTALE della quota di assicurazione L. 15,24

Lire quindici e due decimesime
pagabili alle scadenze e nei modi stabiliti nel Capo VI dello Statuto, art. 58, 59, 60, 61, 62 e 63.

8000
2000

DECONTO DELLA QUOTA E DIRITTI ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE
(Statuto, articoli 59 e 60)

Premio dal (*)	al 31 Dicembre 1908	L.	
Diritti di redazione a L. 0,75, dovuti per ogni foglio di Polizza manoscritta e per due originali »			1,50
Scritturazione dell'originale di Polizza per Socio, per ogni foglio manosc. L. 1 - Fogli N. »			1,00
TOTALE L.			2,50
Tassa governativa in ragione di L. 0,21 per ogni lira di premio ed accessori . . . »			52
TOTALE L.			3,02

(*) Trattandosi di Polizze stipulate in surrogazione di altre o di Polizze temporarie, si farà qui in appresso la dimostrazione del premio da inserirsi nel deconto.

Per il pagamento delle quote l'Amministrazione non ammette e non riconosce altra forma di quitanza all'infuori di quelle staccate dai registri a matrice.

L'assicurato dichiara agli effetti dell'art. 39 dello Statuto:

- a) Che le cose sottoposte all'assicurazione appartengono all'Associazione degli Opusari
- b) Che nel decennio precedente alla data della presente Polizza l'assicurato _____ ebbe a patire incendi _____ sulle cose assicurate _____ su altre attualmente o già di sua spettanza.
- c) Che le cose assicurate riferibilmente alle partite intere sono _____ assicurate ad altre Compagnie, cioè _____
- d) Che negli edifizii assicurati o contenenti cose assicurate e nella loro immediata contiguità od a distanza minore di dieci metri da essi nessuni esistono rischi capaci di aggravare i pericoli d'incendio, cioè di quelli contemplati nell'art. 39 dello Statuto e precisamente _____
- e) Che egli _____ è proprietario dell'area in cui esistono gli edifizii assicurati alle partite _____


L'assicurato riconosce inoltre che le riferite descrizioni e stipulazioni relative alle cose assicurate, sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali l'Amministrazione della Società ha determinati i premi e le condizioni a norma della Tariffa Sociale.

Per gli obblighi derivanti da questa stipulazione, l'assicurato elegge domicilio (Cod. civ. art. 19, Cod. proc. civ. art. 95) nel luogo di residenza dell'Agente che gli rilascia la Polizza civile in PINERCO

L'assicurazione comincerà il suo effetto dal mezzogiorno del 1. febbraio 1908

La presente Polizza è stipulata in due originali, dei quali uno, coll'unito Statuto Sociale, è stato consegnato all'assicurato, e _____ stat. _____ dalla Società.

PINERCO il 31 Gennaio 1908



PER LA SOCIETÀ
L'AGENTE CAPO

[Signature]

Per le assicurazioni di cui alle partite N. _____

fu ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione il _____

La presente Polizza surroga quell a N. 7473.

104. — Le proposte non state annunciate nell'avviso di convocazione e non attinenti agli oggetti della medesima, non sono discutibili, e della sessione, per la quale fu fatta la convocazione.

Potrà però il Consiglio ammettere a discussione anche immediatamente, o successivamente, le proposte presentate, e purché non si tratti delle materie specialmentemente indicate nell'articolo 100.

105. — Il Consiglio non può deliberare se non intervenuta alla prima convocazione la metà più o meno dei Consiglieri in carica. In mancanza di questo numero si farà una seconda convocazione nel modo prescritto dall'art. 102.

Alla seconda convocazione, e nelle sedute successive, fino a quella in cui si sia raggiunto il numero di votazioni valide, quando il numero degli intervenuti non sia minore di 35.

106. — La richiesta per essere presente alla metà più o meno per deliberare sulle materie di cui all'art. 104.

106. — Spettano al Consiglio Generale le deliberazioni che concernono l'interesse generale della Società e specialmente la parte che riguarda la liquidazione di essa, l'approvazione dello Statuto, ed i regolamenti di amministrazione, e dei regolamenti generali e speciali per la sua applicazione, nonché le aggiunte e modificazioni ad essi relative; e così pure la loro interpretazione in via di massima nei casi dubbi.

Queste deliberazioni saranno stampate e distribuite a tutti i Consiglieri. Sarà inoltre pubblicato nei giornali di cui all'art. 102, che i Soci possono procurarne copia presso la Sede della Società o presso le Agenzie.

Le deliberazioni relative allo Statuto ed alla Tariffa, che comportano aumento di oneri o diminuzione di diritti riservati alla polizza, non sono applicabili, o il più che al principio del nuovo rispettivo primo anno, o al più che all'anno in cui si sia pubblicata, salvo nei casi altrimenti espressi in corso.

Le deliberazioni portanti aggiunte o modificazioni allo Statuto Sociale non hanno effetto sino a che non siano state trascritte e pubblicate a norma di legge.

107. — Nella sessione di dicembre il Consiglio: — 1.° Approva il bilancio ordinario di cui si compone per la rinnovazione annuale del decimo prescritta nell'art. 97; — 2.° Nomina il Presidente ed il Vice-Presidente; il Presidente e il Vice-Presidente, ed i Consiglieri straordinari di questi ultimi nell'art. 98.

3.° Approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, poi, come Amministratore, il bilancio di accertamento pagato dal proavviso della Giunta in conformità dell'art. 116.

108. — Nella sessione di maggio: — 1.° Delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo degli esercizi precedenti, compilato a norma di legge, unita alla relazione sulla gestione, e previo deposito del bilancio e del bilancio di previsione, e della relazione sulla gestione del Consiglio Generale. Il bilancio dopo l'approvazione del Consiglio Generale, è approvato a norma di legge; — 2.° Fissa il montare dei risparmi che possono andare a beneficio dei Soci a monte degli art. 30 e 21.

109. — Nell'anno e nell'altra sessione: — 1.° Elegge in via straordinaria i Consiglieri che mancano o cessano il numero fissato nell'art. 96, e nomina i funzionari di cui all'art. 107 e 2, a qualora cessi anzi prima.

2.° Delibera sugli oggetti di cui all'art. 100; — 3.° Autorizza l'acquisto e l'uso di immobili, le spese straordinarie, e gli atti eccedenti la semplice amministrazione. Approva il ruolo organico degli impiegati della Società, e il regolamento che li riguarda, e provvede per essi alle pensioni di ritiro in conformità del regolamento approvato; — 4.° Approva il ruolo del fondo di riserva, e ne autorizza l'alienazione o l'acquisto, ed i casi previsti negli art. 101 e 102, stabilisce le norme per le assicurazioni pericolose e quelle per le assicurazioni di cui all'art. 15, ed approva i relativi trattati e le condizioni di cui all'art. 102, e 7.° Da al Consiglio di Amministrazione tutte quelle direzioni e facoltà che crede opportune per il buon andamento degli affari sociali.

110. — Le deliberazioni del Consiglio Generale risultano dalla maggioranza dei voti dei Consiglieri.

Per le deliberazioni relative alle materie di cui all'articolo 104 è sempre necessaria una maggioranza dei terzi dei voti dei Consiglieri, e per le materie di cui all'art. 107, una maggioranza assoluta alla prima votazione, e relativa alla seconda per ballottaggio.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragio segreto.

111. — Debbono astenersi dal rendere il voto: — 1.° I Consiglieri i quali siano amministratori di altre Società, e i quali non abbiano autorizzato la loro liberazione nelle quali le medesime siano interessate; — 2.° I Presidenti e i Vice-Presidenti, e i Consiglieri, se non nell'approvazione del bilancio consuntivo, e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

112. — Le deliberazioni si fanno per ogni singolo oggetto, e per il pro e contro.

Sarà redatto processo verbale di ciascuna seduta delle deliberazioni a norma di legge, e delle deliberazioni a norma di legge, e delle deliberazioni approvate nella seduta successiva.

113. — Il processo verbale di ciascuna sessione di ciascuna sessione è approvato dalla Giunta e dal Consiglio di Amministrazione appositamente riuniti e convocati dal Presidente del Consiglio Generale.

Le deliberazioni ed il processo verbale sono sempre retroscritti dal Presidente del Consiglio Generale, da quello del Consiglio di Amministrazione, e dal Consigliere anziano della Giunta.

CAPO X. — La Giunta del Consiglio Generale.

113. — La Giunta rappresenta, nell'intervallo delle sessioni, il Consiglio Generale presso quello di Amministrazione ed il duplice mandato di cui ai seguenti art. 115 e 116.

114. — La Giunta si compone del Presidente del Consiglio Generale e di quattro Consiglieri eletti in seno al Consiglio Generale a monte degli art. 107 e 109 o 110, e sono pure eletti due Consiglieri supplenti.

I membri della Giunta durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno, e sono rieleggibili. Nel primo anno la sede vacante è determinata dalla sorte, e nel secondo dall'ordine di anzianità.

A questa carica sono applicate le stesse incompatibilità di cui all'art. 111.

Ognunquale della Giunta si trovasse ridotto al numero di quattro Consiglieri, compresi i supplenti, essa non può essere ridotta al numero di tre, e il Consiglio di Amministrazione funziona sino alla riunione del Consiglio medesimo.

115. — La Giunta ha facoltà, in caso d'urgenza, che non ammetta indugio, e sempreché vi sia unanimi i voti, tra i componenti il Consiglio Generale, di assumere negli uffici della Sede Sociale e nelle Agenzie le informazioni che crede, prendendo visione di tutti i conti e documenti, e ritirate in ogni sessione ordinaria del Consiglio il risultato della sua sorveglianza e di rivolere il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione e farne relazione al Consiglio Generale a norma di legge; — 3.° Di dare il suo parere sul bilancio preventivo delle entrate e delle spese di cui all'art. 112, e di autorizzare, quando in unione al Consiglio di Amministrazione alle straordinarie di cui all'art. 107.

116. — La Giunta ha diritto di assistere a una votazione consultiva a tutte le adunanze dell'Amministrazione, e di fare inserire negli ordini del giorno di dette adunanze, come anche quelli dell'Amministrazione ordinaria o straordinaria del Consiglio Generale, le proposizioni che credea opportune.

117. — La Giunta deve ricevere le dichiarazioni che le siano fatte dagli Amministratori agli effetti dell'art. 149 del Codice di commercio.

118. — La Giunta stabilisce con un regolamento proprio il modo di esercitare la sua funzione, e collegialmente quanto per mezzo dei singoli suoi componenti.

CAPO XI. — Consiglio di Amministrazione.

120. — Il Consiglio di Amministrazione si compone di un Presidente e di dieci Consiglieri, tutti eletti a norma del Consiglio Generale.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

Il Presidente dura in ufficio tre anni; i Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi essa metà in ciascuna delle tre sessioni ordinarie.

obbligazioni che la legge loro impone in quanto siano assicurati alle Assicurazioni di cui all'art. 102, applicabili alle Assicurazioni di cui all'art. 102.

128. — Nel Consiglio Generale, nella Giunta e nel Consiglio di Amministrazione, chi surroga in via straordinaria il titolare, è tenuto a rendere conto, e rimane in carica non più di quanto sarebbe durato il suo predecessore.

129. — Ai Presidenti ed ai Consiglieri, componenti il Consiglio Generale, la Giunta, ed il Consiglio di Amministrazione, sono corrisposti assegni o tessere, oltre ad un assegno di spesa, a quelli che non hanno residenza nella Sede Sociale.

Il montare degli assegni, della tessere e della indennità di trasferta, sarà stabilito per deliberazione del Consiglio Generale.

§ II. Disposizioni Transitorie.

130. — Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 dicembre 1904 in forza delle facoltà che sono attribuite dall'art. 109 dello Statuto del 1885, entrerà in vigore dal 1° gennaio 1905, previa le formalità di trascrizione, affissione e pubblicazione a norma di Legge e dello Statuto.

CONDIZIONI SPECIALI

per proprietà industriali e congeneri e per teatri

A. Risaldamento.

Non dovranno mai esistere bracieri per il riscaldamento nei locali assicurati o contenenti le cose assicurati.

Le stufe e le boche dei caloriferi dovranno essere protette da un riparo in modo che qualsiasi cosa si trovi a distanza di metri 0,50 dalla bocca di alimentazione, le stufe dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla porta della bocca del fuoco.

B. Illuminazione.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Illuminazione.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali.

1. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno. b) Le lampade a gas dovranno essere sempre sopra lastre di pietra o rotto, o lamiera di metallo sporgente almeno metri 0,50 dalla bocca del fuoco.

2. — Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali.

PARTI IV.

Disposizioni generali e transitorie.

§ I. Disposizioni Generali.

127. — I Soci componenti il Consiglio Generale, la Giunta ed il Consiglio di Amministrazione, non possono essere in carica più di quanto sarebbe durato il loro predecessore.

128. — Nel Consiglio Generale, nella Giunta e nel Consiglio di Amministrazione, chi surroga in via straordinaria il titolare, è tenuto a rendere conto, e rimane in carica non più di quanto sarebbe durato il suo predecessore.

129. — Ai Presidenti ed ai Consiglieri, componenti il Consiglio Generale, la Giunta, ed il Consiglio di Amministrazione, sono corrisposti assegni o tessere, oltre ad un assegno di spesa, a quelli che non hanno residenza nella Sede Sociale.

Il montare degli assegni, della tessere e della indennità di trasferta, sarà stabilito per deliberazione del Consiglio Generale.

Nozioni generali sulla Società

La Società assicura le proprietà mobiliari ed immobiliari.

Per la sua natura di associazione mutua essa si mantiene estranea alla speculazione.

I benefici sono riversati agli assicurati come risparmi.


La quota annua di assicurazione essendo fissa, nessun ulteriore contributo si può richiedere agli assicurati.

Il risarcimento dei danni liquidati è pagato integralmente e subito.

Le entrate sociali ordinarie sono di ^{sette} ~~cinque~~ milioni seicento mila lire (L. 600.000).

Il fondo di riserva supera gli ^{nove} ~~otto~~ milioni.

A tutto il 1899 si sono ripartite ai Soci per risparmi L. 12,647.125,69.



L'Amministrazione della Società avente sede in Torino ed in suo nome l'Agente Capo sottoscritto accetta e consente sotto l'osservanza dello Statuto e delle seguenti stipulazioni e dichiarazioni L. e variazioni 1 che il Socio avente residenza a Pinerolo via Silvio Pellico N. nella qualità di (1) Proprietario

dichiara di fare alla Polizza retrocitata.

Questa variazione è sottoscritta da (2) Presidente dell'Associazione

PARTITE DI POLIZZA	VALORI IN CORSO DI ASSICURAZIONE	NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI	VALORI		AMMONTARE DELLA NUOVA ASSICURAZIONE
			AUMENTATI	DIMINUITI	
		Aumentasi il valore assicurato alle partite seguenti:			
1°	30.000	Fabbricato civile in Pinerolo . . . L	40.000	70.000
2	5.000	Mobili, addoppi ecc "	3.000	8.000
3	1.000	Bandiere "	1.000	2.000

NB. — Le variazioni che non portano mutazioni di valori o di premio saranno estese sul modulo N. 16 B.

(1) Si dica se Proprietario - Creditore - Usufruttuario - Fittainolo - Vicino, ecc.; se assicuratore officioso, esprimere formalmente l'obbligazione che egli assume di rispondere in proprio.

(2) Quando il Socio non firma in persona, citare cognome, nome e titolo di chi firma nell'interesse del Socio.

In base al risultato di queste variazioni si procede all'accertamento delle somme assicurate sopra ciascuna partita di polizza ed alla determinazione del premio relativo come alla seguente situazione.

PARTITE DI POLIZZA	PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE per ciascuna partita		
			Numero	Classe			
1°	Fabbricato civile in Pinerolo	70000	1	2	"30	21=	
2	Mobili, addobbi ecc	8.000					
3	Bandiere	2.000	10000	3	1	60	6 =
TOTALE delle somme assicurate in N. 3 partite L.		80.000					
TOTALE del nuovo premio					L.	27 =	
Tassa governativa in ragione di L. 0,15 per ogni lira di premio annuo					"	4,05	
Attenzione - 3/10 - tassa governativa (R. Decreto 2 novembre 1916)					"	" "	
TOTALE della quota di assicurazione					L.	31,05	

Lire TRENTUNA e cent/mi cinque =====

pagabili alle scadenze e nei modi stabiliti dal Capo VI dello Statuto, art. 58, 59, 60, 61, 62 e 63.

PINEROLO

AGENZIA

Società Reale di Assicurazione Mutua contro l'Incendio

Quietanza N. 199

SEDE SOCIALE IN TORINO, VIA ORFANE, 6, PALAZZO PROPRIO

di

Serie **E** 8.225

Polizza N. 13664 *Associazione Generale Operai*

Prémio dovuto dal al 31 Dicembre 1920 compresi i diritti di redazione e scritturazione L. 29 65

Tassa governativa in ragione di L. 0,45 per lira (Legge 26 Gennaio 1898, n. 44 - testo unico) » 4 50

Id. aumento $\frac{3}{10}$ (Regio Decreto 12 Ottobre 1915) »

L. 34 15

Sconto del risparmio 1918 sul premio di detta polizza

Id. della polizza N. surrogata

190

Addì 26 Gennaio 1920

IL RICEVENTE

SOMMA PAGATA A SALDO L. 32 25

Diritto di quietanza 0 50

Totale L. 32 75



Vedi Avvertenze importanti qui retro

INCENDI - FONDATA NELL'ANNO 1829

1° La quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel **corse del mese di gennaio, senza uopo di previo avviso o di costituzione in mora e sotto pena della decadenza dal diritto a risarcimento sancita dall'art. 64.**

Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di febbraio.

Di regola il pagamento della quota deve eseguirsi nell'ufficio di Agenzia della Società che ha rilasciato la Polizza. È tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede Sociale, sia presso l'ufficio di Agenzia che si trovi costituita nella residenza dell'assicurato e che sia autorizzata a riscuotere (Statuto art. 61).

2° Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi **al domicilio dell'assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirla;** come anche il fatto di inviti al pagamento che fossero spediti dalla Società o dai suoi Agenti, al domicilio dell'assicurato; **non possono mai invocarsi contro la Società, quale deroga o modificazione all'obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite presso la Sede della Società o nell'ufficio dei suoi Agenti autorizzati a rilasciarne quietanza** (Statuto art. 62).

3° *Questa ricevuta deve essere presentata all'ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.*

4° *Per il pagamento delle quote l'Amministrazione della Reale Società Mutua non ammette e non riconosce altra forma di ricevuta che la retrocessa.*

UNA A QUOTA FISSA CONTRO I DANNI DEGLI IN

AGENZIA
di PINEROLO

Società Reale di Assicurazione Mutua contro l'Incendio Quietanza N. 152

Sede Sociale in Torino, via Orfane, 6, palazzo proprio

Serie E 9.828

Polizza N. 13664 Sig. *Associazione Gen. Opere*

Premio dovuto dal $\frac{1}{1}$ al 31 Dicembre 1921 compresi i diritti di redazione e scritturazione L.

Diritto di quietanza »

Tassa governativa in ragione di L. 0,15 per lira (Deer. 24 Nov. 1919, N. 2163, alleg. L) »

Id. aumento 0,05 per ogni lira di tassa (R. Deer. 7 Giugno 1920, N. 738) »

Sconto del risparmio 1921 sul premio di detta polizza

Id. della polizza N. surrogata

	24
	50
	24
	50
	40
	50
	314
	314

Vedi Avvertenze importanti qui retro



Addì 31 GEN 1921

IL RICEVENTE

[Signature]

SOMMA PAGATA A SALDO L.

1. - La quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di gennaio, senza uopo di previo avviso o di costituzione in mora e sotto pena della decadenza dal diritto a risarcimento sancita dall'art. 64.

Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di febbraio.

Di regola il pagamento della quota deve eseguirsi nell'ufficio di Agenzia della Società che ha rilasciato la Polizza. È tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede Sociale, sia presso l'ufficio di Agenzia che si trovi costituita nella residenza dell'assicurato e che sia autorizzata a riscuotere (Statuto art. 61).

2. - Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi **al domicilio dell'assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirla**; come anche il fatto di inviti al pagamento che fossero spediti dalla Società o dai suoi Agenti, al domicilio dell'assicurato; **non possono mai invocarsi contro la Società, quale deroga o modificazione all'obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite presso la Sede della Società o nell'ufficio dei suoi Agenti autorizzati a rilasciarne quitanza** (Statuto art. 62).

3. - *Questa ricevuta deve essere presentata all'ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.*

4. - *Per il pagamento delle quote l'Amministrazione della Reale Società Mutua non ammette e non riconosce altra forma di ricevuta che la retroestesa.*

A QUOTA FISSA CONTRO I DANNI DEGLI IN

AGENZIA
di PINEROLO

Società Reale di Assicurazione Mutua contro l'Incendio Quietanza N. 110

Sede Sociale in Torino, via Orfane, 6, palazzo proprio

Serie F 1.402

Polizza N. 13664 Sig. Associazione Generale Operai

Premio dovuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1923 compresi i diritti di redazione e scritturazione L. 24

Diritto di quietanza D 2

Tassa governativa in ragione di L. 17,25 % (Decr. 24 Nov, 1919, N. 2163, alleg. L) (Legge 23 Dicembre 1920, N. 1821) L. 29
5 22

Sconto del risparmio 192 sul premio di detta polizza L. 34 22

Id. della polizza N. surrogata

Addì 1 FEB 1923 1923

IL RICEVENTE

SOMMA PAGATA A SALDO L.

24.22



Vedi Avvertenze importanti qui retro

1. - La quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di gennaio, senza uopo di previo avviso o di costituzione in mora e sotto pena della decadenza dal diritto a risarcimento sancita dall'art. 64.

Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di febbraio.

Di regola il pagamento della quota deve eseguirsi nell'ufficio di Agenzia della Società che ha rilasciato la Polizza. È tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede Sociale, sia presso l'ufficio di Agenzia che si trovi costituita nella residenza dell'assicurato e che sia autorizzata a riscuotere (Statuto art. 61).

2. - Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi **al domicilio dell'assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirla**; come anche il fatto di inviti al pagamento che fossero spediti dalla Società o dai suoi Agenti, al domicilio dell'assicurato; **non possono mai invocarsi contro la Società, quale deroga o modificazione all'obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite presso la Sede della Società o nell'ufficio dei suoi Agenti autorizzati a rilasciarne quietanza** (Statuto art. 62).

3. - *Questa ricevuta deve essere presentata all'ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.*

4. - *Per il pagamento delle quote l'Amministrazione della Reale Società Mutua non ammette e non riconosce altra forma di ricevuta che la retroestesa.*

* SOCIETA REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA

IN TORINO

AGENZIA

Società Reale di Assicurazione Mutua contro l'Incendio

Quietanza N. 72

di **PINEROLO**

Sede Sociale in Torino, via Orfane, 6, palazzo proprio

Serie **F 2.717**

Polizza N. 13664 Sig. Associazione Generale Operari

Premio dovuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1924 compresi i diritti di redazione e scritturazione L. 24-

Diritto di quietanza » 2-

Tassa governativa in ragione di L. 17,25 % (Deer. 24 Nov. 1919, N. 2163, alleg. L.)
(Legge 23 Dicembre 1920, N. 1821) » 28-

Sconto del risparmio 192..... sul premio di detta polizza L. 34 28

Id. della polizza N. surrogata L. 34 28



Addì **15 FEB 1924** 1924

IL RICEVENTE

[Handwritten Signature]

SOMMA PAGATA A SALDO L.

L.	24	-
»	2	-
L.	28	-
»	28	-
L.	34	28
	34	28

Vedi Avvertenze importanti qui retro

1. - La quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di gennaio, senza nopo di previo avviso o di costituzione in mora e sotto pena della decadenza dal diritto a risarcimento sancita dall'art. 64.

Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di febbraio.

Di regola il pagamento della quota deve eseguirsi nell'ufficio di Agenzia della Società che ha rilasciata la Polizza. È tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede Sociale, sia presso l'ufficio di Agenzia che si trovi costituita nella residenza dell'assicurato e che sia autorizzata a riscuotere (Statuto art. 61).

2. - Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi **al domicilio dell'assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirla**; come anche il fatto di inviti al pagamento che fossero spediti dalla Società o dai suoi Agenti, al domicilio dell'assicurato; **non possono mai invocarsi contro la Società, quale deroga o modificazione all'obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite presso la Sede della Società o nell'ufficio dei suoi Agenti autorizzati a rilasciarne quietanza** (Statuto art. 62).

3. - *Questa ricevuta deve essere presentata all'ufficio in occasione del pagamento dell'anno venturo.*

4. - *Per il pagamento delle quote l'Amministrazione della Reale Società Mutua non ammette e non riconosce altra forma di ricevuta che la retroestesa.*

Agenzia di



SOCIETÀ REALE

di Assicurazione Mutua contro l'Incendio

Sede Sociale in TORINO

Via Orfane, 6 - Palazzo proprio

Quitanza N. 196

PINEROLO

Serie 0093 *

Polizza № 13664 Sig. Associazione Generale Spinas

Premio ed accessori dovuti dal 1/1 al 31 Dicembre 1925

Diritto di quitanza

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

a dedurre:

Sconto del risparmio 1923 sul premio di detta polizza

id. id. della polizza N. surrogata

24	-
2	.
1	22
34	22
1	36
32	86

Addi 11 Marzo 1925

Somma netta pagata L.

Il Ricevente



Per deliberazione del Consiglio Generale (15 Maggio 1924)

si iniziano col 1° Gennaio 1925

le operazioni nei nuovi rami

Infortunati individuali - Responsabilità civile

Agenzia di



SOCIETÀ REALE

di Assicurazione Mutua contro l'Incendio

Sede Sociale in TORINO

Via Orfano, 6 - Palazzo proprio

Quitanza N. 32

PINEROLO

Serie 1198 *

Polizza N. 13664 Sig. Associazione Generale Operai

Premio ed accessori dovuti dal // al 31 Dicembre 1926

Diritto di quitanza

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

a dedurre: L. 34 22

Sconto del risparmio 1926 sul premio di detta polizza

id. id. della polizza N. surrogata

Somma netta pagata L. 31 52

Add. 30 MARZO 1926 192

Il Ricevente



Per deliberazione del Consiglio Generale (15 Maggio 1924)

si iniziano col 1° Gennaio 1925

le operazioni nei nuovi rami

Infortunati individuali - Responsabilità civile

Per annualità

Agenzia di

PINEROLO



SOCIETÀ REALE
Mutua di Assicurazioni

Sede Sociale in TORINO

Via Orfane, 6 — Palazzo proprio

Quitanza N. 38

Serie A

Polizza N. 13564 Sig. Associazione Generali Spezia ¹⁸⁹⁷

Contributo dovuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1928

22 95

Diritto di quitanza

2

La quota è calcolata in base alle tariffe deliberate dal
Consiglio Generale in seduta 27 maggio 1927

I.

24 95

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

4 49

Totale quota L.

29 44

Addr 14 GENNAIO 1928 192

IL RICEVENTE

La polizza a cui si riferisce la presente quitanza è soggetta allo Statuto Sociale approvato dal Consiglio generale il 27 maggio 1927.



Per annualità



SOCIETÀ REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO

C. P. S. TORINO N. 9808



IN MUTVO AVILIO SECVPIVITAS

ANNO DI FONDAZIONE
1828

Agenzia princ. di

Pinerolo

„ interm. di

Polizza N.

13664

RAMO INCENDI *Quitanza N. 33*



Serie A N° 4816

Sig.

Associazione Generali Operai

Contributo dovuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1930

Diritto di quitanza

L.

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

22	75
2	-
24	75
4	49
29	44

Add

11 FEBBRAIO 1930

IL RICEVENTE

La presente polizza si riferisce alla presente polizza n. 13664 emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino, approvata dal Ministero delle Finanze in data 12/11/1928.

AVVERTENZA - Questo esemplare di Polizza è destinato esclusivamente all'Assicurato.

AGENZIA GENERALE

CONTROLLO GENERALE

DI TORINO

L'UNION

N^o 564432

N^o DELLA POLIZZA 37147

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

FONDATA A PARIGI NEL 1828

AUTORIZZATA CON REGIO' DECRETO 17 DICEMBRE 1882



Direzione per l'Italia - GENOVA - Piazza Meridiana

EVAN MACKENZIE, DIRETTORE

DIREZIONE GENERALE — PARIGI — N. 9, PIAZZA VENDÔME

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE:

- S. DERVILLÉ (G. O. *), Presidente della Compagnia delle Strade Ferrate Paris-Lyon-Méditerranée, Reggente della Banca di Francia, Amministratore della Compagnia Universale del Canale di Suez, *Presidente*.
- A. MIRABAUD, della Casa MIRABAUD & C.^{ia}, banchieri, Amministratore della Compagnia delle Strade Ferrate Paris-Lyon-Méditerranée, della Banca Imperiale Ottomana e della Compagnia Algerina, *Vice-Presidente*.
- R. DELAUNAY BELLEVILLE (*), Amministratore Generale della Società Anon. degli Stab.^{li} DELAUNAY BELLEVILLE.
- R. JAMESON, della Casa HOTTINGUER & C.^{ia}, banchieri.
- G. MALLET, della Casa Fratelli MALLET & C.^{ia}, banchieri.

- G. DE PELLERIN DE LATOUCHE (C. *), Amministratore della Compagnia delle Strade Ferrate Paris-Lyon-Méditerranée, della Compagnia Generale Transatlantica e della Banca di Algeria.
- G. SOHIER (O. *), Amministratore del Credito Fondiario di Francia e della Compagnia delle Strade Ferrate Paris-Lyon-Méditerranée.
- A. THURNEYSSEN, Vice-Presidente della Compagnia delle Strade Ferrate delle Lande.
- E. VERNES, della Casa VERNES & C.^{ia}, banchieri, Amministratore della Compagnia delle Strade Ferrate del Nord e della Banca Imperiale Ottomana.

BARONE G. CERISE (O. *), già Ispettore delle Finanze, *Direttore*.

ALBY (*), *Direttore Aggiunto*.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

a favore di

SPESS. SOCIETA' ARTI & MESTIERI DI PINEROLO



Somma assicurata . . . L. 40,000

Premio annuo L. 18/20

Rinnova la Pol. N. Sostituisce la Pol. N. 26728

Rischio { comune Polizza
 { contigua Polizza

Data della Polizza 21 GIUGNO 1920

Data del suo effetto 22

Durata dell'Assicurazione ANNI DIECI

Data di estinzione della Polizza 22 GIUGNO 1930

CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA.

TITOLO I. - Scopo ed oggetto dell'assicurazione.

1. - La Compagnia si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, mediante il corrispettivo di un premio convenuto, a risarcire i danni materiali recati da incendio a cose mobili ed immobili descritte ed assicurate dalla presente Polizza, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, se non diversamente indicato agli articoli successivi.

Sono parificati ai danni d'incendio:

- a) quelli prodotti da guasti fatti, per ordine dell'Autorità, agli stabilii assicurati, allo scopo di estinguere o di contenere l'incendio;
 - b) quelli subiti dagli oggetti mobili assicurati, in conseguenza del loro spostamento allo scopo di sottrarli all'incendio.
2. - Mediante premi e condizioni speciali che devono risultare dalla Polizza, la Compagnia si obbliga al risarcimento dei danni materiali, derivanti in caso d'incendio:
- a) dal rischio locale - cioè di quelli inerenti alla responsabilità contemplata dagli articoli 1589 e 1590 del Codice Civile;
 - b) dal ricorso dei vicini - cioè di quelli inerenti al rischio che si potrebbe esercitare contro l'Assicurato, in virtù degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice Civile;
 - c) dal ricorso dei locatari contro i proprietari - cioè di quelli inerenti alla responsabilità incombente ai proprietari per colpa di inquilini ed alle mercanzie dei locatari nei casi previsti dagli articoli 1151, 1152, 1153 e 1077 del Codice Civile;
 - d) dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati.

3. - Mediante premi e condizioni speciali che devono risultare dalla Polizza, e non altrimenti, la Compagnia si obbliga, ancorché non se ne derivasse incendio, al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio e prodotti:

- a) dall'esplosione del gas ad uso di illuminazione o di riscaldamento;
- b) dall'azione del fulmine;
- c) dallo scoppio degli apparecchi a vapore.

Dall'assicurazione specificata contro lo scoppio degli apparecchi a vapore sono però sempre esclusi i danni provenienti da deterioramenti, deformazioni o fenditure non seguite da scoppio, che potessero prodursi nei generatori in seguito a lungo uso ed in seguito a colpa di fuoco.

4. - La Compagnia non risarcisce i danni che avvengono in concomitanza ed in conseguenza:

- a) di guerra, vulcanica, terremoto o di qualsiasi altro fenomeno sismico o tellurico; oppure di uragani, trombe, grandine, o di qualsiasi altro fenomeno meteorologico;
- b) di ruota, invasione, rivoluzione, tumulto popolare ed in tutti i casi di cui gli stabilii assicurati o contenuti oggetti assicurati, sono occupati, in tutto o in parte, da truppe nazionali, straniere, armate o no, o da forza armata qualunque, regolare od irregolare, legale od illegale.

Spetta in ogni caso all'Assicurato di provare che i danni non sono provvenuti, né direttamente né indirettamente, da alcuna delle cause sussepite.

5. - La Compagnia non risarcisce i danni non provenienti:

- a) da fatto o colpa dell'Assicurato o delle persone di cui esso è legalmente responsabile;
- b) da esplosioni o detonazioni qualunque ne sia la causa;
- c) da smarrimento o da furto degli oggetti assicurati qualunque verificatisi in occasione o per conseguenza d'incendio;
- d) dall'azione del fuoco o del calore quando per uno scopo qualunque inerente alla fabbricazione ed alle famiglie, in un qualsiasi stabilimento o in qualsiasi altro luogo, non e rimanga distrutto o danneggiato. Nei casi indicati a quest'ultima d) ha ad un processo risarcimento per i danni d'incendio dovuti per comunicazione;
- e) dall'azione di furti, di furto quando, dovendo sottoporre gli oggetti assicurati ad un processo o trattamento in cui si debba necessariamente applicare tale azione, questa applicazione sia fatta in modo errato o troppo spinto;
- f) da fermentazione e da combustione spontanea;
- g) da Compagnia risponde di ogni manifestazione sulle macchine, apparecchi e circuito costituiti impianti elettrici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, quando anche si manifestarono sotto forma di abbruciamenti o incendi.

Nel caso però che detti fenomeni fossero di natura a combustione, che si estendessero ad altri enti, la Compagnia risarcisce il conseguente danno risentito dagli altri enti assicurati.

6. - La Compagnia non assicura in nessun caso:

- a) le sole parti combustibili dei motori;
- b) le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi di artificio ed in genere di prodotti esplosivi;
- c) le verghe d'oro e d'argento, l'argento monetati, le perle fine sciolte e le pietre preziose sciolte, le raccolte di medaglie, i biglietti di Banca, di lotterie e di Monte di Pietà, gli effetti di commercio, le carte di pubblico credito, i contratti, i titoli di credito di qualsiasi natura, i francobolli e la carta bollata, i manoscritti ed in genere qualsiasi carta atta a rappresentare un valore.

7. - La Compagnia assicura le perle fine monetate, le pietre preziose monetate e gli oggetti d'oro e d'argento nel solo caso in cui siano specialmente designati in Polizza; quindi, senza una speciale dichiarazione di attribuzione di valore, gli indicati oggetti, quando anche servano soltanto ad uso personale, non s'intendono compresi nell'assicurazione.

La Compagnia non intende nemmeno compresi nell'assicurazione e quindi non risponde: delle trine, dei tulli, merletti e cashemire, degli affreschi e stazzi, dei mosaici, delle statue, delle pitture, delle stoffe preziose, delle opere d'arte, dei quadri intarsiati, dell'argenteria ed in generale di tutte le cose aventi un valore artistico o di affetto e di tutti gli oggetti d'arte e preziosi, mobili ed immobili, che non sono specialmente e dettagliatamente descritti e valutati in Polizza; quindi, in mancanza di tale descrizione, il valore delle attribuzioni di valore, la Compagnia non deve, in caso di sinistro, alcun risarcimento per i danni relativi agli oggetti indicati nel presente paragrafo.

Nelle aziende d'oro e d'argento in cui non vengono consumati per i bisogni dell'azienda stessa, non s'intendono compresi nell'assicurazione se non quando sia fatta speciale menzione nella Polizza con partita a risarcimento.

8. - La Compagnia non deve in veruna circostanza alcuna per danni indiretti, dovuti o causati da livellazione o di costruzione, mancanza di diano e di godimento, sospensione di lavoro, o per qualsiasi altro danno consistente che non riguardi la materialità delle cose contemplate nella Polizza.

9. - L'Assicurato non deve mai essere sorgente di lucro per l'Assicurato; essa e una garanzia di conservazione e non un mezzo di acquisto.

Quindi le somme assicurate, i premi pagati, le descrizioni e valutazioni contenute nella Polizza, non possono essere invocate dall'Assicurato contro la persona che stipula l'assicurazione dove dichiarare e fare menzione nella Polizza: se le cose assicurate le appartengono in tutto o in parte; se è comproprietaria, usufruttuaria, creditrice, locataria, mandataria, commissionaria, amministratrice o generalmente in grado di acquistare, o di vendere.

L'Assicurato può anche essere contratto ufficialmente o no, con il terzo, ma, in tutto o in parte, non deve essere fatta menzione nella Polizza e in difetto di dichiarazione esplicita e veritiera, in caso di sinistro, non deve mai essere sorgente di lucro, verificandosi un sinistro, ad alcuna indagine.

10. - La Compagnia presta l'Assicurazione e determina il premio in base alle descrizioni e valutazioni contenute nella Polizza; l'Assicurato solo e responsabile della loro esattezza. Quindi sotto pena di perdere ogni diritto di risarcimento, l'Assicurato deve controllare all'atto della firma, che la descrizione e le dichiarazioni scritte in Polizza corrispondano alla realtà dei fatti, e dichiarare con precisione, facendole inscrivere nella Polizza, tutte le circostanze relative al rischio, tra le quali principalmente:

I° Se gli enti assicurati hanno sofferto incendi nel decennio precedente alla stipulazione della Polizza, ed in caso affermativo, quanti, di quale entità, per quale causa e in quali epoche;

II° Se sulle stesse cose, o sopra cose facenti parte del medesimo rischio, egli abbia stipulato assicurazioni anteriori, o contemporaneamente a quella della presente Polizza, presso quali Compagnie per quale durata e per quale premio;

III° Se in contiguità o a distanza minore di dieci metri dai fabbricati assicurati o contenuti in essi, si trovino:

- a) fabbricati coperti in legno o in paglia, oppure con cartoni, tessuti o feltri bitumati o incatramati;
- b) linee di strade ferrate o di tramways a vapore, teatri, fabbriche, officine, macchine a vapore;
- c) depositi o magazzini di derrate o di merci capaci di aggravare il pericolo d'incendio delle cose assicurate;
- d) palcoscenici o rischi all'aperto di raccolti campestri in generale, e di case di legna da ardere e da opera;
- e) esercizi di professioni o manufazioni che possano aumentare il pericolo d'incendio.

IV° Se il proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati; la ubicazione di questi fabbricati; le costruzioni precise, le aperture che li mettono in comunicazione quando si accendano; i depositi che vi esistono;

V° La natura precisa delle cose mobili ed i locali in cui si trovano o si trovano, indicando anche per questi locali la costruzione e copertura, il loro uso e la loro destinazione;

VI° I sistemi di illuminazione e di riscaldamento;

VII° Il modo di trebbiatura delle granaglie, cioè se vengono battute a forza meccanica o no.

11. - **TITOLO III. - Perfezionamento e durata del Contratto.**

12. - Il Contratto d'Assicurazione stipulato e perfezionato, obbliga la Compagnia se non caso di pagamento del premio, a restituire al giorno di scadenza del premio, se sia effettuato l'intero pagamento del premio pattuito e delle spese di Polizza; perciò in nessun caso di pagamento del premio, la prima firma della Polizza, o la firma della Polizza prima di essere pagata, è obbligatoria o valida.

13. - La Polizza, se emessa alla Sede della Direzione per l'Italia della Compagnia, è firmata per conto della Compagnia, da un suo Rappresentante Procuratore.

14. - La Polizza emessa fuori della Sede della Direzione per l'Italia della Compagnia, è firmata per conto della Compagnia, dal suo Agente Generale della Sede della sua circoscrizione.

15. - Il numero della Polizza che l'Assicurato ritira e conserva presso di sé, deve portare in testa il numero di Controllo Generale, impresso meccanicamente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia, nonché le seguenti parole stampate: "QUESTO ESEMPLARE DI POLIZZA È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'ASSICURATO".

16. - La Polizza determina il principio e l'ultimo giorno dell'incendio, e l'Assicurazione decorre dai mezzi del giorno successivo a quello in cui avviene il principio, e l'Assicurazione termina dell'articolo 12.

L'Assicurazione è stipulata per il periodo di tempo determinato dalla Polizza. Essa s'intende rinnovata di pieno diritto per un altro anno di uguale durata, se non sia fatta esplicita e così successivamente, sempreché una delle parti non l'abbia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine convenuto.

17. - La Polizza, se emessa in Italia, è firmata in presenza di due testimoni, della quale dovrà ritirare ricevuta dall'Assicurato, da lui che rilascia la Polizza o presso la quale essa viene trasferita. La Compagnia invece deve dare e conservare una copia della Polizza, mediante lettera raccomandata.

Ogni altra forma di dettata non valida e per ogni Polizza è obbligatoria una speciale diffida.

Per il pagamento del premio, nel caso di rinnovazione tacita, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 17. Il premio deve essere pagato, rate annuali anticipate, nei giorni di mora di cui all'articolo 17, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso senza che l'Assicurato, in mancanza di notificazione o costituzione in mora da parte della Compagnia, e l'Assicurato non ha diritto di costituzione in mora ad alcuna indennità.

La tacita rinnovazione ha luogo per le assicurazioni stipulate per la durata minore di un anno.

TITOLO IV. - Pagamento del premio.

18. - Il premio di assicurazione, unico ed indivisibile di sua natura, è dovuto per tutta la durata della Polizza e deve essere pagato, rate annuali anticipate, nei giorni di mora di cui all'articolo 17.

Il pagamento della prima rata o del premio unico verrà effettuato, o col mezzo della quale verrà rilasciata la Polizza, se questo pagamento deve essere comprovato da quietanza e dal pagamento di un assegno, o di un assegno, o di un assegno quietanzato in modo diverso viene preventivamente ed espressamente dichiarato nello e di ogni effetto.

Se l'assicurazione non prende effetto il giorno successivo alla data del Contratto, il premio di primo anno è pagabile, verso quietanza, il giorno precedente quello in cui deve incominciare l'assicurazione. Tale quietanza sarà sottoscritta dall'Agente Generale se l'effetto incomincia entro l'anno solare in cui si emessa la Polizza; se incomincia in altro anno, sarà sottoscritta dal Direttore per l'Italia.

19. - Le rate annuali di premio successive alla prima devono essere pagate nel giorno della scadenza determinato dalle Condizioni Particolari della Polizza o al più tardi entro i quindici giorni successivi.

Il pagamento deve essere fatto o presso la Direzione per l'Italia della Compagnia, o presso l'Agente Generale che emise la Polizza, oppure presso l'Agente autorizzato dalla Compagnia, contro ritiro di quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del bollo e della firma del Direttore per l'Italia della Compagnia e del competente Agente Generale.

La persona che effettua materialmente l'incasso del premio, deve essere autorizzata dalla Compagnia e deve pure firmare la quietanza e scrivere su questa il giorno e l'ora in cui l'ha effettuato.

In mancanza di pagamento d'uno dei premi nel termine di quindici giorni fissato dall'articolo precedente, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso senza bisogno di alcuna intimazione, notificazione, o costituzione in mora da parte della Compagnia, e l'Assicurato non ha diritto, in caso di sinistro, ad alcuna indennità.

20. - In caso di mora la Compagnia si riserva il diritto di annullare la Polizza mediante semplice lettera, ovvero di costringere giudizialmente l'Assicurato a mantenere il Contratto.

21. - Venendo pagato il premio dopo il termine di mora - articolo 17 - sia spontaneamente o in conseguenza delle pratiche giudiziali, l'obbligo della Polizza, e l'effetto degli effetti del Contratto, riprendono vigore dal mezzo successivo al giorno in cui il pagamento delle annualità di premio arretrato e delle spese legali e processuali viene eseguito e dalla Compagnia accertata, essendo fatto il deposito del premio nella Polizza riguardo alla scadenza delle annualità di premio successive ed alla scadenza del rischio.

22. - Il pagamento dei premi non soddisfatti alle rispettive scadenze lo si esige dalla Compagnia nelle pratiche giudiziali, e l'Assicurato moroso può essere citato, a scelta della Compagnia, davanti al magistrato competente del luogo ove risiede l'Agente Generale che emise la Polizza, o dove questa è stata trasferita, oppure davanti a quello del luogo in cui ha la sua sede per l'Italia la Compagnia stessa, al quale effetto l'Assicurato rinuncia al beneficio dell'articolo 15 del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato non può opporre eccezione alcuna alla domanda della Compagnia, all'influsso del pagamento fatto e risultante dalla quietanza di cui all'articolo 17.

Tutti i pagamenti sono a carico degli assicurati, anche se gli stessi non fossero stati pagati.

L'Assicurazione resta sospesa anche durante l'azione giudiziale esercitata dalla Compagnia per l'incasso del premio scaduto.

23. - Il pagamento di un premio scaduto da oltre quindici giorni, effettuato durante o dopo il sinistro, non dà all'assicurato, anche se egli l'ha avvenuto indennità, diritto alcuno ad indennità.

24. - La Compagnia non accetta accenti sui premi.

25. - Il pagamento di accenti effettuato dall'Assicurato ed accettato da qualche Agente della Compagnia è cosa irregolare che non dà alcun diritto all'Assicurato.



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

Capitale Sociale Fr. 50.000.000 interamente versato

Fondata nel 1828 con Sede Sociale in Parigi - Piazza Vendôme, 9

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - GENOVA - Piazza della Vittoria

CARTOLINA POSTALE

Sig. Spett. Società Arti & Mestieri

Via Vescovado n° 12

Pinerolo

Importante per la posta
IN CASO DI MANCATO RECAPITO
RITORNARE ALL'INDIRIZZO RETRO
SEGNATO

RAMO

Data del timbro postale.

Signor

Ci preghiamo comunicarvi che è in scadenza la rata di premio della Polizza emessa a vostro favore dalla nostra Compagnia.

Vi preghiamo disporre in tempo debito per il relativo pagamento presso la sottoscritta Agenzia, cosa che è del vostro interesse per evitare ogni interruzione agli effetti dell'assicurazione.

Distintamente vi salutiamo.

Mod. 110 - 8-37 - 56000

Agenzia Generale

di

Via N.

RECEIVED
12/12/20, 8 - 11 - 11/11



C. P. E. C. Genova 11147



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

Capitale Sociale Fr. 50.000.000 interamente versato

Fondata nel 1828 con Sede Sociale in Parigi - Piazza Vendôme, 9

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - GENOVA - Piazza della Vittoria, 9

CARTOLINA POSTALE

Sig. Spett. Sec. Arti & Mestieri

Via Vescevale n°12

Pinerele

Importante per la posta
IN CASO DI MANCATO RECAPITO
RITORNARE ALL'INDIRIZZO RETRO
SEGNATO

RAMO _____

Data del timbro postale.

Signor

Ci preghiamo comunicarvi che è in scadenza la
rata di premio della Polizza emessa a vostro
favore dalla nostra Compagnia.

Vi preghiamo disporre in tempo debito per
relativo pagamento presso la sottoscritta Agenzia,
cosa che è del vostro interesse per evitare ogni
interruzione agli effetti dell'assicurazione.

Distintamente vi salutiamo.

Agenzia Generale

di _____

Via _____

N. _____

"L'UNION,"

Agenzia di

Via Palmiro, 8 - PINEROLO - Tel. 170

L'UNION

CAPITALE FR. 100 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 9

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	RAMO
22-6-44	SOCIETA' ARTI & MESTIERI PINEROLO = V. VESCOVADO 12		INCENDIO

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI	TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA
	QUIETANZA	POLIZZA						
Torino	132026	59487	@	17.40	42	2 1	24.40	3.65 = 5.85 = 33.90

Diritto di contingenza 15 %

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

Prof. De Bond

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il 11 agosto 1944 alle ore 15

L'ESATTORE: *Dottor De Bond*

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 100 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1939: **Fr. 660.146.606,72**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. CIRCA TRE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Merce, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9

RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 9

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	RAMO
22.6.43	Soc. Arti e Mestieri Pinerolo Pinerolo, via Tescofado 12		L'UNION Agenzia INCENDIO Torino VIA BLIGNY N. 1-A - TEL. 48.077 (raccolta provvisoria)

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI	TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA
	QUIETANZA	POLIZZA						
Molinò	946118	59484	@	17.40	H	2/1	4.95	29.35

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il 13 luglio 1943 alle ore 16

L'ESATTORE: Dottor De Bonis

MANDATO N. 303

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1939: **Fr. 660.146.606,72**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. CIRCA TRE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni " Tutti i rischi,, Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furti (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto e violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

A V V E R T E N Z A

I premi devono essere pagati al domicilio del Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9

RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 8

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	RAMO
22 6 42	SPETT. LE SOC. ARTI E MESTIERI PINEROLO VIA Vescovado, 12 = Pinerolo Pinerolo		L'UNION INCENDIO TORINO Via Garibaldi 23 - Tel. 48-077

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI	TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA	
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	783345	59487	c	17 40	4 00	2 + 1	24 40	4.95	29.35

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il 17 giugno 1962 alle ore 10 ant.
L'ESATTORE: Dott. De Bonis

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1939: **Fr. 660.146.606,72**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. CIRCA TRE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

L'UNION
AD 1828

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 9

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	L'UNION TORINO IN VIA GARIBOLDI 23 Telef. 48.077
22 6 41	Soc. ARTI E MESTIERI DI Pinerolo - via Vasco vado 12	Pinerolo	

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADIZIONALE	DIRITTI	TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA	
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	580676	59487	C	17 40	4 00	2 00 1 00	24 40*	4.95	29.35

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

[Signature]

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il 30 giugno 1941 alle ore 9 ant.

L'ESATTORE: *[Signature]*

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1938: **Fr. 822.812.441,72**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. CIRCA TRE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA VIA XX SETTEMBRE, 33

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	RAMO
22 6 40	Spett/ Società ARTI MESTIERI PINEROLO.= via Vescovado, 12	Pineroło	TORINO INDEBITATO 23 Telef. 48,077

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI		TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	T.R. 14166	47505 C		17,40	4,00	1,00	22,40*	4.70	27.18 I.==

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

[Signature]

Ricevuto l'importo della presente quietanza

Pineroło 26/6 1930 alle ore 18

L'ESATTORE: *[Signature]*

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1932: **Fr. 453.663.019**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furti (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio del Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9

RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 9

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	L'UNION TORINO Via Garibaldi 23 Telef. 48.077
22 6 39	Spett. Soc. ARTI E MESTIERI Pinerolo via Vesco vado 12	Pinerolo	

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI	TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA	
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	419842	47505	C	17 40	4 00	1 00	22 40★	4.48	26.88

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
Mario Facco
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

L'ISPETTORE
[Signature]

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il 10/6 1939 alle ore 18
L'ESATTORE *Dottor De Pones*

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1932: **Fr. 453.663.019**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Merce, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio del Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L' UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 7

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	
22 6 38	Spett. Soc. Arti e Mestieri Ag. di Pinerolo via Vescovado 12	Pinerolo	Cav. Uff. DINO PECCO AGENTE GENERALE TORINO - Via Garibaldi 2310 Telef. 48-077

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI	TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA	
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	340152	47505	C	17 40	4 00	1 00	22 40	4.48	26.88

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

Pecco

Ricevuto l'importo della presente quietanza

21 GIU. 1938 alle ore

L'ESATTORE:

T. UNION

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI Incassati nell'anno 1932: **Fr. 453.663.019**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION

CAPITALE FR. 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO



COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA, VIA XX SETTEMBRE, 33

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA	RAMO
22 6 37	Spett. Soc. Arti e Mestieri di Pinerolo Pinerolo via Vescovado 12		Cav. Uff. INCENDIO AGENTE GENERALE TORINO - Via Garibaldi, 23

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITA RISCHIO	PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	DIRITTI		TASSA GOV. E POMPIERI	AMMONTARE DELLA QUIETANZA
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	261118	47505	C	17 40	4 00	1 00	22 40*	4.48	26.88

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
DIRETTORE PER L'ITALIA
(Dott. Mario Facco)



AGENT GENERAL

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il 2 GIU. 1937 alle ore 193

L'ESATTORE:

"L'UNION"

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI e RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1932: **Fr. 453.663.019**

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

- INCENDIO -

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

- INFORTUNI -

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

- RESPONSABILITÀ CIVILE -

- FURTI -

Assicurazione contro i danni di Furti (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

- ROTTURA DI CRISTALLI -

- GRANDINE -

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

Mod. 427 - ediz. 38

A. Badino & C.

L'UNION
A.D. 1828

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO. INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - 9, PIAZZA VENDOME

RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA - VIA XX SETTEMBRE, 33

N. d'Ord. 894296 *

Sub-Agenzia di PIN.

CAPITALE FR. 50 MILIONI

INTERAMENTE VERSATO



Agenzia Generale di TORINO

Polizza Incendio N. 47505 Contr. N.

Anno 193 Mese di GIU 1935

Riceviamo da Sig. Soc. ARTI E MESTIERI DI
domiciliato a PINEROLO = Via Vessovado 12

Lit. ventisei e 43/100 come da dettaglio

IL DIRETTORE PER L'ITALIA

AGENT GENERAL



PREMIO NETTO
dal 22/6/35/36 L.

Addizionale
Diritto fisso

Tassa govern. 18% .

Totale L.

17	40
4	
1	
L.	
22	40
4	03
Totale L.	
26	43

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

N.B. - La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, né della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

Ricevuto l'imposta della presente quietanza
il 18/6/1935
alle ore 10

L'ESATTORE

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1932: **Fr. 453.663.019**

GARANZIE al 31 Dicembre 1932:

Fr. OLTRE UN MILIARDO e MEZZO

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

— INCENDIO —

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, del Fulmine, della esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

— INFORTUNI —

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra legge.

— RESPONSABILITÀ CIVILE —

— FURTI —

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Mercè, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

— ROTTURA DEI CRISTALLI —

— GRANDINE —



L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1808 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDOME, 2
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA - VIA XX SETTEMBRE, 23

SCADENZA	ASSICURATO	SUB AGENZIA
22 6 36	SOCIETA' ARTI E MESTIERI DI PINEROLO PINEROLO Via Vescovado 12	Pin:

CAPITALE FR. 50 MILIONI

INTERAMENTE VERSATO

Cav. DINO PECCO

RAMO INCENDIO
AGENZIA GENERALE

Torino-Via Garibaldi 23

Telef: 48-077

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

AGENZIA	NUMERO		QUALITA' RICHIO	PREMIO NETTO	AGGIUNZIONALE	DIRITTI	TOTALE	TASSA GOV.	AMMONTARE DELLA QUIETANZA
	QUIETANZA	POLIZZA							
TORINO	179453	47505	C	17 40	4 00	1 00	22 40*	4.48	26.88

IL DIRETTORE PER L'ITALIA



AGENT GENERAL

Ricevuto l'importo della presente quietanza
il 23-6-1936 alle ore 7.45

L'ESATTORE:

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1902

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1932: Fr. 453.663.019.

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE
Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

— INCENDIO —

Assicurazione contro i danni prodotti dall'incendio, dal fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio localivo e il Ricorso Vicini.

— INFORTUNI —

Assicurazioni individuali e Cumulative: Guasti agli Automobili — Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli — Culture extra legge.

— RESPONSABILITÀ CIVILE —

— FURTI —

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Mercè, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

— ROTTURA DEI CRISTALLI —

— GRANDINE —

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA**, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, né della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

L'UNION
A.D. 1828

N.º d'ord. 822570 ❖

Sub-Agenzia di

Pin

CAPITALE FR. 30 MILIONI

L'UNION

INTERAMENTE VERSATO

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO. INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - PIAZZA VENDÔME, 9

RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA GENOVA - VIA XX SETTEMBRE, 33

Agenzia Generale di TORINO Polizza Incendio N.º 47505 Contr. N. Anno 193 GIU. 1934

Riceviamo da Sig. Spett. Soc. ARTI E MESTIERI DI
domiciliato a PINEROLO = Via Vescovaldo 12

Lit. VENTISEI & 55/100 come da dettaglio

IL DIRETTORE PER L'ITALIA

AGENT GENERAL



Pin

PREMIO NETTO

dal <u>22/6/34</u>	al <u>35</u>	L.	<u>17 40</u>
Adizionale			<u>4</u>
Dritto fisso			<u>1</u>
		L.	<u>22 40</u>
Tassa govern. 18%			<u>4 15</u>
		Totale L.	<u>26 55</u>

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

N.B. - La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

Ricevuto l'importo della presente quietanza
il 23/6 1934 L'ESATTORE
alle ore

(Dott. Alberto De Bonis)

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1932: **Fr. 453.663.019**

GARANZIE al 31 Dicembre 1932:

Fr. OLTRE UN MILIARDO e MEZZO

SINISTRI PAGATI DALLA FONDAZIONE

Fr. OLTRE DUE MILIARDI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

— INCENDIO —

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, del Fulmine, della esplosione del Gaz e del vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

— INFORTUNI —

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni " Tutti i rischi ", Autoveicoli - Collettive extra Legge.

— RESPONSABILITÀ CIVILE —

— FURTI —

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Mercì, Automobili, Contenuto di Casseforti; di Gioiellerie) - Furto con violenza.

— ROTTURA DEI CRISTALLI —

— GRANDINE —

C. P. E. C. Genova N. 11147



N. d'ord. **743054 ***

Sub-Agenzia di *Genova*

CAPITALE Fr. 50 MILIONI

L'UNION

INTERAMENTE VERSATO

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - 9, PIAZZA VENDOME
RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA GENOVA - 33, VIA XX SETTEMBRE

TORINO

Agenzia Generale di

Polizza Incendio N. *47505* Contr. N.

Anno 193

Mese **GIU. 1933**

Riceviamo da Sig. **Spett. SOC. ARTI E MESTIERI**
domiciliato a **PINEROLO = Via Vescovado 12**

PREMIO NETTO	
da	22/6/33/34
Adizionale	<i>17.40</i>
Dritto fisso	<i>4.-</i>
	<i>1.-</i>
	22.40
Tassa govern. 18 %	4.10
Totale L.	26.50

Lit. **VENTI E CINQUE / 100** come da deltaglio

IL DIRETTORE PER L'ITALIA



AGENT GENERAL

I premi devono essere pagati a domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il **16-6** 193**5**
alle ore

L'ESATTORE

Dott. Alberto De Bonis
Alberto De Bonis

N.B. - La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto, se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

Mod. 46

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI
INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

[AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE 50 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO

PREMI incassati nell'anno 1931 : Fr. 479.462.491

GARANZIE al 31 Dicembre 1931

Fr. 1 MILIARDO e 973 MILIONI

DANNI PAGATI (solo Ramo Incendio) dall'anno di fondazione

Fr. 2 MILIARDI e 37 MILIONI

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

— INCENDIO —

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

— INFORTUNI —

Assicurazioni Individuali e Cumulative - Guasti agli Automobili - Assicurazioni "Tutti i rischi", Autoveicoli - Collettive extra Legge

— RESPONSABILITÀ CIVILI —

— FURTI —

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Mercì, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza.

— ROTTURA DEI CRISTALLI —

— GRANDINE —



L'UNION
A.D. 1828



COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI

INCENDIO - FURTI - INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE - CRISTALLI

DIREZIONE PER L'ITALIA - GENOVA (104) - VIA XX SETTEMBRE, 33

CARTOLINA POSTALE

*Fig. Spett. Soc. Arti e Mestieri
Via Vescovaldo 124*

Imeis

Pinerolo, data del timbro postale

Egregio signore.

La presente per avvertirla che è scaduto il premio della polizza assicurazione incendi, la prego voler disporre per il pagamento.

Distinti saluti.

Via Palestro n° 4

(Dott. Alberto De Bonis)

L'UNION
A.D. 1828

N° 666419

CAPITALE FR. 50 MILIONI

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO: INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828 CON SEDE SOCIALE IN PARIGI - 9, PIAZZA VENDÔME

RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA GENOVA - 33, VIA XX SETTEMBRE

TORINO

Agenzia Generale di

Polizza Incendio N. ¹⁴⁵⁰⁵ Contr. N.

Anno 193 Mese di

GIU. 1932

Riceviamo da Sig.

Societa' Artig. e Macchin. di Pie. & C.

domiciliato a

Quero - via Venarado 12

Lit.

Scettini 145

come da dettaglio

IL DIRETTORE PER L'ITALIA

A. Lus



AGENT GENERAL

N. 3007

PREMIO NETTO

di *22.632,8*

1740

Addizionale

14

Diritto fisso

1

Tassa govern. 18%

2270

Totale L.

1765
264

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

N.B. - La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, né della data in cui esso venne fatto, se non sono ricompiti gli spazi riservati all'Esattore.

Ricevuto l'importo della presente quietanza

il *22-6-1932*

L'ESATORE

alle ore *dieci*

A. De Jolly

—++ L'UNION ++—

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

CAPITALE SOCIALE Fr. 50.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

Fondata nel 1828 con Sede Sociale in Parigi - 9, Piazza Vendôme

Rappresentanza Generale per l'Italia - Genova - 33, Via XX Settembre

RISERVE diverse al 31 dicembre 1930 Frs. 233.626.288, —

PREMI incassati " " " " 402.982.928, —
(tasse escluse)

PREMI in portafoglio " " " " 1.603.220.000, —

SINISTRI PAGATI dall'anno di fondazione

Fr. 1 MILIARDO e 842 MILIONI

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DEL REGNO .

Nº 372686

C. P. E. - GENOVA - N. 11147

L' UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

CAPITALE SOCIALE FR. 20.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

AGENZIA GENERALE DI **TORINO**

- AGENZIA DI *SPB*

Premio netto L.	<i>17/40</i>
Addizionale . .	<i>1</i>
Diritto fisso . .	<i>1</i>
L.	<i>29/40</i>
Tassa d'Assic. 18 %	<i>4/85</i>
TOTALE L.	<i>26/41</i>

Pol. *37447* N.C.C. ANNO 19*29* MESE DI *Giugno*

Riceviamo da *Sig. G. Orbi e M. Nelli* di domicilio a *Pinero*

21 Via Vesuvio

L.it. *Novese* per *1/5*

Per rata annuale di premio dal *22-6-1929* al *21-6-1930*

L'AGENTE GENERALE

IL DIRETTORE PER L'ITALIA


M. Campi

N.B. - La presente Quitanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto, se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

16/07/29
L'Esattore
[Signature]

Ricevuto l'importo della presente Quitanza il di *16/07/29*
a ore

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso Quitanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

L' UNION

FONDATA A PARIGI NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE SOCIALE (INTERAMENTE VERSATO): Fr. 20,000,000. —

RISERVE AL 31 DICEMBRE 1927: Fr. 111 793,855. —

PREMI INCASSATI NEL 1927: . . . » 228.729,134. —

CAPITALI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 1927: Fr. 126,112,428 000. —

SINISTRI PAGATI DALL'ANNO DI FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1927

Franchi 1 miliardo 60 milioni .

DIREZIONE PER L'ITALIA

GENOVA — VIA XX SETTEMBRE, 33

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1927

Titoli depositati a cauzione presso il Governo


Italiano Fr. 2,936,200. —

Titoli diversi » 104.866.440. —

Stabili » 17,000,931. —

Depositi in conto corrente e Cassa » 39.343.990 —

Fr. 164.147,571 —



Tip. del Risparmio, annessa all'Opera Pia Albergo dei Poveri — Genova.

276

Società Arti e Mestieri di Pinerolo

Via Vescovado, 12 - casa propria

Il Cassiere pagherà al Sig.

M. Buisson

lire

26.45

per

Suppl. quote an. succed.

Pinerolo, li 19-6-9 191

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

Per quitanza:

N° 540480

C. P. E. - GENOVA - N. 11147

L' UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L' INCENDIO

CAPITALE SOCIALE FR. 20,000,000 - INTERAMENTE VERSATO

AGENZIA GENERALE DI

TORINO

- AGENZIA DI

Limone

Premio netto L.

17 40

POL. *4/505* N.C.G.

ANNO 19*41* MESE DI

Giugno

Addizionale . .

4

Riceviamo da Sig. *Soc. Cati e Medini*

Diritto fisso . .

1

domiciliat a *Via Cavour 12.*

L.

22 40

Tassa d' Assic.

18 %

4 10

L. it.

Ventisei Im. 50

TOTALE L.

26 50

Per rata annuale di premio dal *22. 6. 1941* al *22. 6. 1951*

L' AGENTE GENERALE

IL DIRETTORE PER L' ITALIA

Flaub


N.B. - La presente Quitanza non potrà far fede del pagamento, né della data in cui esso venne fatto, se non sono riempiti gli spazi riservati all' Esattore.

Ricevuto l'importo della presente Quitanza il di

a ore

L' ESATTORE

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso Quitanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L' INCENDIO

L' UNION

FONDATA A PARIGI NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

CAPITALE SOCIALE (INTERAMENTE VERSATO): Fr. 20,000,000. —

RISERVE AL 31 DICEMBRE 1929: Fr. 132,587,827. —

PREMI INCASSATI NEL 1929: . . . » 291,861,743. —

CAPITALI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 1929: Fr. 152,634,234.000. —

SINISTRI PAGATI DALL'ANNO DI FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1929

Franchi 1 miliardo 325 milioni

DIREZIONE PER L' ITALIA

GENOVA — VIA XX SETTEMBRE, 33

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1929

Titoli depositati a cauzione presso il Governo


Italiano Lit. 3,043,200. —

Titoli diversi FR. 121,553,732. —

Stabili » 26,375,549. —

Depositi in conto corrente e Cassa » 34,942,864. —

Fr. 185,915,495. —



Tip. del Risparmio, annessa all' Opera Pia Albergo dei Poveri — Genova.

T. R. 86666

C. P. E. - GENOVA - N. 11147

L'UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

CAPITALE SOCIALE FR. 20,000,000 - INTERAMENTE VERSATO

AGENZIA GENERALE DI

Corno

Premio netto L.

17 40

POL. *27107*

N.C.G. *64432* ANNO 19

MESE DI

Giugno

Addizionale . . .

4

Riceviamo da *la Sig. G. B. Dini e M. Meri*

Diritto fisso . . .

1

domiciliati a *Genova*

L.

22 40

Tassa d'Assic.

4 05

L. it. *Andrèlli M. H.*

18 % . . .

Per rata annuale di premio dal *22 6. 1910* al *22 6. 1911*

TOTALE L.

26 45

L'AGENTE GENERALE

IL DIRETTORE PER L'ITALIA

Flub

N.B. - La presente Quitanza non potrà far fede del pagamento, nè della data in cui esso venne fatto, se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

29/6/30
L'ESATTORE

Ricevuto l'importo della presente Quitanza il di _____ a ore _____

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso Quitanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

L' UNION

FONDATA A PARIGI NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882



CAPITALE SOCIALE (INTERAMENTE VERSATO): Fr. 20,000,000. —

RISERVE AL 31 DICEMBRE 1929: Fr 132,587,827. —

PREMI INCASSATI NEL 1929: . * 291,861,743 —

CAPITALI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 1929: Fr. 152,634,234,000. —

SINISTRI PAGATI DALL'ANNO DI FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1929

Franchi: 1 miliardo 325 milioni



DIREZIONE PER L'ITALIA

GENOVA — VIA XX SETTEMBRE, 35

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1929

Titoli depositati a cauzione presso il Governo


Italiano Lit. 3,043,200. —

Titoli diversi Fr 121,553,732. —

Stabili * 26,375,390. —

Depositi in conto corrente e Cassa * 34,942,864. —

Fr. 185,915,295. —



Tip. del Risparmio, annessa all'Opera Pia Albergo dei Poveri — Genova

L'UNION
 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L' INCENDIO
FONDATA A PARIGI NEL 1825
Capitale Sociale Fr. 20,000,000 - Interamente versato

TORINO - Via S. Francesco d'Assisi, 18 (GIÀ VIA GENOVA)

SEZIONE TORINO

Spettabile

*Società
 Artigianale e Meritum
 Ferraris*

1000-196-Giugno-29

Variazione Emessa a Marzo £ 475
Quintanza " 18.65
£ 23.40



L'UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

FONDATA A PARIGI NEL 1825

Capitale Sociale Fr. 20,000,000 - Interamente versato

TORINO - Via S. Francesco d'Assisi, 18 (GIÀ VIA GENOVA)

SEZIONE TORINO

Spettabile

Polizza 37147
 Spettabile
 Spettabile
 Spettabile

1000-190-Giugno-29

26-45
 18-65

 780

falcato	£ 32.000
incendio falcato	4 23.000
mob'ho	" 6.000

Bander. Raff. ca. 2.000



amministr. Compens. 3.000

Nº. 944551

L'UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

CAPITALE SOCIALE L. 20,000,000 - VERSATO L. 10,000,000

AGENZIA GENERALE DI

TORINO

- AGENZIA DI

Pho

Premio netto L.

1980

POL.

37147

N.C.G.

ANNO 19*24* MESE DI *Giugno*

Addizionale . . .

9

Riceviamo da

Sig.

Loc Arte e Mestieri di

Diritto fisso . . .

1

domiciliat a

12 V Descovado

L.

1580

L.it.

Dieciotto 70,00

Tassa d'Assic

18 % . . .

290

Per rata annuale di premio dal *11* 6 19*24* al *11* 6 19*25*

TOTALE L.

1870

L'AGENTE GENERALE

IL DIRETTORE PER L'ITALIA

Manfredo

N.B. - La presente Quitanza non potrà far fede del pagamento, né della data in cui esso venne fatto, se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

Ricevuto l'importo della presente Quitanza il di

L'ESATTORE

a ore *13/27/24*

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA, verso Quitanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

L' UNION

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 17 DICEMBRE 1882

FONDATA A PARIGI NEL 1828

CAPITALE VERSATO Fr. 10,000,000. —

RISERVE AL 31 DICEMBRE 1922: Fr. 50,310,230. —

CAPITALI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 1922: Fr. 63,801,059,980. —

SINISTRI PAGATI DALL'ANNO DI FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 1922

Franchi 725,776,340. —

DIREZIONE PER L'ITALIA

GENOVA — VIA XX SETTEMBRE, 33

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1922

Conto Azionisti - decimi da versare Fr. 10,000,000. —

Titoli depositati a cauzione presso il Governo

Italiano » 2,605,917. —

Titoli diversi » 56,812,366. —

Stabili » 5,173,094. —

Depositi in conto corrente » 16,034,018. —

Cassa » 764,550. —

Fr. 91,389,945. —



DIREZIONE PER L'ITALIA

GENOVA - Via XX SETTEMBRE, 33

Telefono Aut. Interurbano, N. 52-234

L'UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

Capitale Sociale Fr. 20.000.000 — Interamente versato

Agenzia Generale di TORINO

NUMERI DELLA POLIZZA

Controllo Generale 564432

Agenzia Generale 37147

N. della Variazione 32082

EFFETTO (1)

della Polizza 22 GIUGNO 920

della Variazione 18 MARZO 930 (1)

SECONDA VARIAZIONE

SCADENZA (1)

della Polizza 22 GIUGNO 930

della Variazione

(1) Numero ordinale della Variazione rispetto alla Polizza cui si riferisce.

(2) Indicare l'oggetto della Variazione.

(3) La Variazione non può mai modificare la data dell'offerta, la durata, né la scadenza della Polizza.

— Neppure può modificare gli importi assicurati in Polizza, i premi o i diritti accessori.

di (2) DICHIARAZIONE

Con Polizza Controllo Generale N.º 564432 Agenzia di TORINO N.º 37147 in data 21 GIUGNO 920

millenovecento sottoscritta per anni dieci e Variazion in data

Sig. SPETT. SOC. ARTI & MESTIERI DI PINEROLO

dimorant VIA VESCOVADO 12 Comune di PINEROLO Provincia di TORINO

ha assicurato con "L'UNION" Compagnia di Assicurazioni contro l'Incendio, la somma di Italiane Lire 63.000

mediante il Premio annuo di Italiane Lire

ART.	SOMME ASSICURATE	TASSO DEI PREMI	AMMONTARE DEI PREMI
<p>Ed ora la SPETT. DITTA assicurata dichiara d'aver stipulato altro contratto presso la SOC. REALE MUTUA con polizza N.º 29249 dell' AGENZIA DI PINEROLO in data 12 FEBBRAIO 1930 Per un capitale di L CENTOMILA sulla par tita 1.º di polizza(fabbricato) per cui in caso di sinistro il danno verrà risarcito dalle Compagnie Coassicuratric e in proporzione delle somme rispettivamente assunte</p> <p>=====</p> <p>La Compagnia ne dà atto fermo il resto</p>			

Da riportare L.

N. della Polizza

N. della Variazione

EFFETTO (1)

della Polizza 22 GIUGNO 1920

della Variazione 15 GIUGNO 1924

- (1) Numero ordinale della Variazione rispetto alla Polizza cui si riferisce.
 (2) Indicare l'oggetto della Variazione.
 (3) La Variazione non può mai modificare la data dell'effetto, la durata, né la scadenza della Polizza. — Nessuno può modificare gli importi assicurati in Polizza, i premi o i diritti accessori.

L'UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

Capitale Sociale Fr. 20.000.000 - Versata Fr. 10.000.000
Riserva al 31 Dicembre 1922, Fr. 50.310.230.DIREZIONE PER L'ITALIA VIA XX SETTEMBRE, 33
GENOVA

Agenzia Generale di TORINO

NUMERI DELLA POLIZZA

Controllo Generale 564432

Agenzia Generale 37147

N. della Variazione 27587

SCADENZA (3)

della Polizza
della Variazione 22 GIUGNO 1920(1) **PRIMA** VARIAZIONE
di (3) **AUMENTO**

PREZZO DELLA VARIAZIONE

LIRE UNA.

Con Polizza Controllo Generale N.º 564432 Agenzia di TORINO N.º 37147 in data 21 GIUGNO 1920

mille novecento sottoscritta per anni dieci e Variazion in data

Sig. SPETT. SOC. ARTI & MESTIERI DI PINEROLO

dimorant VIA VESCOVADO 12 Comune di PINEROLO Provincia di TORINO

ha assicurato con "L'UNION" Compagnia di Assicurazioni contro l'Incendio, la somma di Italiane Lire 40.000

mediante il Premio annuo di Italiane Lire

Art.	SOMME ASSICURATE	TASSO DEI PREMI	AMMONTARE DEI PREMI
In aumento alla partita 1ª di polizza (fabbricato) si assicurano altre lire VENTITREMILA	23000	20	4 60
===== Garanzia scoppio gaz e caduta fulmine gratis ===== Il capitale assicurato viene quindi elevato a L. 63000 il premio netto annuale diritto fisso compreso a L. 18.40 oltre l'addizionale in L. 4, e la tassa governativa ===== La Compagnia ne dà atto fermo il resto			
Da riportare L.			

L'UNION

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CONTRO L'INCENDIO

FONDATA A PARIGI NEL 1828

Capitale sottoscritto Fr. 20,000,000 - Capitale versato Fr. 10,000,000

RISERVE AL 31 DICEMBRE 1921: FR. OLTRE 48 MILIONI

DIREZIONE PER L'ITALIA

VIA XX SETTEMBRE, 33

GENOVA (4)

(CASSELLA POSTALE N. 1704)

Dall'Agenzia Generale di TORINO.

li 18 GIUGNO 1924

SIGN. UMBERTO MONTI

P I N E R O L O

POL.37147 SOC. ARTE & MESTIERI

Il comma C della clausola particolare inserita nella polizza non ha e non deve avere alcuna influenza sul complesso del rischio riferentesi esclusivamente alla quantità insignificante di libri che esistono nei locali Sociali valore dei quali libri deve essere assolutamente insignificante. Preciso che saprete bene far capire al v/ cliente abbiamo emessa senz'altro la variazione d'aumento sul fabbricato che non ha assolutamente alcuna corrispondenza col resto degli enti assicurati, e tanto meno colla clausola inserita in polizza da voi incriminata mentreché come già dettovi non ha alcuna importanza.

Ricordiamo che, come già dettovi, il conto di Giugno col relativo saldo ci deve pervenire assolutamente non oltre il 10 Luglio p.v., per cui volete accingervi a sollecitare gl'incassi delle quitanze ancora a v/ mani.

Distintamente vi salutiamo

L'Agente Generale



44. — La determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singola partita della Polizza, secondo le norme seguenti:

- 1.° Per i danni ai fabbricati si stima:
 - a) la spesa necessaria per la integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati;
 - b) il valore del ricostituito al momento del sinistro, il che si ottiene applicando al risultato della stima indicata ad a), un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'età e ad ogni altra circostanza concomitante;
 - c) la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;
 - d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplate nella stima a c).

L'ammontare del valore che, in ragione dell'importo della stima di cui a c) e del deprezzamento di cui a b) e deducendo dal risultato l'importo della stima di cui a d), si tratta di stabile eretto su terreno altrui, dopo aver completata la stima del danno nel modo stabilito nel presente Titolo, nel fare la liquidazione di cui al N. 46 seguente, si terrà conto del tempo che occorre al proprietario dello stabile per perdere dell'area e dei diritti ed obblighi che allo spiarire di tal termine a lui spettano verso il proprietario dell'area stessa.

Pecchi dovranno unire ai documenti della perizia, la stima dei materiali distrutti considerati come materiali di demolizione e ciò per gli effetti dell'articolo 52.

11.° Per i danni alle cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e semoventi:

- a) Si stima il valore che, in ragione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi o trovati, od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate, che esistevano in detto momento tanto nel locale del sinistro quanto in altri locali nei quali si trovassero altre cose similmente assicurate e non in vendita.

Le materie prime sono valutate al loro prezzo corrente del giorno, le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza al giorno del sinistro, aumentate delle spese di fabbrica e dei trasporti corrispondenti al studio in cui esse merci si trovavano al momento del sinistro stesse, non avvertendo che, ove le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del sinistro dovranno essere applicati alle rispettive merci questi ultimi prezzi.

Le somme assicurate per i foraggi in genere delle aziende agricole si intende che debbono corrispondere al valore totale dei foraggi necessari ai bisogni delle stesse aziende per l'intero agrotecno in corso, per cui, in caso d'incendio, la Compagnia ha il diritto di tener conto del consumo dei medesimi in ragione del tempo trascorso al giorno del sinistro.

b) In base alla stima di cui ad a) si determina il valore di quelle fra le cose stesse che rimasero o furono salvate illeso.

c) Si stima il valore salvato dalle cose danneggiate.

Il risultato della stima a) dimesso di quelli delle stime b) e c) costituisce l'ammontare del danno.

12.° — La stima non deve aggirarsi che sulle cose garantite in Polizza che si trovassero al momento del sinistro, nelle località ove a senso delle descrizioni di Polizza, s'intendevano garantite.

Qualora per taluna cosa, colpita da sinistro, sorgesse contestazione sull'essere o meno garantita in corso, per cui, in caso d'incendio, la Compagnia ha il diritto di tener conto delle accennate condizioni, si periti la comprensione nella stima, facendo per menzione nel processo verbale di perizia della contestazione, la quale verrà decisa nel fare la liquidazione di cui all'art. 46 seguente.

13.° — Dopo che i danni sono stati accertati e valutati nei modi di cui sopra, si procede d'acordo fra l'Assicurato e la Compagnia, alla liquidazione dell'indennizzo da questa dovuto, con le seguenti norme:

46. — Dopo che i danni sono stati accertati e valutati nei modi di cui sopra, si procede d'acordo fra l'Assicurato e la Compagnia, alla liquidazione dell'indennizzo da questa dovuto, con le seguenti norme:

- a) Per i danni alle cose immobili, per le partite che effettivamente non riguardano quelli coperti dalla garanzia della Compagnia; poscia se dalla valutazione amichevole o dalla perizia risulta che i valori di ogni singola categoria delle cose assicurate erano al momento del sinistro uguali od inferiori a quelli loro attribuiti nelle rispettive partite di Polizza, l'Assicurato ha diritto al rimborso della perdita, e se superiore, il danno è contrario ne risulta che i valori di una o più categorie delle cose assicurate eccedevano al momento del sinistro quelli loro attribuiti nelle rispettive partite di Polizza, l'Assicurato, rimborso per l'eccedenza assicuratore di sé medesimo, supporta in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno.

La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'articolo 42.

47. — Qualora sulle medesime cose assicurate sia la coesistenza di più assicurazioni, ritenute o no nella Polizza e successivamente siano state fatte le distinzioni prescritte dagli articoli 11 e 30, rimane convenuto, a speciale conferma del disposto dell'articolo 8, ed anche in deroga al disposto dell'articolo 47 del Codice di Commercio, che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento e spese spettante alla Compagnia, considerando le dette assicurazioni, qualunque ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, come un'assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni solidarietà cogli altri assicuratori; e la Compagnia pagherà come propria quota di risarcimento e spese quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere fra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

48. — In nessun caso e per verun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Compagnia né in tutto, né in parte, le cose avanzate o salvate dal sinistro ed anzi rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Assicurato i danni che le cose rimaste dopo l'incendio possono subire, dopo firmato il verbale definitivo della perizia o dopo firmato l'atto di liquidazione.

49. — Liquidato il risarcimento del danno, la Compagnia ha il diritto (anche dopo giudizio o sentenza) non però l'obbligo:

- a) di acquistare in tutto od in parte le cose mobili danneggiate ed i residui delle cose immobili al prezzo di stima del giorno del sinistro;
 - b) di sostituire in natura, in parte o in totalità, le cose state distrutte o danneggiate;
 - c) di far ricostruire o riparare, in base alla stima di cui all'articolo 44, gli immobili distrutti o danneggiati.
50. — L'assicurazione del rischio locativo è basata sul valore totale dei fabbricati, quando questi sono occupati da un affittuario solo; e nel caso che la somma assicurata si trovi inferiore al valore intero di detti fabbricati, l'Assicurato rimane assicuratore di sé medesimo per la differenza.

Se vi sono più affittuari, l'assicurazione del rischio locativo è basata sul prezzo della locazione.

Se l'affittuario ha fatto coprire una somma eguale a quindici volte almeno l'importo annuale del suo fitto, la Compagnia risponde in sua vece della totalità dei danni fino a concorrenza della somma assicurata.

Se egli ha fatto assicurare una somma minore, la Compagnia risponde solamente dei danni della proporzione esistente tra la somma assicurata e l'ammontare di quindici annualità di fitto.

Le norme di liquidazione sono quelle contenute nella prima parte dell'articolo 44 e negli articoli 46, 47 e 48.

51. — L'assicurazione del ricorso del vicino è prestata in base alla somma per esso assicurata. La Compagnia, in concorrenza della medesima Compagnia risarcitrice, esonerando l'Assicurato, delle conseguenze materiali derivanti dal ricorso prodotto contro di lui in seguito a danni causati da incendio e ad esso legalmente imputabili.

TITOLO VIII. — Sinistri. — Pagamento di risarcimenti.

52. — Il pagamento della somma quale è stato fissato il risarcimento del danno viene eseguito in contanti dalla Compagnia alla propria Sede, ovvero alla Sede dell'Agenzia che emise la Polizza, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 36 del Codice Civile; e sempreché, essendo stata aperta una procedura di liquidazione, sulla causa del sinistro, non siano intervenuti risulti che non concorra il caso delle imputabilità previste nella presente Polizza.

La Compagnia si riserva pure il diritto, prima di procedere al pagamento dell'indennità, di pretendere dall'Assicurato la prova documentata che le spese di cui all'articolo 42, sono state da lui debitamente soddisfatte.

L'Assicurato al momento del pagamento dell'indennità, è tenuto a rilasciare alla Compagnia una quietanza regolare a termine di legge, corredandola di tutti i documenti necessari e sufficienti a giustificare l'atto di pagamento.

Se sulle somme liquidate venga notificato un atto qualsiasi di opposizione al pagamento, o di cessione, oppure se l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, questa ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate nella Cassa Depositi e Posti, a nome dell'Assicurato, con annotazione dei vincoli onde sono gravate.

Se il sinistro ha colpito un immobile eretto su terreno altrui, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia non deve essere impiegato a pagare l'area, né a pagare la spesa della costruzione, sulla stessa area e in condizioni di stabilità non inferiori a quelle del fabbricato colpito da sinistro, e non sarà pagato che a misura della esecuzione dei lavori.

Se il sinistro ha colpito un immobile eretto su terreno altrui, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia non deve essere impiegato a pagare l'area, né a pagare la spesa della costruzione, sulla stessa area e in condizioni di stabilità non inferiori a quelle del fabbricato colpito da sinistro, e non sarà pagato che a misura della esecuzione dei lavori.

53. — Né l'Assicurato, né altri per esso, ha diritto di domandare verun atto cauzionale, né di effettuare alcun sequestro sui beni della Compagnia, prima che le sue ragioni ad una determinata indennità siano state regolarmente riconosciute, e che siano inoltre trascorsi i termini di cui al paragrafo dell'avvenuta liquidazione.

Le parti rimaste all'esecuzione di cui agli articoli 363 e 409 del Codice di Procedura Civile e cioè alla domanda dell'esecuzione provvisoria delle sentenze.

54. — Pel solo fatto della presente Polizza e senza che occorra alcun altro trasferimento, cessione, titolo, mandato, la Compagnia è surrogata in tutti i diritti, ricorsi ed azioni dell'Assicurato contro qualsiasi persona garante o responsabile del sinistro, a qualunque titolo e per qualunque causa ciò sia, ed anche contro gli assicuratori di tali persone, se ve ne sono.

L'Assicurato consente espressamente a questa surrogazione e sarà tenuto, se richiesto, all'atto del pagamento dell'indennità, di reiterarla nella sua quietanza, con atto notarile o con privata scrittura.

55. — Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Compagnia ha il diritto di annullare con effetto immediato, in tutto od in parte, la Polizza colpita da sinistro, mediante una semplice notificazione con accompagnamento di un bollo di annullamento, ma può ancora e nello stesso modo annullare tutte le altre Polizze stipulate col medesimo Assicurato.

L'Assicurato non ha diritto, in tal caso, a rimborso di veruna quota dell'annualità di premio in corso sulla Polizza colpita da sinistro. — I premi delle altre Polizze sono rimborsati in proporzione del tempo decorribile dal momento dell'annullamento al termine dell'annualità in corso.

56. — Né le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, né le effettuate dall'Assicurato, né infine il pagamento del risarcimento, pregiudicano o scemano in alcun modo i diritti del sinistro, o dell'ultimo atto giudiziario.

In conseguenza, spirato questo termine, la Compagnia non può essere tenuta a nessuna indennità o spesa per qualsiasi titolo, né verso l'Assicurato, né verso alcun opponente od avente causa.

TITOLO IX. — Prescrizione.

57. — Ogni azione per liquidazione e pagamento dei danni e relative spese di qualsiasi specie, dev'essere promossa al domicilio della Compagnia — art. 59 — nello spazio di sei mesi a contare dal giorno del sinistro, o dell'ultimo atto giudiziario.

In conseguenza, spirato questo termine, la Compagnia non può essere tenuta a nessuna indennità o spesa per qualsiasi titolo, né verso l'Assicurato, né verso alcun opponente od avente causa.

TITOLO X. — Disposizioni diverse.

58. — Le tasse e i diritti di bollo relativi alla Polizza ed agli atti dipendenti da essa, come pure le tasse e i diritti di bollo di qualsiasi genere che fossero in seguito stabiliti, sono e saranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato, che dovrà rimborsare la Compagnia anche in questa facoltà, e pagare ad adempimento il pagamento.

59. — In relazione e per gli effetti degli articoli 99 del Codice Civile, 40 e 96 del Codice di Procedura Civile e per tutti gli effetti della presente, le parti eleggono rispettivamente domicilio presso la Sede della Direzione per l'Italia della Compagnia.

60. — Tutti gli atti, notificazioni, comunicazioni, e rapporti menzionati nella presente Polizza devono darli per iscritto dall'Assicurato alla Sede dell'Agenzia Generale che emise la Polizza o dove questa è stata trasferita, oppure alla Sede della Direzione per l'Italia della Compagnia.

61. — Gli avvisi, notificazioni, dichiarazioni e rapporti che non siano dati in uno dei modi sopraddetti sono nulli e come non avvenuti.

Se hanno per scopo d'introdurre nelle Polizze variazioni o modificazioni qualsiasi, queste, per aver valore, devono risultare da un atto di variazione firmato in triplo dall'Assicurato e dal Rappresentante legale della Compagnia.

62. — Ogni deroga o modificazione alle Condizioni Generali della presente Polizza non ha valore se non è sottoscritta, con atto di variazione, dalla Direzione per l'Italia della Compagnia.

63. — Quando a senso delle Condizioni Generali si faccia luogo a modificazioni dei valori assicurati o dei premi, più la Compagnia emettere, in luogo di una variazione, una Polizza che surrogi quella in corso, tenendo conto delle modificazioni suddette.

64. — Le parti dichiarano di ritenere corrette e inscindibili tutti i patti della presente Polizza e si obbligano di riferirsi alle disposizioni del vigente Codice di Commercio, in quanto non si derogano i punti stessi di piero accordo convenuti, anche se la clausola di deroga, sia o no, espressamente espressa.

L'UNION e per essa la sottoscritta Rappresentante assicura contro l'Incendio e i CADUTA FULMINE & SCOPPIO GAZ

alle Condizioni Generali che precedono e in base alle dichiarazioni speciali e generali che seguono,

al Sig. **SPETTI-SOC ARTI & MESTIERI DI PINEROLO** di professione

domiciliato in Via **VESCOVADO** N. 12 Comune di **PINEROLO**

Mandatamento di **PINEROLO** Circondario di **ID** Provincia di **TORINO**

agente per conto **PROPRIO** in qualità di **PROPRIETARIO** la somma di

It. L. **QUARANTAMILA** ripartita sopra gli oggetti qui in seguito specificati.

(*) Assicurato anche contro lo scoppio del gas, del fulmine e degli apparecchi a vapore, si aggiungerà qui la indicazione relativa; se non si assicura contro il fulmine, si assicura con una linea ad **40,000** e con una linea ad **12,50**

Numero Progressivo degli articoli	UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DEGLI OGGETTI ASSICURATI	SOMMA assicurata sopra ogni articolo	TASSO del Premio per mille	AMMONTARE del Premio
	IN PINEROLO CAPOLUOGO DI MANDAMENTO & CIRCONDARIO PROVINCIA DI TORINO A S S I C U R A S I			
1°	LIRE TRENTADUEMILA, sopra un fabbricato civile, elevato a più piani fuori terra su cantine, sotterranee, costrutto in muratura, coperto a tegole, sito in via ARCIVESCOVADO N° 12 composto di locali terreni e superiori a volta a paffone ed a solaio, e sottetti ad uso ripostiglio servite da scala interna in dure, ivi comprese fissi ed infissi diramazione ed apparecchi per acqua ed illuminazione e riscaldamento, nulla di costruzione esclusa ---	32.000	20	6.40
	IN DETTO FABBRICATO			
2°	LIRE SEIMILA sopra mobilio industriale consistente in sedie, tavole, pannelleggiamenti, pendole o ggetti; a d uso ornamento mobiliare, diramazione ed apparecchi per illuminazione e riscaldamento, biancheria e provviste diverse, nonché registri e libri comuni cosituanti piccola biblioteca	6.000		
3	LIRE DUEMILA sopra bandiera con relativa custodia, tappeti mottuari della società di m Sarti & Mestiari di PineroLO	2.000	80	6.40
	===== La compagnia garantisce altresì dei danni che lo scoppio dal gaz ad uso illuminazione e riscaldamento, e la caduta del fulmine regolarmente constatata possono ocasionare agli enti tutti suddescritti, anche quando non ne susseguia incendio e ciò senza aumento di premio. =====			
	Fermo restando quanto disposto dalle condizioni generali di polizza, relativamente alla liquidazione dei danni d'incendio, rimane espressamente inteso e convenuto fra le parti:			
	a) Che in caso di totale o parziale distruzione dei			
		40.000		12.80

NUMERO progressivo degli articoli	UBICAZIONE, DESCRIZIONE ED USO DEGLI OGGETTI ASSICURATI	SOMMA assicurata sopra ogni articolo	TASSO del Premio per mille	AMMONTARE del Premio
	Riporto L.	40,000		12,80
	<p> volumi di una medesima opera completa esistente nei locali assicurati al momento dell'incendio; la compagnia non compenserà che il valore dei volumi distrutti o danneggiati, qualora si possa trovare in commercio da sostituire separatamente, e solo nel caso in cui ciò non fosse possi- bile dovrà compensare il valore dell'opera intera danna- giata, ma avrà diritto di ritirare i volumi o parte di essi salvati,----- </p> <p> b) Che i libri rari e manoscritti non sono compresi nella presente assicurazione. </p> <p> c) Che un'abbruciatura prodotta da sugaro, da un lume troppo accostato o da altre cause simili, non costituisce incendio o nel senso inteso dalla presente polizza, e quindi il danno conseguente non è risarcibile </p> <p> d) Che le opere incomplete esistenti nei locali assicurati al momento dell'incendio, la compagnia non compenserà che il valore proporzionale dei volumi distrutti. </p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p> La presente annulla e rimpiazza al suo effetto quella al N° 26728 ./27037 in data T.R. GIUGNO 1913 restando acquisiti alla compagnia i premi pagati. </p>			
	A riportarsi L.	40,000		12,80

15,000

Via Escorato, 12

Casa con stable

Lot 1 vans

terrens 6 "

1^{er} piano 7 "

2^o piano 7 "

100,000

DICHIARAZIONI GENERALI DELL'ASSICURATO.

A sensi dell'art. 11 delle Condizioni Generali della presente Polizza, l'Assicurato, sotto pena di non aver diritto al risarcimento dei danni in caso di sinistro, fa le seguenti ulteriori dichiarazioni essenziali del contratto:

- a) che esso è proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati all' 2^a partita 2.10
- b) che le cose assicurate od i fabbricati che le contengono, nel decennio precedente la data della presente Polizza, NON furono colpite da incendio e precisamente.....
- c) che nel decennio precedente la data della presente Polizza, altri suoi enti o di altra Ditta alla quale esso è successore, ovvero altri enti che esso ha od ebbe in proprietà con terze persone NON furono colpite da incendio e precisamente.....
- d) che sugli stessi enti formanti oggetto della presente assicurazione NON esiste altra assicurazione che non sia stata dichiarata.
- e) che nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o nella loro immediata contiguità, oppure a distanza minore di dieci metri da essi, NON esistono rischi contemplati al paragrafo III dell'articolo superiormente citato e dei quali non sia stata fatta menzione nella descrizione del rischio.

Infine l'Assicurato dichiara:

- f) che la descrizione, l'ubicazione e l'uso delle cose assicurate, la dichiarata sua qualità nella quale assicura, nonché le dichiarazioni fatte alle lettere a) b) c) d) e) di cui sopra, sono perfettamente conformi alla verità.

La Compagnia prende atto di quanto sopra e in base alle dichiarazioni stesse, che determinano la precisa qualità e natura del rischio, accetta l'assicurazione di cui alla presente Polizza, fissandone di comune accordo le relative misure di premio.

L'Assicurazione viene stipulata per la durata di ANNI DIECI. Essa comincia a mezzodi del giorno 22 GIUGNO 1920 19..... e termina il giorno 22 GIUGNO 1930 19..... a mezzodi e non avrà effetto che dopo pagamento del premio, tasse ed accessori in conformità al disposto delle Condizioni Generali di Polizza.

L'annuo premio contenuto nella somma di Lire 22.800,00 (accessori e tassa di assicurazione compresi) scade il 22 GIUGNO di ciascun anno, e dovrà essere pagato nei modi stabiliti dalle Condizioni Generali della Polizza.

Fatto in triplo esemplare in TORINO, li 21 GIUGNO 1920 19.....

PER LA COMPAGNIA

LETTO ED APPROVATO.

L'ASSICURATO

L'Agente General

UNION - Rischio Semplice - 1000-1157 - Novembre 19... - DEL RIFORMISMO LEGISLATIVO

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
E DEGLI ACCESSORI.

Premio, addizionale e di ritto fisso L.	15,80
Costo della Polizza LIRE DUE »	2
Spese di Cancelleria »	2
TOTALE L.	19,80
Tassa d'assicurazione: -	
Premio e accessori L. 19,80	
× L. o. I. 5	3
Sopratassa sulla tassa:	
a) 3/10 (di guerra) L.	
b) 5/10 (terrefratto) »	
Importo pagamento contanti . . . L.	22,80

La Compagnia riconosce di aver ricevuto in contanti, secondo il dettaglio qui contro, la somma di Lire (scrivere la somma in tutte lettere)

===== VENTIDUE 88/100 =====

per Premio anticipato di primo anno, accessori compresi.

Effettuata la riscossione suddetta in _____, addì _____ 19_____

L'ESATTORE





IN MVTVO AVXILIO SECVRTAS

AGENZIA DI **Pinerolo**
N° 29249

SOCIETA' REALE MUTVA
DI ASSICVRAZIONI

POLIZZA INCENDIO

SOCIO SIG: *Soc. Arti e Mestieri*
Pinerolo



ARCET ET AVGET

G. ALVE/TRINI

CONZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(PARTE II DELLO STATUTO SOCIALE)



CAPO I.

STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

§ 1. Scopo ed oggetto della assicurazione.

1. - Scopo della Società — ramo Incendi — è la reciproca garanzia fra i Soci per il risarcimento dei danni materiali cagionati da incendio e così mobili ed immobili assicurati ed esistenti nel Regno e nelle Colonie, qualunque sia la causa che ha dato luogo al prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

La Società copre l'assicurazione nei limiti ed alle condizioni che seguono nonché alle condizioni della Parte Prima dello Statuto sociale e determina il premio e le somme secondo quanto stabilito dalla Tariffa sociale.

Sono compresi ai danni di incendio questi prodotti alle cose assicurate dai mezzi utilmente adoperati allo scopo di incendiare o di arrestare l'incendio.

2. - Mediate premi e condizioni speciali che devono risultare dalla polizza e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali derivanti, in caso di incendio:

a) dal rischio lossario — cioè di quelli infortuni alla responsabilità contemplata dagli articoli 1589 e 1590 del Codice Civile;

b) dal rischio dei vici — cioè di quelli infortuni all'azione che si potrebbe esercitare contro l'assicurato, in virtù degli articoli 1551, 1552 e 1553 del Codice Civile.

3. - Mediate premi e condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza e non altrimenti, la Società si obbliga, purché non si sia derivato incendio, al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose assicurati contro i danni dell'incendio:

a) dallo scoppio del gas od oo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice;

b) dalla caduta dei tubi di fumi;

c) dalla scoppio degli apparecchi a vapore.

4. - La Società non risarcisce i danni avvenuti:

a) da trambe, uragli, terremoti, eruzioni vulcaniche e simili; da guerre, da invasioni ed occupazioni militari, da sommosse, da spazzafiume e fiamme, da violenze collettive politiche o sociali; e simili; ed in caso di eventi di forza maggiore eccetto le normale prevedibilità;

b) da colpa grave dell'assicurato o della persona di cui esso è legalmente responsabile;

c) da smarrimento o da furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione di incendio;

d) da vizio apparente proprio della cosa assicurata e non stato denunciato;

e) dei pari non risarcisce:

a) le avarie per ossidazione, carbonizzazione, fermentazione e simili alterazioni verificatesi prima dello sviluppo delle fiamme;

b) i danni di sencillosi brucati, causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o di illuminazione, fiammiferi, sigari ed in generale quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio.

5. - La Società non assicura:

a) le sole parti combustibili dei fabbricati;

b) le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi di artificio e di altri preparati esplosivi.

c) i documenti di ogni specie;

d) i biglietti di banca e di lotteria, le polizze di Monti di Pietà;

e) i titoli di credito ed in genere qualsiasi carta a sua rappresentazione un valore;

f) oro e argenteo monetalmente e la carta morta.

6. - Senza pregiudizio della facoltà di sospendere o senza reale attribuzione di valore, la Società non risarcisce i danni alla assicurazione:

a) tutti, merletti, raso, argenteria, orologi, affreschi, dipinti di pareti o di soffitti, arazzi, stampe, raccolte scientifiche, di archivio, di biblioteca, stampe e manoscritti pregiati, manici, intarsi, oggetti d'oro e d'argento, porcelle, arredo ed in generale gli oggetti mobili ed infissi avanzi per le loro parti e per il loro pregio artistico un valore speciale.

7. - La Società eserciterà il suo diritto effettivo risultante dalla perdita o dalla diminuzione del valore reale dei beni assicurati in conseguenza diretta dell'incendio.

8. - L'assicurazione non deve mai essere sospesa di licoro per l'assicurato; essa è una garanzia di conservazione e non un mezzo di speculazione; pertanto il danno risarcito non potrà mai superare l'interesse che l'assicurato ha nella cosa perduta o danneggiata.

La polizza non può essere invocata come prova dell'esistenza o del valore degli oggetti assicurati.

9. - Tutte le disposizioni ed eccezioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli art. 2 e 3.

§ 2. Assicurato e dichiarazioni essenziali.

10. - L'Assicurazione può essere stipulata sia personalmente sia per mandato da chiunque abbia un interesse legittimo alla conservazione delle cose da assicurarsi.

Il contratto può essere stipulato ed assicurato per il proprietario ed altri mobili od immobili per conto e vantaggio del proprietario od altro assicurato, assunto in proprio tutti gli effetti dell'assicurazione.

11. - La Società conosce l'assicurazione e ne determina il premio e le condizioni in base alle descrizioni e dichiarazioni fatte dall'assicurato, il quale deve far conoscere alla Società il modo esatto e completo i dati che riguardano l'assicurazione. Della loro esattezza ed ha la piena responsabilità, anche quando fossero scritte da un agente od impiegato della Società o da altre persone e da lui soltanto firmate.

L'assicurato deve specificare nella polizza, sotto pena di perdere ogni diritto al risarcimento in caso di danno:

a) se le cose assicurate gli appartengono in tutto o in parte, se egli ne abbia soltanto la nuda proprietà, l'usufrutto, l'usufrutto diretto od enfiteusi, comproprietaria, usufruttuaria, titolare od inquilino, ereditario, mandato, commissariato, depositario, amministratore e altrimenti in quale qualità egli agisca; — nonché, nel caso di assicurazione offuscata di cui al § 2.° comma dell'art. 10, anche il nome dell'assicuratore.

b) se le cose assicurate abbiano subito sofferto nel decorso precedente la data della polizza, quanti, di quali entità, per quali cause ed in quali specie;

c) se nelle stesse cose o sopra cose fessate parte del predanzato rischio sia stata stipulata qualche assicurazione anteriore, ancora vigente, o se ne stipulò con effetto contemporaneo, presso quali Compagnie, per quale durata, per quali rischi e per quali somme;

d) se in contiguità immediata o a distanza minore di dieci metri dai fabbricati assicurati o contenuti le cose assicurate esistono cubi o depositi di legna, di paglia, stame, fieno e di altri materiali suscettivi, ovvero fabbricati sopra legna, paglia, stame, fieno e altri biomasse suscettivi, ovvero torrefatti, stada ferrate, trarre a vapore, fabbriche ed officine, apparecchi di magazzini di derrate o merci, capaci di aggravare i pericoli di incendio delle cose assicurate.

Nelle assicurazioni di fabbricati, l'assicurato deve dichiarare a chi appartiene il terreno quando non è suo proprio; — descrivere con esattezza la ubicazione, la costruzione, le circostanze precise, l'uso e qualità e professioni, industrie o mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistere.

Nelle assicurazioni di cose mobili, l'assicurato deve precisare la natura e indicare i locali nei quali esistono o potranno esistere, descrivere il modo di costruzione e di copertura dei detti locali, il loro uso e la loro destinazione.

In ambedue i casi i danni citati all'assicurato, ove si tratti di fabbriche od industrie, deve altresì dichiarare quale sia il sistema di riscaldamento e di illuminazione, assoggettando alla osservanza delle relative condizioni.

Quando si tratti di proprietà industriali, oppure di professioni, negozi, depositi di merci o prodotti, o di sorte di proprietà reale, assicurata, deve altresì specificare le altre circostanze speciali ed accettare le condizioni che siano richieste dalla Società.

§ 3. Perfezionamento e durata della Polizza.

12. - Il contratto di assicurazione è stipulato unicamente per iscritto, mediante polizza rilasciata dalla Amministrazione della Società o a nome di essa da un suo agente autorizzato.

Il contratto di assicurazione non è perfezionato, non obbliga la Società se non sia firmato da chi legittimamente rappresenta e dall'assicurato o se inoltre non sia effettuato l'intero pagamento della quota stabilita, di cui all'articolo 15; — perciò in nessun caso il pagamento della quota prima della firma della polizza o la firma della polizza prima del pagamento della quota obbliga o possono obbligare la Società.

13. - L'assicurazione decorre dal momento del primo successivo alla data di perfezionamento del relativo contratto, eccettuato il caso di effetto differito per patto espresso in polizza, e finisce al momento dell'ultimo giorno di durata del contratto stesso.

14. - L'assicurazione è stipulata per il periodo di tempo determinato dalla polizza. — Le polizze ordinarie hanno durata quinquennale e decorrono e scadono al 31 Gennaio dell'anno quinquennale o decennale cominciata dal 1.° Gennaio dell'esercizio in corso. — La polizza è stata rilasciata entro i primi cinque giorni di gennaio. — In caso diverso comincia dal 1.° Gennaio dell'esercizio successivo. — Le assicurazioni ordinarie si rinnovano automaticamente per un altro periodo di uguale durata (esclusa la frazione di anno) e così successivamente sempreché una delle parti non l'abbia disdetta non più tardi della fine di Settembre dell'ultimo anno del quinquennale o del decennale.

Le polizze che hanno durata diversa dalla durata ordinaria o scadenza diversa del 31 Dicembre si chiamano speciali. — Esse si rinnovano automaticamente per un altro periodo di uguale durata (esclusa la frazione di anno) e così successivamente sempreché una delle parti non l'abbia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine convenuto.

In ogni caso la disdetta è fatta a mezzo di lettera raccomandata, con la consegna alla posta di una lettera raccomandata.

L'assicurato deve dare la disdetta personalmente o per mezzo di scritto con autenticazione notoria consegnato a mano oppure trasmesso a mezzo di lettera raccomandata, come di consueto precedente, all'Ufficio di Agenzia che rilasciò la polizza e ritirare ricevuta ricevuta.

Ogni altra forma di disdetta non è valida e per ogni polizza è obbligatoria una speciale disdetta.

La tacita rinnovazione non ha luogo per le assicurazioni stipulate originariamente per la durata di un anno o meno, dette temporarie.

CAPO II.

PAGAMENTO DELLA QUOTA

15. - La quota annua consta del contributo annuo di cui agli art. 8 e 9 Parte 1.°, degli accessori e della tassa premi imposta dalla legge.

La quota annua per ciascuna polizza è una ed indivisibile; è dovuta per tutta la durata della polizza e deve sempre essere pagata per intero ed anticipatamente nei tempi e nei modi stabiliti.

Una polizza è stata stipulata da più persone, le quote solidalmente obbligate, con il pagamento della quota, ancorché non si tratti di cose indivisibili.

La solidarietà ha luogo anche fra gli eredi dell'assicurato o degli assicurati.

Se si tratta di polizze ordinarie la quota del primo anno è liquidata per l'anno intero se l'assicurato è stipulato nei primi cinque giorni di gennaio; in caso diverso è liquidata in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al 31 Dicembre dell'esercizio. — Per tutte le altre polizze la quota è liquidata o in una volta o in rate annuali anticipate.

Il pagamento del premio unico o della prima rata verrà effettuato presso l'Agenzia della quale venne rilasciata la polizza.

16. - Per le polizze ordinarie la quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di Gennaio.

Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di Febbraio.

Per le altre polizze le rate annuali di premio successive alla prima devono essere pagate nel giorno della scadenza determinato in polizza, o al più tardi entro i quindici giorni successivi.

E escluso qualsiasi compensazione di crediti che l'assicurato vantasse verso la Società od i suoi Agenti.

Il pagamento delle quote deve sempre e per ciascuna polizza risultare da quietanza parzialmente stampata, staccata da registro a matrice, munita di controsegno del bollo e firmata da un autorizzato della Società o a ricevere. — Di regola deve esquirsi presso l'Agenzia che ha rilasciato la polizza.

E tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede sociale, sia presso l'Ufficio di Agenzia che concederà il luogo di residenza dell'assicurato.

17. - Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, concessi per il pagamento delle quote, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso dai rinvii del giorno della scadenza contrattuale, e l'assicurato decade dal diritto a qualsiasi risarcimento in caso di sinistro senza bisogno di diffidamento o di costituzione in mora.

18. - In caso di mora la Società può a sua scelta risolvere la polizza senza obbligo di alcun avviso all'assicurato, senza pregiudizio del proprio diritto a ripetere il pagamento della quota dell'anno in corso e di quelle arretrate, ovvero costringere giudizialmente l'assicurato a mantenere il contratto.

19. - Se dopo scaduti i termini di cui all'articolo 16, la quota è pagata dall'assicurato, sia spontaneamente sia in conseguenza di domanda giudiziale, ed è accettata dalla Società, gli effetti di questa per gli effetti del contratto, qualora avviene, non si snata dallo in virtù dell'art. 18, riprendono vigore dal momento successivo al giorno in cui venne effettuato il pagamento della quota o delle quote arretrate, restano ferme le condizioni stabilite nella polizza riguardo alla scadenza delle annualità di premio successive ed alla scadenza del rischio.

La polizza rimane in arretrato di uno o più annualità non potè essere rimessa, in vigore se non venne il pagamento di tutte le precedenti annualità scadute.

20. - Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi al domicilio dell'assicurato o la promessa dell'Agenti di esquirgli, come anche il fatto di inviti a pagamento che fossero spediti dalla Società o dal domicilio dell'assicurato, non possono in nessun caso invocarsi contro la Società, la quale non riconosce né assume in questi titoli alcuna durata o modificazione ad obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite dalla Società e della Società agli Agenti autorizzati a rilasciare quietanze.

La materiale riscossione dei premi in qualunque specie avvenuta, non potrà mai essere fatta dalla Società quale materiale riscossione non sia stata fatta dalla Società stessa o per mezzo del decedente che potrebbe verificarsi e che si fosse verificato a carico dell'assicurato non colto dall'assicurazione ma opposta in caso di sinistro in ordine a liquidazione quale risultasse da parte dell'assicurato o del beneficiario.

21. - Le quote pagate e quelle scadute e non pagate ritornano sempre acquisite alla Società, la quale in qualsiasi caso di nullità del contratto, di risoluzione totale o parziale della polizza o di estinzione del suo effetto o di altro evento che cessi l'esistenza di qualsiasi cosa assicurata, non sia la causa, anche ad espresse deroghe al disposto dell'art. 428 del Codice di Commercio, non sarà mai tenuta a restituire quanto le fu pagato, ed eccezione dei casi previsti negli articoli 24, 25, 26.

CAPO III.
MODIFICAZIONE ALLA POLIZZA.

1° Cambiamento di titolo.

22. - L'assicurato stipula sempre ed in ogni caso per sé, suoi eredi, legatari ed aventi causa, in conformità delle disposizioni seguenti.

23. - Gli eredi ed i legatari dell'assicurato, anche quando egli sia tale ufficialmente, sottostanno nei diritti del loro autore, e rimangono solidalmente tenuti, all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza.

Essi sono in obbligo però di dichiarare alla Società entro sei mesi dalla morte, i loro nomi, qualità e domicilio.

24. - In caso di vendita, di cessione o di donazione di immobili, sia ai fini sia con le cose mobili intestate, deve l'assicurato darne avviso alla Società entro i trenta giorni successivi all'avvenuto trapasso.

Deve pure, di regola, trasmettere al compratore, cessionario o donatario, l'obbligo di cedere l'assicurazione fino alla sua scadenza.

In caso contrario egli è tenuto per sé e i suoi aventi causa a pagare alla Società, oltre le quote scadute e ancora insolvidate all'atto della dichiarazione, una indennità pari ad una lettera quota di prima mensilità.

Entro i trenta giorni successivi al trapasso, deve altresì il compratore, cessionario o donatario notificare alla Società l'obbligo di subrogazione nel contratto e riportare connesso alle condizioni mediante atto ricevuto di variazione sulla polizza a norma dell'art. 60 o con una nuova polizza.

25. - In caso di vendita, di cessione o di donazione totale di cose mobili assicurati, - salvo nel caso previsto dall'art. 24 - l'assicurato non è tenuto a trasmettere all'acquirente, cessionario o donatario l'obbligo di continuare l'assicurazione delle cose medesime, ma deve darne immediatamente avviso alla Società, sotto pena di essere tenuto a pagare le quote annuali degli esercizi successivi a quello in cui si avvenne l'alienazione fino al momento della avvenuta dichiarazione.

Sotto la stessa pena, vien tenuto a cessare durante il corso dell'assicurazione il titolo o l'interesse per i quali sia stata stipulata l'assicurazione, l'assicurato deve darne notizia alla Società.

Il solo fatto dell'affittamento dell'immobile, dei mobili, derrate, utensili, attrezzi, bastanti esattissimi agli edifici rurali, e stati assicurati dal proprietario unitamente a questi, non risolve la ritenuta, e l'obbligo di cedere la polizza sarà obbligato a continuare il pagamento della quota, salvo il suo diritto verso il proprio affittuario per il competente rimborso, e nel caso di infortunio, il risarcimento sarà, mediante la sua adesione, corrisposto all'affittuario o a chi avrà per sé e per gli eredi.

26. - In caso di fusione, di scioglimento, di cambiamento di Società o di cambiamento di ragione sociale, il contratto di assicurazione seguito agli atti dell'esercizio di quella Società venga continuato da una delle Società o da una o più di esse, la Società che assume darne avviso alla Società ai più tardi nei quindici giorni successivi ai verificarsi dell'atto o dell'altro dei casi indicati superiormente.

27. - In caso di fallimento dell'assicurato, l'assicurazione cessa di pieno diritto dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, fermo il disposto dell'art. 21 e salvo alla Società l'esercizio dei propri diritti verso gli eredi, legatari ed aventi causa dell'assicurato.

Se però nel corso dello stesso anno l'assicurazione delle stesse cose venga rinnovata o dal contratto del tutto, o dai figli dell'assicurato, detta revoca della sentenza, la quota pagata sarà imputata nella liquidazione per la nuova polizza.

28. - Nei casi contemplati dagli art. 24, 25 e 26, suddetti per sé o nei casi degli art. 24 e 26 i termini in detti articoli concessi alla Società per il pagamento delle quote e delle parti di polizza a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'assicurato, mediante avviso che si reputa dato con la consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta al pagamento.

Dal momento in cui sono avvenute le modificazioni di cui agli art. 24, 25, 26, salvo i termini concessi dagli articoli 24 e 26, ossia per la Società qualsiasi obbligo di pagamento, di termini in caso di sinistro finché l'assicurato non avverta la Società con un avviso scritto, ed il primo avviso avuto dall'assicurato. Se avviene un sinistro nei trenta giorni successivi al trapasso di cui all'art. 24, ovvero nei quindici giorni successivi alla trasformazione di cui all'art. 25, sempre, nonché il pagamento della quota di cui all'art. 26, sempre, il pagamento della quota di cui all'art. 27, sempre, e il pagamento della quota di cui all'art. 28, sempre, restano in vigore, salvo il pagamento delle quote, di darne avviso alla Società prima di effettuare una qualsiasi delle variazioni dianzi accennate.

Quando il modo approvato di periodo o modificazione del rischio è così avvenuta per opera altrui, in obbligo agendo ed apparente, l'assicurato deve, sotto la stessa comunicazione, darne avviso alla Società nel termine di trenta giorni successivi alla avvenuta variazione.

29. - Se durante il corso dell'assicurazione, in seguito a variazione avvenuta, le cose assicurate presentassero giustificabile diminuzione di rischio, il premio potrà essere ridotto, per la annualità successiva a quella in cui fu fatta dalla Società accolta la dichiarazione fatta dall'assicurato.

30. - Se durante il corso dell'assicurazione, in seguito a variazione avvenuta, le cose assicurate presentassero giustificabile diminuzione di rischio, il premio potrà essere ridotto, per la annualità successiva a quella in cui fu fatta dalla Società accolta la dichiarazione fatta dall'assicurato.

31. - Prima di stipulare con lui assicurazioni, per qualsiasi causa e per qualsiasi somma, un'altra assicurazione sopra la Società o parte delle cose assicurate presso la Società, per le stesse specie di rischio da questa garantite oppure per altra specie di assicurazioni, comprese quelle di danni indennificabili, l'assicurato dovrà darne avviso alla Società, con un avviso scritto, per non perdere ogni diritto a rassicurazione in caso di sinistro, per essendo sempre tenuto a continuare il pagamento della quota.

32. - Ricevuto l'avviso dell'assicurato nei casi indicati dagli articoli 29 e 31, dal fatto notificato abbia avuto luogo, e sia scaduto per sé o nei casi di cui all'art. 29 e 31, termine in detto articolo concesso, la Società ha facoltà:

a) o di mantenere puramente inalterate la polizza;

b) o di mantenerla pure con la condizione di un aumento di premio in base alla tariffa allora in vigore, corrispondente all'aumento di pericolo od allo aggravamento di rischio, e degli accessori di cui all'articolo 15;

c) o finalmente di annullare la polizza e la parte di polizza a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'assicurato, mediante lettera raccomandata come da art. 26.

Dal momento in cui sono avvenute le modificazioni di cui agli art. 29 e 31, salvo il termine concesso dall'art. 29 concesso, per la Società qualsiasi obbligo di pagamento, di termini in caso di sinistro, finché la Società non avverta la Società con un avviso scritto, ed il primo avviso avuto dall'assicurato.

Nel caso previsto dall'art. 31 la Società ha diritto di farsi rilasciare dall'assicurato una copia della polizza stipulata con altri assicurati.

33. - Non potrà mai supplire a dichiarazioni obbligatorie per l'assicurato e da lui omesse, la prova che la Società avrebbe fatto del dato o del fatto da dichiarare.

34. - Non è ammessa diminuzione di somma assicurata sulle cose immobili, salvo giustificazione, sulla cui verità l'assicurato non ha da dimostrare l'assoluta verità.

Per la somma assicurata sopra cose mobili è in facoltà della Società e dell'assicurato di domandare in ogni tempo la diminuzione.

Se la richiesta domanda per giustificazione, questi deve giustificare l'avvenuta diminuzione delle cose assicurate e del loro valore. Venendo concessa la diminuzione, la conseguente riduzione del premio incomincia dalla data successiva alla data della correzione dimandata. Se la domanda parte dalla Società, il premio deve dar comunicazione all'assicurato. In tal caso la diminuzione avrà effetto dai mezzi dell'ottavo giorno successivo alla data di impostazione della lettera raccomandata, e non prima di quello che sarà indicato nel detto articolo.

E tuttavia riservato all'assicurato il diritto di chiedere, entro gli otto giorni suddetti e pure mediante lettera raccomandata, che invece della diminuzione si faccia luogo all'annullamento totale della polizza con effetto dalla ottava giorno suddetto e con restituzione della parte di premio non consumato.

35. - La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita delle cose assicurate, e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le necessarie indicazioni e spiegazioni. L'esercizio di tal diritto non menoma alcun degli obblighi dell'assicurato.

36. - Qualunque reticenza, qualunque falsità od erronea dichiarazione o qualunque occultazione, da parte dell'assicurato, sia sulla verità, sia sul merito dell'assicurazione, tale che la Società non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, importa di diritto la nullità del contratto e del premio. Il diritto di annullamento si esercita, trascorsi, quando scade la reticenza, la falsità od erronea dichiarazione o l'occultazione, non avessero influito nei sei mesi, né sulla verità delle cose assicurate, né sulla verità del danno.

CAPO IV.

SINISTRI

1° Doveri dell'assicurato.

37. - Appena avvenuto un sinistro, garantito dalla polizza, che colpisce la proprietà assicurata, l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le necessarie indicazioni e spiegazioni, e di far sviluppare, per salvare le cose assicurate e salvorle alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Delle spese, sostenute dall'assicurato in adempimento di questi obblighi, egli presenterà nota detta alla Società, la quale ne darà atto, e gli rimborserà, su sua richiesta, il tutto, salvo il disposto dell'art. 43 ultimo comma, nel rimborso di quello che riterrà giustamente come necessaria.

38. - L'assicurato deve:

a) entro le ventiquattr'ore successive al sinistro, salvo il caso di materiale impossibilità, farne denuncia sommaria all'agente sociale più vicino al luogo del sinistro ed al Sindaco locale.

b) immediatamente nei tre giorni successivi al sinistro ed al più tardi entro otto giorni dalla data del medesimo, sotto pena di decedere dal diritto al risarcimento dei danni, fare personalmente o per mezzo di un suo incaricato la dichiarazione per iscritto, ed a voce, ma col concorso di due testimoni, nell'Ufficio dell'Agente che rilascia la polizza, nonché all'Autorità Amministrativa o Giudiziale del luogo, qualora ne sia richiesto dalla Società e presentate copia autentica entro giorni cinque dalla sua data.

La dichiarazione deve indicare del sinistro, la sua durata, le cause note o presunte, i mezzi adottati per arrestare il progresso e la entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. L'assicurato dovrà altresì, nel momento in cui la Società non abbia per sé e i suoi eredi, legatari ed aventi causa, un altro assicurato che esista al momento del sinistro, con indicazione del nome e delle parti del subite, dal quale stato dovranno risultare la qualità, la quantità ed il valore delle cose distrutte, di quelle sopravvissute e di quelle salvate o rimaste lesi.

39. - L'assicurato è obbligato di conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino a liquidazione del danno senza essere in verso con la Società di averne l'incarico di appalto.

Egli deve presentare e depositare, tanto della Società quanto dei periti, tutti i suoi acquirenti e lesi, i titoli di proprietà, e così, le fatture e qualsiasi altro documento. Deve, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno e in genere fornire ogni documentazione che venisse richiesto tanto dalla Società quanto dall'agente.

I documenti sopra menzionati devono essere tenuti a disposizione fino alla chiusura del sinistro della Società e dei periti obbligati l'assicurato a rilasciare dai tre giorni dopo i depositi dei documenti originali che egli non potesse presentarsi, anche alla Società ed ai periti piena facoltà di esperte ogni o qualsiasi obbligazione al riguardo.

40. - L'assicurato che ammette il danno, o dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro o che dichiara come sue cose che non lo fossero, che occultò o sottrasse come salvate, che adoperò a giustificazione mezzi e documenti non convenuti, che fraudolenti che mascherò od alterò dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro, che volutamente lo ha coperto o che ne ha facilitato il progresso; decade da ogni diritto a risarcimento, e qualora il risarcimento gli sia già stato pagato, deve restituire il tutto. In caso contrario, se l'assicurato non fosse stato denunciato, la Società può sempre in tal caso rievolvere la polizza.

Queste disposizioni sono applicate nel caso della assicurazione officiosa art. 100, e tanto se imputabile alla colpa che al sinistro assicurato, quanto se non per sé o con tutto e vantaggio si stipula.

2° Liquidazione dei danni.

41. - Ottenute le dichiarazioni di cui all'art. 38 la Società le presenterà all'accertamento ed alla liquidazione dei danni causati dal sinistro, o mediante correo fra le parti medesime per iscritto.

42. - Si procederà a perizia se una delle parti lo richieda e se le parti dividamente non s'accordano.

La perizia sono fatte o da un solo perito nominato in comune dalla Società e dall'assicurato, o mediante due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'assicurato con apposito scritto dal quale risulti il loro consenso.

Ma in caso di periti non possono mettersi d'accordo, si farà luogo alla perizia collegiale. I due periti ed i nominati, validamente del ricevuto mandato, ne eleggeranno un terzo nel quale procederanno in comune e se il decisionario metterà a maggioranza di voti.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, o se i due periti non si accordino nella nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella persona più diligente e a carico dell'altra e senza formalità di atti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà essere scelto fuori del Circondato dove è avvenuto il sinistro.

La spesa del perito comune è a carico della Società; quando vi sono due periti, ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito fa carico per metà a ciascuna parte e viene liquidata dalla Società alla quale l'assicurato conferisce la facoltà di scrivere in una copia dell'indennità o dell'importo.

43. - Ai signori periti è conferito il seguente mandato:

«Io sottoscritto, per quanto mi riguarda, ho ricevuto dal sinistro della Società, la quale mi ha riferito l'esistenza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e dai successivi atti di variazione e riferire se il momento del sinistro esisteva circostanze che avevano aggravato il rischio o non fossero state osservate, e se il danno era maggiore o minore;

44. - Per verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate lesi, distrutte od avanzi:

a) o di procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni che seguono.

b) o di procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni che seguono.

45. - I risultati delle operazioni peritali dovranno essere presentati in apposito processo verbale al quale saranno allegati le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

46. - I risultati della liquidazione del danno concesso dai periti concesso, ovvero della maggioranza del caso di perizia collegiale, saranno obbligatorii fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di falsità od erronea dichiarazione di periti conosciuta e salva riserva degli errori materiali di calcolo.

La perizia collegiale è valida ancorché il perito designato si fosse rifiutato di sottoscrivere o non fosse stato presente al momento della perizia, e non sia intervenuta la sua sostituzione.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziarie.

a) Se la determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singola parte della polizza, secondo le norme sopra indicate.

L - Per i danni si fabbricano i stima.

a) la spesa necessaria per l'intera costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, eccettuando soltanto il valore dell'altre, delle opere e dei muri di fondazione completamente interati;

b) il valore del fabbricato al momento del danno, se il fatto è applicato al risultato della stima indicata ad un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed agli altri circostanze conosciute;

c) la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto deprezzate;

d) il valore di detta spesa risultante con l'applicazione del deprezzamento di cui al n. 1.

e) il valore ricavabile dai redditi delle parti di fabbricato contemplate nella stima e b). L'ammontare del danno oltre deducendo dal totale di b) il valore di c).

11 - Per i dani alle cose mobili, merci, attrezzi, semoventi, prodotti del suolo e macchine: a) il stipite, il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e altre circostanze, è stato il prezzo di mercato, valutato al momento del sinistro tutte le cose assicurate che esistevano in detto momento, tanto sul locale del sinistro, quanto in altri locali, in cui si trovavano assicurate, anche se rimaste libere.

Negli stabilimenti industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza al giorno del sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stadio in cui esse merci si trovavano al momento del sinistro stesso, con eventuale che, ove la valutazione così formata superasse i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del sinistro, dovranno essere applicati alle rispettive merci questi ultimi prezzi;

b) in base alla stima di cui al 4) a) determina il valore di quelle fra le cose stesse che rimasero o furono avanzate libere;

c) o la stima il valore ricevibile dalle cose danneggiate.

L'ammontare del danno è l'importo del risultato della stima (a) la somma dei valori delle stime (b) e c).

45 - Se dalle stime fatte sulle norme dell'articolo precedente, risulta che il valore di ogni singola partita di p. è superiore al momento del sinistro agli inferiori alle rispettive cose assicurate, l'assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

Se al contrario risulta che il valore di ogni partita, preso ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le rispettive cose assicurate, l'assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tutte qualità, la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'articolo 37.

46 - Quando sulle medesime cose assicurate siano la consistenza di più assicurazioni, ritenute che o sulla polizza o successivamente siano state fatte le dichiarazioni prescritte dagli articoli 11 e 31, rimane convenuto, a speciale condizione del disposto dall'articolo 8 ed anche in derogazione del disposto dell'art. 427 del Codice di Commercio, che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento e spesse relative alla Società, considerando le dette assicurazioni, qualunque ne siano la data, la durata e gli importi assicurati come un'assicurazione unica e contemporanea, escluso ogni solidità cogli altri assicuratori, e la Società pagherà, come propria quota di risarcimento e spese, sul totale risultante dagli assicuratori, quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere fra la somma di essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti. Saranno invece stipulazioni fra la Società e l'assicurato.

47 - In nessun caso e per nessun titolo la Società potrà revocare o tentare di pagare alcuna maggiore di quella assicurata avendo così le parti convenissimamente derogato all'articolo 43, secondo il senso, del Codice di Commercio.

L'assicurato non ha mai diritto di abbordare alla Società in su tutto o in parte le cose assicurate o valute dal sinistro ed ogni rimangono sempre a rischio e pericolo dell'assicurato i danni che le cose rimaste dopo l'incendio possono subire dopo firmato il verbale definitivo della perizia o dopo firmato l'atto di liquidazione.

48 - Liquidato il risarcimento del danno la Società ha facoltà, nei casi in cui lo esista comunque e anche dopo giudicato o arbitrato, di acquistare o tutto od in parte le cose mobili danneggiate e i residui delle cose immobili al prezzo delle stime fissate dall'art. 44;

49 - di scartare in natura, in parte o in totalità, le cose state distrutte o danneggiate;

50 - di far ricostruire o riparare, in base alle stime di cui all'art. 44, gli immobili distrutti o danneggiati.

49 - L'assicurazione di rischio locativo è basata sul valore totale dei fabbricati quando sono occupati da un affittuario solo, e nel caso che la somma assicurata si trovi inferiore al valore intero dei dati fabbricati l'assicurato rimane assicuratore di sé medesimo per la eccedenza.

Se vi sono più affittuari, l'assicurazione del rischio locativo è basata sul prezzo della locazione. Se l'affittuario ha fatto coprire una o più parti della locazione, il rischio è assunto a sua volta, se non fatto, la Società risponde in sua vece della totalità di quanto a concorrenza della locazione.

Se egli ha fatto assicurare una somma minore, la Società risponde so ammette dei danni nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'ammontare di quindici annali di fitto. Le norme di liquidazione sono quelle contenute nella prima parte dell'art. 44 e negli articoli 45, 46 e 47.

50 - L'assicurazione del ricovero dei vicini è prestata in base alla somma per ogni assicurato. Perchè fino a concorrenza della medesima. La Società risponde, ancorchè l'assicurato, delle conseguenze materiali derivanti dal ricovero prodotto di cui in un seguito a danni eccedenti di incendio e ad ogni legalmente imputabile.

3.° Pagamento dei risarcimenti.

51 - Il pagamento della somma nella quale è stato fissato il risarcimento del danno ed il rimborso per spese di estimazione e di salvamento viene dalla Società eseguito a mano dell'assicurato o di suo legittimo incaricato nell'Ufficio dell'Agente che rilascia la polizza, salvo disposizione contraria, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1951 del Codice Civile e sempreché, essendo stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, legalmente risulta che non occorra la quota della impendibilità prevista nelle condizioni di polizza. La spesa di quietanza non è tutto carico dell'assicurato.

Se sulle somme liquidate viene notificato un atto qualsiasi di opposizione al pagamento o di revisione, oppure se l'assicurato non si fa in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, questa ha facoltà di depositare, con pieno effetto di liberatorio, le somme liquidate nella Cassa Depositi e Prestiti, a nome dell'assicurato con l'annotazione dei vicini quali sono gravati.

La Società effettua i pagamenti per risarcimento di danni soltanto in denaro, salvo le eccezioni previste dall'articolo 48.

Essa non corrisponde interessi sulle somme dovute per risarcimenti danni e per rimborso spese accessorie.

52 - Le parti risultanti espressamente al disopra degli articoli 363 e 409 del Codice di Procedura Civile e cioè alla domanda della polizza.

53 - La Società, dopo risarcito il danno, è surrogata di pieno diritto all'assicurato in tutti i diritti ed azioni spettanti o che potranno, per causa del danno, spettare al medesimo contro i terzi.

La Società potrà esercitare le ragioni di cui sopra, in seguito alla semplice notificazione fatta all'assicurato che l'ammontare del risarcimento trova in sua disposizione, senza bisogno di formalità di atti.

54 - Avvenuto un sinistro e anche prima di liquidare il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Società ha facoltà di chiedere, anche con effetto di surrogazione, tutto od in parte, la partita di polizza colta dal sinistro mediante una semplice notificazione all'assicurato con lettera raccomandata colta all'art. 14, e senza alcun versamento sulla quota pagata per l'eredità corrente.

Essa può ancora e nello stesso modo risolvere tutte le altre partite della stessa polizza come anche in tutto od in parte le altre polizze emesse, in tutto od in parte, in un nuovo contratto. La Società accorda il rimborso del premio pagato in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al termine dell'incendio in corso.

55 - Né la pratica iniziata dalla Società per la rilevazione del danno, né la effettuata liquidazione, né infine il pagamento del risarcimento pregiudicano o scannano valide alle ragioni della Società stessa per commoventorie, decadenza, riserve od altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

56 - Ogni azione di liquidazione e pagamento dei danni e relative spese di qualsiasi specie, deve essere promossa al domicilio della Società entro lo spazio di un anno a contare dal giorno del sinistro, oppure dalla data della notificazione di cui all'art. 53. In conseguenza spirato questo termine la Società non può essere tenuta a nessuna indennità o spesa per qualsiasi titolo né verso l'assicurato né verso alcuno opponente od avente causa.

57 - All'assicurato che non sia preventivo opponente od avente causa o per parte di essi è fatto obbligo in caso di sinistro di impiegare la somma liquidata, quale risarcimento del danno, nel soddisfacimento delle cose assicurate stesse, a meno che si convenga diversamente di comune consenso col proprietario.

Al pagamento della somma liquidata quale risarcimento del danno dovrà essere in ogni caso l'impegno di chi ha stipulato la polizza e del proprietario ed interessato alle cose assicurate (articolo 10).

58 - Per uno stesso oggetto assicurato da più persone, ancorché per un diverso interesse, la Società non paga che un solo risarcimento.

Qualora, per un qualsiasi motivo, vi siano più persone interessate a riscuotere il risarcimento, non vi è fatto un solo pagamento, ma per parte esclusiva di tutti i valori assicurati.

La Società non è vincolata a fare pagamenti parziali.

59 - Le istanze giudiziarie che venissero proposte contro l'assicurato per fatto di avvenuto sinistro, allorché trattasi delle assicurazioni convenute nell'art. 2, debbono dal medesimo essere notificate alla Società colli eventuale sua convocazione in causa in tempo utile per potersi assistere e far vedere i documenti che credesse del caso, a pena di incorrere nella decadenza del diritto a risarcimento senza dispensa dall'obbligo del pagamento delle quote.

La Società non tiene conto di qualunque convenzione fra il proprio assicurato ed il terzo proprietario o possessore delle cose assicurate, alla quale essa non abbia preso parte.

CAPO V.

DISPOSIZIONI VARIE

60 - Tutti gli avvisi, le notificazioni, le dichiarazioni menzionate nelle presenti condizioni di polizza - salvo quanto è disposto nell'art. 14 - devono darvi per iscritto dall'assicurato alla Agenzia che ha rilasciato la polizza. Se hanno per scopo di introdurre nella polizza variazioni o modificazioni qualsiasi, queste per essere efficaci devono risultare da atto scritto, sottoscritto dall'assicurato e dall'Agente della Società che la rilascia e dovrà essere stata pagata l'ammontare corrispondente all'ammontare di qualunque modifica o variazione commessa.

Ciò di averle sono sottoposti, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del Cap. I, relative alla stipulazione delle polizze.

61 - La Società e l'assicurato dichiarano di ritenere correlativi e inscindibili tutti i patti delle presenti condizioni di polizza e si obbligano di riferirsi alle disposizioni del vigente Codice di Commercio, in quanto non vi divergono i patti stessi di diverso accordo convenuto, anche se la dicitola diversa non sia stata formalmente espressamente.

CONDIZIONI SPECIALI

per proprietà industriali e congeneri e per teatri

A) Ricicaldamento.

Non dovranno mai essere trasferiti per il ricicaldamento nei locali assicurati o connessi le cose assicurate.

Le stufe e le bocche dei caloriferi dovranno sempre essere protette da un ricovero in modo che qualsiasi cosa rimanga sempre distante da esse di m. 0,50 almeno; le stufe dovranno essere sempre collocate sopra lastre di pietra o cotto, o lamiera di metallo sporgenti almeno metri 0,50 dalla porta della bocca del fuoco.

B) Illuminazione.

1 - Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica: a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettivi della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno.

b) Secondo la più rigorosa prescrizione della scienza si dovrà - provvedere al completo isolamento dei fili - determinare il diametro dei fili stessi, avendo riguardo al numero e alla qualità delle lampade - applicare alle macchine generatrici ed agli apparecchi collettori, appositi apparecchi automatici di interruzione della corrente elettrica.

c) Le lampade ad arco voltabile dovranno essere sempre protette da un globo di vetro chiuso inferiormente e coperto da metallo o rete metallica.

d) Allorché la corrente elettrica sarà condotta nell'interno dei fabbricati mediante fili, dovranno essere applicati all'esterno degli apparecchi che permettano di arrestare o valutare l'arrivo della corrente stessa.

2 - Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali: i locali nei quali ne viene fatta la fabbricazione ed i depositi di emanare e di oli minerali necessari per la stessa, devono essere isolati, od a distanza non minore di metri 10 da qualsiasi altro fabbricato.

3 - Allorquando l'illuminazione viene fatta ad olio minerale: a) Il deposito d'olio minerale non eccederà mai la quantità di litri 200 e sarà tenuto in locale separato indicato nella Polizza ed N.° e destinato esclusivamente a questo uso, nel quale soltanto potranno essere ripopolate le lampade, e con proibizione assoluta di far uso in esse di lumi accessi.

b) Le lampade dovranno essere accese soltanto dopo collocata al loro posto.

c) Un deposito di petrolio maggiore di litri 200 potrà essere tenuto fuori degli stabili assicurati, ma a distanza non minore di metri 15 dagli stessi.

d) Non si potrà circolare nello Stabilimento, e con proibizione assoluta, se non in gruppo.

4 - Nel caso in cui, per una ragione qualsiasi, in uno Stabilimento l'illuminazione a gas od a luce elettrica dovesse venire sospesa, l'assicurato avrà la facoltà, durante il tempo dell'interruzione, di sostituirsi coll'illuminazione a gas, purché senza aumento di prezzo. L'assicurato avrà parimenti la facoltà di sostituirsi con la illuminazione ad olio minerale, purché entro tre giorni ne faccia la dichiarazione alla Società e ne paghi il relativo ammontare, qualunque sia la durata della sostituzione.

5 - Qualunque sia il sistema di illuminazione, le fiamme dovranno sempre essere protette da vetri e collocate a conveniente distanza in qualunque oggetto combustibile.

6 - Nei locali che si usano a volta reale, le fiamme od in genere gli apparecchi di illuminazione devono trovarsi a metri 1,50 almeno al disotto dell'impalcatura o del soffitto, o se a distanza minore, dovrà essere sovrapposto un ricovero incombustibile.

C) Caldaie.

I guasti cagionati dall'azione diretta delle fiamme, o dal calore del focolare, sia alla caldaia, sia ai suoi accessori, e rappresentati il consumo di essa o di essi, non costituendo danni d'incendio propriamente detti, non saranno a carico della Società.

Agenzia Principale

C. P. E. Torino N. 9806

di **Pinerolo**
 Agenzia Intermediaria



Polizza N. **29249**

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828

Sede Sociale: TORINO - Via Orfane 6 (palazzo proprio)

Data 11 - 2 1920

Effetto 13 - 2 1920

Durata decennale

Scadenza 31 / 12 1940

Polizza di Assicurazione

Socio Sig. Spett. SOCIETÀ' ARTI e MESTIERI di PINEROLO

L'Amministrazione della Società avente Sede in Torino, ed in suo nome l'Agente Capo autorizzato

Sig. Appendini Rag. Bartolomeo residente nell'Agenzia principale di Pinerolo

assigura ed ammette a far parte della Società il Sig. Spett. SOCIETÀ' ARTI e MESTIERI di PINEROLO

del residente a Pinerolo Via Arcivescovado N. 12

il quale mediante stipulazione della presente polizza sottoscritta dal Presidente

e nella qualità di proprietario fa atto di adesione allo Statuto Sociale, che dichiara di conoscere, come dalle disposizioni costituenti le Parti I e II che insieme colla presente Polizza riceve, e contrae la seguente assicurazione.

La Società, sotto l'osservanza dello Statuto e condizioni speciali delle seguenti stipulazioni, ed in base alle dichiarazioni e circostanze descrittive delle cose consegnate in Polizza dall'assicurato, ne consente l'assicurazione contro i danni d'incendio

per le somme da essa come infra accettate, cioè:

PARTITE DI POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		Premio per ciascuna partita
			Numero	Classe	
	In Provincia di <u>TORINO</u>				
	Comune di <u>PINEROLO</u>				
	Cantone o frazione detto <u>- Via Arcivescovado N° 12 -</u>				
I	Fabbricato civile costruito in muratura, coperto a tegole elevato a tre piani fuori terra su cantine sotterranee orizzontate a volta o plaffone per oltre due terzi con sottotetti ad uso ripostigli, servizio da scala interna in duro. Si assicura compresi i fissi ed infissi, diramazioni ed apparecchi per acqua, illuminazione, gas e riscaldamento nulla di escluso od eccettuato per L. <u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>I</u>	<u>20</u>	<u>20, =</u>
	Si dichiara che esiste altra assicurazione presso la Spett. Compagnia "L'Union"				
	A riportare L.				

Agenzia Principale
di **Pinerolo**
Agenzia Intermediaria
di //

Polizza N. **29249**

Data **11-2-1920**

Effetto **13-2-1920**

Durata **decennale**

Scadenza **31 / 12 1940**



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828

Sede Sociale: TORINO - Via Orfane 6 (palazzo proprio)

Polizza di Assicurazione

Socio Sig. **Spett. SOCIETÀ' ARTI e MESTIERI di PINEROLO**

L'Amministrazione della Società avente Sede in Torino, ed in suo nome l'Agente Capo autorizzato
Sig. **Appendini Rag. Bartolomeo** residente nell'Agenzia principale di **Pinerolo**

assicura ed ammette a far parte della Società il Sig. **Spett. SOCIETÀ' ARTI e MESTIERI di PINEROLO**

del **residente a Pinerolo** Via **Arcivescovado** N. **12**

il quale mediante stipulazione della presente polizza sottoscritta dal **Presidente**

e nella qualità di **proprietario** fa atto di adesione allo Statuto Sociale, che dichiara di conoscere,

come dalle disposizioni costituenti le Parti I e II che insieme colla presente Polizza riceve, e contrae la seguente assicurazione.

La Società, sotto l'osservanza dello Statuto e condizioni speciali delle seguenti stipulazioni, ed in base alle dichiarazioni e circostanze descrittive delle cose consegnate in Polizza dall'assicurato, ne consente l'assicurazione contro i danni d'incendio

per le somme da essa come infra accettate, cioè:

PARTE DI POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE		TARIFFA		Premio per ciascuna partita
		Numero	Classe	Numero	Premio per ogni L. 1000 assicurate	
	In Provincia di TORINO					
	Comune di PINEROLO					
	Cantone o frazione detto - Via Arcivescovado N° 12					
I	Fabbricato civile costruito in muratura, coperto a tegole elevato a tre piani fuo- ri terra su cantine sotterranee orizzon- tate a volta o plaffone per oltre due ter- zi con sottotetti ad uso ripostigli, servi- to da scala interna in duro. Si assicura compresi i fissi ed infissi, diramazioni ed apparecchi per acqua, illuminazione, gas e riscaldamento nulla di escluso od eccezuato per L.	100.000	I	20	20,=	
	Si dichiara che esiste altra assicurazio- ne presso la Spett. Compagnia "L'Union"					
	A riportare L.					

PARTITE DI POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		Premio per ciascuna partita
			Numero	Classe	
	<i>Riparto L.</i>			Premio per ogni L. 100 assicurate	
	TOTALE delle somme assicurate L.	100.000		TOTALE L.	
				ADIZIONALE *	5. =
				PREMIO TOTALE . . . L.	25. =
				(contributo di 1 ^a annualità)	

DECONTO DELLA QUOTA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO.

	Rateo	Annualità
Contributo di prima annualità L.		25. =
Rateo del contributo di 1 ^a annualità dal <i>13/2</i> al <i>31/12/1930</i>	22. =	
Redazione e scritturazione della polizza *	7. =	
Diritto di quitanza *	1. =	2. =
Tassa governativa in ragione del 18 % *	30. =	27. =
QUOTA TOTALE . . . L.	5.40	4.86
	35.40	31.86

Trattandosi di polizze stipulate in surrogazione di altre, si farà qui in appresso la dimostrazione del premio da computarsi nel deconto dei ratei.

Premio della presente L.	
Premio della Polizza surrogata *	

Per il pagamento delle quote l'Amministrazione non ammette e non riconosce altra forma di quitanza all'infuori di quelle staccate dai registri a matrice.

Agli effetti dell'Art. 11, Parte II, dello Statuto Sociale l'Assicurato dichiara:

- 1 - a) che le cose assicurate appartengono alla Società ARTI e MESTIERI
b) che Egli // è proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati alle partite I^a
- 2 - che nel decennio precedente alla data della presente Polizza:
a) le cose assicurate non soffersero danni per incendi, negli anni // per l'importo di // risarciti dalle Compagnie //
b) altri enti di sua spettanza non soffersero danni per incendi, negli anni // per l'importo di // risarciti dalle Compagnie //
- 3 - a) che le cose assicurate alle partite unica sono assicurate ad altre Compagnie, cioè: "L'Union" per l'importo di lire 55.000
b) che le cose assicurate colle partite non sono già assicurate alla REALE; // lo furono nel decennio precedente con Polizza //
- 4 - che negli edifici assicurati o contenenti cose assicurate e nella loro immediata contiguità od a distanza minore di metri dieci da essi non esistono rischi capaci di aggravare i pericoli d'incendio quali quelli contemplati dall'articolo 11, Parte II, dello Statuto, e precisamente //

L'assicurato riconosce inoltre che le riferite descrizioni e stipulazioni relative alle cose assicurate, sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali la Società ha determinato i premi e le condizioni.

La presente assicurazione comincerà il suo effetto dal mezzodì del 13 febbraio 1930 ed è stipulata per la durata di anni 10 mesi 10 e giorni 15 con scadenza il giorno 31 Dicembre 1940 rinnovabile tacitamente per eguali successivi periodi, esclusa la frazione d'anno, salvo il caso di disdetta nei modi regolati dallo Statuto e salvo il caso di Polizze temporarie. (Vedasi art. 14, Parte II, Statuto Sociale).

L'elezione di domicilio è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 5, Parte I, dello Statuto Sociale.

La presente Polizza è stipulata in tre originali, dei quali uno, coll'unito Statuto Sociale, è stato consegnato all'assicurato, e gli altri due sono stati trattenuti dalla Società.

A **PINEROLO**

il 12 febbraio 1920

L'ASSICURATO

Il Presidente S. D. S. M.
[Signature]

Per la Società
L'AGENTE CAPO

[Signature]

Per la presente Polizza fu ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione il //

La presente Polizza surroga quella N. //

V° Per CONTROLLO



Società Reale Mutua di Assicurazioni

FONDATA NEL 1828 SEDE SOCIALE IN TORINO VIA CORTE D'ARPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO
ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL

1943

RAMO
INCENDI



SOCI. verificate la Vostra Polizza e rileverete che, il contributo variabile pagato per il 1943 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza, al quale beneficio si aggiunge ancora il risparmio 5%. Ecco il vantaggio della mutualità.

TITOLARE	MESS. SCAD.	N. DI POLIZZA	AGENZIA	CONTRIBUTO	SPESE QUIET.	AGG. TA. COMPL.	TASSE	RISPARMIO 5%	TOTALE NETTO DOVUTO
ARTI MESTIERI S		29249	PN-RULO	39 125	2		465	106	2684
									IMP. ENTRATE 007
									TOTALE 2691

SOCI. ESAMINATE in polizza i valori che avete assegnato ai fabbricati, ai mobili, alle macchine, alle merci, ecc. **RICORDATE** che, se essi non sono assicurati per l'intero valore, in caso di sinistro il risarcimento dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L'incaricato *[Signature]* 2-2-1943

2691
2.44

30.35



Società Reale Mutua di Assicurazioni

FONDATA NEL 1828

SEDE SOCIALE IN TORINO VIA CORTE D'APPELLO 8



QUIETANZA DI PAGAMENTO
ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL

1942

RAMO
INCENDI

SOCI, verificate la Vostra Polizza e rileverete che il

contributo variabile pagato per il 1942 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza

al quale beneficio si aggiunge ancora il risparmio 5%

Ecco il vantaggio della mutualità

TITOLARE	SEDE SOCIALE	N. DI POLIZZA	AGENZIA	CONTRIBUTO	ESPEC. QUIET.	AGG.TA COMPL.	TASSE	RISPARMIO 5%	TOTALE NETTO DOVUTO
ARTI MESTIERI S		29249	PINEROLO	2125	2		465	106	2684

SOCI, ESAMINATE in polizza i valori che avete assegnato ai fabbricati, ai mobili, alle macchine, alle merci, ecc. **RICORDATE** che, se essi non sono assicurati per l'intero valore, in caso di sinistro il risarcimento dovrà essere proporzionalmente ridotto. (Art. 45 delle condizioni generali di polizza e Art. 425 del Codice di Commercio).

16 GEN 1942

L'incaricato

J

IMP. ENTRATE

007

TOTALE

2691



Società Reale Mutua di Assicurazioni

FONDATA NEL 1828

Sede Sociale in TORINO Via Corte d'Appello 9



QUIETANZA DI PAGAMENTO ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL 1941

Assicurazioni Incendi

TITOLARE	N. DI POLIZZA	AGENZIA	MESE SCAD.	VINCOLO	CONTRIBUTO	SPERE QUIET.	TASSE	RISPARMIO 5%	TOTALE NETTO DOVUTO
ARTI MESTIERI S	29249	PIEMONTE			2125	2	465	106	2684

Soci, verificate la Vostra Polizza e rileverete che il contributo variabile pagato per il 1941 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza; al quale beneficio si aggiunge ancora il risparmio 5% - Ecco il vantaggio della mutualità.

L'incaricato: _____

29 GEN. 1941 Anno XIX

IMP. ENTRATE

TOTALE

004
2691

SOCI.

ESAMINATE IN POLIZZA I VALORI CHE AVETE ASSEGNATO AI FABBRICATI, AI MOBILI, ALLE MACCHINE, ALLE MERCI, ECC. RICORDATE CHE SE ESSI NON SONO ASSICURATI PER L'INTERO LORO VALORE, IN CASO DI SINISTRO IL RISARCIMENTO DOVRA ESSERE PROPORZIONALMENTE RIDOTTO. (ART. 45 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E ART. 425 DEL CODICE DI COMM.)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

FONDATA NEL 1828

SEDE SOCIALE IN TORINO - Via Corte d'Appello 9



QUIETANZA DI PAGAMENTO
ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL 1940

Assicurazioni Incendi

TITOLARE	N. DI POLIZZA	AGENZIA	MESE SCAD.	VINCOLO	CONTRIBUTO	DIRETTI QUIET.	TASSE	RISPARMIO 5%	TOTALE NETTO DOVUTO
ARTI MESTIERI S	29249	PINEROLO			2125	2	465	106	2684

Soci, verificate la Vostra Polizza e rileverete che il contributo variabile pagato per il 1940 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza; al quale beneficio si aggiunge ancora il risparmio 5% - Ecco il vantaggio della mutualità.



IMPOSTA SULLE ENTRATE

22 FEB 1940

L'INCARICATO

210
2694

Società Reale Mutua di Assicurazioni

FONDATA NEL 1828

Sede Sociale in TORINO - Via Corte d'Appello, 9



QUIETANZA DI PAGAMENTO
ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL 1939
ASSICURAZIONI INCENDI

TITOLARE	N. di POLIZZA	AGENZIA	Mese di scadenza	VINCOLO	CONTRIBUTO	Diritti di quietan.	TASSA GOVERNATIVA E CONTR. POMPIERI	RISPARMIO 5%.	TOTALE NETTO DOVUTO
ARTI MESTIERI S	29249	PIEROLO			2125	2	465	106	2684

Soci, verificate la Vostra Polizza e rileverete che il contributo variabile pagato per il 1939 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza; al quale beneficio si aggiunge ancora il risparmio 5%. - Ecco il vantaggio della mutualità.



il 18 FEB 1939
Ann. CCXIII

L'INCARICATO: _____

RAMO INCENDI

IL SOCIO TITOLARE DELLA

POLIZZA: 29249

HA PAGATO

LIRE: 2684

IMPORTO DOVUTO 1937

AL NETTO DI RISPARMIO

PNEROLO AGENZIA

DATA: 11 FEB 1937

L'AGENTE CAPO

SOCIETA' REALE
MUTUA DI
ASSICURAZIONI

Fondata nel 1820
TORINO





**SOCIETA REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO**

C. P. E. TORINO N. 9806



Agenzia princ. di PINEROLO
» interm. di
Polizza N. 29249.



RAMO INCENDIO *Quitanza N. 60*

N° 10652

Sig. **SOC. ARTI E MESTIERI PINEROLO**

Contributo dovuto dal al 31 di-
cembre 193..... **1.936**

Diritto di quitanza

Tassa erar. in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

a dedurre :

Sconto risparmio 193..... :

sul contributo di detta polizza..... }
» » della pol..... surrog..... }

Somma netta pagata L.

	21.25
	2. =
	4.19
	27.44
	106
	2638

Addi, **3 FEB. 1936** 19
Anno XIV

IL RICEVENTE

h

La Società Reale Mutua Assicurazioni non ammette e non riconosce
altra forma di ricevuta di pagamento della quota che la presente.

179363

SOCIETÀ REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI FONDATA NEL 1828
 SEDE SOCIALE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 9



QUIETANZA DI PAGAMENTO
 ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL 1938
 RAMO INCENDI

TITOLARE	N.° DI POLIZZA	AGENZIA	Mese di Scadenza	VINCULO	CONTRIBUTO	Diritto di Quotaz.	TASSA	RISPARMIO 5%	TOTALE NETTO DOVUTO
ARTI MESTIERI S	29249	PNEROLO			21.25	2	4.65	1.06	26.84

Soci, verificate la Vostra Polizza, e rileverete che il contributo variabile pagato per il 1938 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza. Ecco un vantaggio della mutualità.



PAGATO A il **31 GEN 1938** Anno XXV

L'INCARICATO:



**SOCIETA REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO**

C. P. E. TORINO N. 9806



Agenzia princ. di
» interm. di
Polizza N. 99249



RAMO INCENDIO *Quitanza N. 66*

Nº 7702

Sig. Soc. Arti e Mestieri - Pinerolo

Contributo dovuto dal 1/1 al 31 Di-
cembre 1933

Diritto di quitanza

Tassa erar. in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

a dedurre :

Sconto risparmio 193..... :

sul contributo di detta polizza..... }
» » della pol..... surrog..... }

Somma netta pagata L.

21	25
2	
4	19
27	44
1	06
26	38

13 FEB 1935
Addi, 19.....

IL RICEVENTE

[Signature]

La Società Reale Mutua Assicurazioni non ammette e non riconosce
altra forma di ricevuta di pagamento della quota che la presente.



**SOCIETÀ REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO**

C. P. E. TORINO N. 9806



Agenzia princ. di **PINEROLO**
» interm. di

Polizza N. **29249**



RAMO INCENDI *Quitanza N. 162*

N° 5032

Sig. *Soc. Arti e Mestieri di Pinerolo*

Contributo dovuto dal...*1-1*..... al 31 Dicembre 193*4*

Diritto di quitanza

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

a dedurre:

Sconto risparmio 193...:

sul contributo di detta polizza.....}

» » della pol..... surrog.....}

Somma netta pagata L.

	24	25
	2	-
	4	19
	27	44
	1	06
	26	38

Addì, **25 GEN 1934 Anno-XII** 19....

IL RICEVENTE

La Società Reale Mutua Assicurazioni non ammette e non riconosce
altra forma di ricevuta di pagamento della quota che la presente.



**SOCIETA REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO**

C. P. E. TORINO N. 9806



Agenzia Princ. di
» interm. di

Polizza N. 29249



RAMO INCENDI *Quitanza N. 127*

N° 3093

Sig. Soc. Ant. e Mestieri - Pinerolo

Contributo dovuto dal.....^{1/1} al 31 Di-
cembre 193...³

Diritto di quitanza

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

a dedurre:

Sconto risparmio 193...:

sul contributo di detta polizza..... }

» » della pol..... surrog..... }

Somma netta pagata L.

	21	25
	2	-
	4	19
	27	44
	1	06
	26	38

IL RICEVENTE

Addiz. **FEB 1933 Anno-XI-**



**SOCIETA REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO**

C. P. B. TORINO N. 9206



Agenzia Princ. di **Dinerolo**
» interm. di.....

Polizza N. **29349**



RAMO INCENDI *Quitanza N. 82*

N° **615**

Sig. *Societa' Ditta e Nestori*

Contributo dovuto dal...../..... al 31 Di-
cembre 193... ..

Diritto di quitanza

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

a dedurre:

Sconto risparmio 193...:

sul contributo di detta polizza.....

» » della pol..... surrog.....

Somma netta pagata L.

Addi **7 MAR 1932** Anno **X**

	21	25
	4	19
	27	44
	1	35
	25	44

AL RICEVENTE

Alvino
[Signature]

Per annualità



SOCIETÀ REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO
C. P. E. TORINO N. 9806



Agenzia princ. di

Pinerolo

.. intern. di

Polizza N. 29259



RAMO INCENDI *Quitanza* N. 199

Serie A N.

7211

Sig. *Società Arti e Mestieri*

Contributo dovuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1931

Diritto di quitanza

L.

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

Totale quota L.

	21	25
	2	
L.	23	25
	5	19
Totale quota L.	28	44
	7	30

Festa

Addi **23 MAR 1931 Anno-IX-**

IL RICEVENTE

[Signature]

Per polizze nuove e variazioni

Agenzia di



SOCIETÀ REALE
Mutua di Assicurazioni
Sede Sociale in TORINO
Via Orfano, 6 - Palazzo proprio

Quitanza N. 7

PINEROLO

Serie R. 692

Polizza N.

29259

Sig

Società Mutua e Meritici Torinese
13 Febbraio

Rateo del contributo di 1ª annualità dal

13 Febbraio

al 31/12/1920

22 -

Diritti di polizza o di variazione

4 -

Diritto di quitanza

1 -

L.

30 -

Tassa erariale in ragione di L. 0,18 per lira

540

Addr

13 Febbraio


Totale quota L.

3140



IL RICEVENTE

Genand



IN MVTVO AVXILIO SECVRITAS

AGENZIA DI PINEROLO
N.° 38166

SOCIETÀ REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI
TORINO

POLIZZA INCENDIO

Socio Sig. _____ ASSOCIAZIONE GENERALE
DEGLI OPERAI DI PINEROLO



ARCET ET AVGET

G. ALVESTRINI

INDIZIONI GENERALI



SO
MUTU

CAPO I

STIPULAZIONE DELLA POLIZZA

1. Scopo ed oggetto della assicurazione.

1. Scopo della Società — ramo Incendi — è la reciproca garanzia fra i Soci per il risarcimento dei danni materiali recati da incendio a cose mobili ed immobili assicurati ed assicurati nelle Colonie, e ne determina il premio e la somma che la abbia prodotta, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

2. La Società consente l'assicurazione nei limiti e alle condizioni che seguono, nonchè alle condizioni della Società Sociale, e ne determina il premio e la somma secondo quanto è stabilito dalla Tariffa Sociale.

Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate dai mezzi utilizzati adoperati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

3. Mediante premi e condizioni speciali che devono risultare dalla polizza e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali derivanti, in caso di incendio:

a) dal rischio locativo — cioè di quelli inerenti alla responsabilità contemplata dagli articoli 1529 e 1530 del Codice Civile.

b) dal rischio dei venci — cioè di quelli inerenti all'altazione che si potrebbe esercitare contro l'assicurato, in virtù degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice Civile.

4. Mediante premi e condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza e non altrimenti, la Società si obbliga, ancorchè non ne sia derivato incendio, al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurati contro i danni dell'incendio:

a) dallo scoppio del gas ad uso di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice;

b) dalla caduta diretta del fulmine;

c) dallo scoppio degli apparecchi a vapore.

5. La Società non risarcisce i danni provenienti:

a) da trombe, uragani, terremoti, uragani vulcaniche e simili; da guerre, da invasioni ed occupazioni militari, da commosse, da rapresaglie furtive, da violenze collettive politiche o sociali, e simili; ed in genere da eventi di forza maggiore eccedenti la normale esperienza;

b) da colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui esso è legalmente responsabile;

c) da ammontamento o da furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione di incendio;

d) da vizio apparente proprio della cosa assicurata e non stato denunciato; del pari non risarcisce;

e) le avarie per ossidazione, carbonizzazione, fermentazione e simili alterazioni verificatisi durante lo sviluppo della Sanna;

f) i danni di semplice bruciatura causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o di illuminazione, fiamme, o sigari ed in generale quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;

6. La Società non assicura:

a) le sole parti componibili dei fabbricati;

b) le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi di artificio o di altre materie esplosive;

c) i documenti di ogni specie;

d) i biglietti di banca e di lotterie, le polizze di Monti di Pietà;

e) i titoli di credito ed ogni altra qualsiasi carta atta a rappresentare un valore;

f) l'oro e l'argento monetati e la carta moneta.

7. Senza espressiva dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore, la Società non ritiene compensi, premi, affretti, dispendi di parati o di sovrato, arazzi, stampe, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, stampe manoscritte, tavole, mosaici, intarsi, oggetti d'oro e d'argento, perle, gemme ed in generale gli oggetti mobili od infissi aventi per la loro rarità o per il loro pregio artistico un valore speciale.

8. La Società risarcisce il solo danno effettivo risultante dalla perdita o dalla diminuzione del valore reale dei beni assicurati in conseguenza diretta dell'incendio.

Essa non deve in verun caso qualsiasi risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di livellazioni o di costruzioni, mutamenti nelle rotazioni agrarie, mancanza di locazioni o di godimento, sospensione di lavoro e simili; salvo la facoltà alla Società di assumere l'assicurazione con polizza speciale.

9. L'assicurazione non deve mai essere sorgente di lucro per l'assicurato; essa è una garanzia di conservazione e non un mezzo di speculazione; pertanto il danno risarcito non potrà mai superare l'interesse che l'assicurato ha nella cosa perduta o danneggiata.

La polizza non può essere invocata come prova della esistenza o del valore degli oggetti assicurati.

10. Tutte le disposizioni ed eccezioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli art. 2 e 3.

2. Assicurato e dichiarazioni essenziali.

10. L'assicurazione può essere stipulata sia personalmente sia per mandato da chiunque abbia un interesse legittimo alla conservazione delle cose da assicurarsi.

Chiunque può stipulare ed adempire all'assicurazione le proprietà allora immobili ed immobili per conto e vantaggio del proprietario od altro interessato, assicurando in proprio o per mandato.

11. La Società consente l'assicurazione e ne determina il premio e le somme da versarsi in base alle descrizioni e dichiarazioni fatte dall'assicurato, il quale deve far conoscere alla Società in quale e completo di dati che riguardano l'assicurazione — Della loro esattezza egli ha la piena responsabilità anche quando espressamente scritto da un Agente od Interposto della Società o da altre persone e da lui soltanto firmate.

L'assicurato deve quindi dichiarare nella polizza, sotto pena di perdere ogni diritto al risarcimento in caso di danno:

a) se le cose assicurate gli appartengono in tutto o solo in parte, se egli ne abbia soltanto la nuda proprietà, se egli sia usufruttuario, detentario od esecutore, proprietario, titolare od inquilino, creditore, mandatario, commissario, depositario, nautico, mercante, o altri titolari di diritti di cui il medesimo non è titolare, nonché, nel caso di assicurazione officiosa di cui al 3° comma dell'art. 10, se il nome dell'assicurato officioso;

b) se le cose assicurate sono sotto sofferto aneliti nel decennio precedente la data della polizza, quanti di queste esenti, per quali cause ed in quali epoche; c) se nelle stive, nei magazzini, nei depositi, nei magazzini, nei magazzini, nella stipula qualche assicurazione anteriore, ancora vigente, ed se ne stipuli con effetto contemporaneo, presso quali Compagnie, per quale durata, per quali rischi e per quali somme;

d) se in conguisti immediata o se a distanza minore di dieci metri dai fabbricati assicurati, sono presenti in qualche stabilimento, deposito di legna, di paglia, stame, feno, o di altri raccolti, campieri, ovvero fabbricati coperti in legno, paglia, stame, feno, o altri bitumiati e costruiti a simili ovvero tetti, atrade fessate, trancie a vapore, fabbriche od officine, oppure depositi o magazzini di derrate o merci, capaci di aggravare i pericoli di incendio delle cose assicurate.

Nelle assicurazioni di fabbricati, l'assicurato deve dichiarare a chi appartiene il terreno quando non è suo proprio: — descrivere con esattezza la ubicazione, la costruzione, le coerenze precise, — indicare i depositi che possono esistervi.

Nelle assicurazioni di cose mobili, l'assicurato deve precisare la natura e indicare i locali nei quali sussistono, o potranno esistere, designando il modo di costruzione e di copertura dei detti locali, il loro uso e la loro destinazione.

In ambedue i casi i danni citati l'assicurato si obbliga a farli di persona, o se industriale, deve altresì dichiarare quale sia il sistema di riscaldamento e di illuminazione, e deve altresì dichiarare alla osservanza di quanto obbligato di essere.

Quando si tratti di proprietà industriale, oppure di professioni, negozi, depositi, assicurazioni di merci, o di scorte di proprietà industriale, l'assicurato deve farli di mano di altri dichiarazioni speciali ed accettare le condizioni che siano richieste dalla Società.

3. Perfezionamento e durata della Polizza.

12. Il contratto di assicurazione è stipulato unicamente per iscritto, mediante polizza rilasciata dall'Amministrazione della Società o a nome di essa da suo Agente autorizzato.

Il contratto di assicurazione non è perfezionato, finchè la Società se non sia firmata da chi legalmente la rappresenta e dall'assicurato, e se inoltre non sia effettuato l'intero pagamento della quota stabilita, di cui all'art. 15, — perciò in nessun caso il pagamento della quota prima della firma della polizza o la firma della polizza prima del pagamento della quota obbligano l'assicurato ad essere la Società.

13. L'assicurazione decorre dai mesi del giorno successivo alla data di perfezionamento del relativo contratto, eccettuato il caso di effetto differito per fatto espresso in polizza, e finisce al mezzo dell'ultimo giorno dell'anno della polizza.

14. L'assicurazione è stipulata per il periodo di tempo determinato dalla polizza. — Le polizze ordinarie hanno durata quinquennale o decennale e scadezza al 31 Dicembre. Il periodo quinquennale o decennale comincia dal 1° Gennaio dell'anno in corso se la polizza è stata rilasciata entro il primo cinque giorni di Gennaio. — In caso diverso comincia dal 1° Gennaio dell'esercizio successivo. — Le assicurazioni ordinarie si rinnovano automaticamente di diritto per un altro periodo di egual durata (esclusa la frazione di anno), e così successivamente, a meno che una parte non abbia diadetta almeno sei mesi di Settembre dell'ultimo anno del quinquennio o del decennio.

Le polizze che hanno durata diversa della durata ordinaria o scadezza di pieno diritto per un altro periodo di eguale durata (esclusa la frazione di anno), e successivamente sempreché una parte non abbia diadetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine convenuto.

In ogni caso la diadetta è di mediate avviso che si reputa dato con la consegna alla Posta di una lettera raccomandata.

Il contratto di assicurazione può essere modificato per mezzo di scritto con autenticazione notaria consegnato a mano oppure trasmesso a mezzo di lettera raccomandata, come da comma precedente, all'Ufficio di Agenzia che rilascia la polizza, e ritirare regolare ricevuta.

Ogni altra forma di diadetta non è valida, e per ogni polizza è obbligatoria una speciale polizza di rinnovo.

La tacita rinnovazione non ha luogo per le assicurazioni stipulate originariamente per la durata di un anno o meno, dette «temporarie».

CAPO II

PAGAMENTO DELLA QUOTA

15. La quota annua consta del contributo annuo di cui all'art. 8 e 9 dello Statuto Sociale, dei accessori, e della tassa premio stabilita dalla Legge.

La quota annua per ciascuna polizza è una sola e indivisibile; è dovuta per tutta la durata della polizza e deve sempre essere pagata per intero ed anticipatamente nei tempi e nei modi stabiliti.

Se una polizza è stata stipulata da più persone, tutto sono solidariamente obbligati al pagamento della quota, ancorchè non si tratti esse indivise.

La solidarietà ha luogo anche fra gli eredi e legatari dell'assicurato o degli assicurati.

Se si tratta di polizza «ordinaria» la quota del primo anno è liquidata per l'intero anno; se l'assicurazione è stipulata nei primi cinque giorni di Gennaio; in caso diverso è liquidata in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al 31 Dicembre dell'esercizio. Per tutte le altre polizze la quota è liquidata o in sua sola volta o in rate annuali anticipate.

Il pagamento del premio unico e della prima rata verrà effettuato presso l'Amministrazione della Società o presso l'Ufficio di Agenzia che rilascia la polizza.

16. Per le polizze «ordinarie» e la quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di Gennaio.

2. Per le altre polizze la quota deve essere pagata nel mese di Febbraio.

Per le altre polizze le rate annuali di premio successive alla prima devono essere pagate nel giorno della scadenza determinata in polizza, o al più tardi entro i 15 giorni successivi.

Se, esclusa qualsiasi compensazione di crediti che l'assicurato vanta verso la Società o i suoi Agenti

il pagamento della quota deve sempre e per ciascuna polizza risultare da qualsiasi ricevuta stampata, sottoscritta da un Agente autorizzato, o dal trasferimento del bollo e firmata da chi è autorizzato dalla Società a ricevere. — Di regola deve esser pagata presso l'Ufficio che ha rilasciato la polizza.

2. Tuttavia autorizzato il pagamento della quota, il cedente, sia presso l'Ufficio di Agenzia che comprende il luogo di residenza dell'assicurato.

17. Scaduti i termini, di cui all'articolo precedente, conosci per il pagamento delle quote, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso dai mesi del giorno della scadenza contrattuale, e l'assicurato perde ogni diritto al risarcimento in caso di sinistro, senza bisogno di diffidamento o di costituzione in mora.

18. In caso di mora la Società può, a sua scelta, risolvere la polizza senza obbligo di avviso all'assicurato, senza pregiudizio del proprio diritto a ripetere il pagamento della quota dell'anno di cui si tratta, o di arretrate, ovvero contriggere giudizialmente l'assicurato a mantenere il contratto.

19. Se dopo scaduti i termini di cui all'art. 16, la quota è pagata dall'assicurato, il pagamento della quota non costituisce in alcun modo garanzia di rischio sulla Società, gli obblighi di questa per gli effetti del contratto, qualora non sia stato subito in virtù della polizza il pagamento della quota, o il versamento al giorno in cui venne effettuato il pagamento della quota e del quale, pertanto, restano ferme le condizioni stabilite nella polizza riguardo alla scadenza dell'anno successivo ed al pagamento successivo ed al pagamento del rischio.

La polizza rimasta in arretrato di una o più annualità non potrà essere rimesa in vigore, nonchè il premio non potrà essere accreditato in conto scaduto.

20. Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi al momento dell'assicurazione, o l'effettuazione dell'Ufficio di Agenzia, o il fatto di inviti a pagamento che fossero pagati dalla Società o dai suoi Agenti autorizzati, non possono essere interpretati come riconoscimento di rischio, la quale non riconosce ma ammette in questi atti alcuna deroga o modificazione all'albergo imposto dall'assicurato di proprio volere, o all'Ufficio di Agenzia o dell'Ufficio di cui l'assicurato è Agente autorizzato a rilasciare quietanza.

Agenzia
Polizza

di

Pinerolo

AGENZIA INTERMEDIARIA



C.F.E.C. Torino N. 8806

di //

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828

Sede Sociale in TORINO - Via Corte d'Appello, 9

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

N. **38106**

RAMO INCENDIO

Socio **ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI DI PINEROLO**

DATA **28 LUG. 1937** Anno X/9 EFFETTO **29 LUG. 1937** Anno X/9 DURATA **DECENNALE** SCADENZA **31/12/ 19 47**

L'Amministrazione della Società avente Sede in Torino, ed in suo nome l'Agente Capo autorizzato

Sig. **Appendini Inq. Bartolomeo** residente nell'Agenda principale di **Pinerolo**
 assicura ed ammette a far parte della Società il Sig. **ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI DI PINEROLO**
 del residente a **PINEROLO** Via **SILVIO PELLICO** N. **1**
 il quale mediante stipulazione della presente Polizza sottoscritta da **l presidente dell'associazione**
 e nella qualità di **proprietaria** fa atto di adesione allo Statuto Sociale, che dichiara di conoscere,
 ed insieme colla presente Polizza riceve, e contrae la seguente assicurazione.

La Società, sotto l'osservanza dello Statuto Sociale e delle Condizioni Generali e Speciali di Polizza ed in base alle dichiarazioni e circostanze descritte delle cose consegnate in Polizza dall'assicurato, ne consente l'assicurazione contro i danni d'incendio e fulmine per le somme da essa come infra accettate, cioè:

Partite di Polizza	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		Premio per ciascuna partita
			Numero	Classe	
	In Provincia di TORINO Comune di PINEROLO Cantone o Frazione detto VIA SILVIO PELLICO				
1	Fabbricato civile, costruito in muratura coperto a tegole composto di una manica principale a tre piani fuori terra a volta e plaffone per oltre due terzi, con botteghe e locali della Società Operaia e alloggi, e di due maniche secondarie sui lati del cortile magazzini, forno da pane e alloggi, per oltre due terzi a volta e plaffone, cantine legnaie, coerente a giorno la casa civile di proprietà Municipale di Pinerolo a notte avv. Fer a ponente Salango, si assicura comprese le minori dipendenze per L.	150.000	I	0.20	30.=
2	IN DETTO FABBRICATO ASSICURASI: Mobili, oddoppi, arredi ed oggetti vari esistenti nell'ufficio e nelle sale dell'Associazione				
	A riportare L.	150.000			30.=



Società Reale Mutua di Assicurazioni

FONDATA NEL 1828

SEDE SOCIALE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11



QUIETANZA DI PAGAMENTO
ANNUALITÀ IN SCADENZA NEL

1943

RAMO
INCENDI

SOCI. verificate la Vostra Polizza e rileverete che, il contributo variabile pagato per il 1943 è limitato all'85% del premio stabilito in polizza, al quale beneficio si aggiunge ancora il risparmio 5%. Ecco il vantaggio della mutualità.

TITOLARE	MESE SCAD.	N. DI POLIZZA	AGENZIA	CONTRIBUTO	SPESE QUIET.	AGGTA COMPL.	TASSE	RISPARMIO 5%	TOTALE NETTO DOVUTO
AS G OP PINEROLO		33166	FINFOLLO	774	5		855	189	4940

MANDATO N. 115

2 MAR 1943

SOCI, ESAMINATE in polizza i valori che avete assegnato ai fabbricati, ai mobili, alle macchine, alle merci, ecc. **RICORDATE** che, se essi non sono assicurati per l'intero valore, in caso di sinistro il risarcimento dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L'incaricato

IMP. ENTRATE 0 13

TOTALE 49 53

49 42

Partie di Polizza	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETA' ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		Premio per ciascuna partita
			Numero	Classe	
	<i>Riporto L.</i>	150.000			30.==
	zione per	8.000	3	0.60	4.80
3	Bandiere per	1.000		" " "	0.60
	Le bandiere dell'associazione intendosi assicurate tanto nei locali suddetti, quanto altrove in occasione di feste di cortei o di accompagnamento funebre.	159.000			35.40
<p>La Società (senza derogare minimamente alle condizioni generali di polizza e specialmente per quanto riguarda le franchigie e i coassicurati, dei quali i quali non sono in nessun caso responsabili) risponde dei danni che la caduta del fulmine, regolarmente constatata, può occasionare agli oggetti assicurati dalla presente polizza e precisamente alle partite <i>tutte</i> anche quando non si fosse sull'appo di incendio. Da questa garanzia sono esclusi gli impianti elettrici.</p>					
	<i>A riportare L.</i>				

Agli effetti dell'Art. 11, delle Condizioni Generali, l'Assicurato dichiara:

- 1 - a) che le cose assicurate appartengono alla medesima
b) che Egli // è proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati alle partite I°
- 2 - che nel decennio precedente alla data della presente Polizza:
a) le cose assicurate non soffersero danni per incendi negli anni // per l'importo di // risarciti dalle Compagnie //
b) altri enti di sua spettanza non soffersero danni per incendi, negli anni // per l'importo di // risarciti dalle Compagnie //
tutte non
- 3 - a) che le cose assicurate alle partite sono assicurate ad altre Compagnie, cioè: // per l'importo di lire //
b) che le cose assicurate colle partite non sono già assicurate alla REALE; // lo furono nel decennio precedente con Polizza I3664
- 4 - che negli edifici assicurati o contenenti cose assicurate e nella loro immediata contiguità od a distanza minore di metri dieci da essi non esistono rischi capaci di aggravare i pericoli d'incendio quali quelli contemplati dall'articolo 11 delle Condizioni Generali e precisamente //

L'assicurato riconosce inoltre che le riferite descrizioni e stipulazioni relative alle cose assicurate, sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali la Società ha determinato i premi e le condizioni.

La presente assicurazione comincerà il suo effetto dal mezzodì del 29 LUG 1937 Anno XV ed è stipulata per la durata di anni 10 mesi 1 e giorni 2 con scadenza il giorno 31 / 12 / 1947 rinnovabile tacitamente per eguali successivi periodi, esclusa la frazione d'anno, salvo il caso di disdetta nei modi regolati dall'art. 14 delle Condizioni Generali e salvo il caso di Polizze temporarie.

L'elezione di domicilio è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 5 dello Statuto Sociale.

La presente Polizza è stipulata in tre originali, dei quali uno, coll'unito Statuto Sociale e con le Condizioni Generali di Assicurazione, è stato consegnato all'assicurato, e gli altri due sono stati trattenuti dalla Società.

A Pinerolo il 28 LUG 1937 Anno XV 19 Anno

L'ASSICURATO **Il PRESIDENTE**

Dell'Assicurato

Per la Società
L'AGENTE CAPO

[Signature]

Per la presente Polizza fu ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione il

La presente Polizza surroga quell N.

V° Per CONTROLLO

La materiale riscossione dei premi in qualunque epoca avvenuta, non potrà mai essere dell'assicurato opposta alla Società quale tacita rinuncia ai diritti derivanti dalla Società stessa. La Società potrà inoltre rifiutarsi di rimborsare le somme dovute a essere verificate a carico dell'assicurato nel corso dell'assicurazione, né opposti in caso di sinistro in ordine di liquidazione quale rinuncia da parte della Società ai diritti derivanti dall'art. 34.

21. - Le quote pagate e quelle scadute e non pagate rimangono sempre acquisite alla Società, la quale in ogni caso, in caso di contratto, di risoluzione totale o parziale della polizza o di sospensione del suo effetto o di riduzione di valore delle cose assicurate, qualunque sia la causa, assume ed espone deroga al pagamento dell'art. 35 del Codice di Commercio, non addebitando all'assicurato quanto le fu pagato, ad eccezione dei casi previsti negli art. 27, 34, 64.

CAPITOLO III

MODIFICAZIONI ALLA POLIZZA

1.° - Cambiamento di titolare.

22. - L'assicurato stipula sempre ed in ogni caso per sé, suoi eredi, legatari ed aventi causa, in conformità delle disposizioni seguenti.

23. - Gli eredi ed i legatari dell'assicurato anche quando sono sia rita affidamento, sollecitano nei diritti del loro autore, e rimangono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza.

24. - Essi sono in obbligo però di dichiarare alla Società, entro sei mesi dalla morte, i loro nomi, qualità e domicilio.

In caso di sinistro può essere sempre richiesta dalla Società la giustificazione della loro morte, qualità.

25. - In caso di vendita, di cessione o di donazione di immobili, sia da solo sia da cose mobili estrane, deve intendersi darne avviso alla Società entro trenta giorni successivi all'evento trasposto.

26. - In caso di vendita, di cessione, cessazione o donazione, l'obbligazione di continuare l'assicurazione fino alla sua scadenza.

27. - In caso contrario egli è tenuto per sé o a suoi aventi causa a pagare alla Società, oltre le quote scadute e non pagate, l'importo del danno e la parte di assicurazione, infemita per un anno intero, come di prima annuità.

28. - Il titolo di proprietà, ceduto o in affitto, del compratore, cesionario o donatario notificare alla Società l'obbligo di subire nei limiti del contratto e l'assicurazione come continuazione dell'antica, al fine di regolare di variazione alla polizza a norma dell'art. 59 con un nuovo polizza.

29. - In caso di vendita, di cessione, o di donazione totale di cose mobili assicurate - salvo nel caso previsto nell'art. 26 - non si può concludere un contratto di cessione, cessazione o donazione l'obbligo di continuare l'assicurazione delle cose medesime, ma deve darne immediatamente avviso alla Società sotto pena di essere tenuto a pagare le quote annuali degli esercizi successivi a quello in cui è avvenuta l'alienazione fin al momento dell'avvenuta dichiarazione.

30. - Sotto la stessa pena, venendo a cessare durante il corso dell'assicurazione il titolo di proprietà, fatto o censuario, l'assicurazione, l'assicurato deve darne notizia alla Società.

31. - Suo fatto dell'attestato o della vendita, all'istigatore dei mobili, derrate, utensili, attrezzi, bestiami, estenti nei edifici rustici o stati assicurati dal proprietario unitamente a questi, non rievola la rispettiva assicurazione. - Il titolare della polizza sarà obbligato a continuare il pagamento della somma, salvo il suo diritto verso il proprio usufruttuario o il competente rimborso e nel caso di sinistro, il rimborso a favore del suo assicurato, corrisposto all'affittuario o a chi verrà per giusta ragione.

32. - In caso di fusione, di accoglimento, di cambiamento di Società o di commissari di ragione sociale, le assicurazioni, se si tratta di un contratto, continuano l'esercizio degli affari sociali venga continuata da uno dei Soci, o da solo o con altri. F. questi sarà tenuto a darne avviso alla Società al più tardi nei quindici giorni successivi, verificando la continuità dell'assicurazione nei casi di cui all'art. 34 e 35, i termini in detti articoli concerni la Società ha facoltà di risolvere la polizza o la parte di polizza, a cui riferimento le dichiarazioni dell'istigatore, mediante avviso che si reputa dato con la consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta all'assicurato.

33. - Nel caso di fusione, di accoglimento, di cambiamento di Società o di commissari di ragione sociale, le assicurazioni, se si tratta di un contratto, continuano l'esercizio degli affari sociali venga continuata da uno dei Soci, o da solo o con altri. F. questi sarà tenuto a darne avviso alla Società al più tardi nei quindici giorni successivi, verificando la continuità dell'assicurazione nei casi di cui all'art. 34 e 35, i termini in detti articoli concerni la Società ha facoltà di risolvere la polizza o la parte di polizza, a cui riferimento le dichiarazioni dell'istigatore, mediante avviso che si reputa dato con la consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta all'assicurato.

34. - Dal momento in cui sono avvenute le modificazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, salvo i termini concessi dagli articoli 24 e 26, ossia per la Società qualsiasi obbligo di pagamento di premio in caso di sinistro, l'assicurato non abbia preso regolare atto, ai sensi dell'art. 65, dell'avviso avuto dall'assicurato. Se avviene un sinistro nei trenta giorni successivi al trasposto di cui all'art. 24, ovvero nei quindici giorni successivi alla trasformazione di cui all'art. 26, sempre quando il pagamento delle quote sia in corrente e gli stessi beni non siano stati nel frattempo assicurati presso altri, la Società rimborsa il danno al proprio assicurato con l'intervento del suo assicurato, che si riferisce alle dichiarazioni e nei ragionevoli rispettivi interessi.

2.° - Variazioni a contratto in corso.

35. - Se durante il corso dell'assicurazione, per fatto dell'assicurato o delle persone di cui esso è legalmente responsabile, le cose assicurate dovessero venire lesionate o in luogo diversi da quello assicurato, oppure se fossero stati commessi dei delitti, o se dovessero subire un aggravamento di pericolo di incendio, in seguito ad avvenimenti o circostanze od alle cause, sopra le quali non è stato garantito, o se designati all'art. 11, ovvero dovessero subire qualsiasi altra modificazione atta ad aumentare il pericolo, l'assicurato è in obbligo, sotto pena di perdere ogni diritto di risarcimento in caso di sinistro, pur essendo tenuto a continuare il pagamento delle quote, di darne avviso alla Società prima di effettuare una qualsiasi delle variazioni di cui accennato.

Quando si abbia aggravamento di pericolo o modificazione del rischio e ciò avvenga per opera altrui, in modo non ed apparente, l'assicurato deve, sotto la stessa comminatoria, darne avviso alla Società nel termine di trenta giorni successivi alla avvenuta variazione.

36. - Se durante il corso dell'assicurazione, in seguito a variazioni avvenute, le cose assicurate presentassero qualche modificazione di rischio, l'assicurato potrà essere ridotto, per la annuità assicurata o quella in cui fu dalla Società accettata la dichiarazione fatta dall'assicurato.

37. - Prima di stipulare nuove polizze, o di accettare per qualsiasi causa e per qualsiasi somma, una nuova assicurazione sopra la totalità o parte delle cose assicurate presso la Società, il proprio assicurato è tenuto a darne avviso alla Società, e per ogni specie qualsiasi di assicurazione, comprese quelle di danni indiretti, l'assicurato dovrà darne avviso alla Società ed ottenere l'adesione, sotto pena di perdere ogni diritto di risarcimento in caso di sinistro, pur essendo tenuto a continuare il pagamento della quota.

38. - Ricevuto l'avviso dall'assicurato nei casi indicati dagli articoli 29 e 31, quando il fatto notificato abbia avuto luogo, si è tenuto per i casi di cui all'articolo 30 comma 1 e il termine in detto articolo concesso, la Società ha facoltà:

a) o di mantenere puramente semplicemente la polizza;

b) o di mantenerla, ma con la condizione di un aumento di premio in base alla tariffa allora in vigore, corrispondente all'aumento di pericolo od alla aggravazione di rischio e degli accessori di cui all'art. 11;

c) o finalmente di annullare la polizza o le parti di polizza a cui si riferisce le dichiarazioni dell'assicurato, mediante lettera raccomandata come da articolo 28.

Dal momento in cui sono avvenute le modificazioni di cui agli articoli 29 e 31, o in caso di fusione, di accoglimento, di cambiamento di Società o di commissari di ragione sociale, l'assicurato, non abbia preso regolare atto, ai sensi dell'art. 65, dell'avviso avuto dall'assicurato.

Nel caso previsto dall'art. 31 la Società ha diritto di farsi rilasciare dall'assicurato una copia della polizza stipulata con altri assicuratori.

39. - La Società può sempre, prima di accettare per l'assicurato e da lui onese, la prova che la Società avesse, altrimenti sciolta dei dati o dei fatti da dichiarare.

40. - Non è ammessa diminuzione di somma assicurata sulle cose immobili, salvo giustificazione, sulla cui ammissibilità è riservato alla Società di pronunciarsi.

Per le somme assicurate sopra cose mobili è in facoltà della Società e dell'Assicurato di domandare in ogni momento la riduzione dell'assicurazione, questi deve giustificare l'avvenuta diminuzione delle cose assicurate o del loro valore. Venendo consentita la diminuzione, il titolare della polizza è tenuto a darne notizia, con la sua richiesta, alla data della concessuta diminuzione.

Se la domanda di riduzione non sarà comunicata all'assicurato. In tal caso la diminuzione avrà effetto dai mercoledì dell'ottavo giorno successivo alla data di impostazione delle lettere raccomandata e dallo stesso giorno decorre la riduzione del premio.

41. - La Società ha il diritto di far procedere, quando sia, alla visita delle cose assicurate, e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le coerenti indicazioni e informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma degli obblighi dell'assicurato.

42. - Qualunque relazione, qualunque falsa od erronea dichiarazione o qualunque omissione, da parte dell'assicurato sia nella polizza sia successivamente, tale che la Società non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alla medesima condizione, importa di diritto la nullità del contratto stesso e la decadenza dell'assicurato da ogni diritto a risarcimento, quando scada la ritenenza, la falsa od erronea dichiarazione o l'ommissione, non avessero indotto il sinistro, né sulla perdita delle cose assicurate, né sulla entità del danno.

CAPITOLO IV

SINISTRI

1.° - Depositi all'assicuratore.

37. - Appena avvenuto un sinistro, garantito dalla polizza, che colpisca le proprietà assicurate, l'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, per salvare le cose assicurate e sorvegliarle sino a che non si sia potuto provvedere in modo più opportuno. Il titolare della polizza è tenuto a darne avviso alla Società, con una lettera di cui all'art. 34 e 35, i termini in detti articoli concerni la Società ha facoltà di risolvere la polizza o la parte di polizza, a cui riferimento le dichiarazioni dell'istigatore, mediante avviso che si reputa dato con la consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta all'assicurato.

38. - L'assicurato deve:

a) entro le ventiquattro ore successive al sinistro, salvo il caso di materiale impetuoso, far pervenire sommario all'Agente del posto al più tardi al luogo del sinistro ed al Podestà locale.

b) normalmente nei tre giorni successivi al sinistro ad al più tardi entro otto giorni dalla data del medesimo sotto pena di decadere dal diritto di risarcimento dei danni fara personalmente o per mezzo di un suo incaricato la dichiarazione di sinistro, con un numero di atti di testimoni, nell'Ufficio dell'Agente che rilasci la polizza; nonché all'Autorità Amministrativa o Giudiziarie del luogo, qualora sia in un altro luogo della Società e presentare copia autentica entro giorni cinque dalla sua data.

La dichiarazione deve indicare il momento del principio del sinistro, la sua durata, le cause notò presunte, i mezzi adottati per arrestarlo, il progresso e lo stato, almeno approssimativo, del danno che ne è derivato, l'assicurato dovrà sempre essere presente, e farsi assistere, quando si tratti di un sinistro, da uno collegato di tutte le cose assicurate che esistevano al momento del sinistro, con indicazione del loro valore e delle perdite subite; dal quale stato dovranno risultare le cause, la natura, l'entità e il valore del danno, e gli altri fatti di cui si discute e di quale salvage e rimasto illeso.

39. - L'assicurato è obbligato a conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino a liquidazione del danno stesso ovvero in verun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Gli deve mettere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, tutti i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, ricevuto, a richiesta, giustificando sennò la mancanza o la perdita, e la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno ed in genere fornire ogni schiarimento che venisse richiesto dall'assicuratore e dall'Ufficio del perito.

I depositi sopra menzionati devono essere fino a liquidazione finita sempre a disposizione della Società e dei periti, obbligando l'assicurato a rilasciare dai terzi i duplicati di documenti originali che egli non potesse presentare, dando alla Società ed ai periti piena facoltà di esprimerne ogni e qualsiasi investigazione sul rischio.

40. - L'assicurato che espone sceleratamente l'ammontare del danno; che dichiara distinte cose che non esistevano al momento del sinistro e che dichiara come se esse che non lo fossero; che ometta o scivola come salvare; che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri fraudolenti; che manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro; che volontariamente ha cagionato o che ne ha facilitato il progresso; o scade da ogni diritto a risarcimento, e qualora il risarcimento già fu fosse stato pagato, è tenuto a restituire la somma indubbiamente ricevuta con danni ed interessi. La Società può sempre in tali casi risolvere la polizza.

Queste disposizioni sono applicate nel caso della assicurazione officiosa (articolo 10) in tanto se imputabile sia colui che ha stipulato l'assicurazione quanto se sia colui per cui contò e vantaggio fu stipulata.

2.° - Liquidazione dei danni.

41. - Ottenute le dichiarazioni di cui all'articolo 39 la Società fa procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni causati dal sinistro, o mediante accordo fra le parti o mediante periti.

42. - Se il procedimento per la perizia si petita se una delle parti si oppone, si accorda.

43. - Le perizie sono fatte o da un solo perito nominato in comune dalla Società e dall'assicurato, o mediante due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'assicurato con apposito atto scritto dal quale risulti il loro mandato.

44. - Nei casi non potendosi accordare si procede alla perizia collettiva. I due periti già nominati, valendosi del rievuto mandato, ne eleggono un terzo col quale procederanno in comune e le decisioni saranno prese a maggioranza.

45. - Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito o se si è opposto, la nomina dovrà essere fatta dal presidente del Tribunale, in virtù di domanda della parte più diligente e carico dell'altra e senza formalità di atti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

46. - Nei casi in cui il terzo perito dovrà essere scelto fuori del circondario dove è avvenuto il sinistro.

47. - La spesa del perito comune è a carico della Società; quando vi sono due periti, ciascuna parte ha il carico di quello che presiede il perito. Il terzo perito sarà a carico per metà a ciascuna parte e viene liquidata dalla Società alla quale l'assicurato ha fatto il deposito della polizza e all'indennizzo dovendoli.

48. - Ai Signori Periti è conferito il seguente mandato:

1.° di constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;

2.° di verificare l'esistenza della indicazione dei danni dichiarati risultanti dalla polizza e dei ricevuti atti di variazione, e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state menzionate nella polizza;

3.° di verificare la quantità, qualità e l'esistenza delle cose assicurate illeso, distrutto o avariato;

4.° di procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni che seguono.

5.° di redigere le dichiarazioni peritali dovendo essere presentati in apposito processo verbale al quale saranno allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati della liquidazione dei danni concernati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di periti collegiali, saranno obbligatori tra le parti, rinunciando quest'ultima a qualsiasi azione o diritto, salvo opera dei terzi, o di evidente violazione dei patti contrattuali e salva rettifica degli errori materiali di calcolo.

La perizia collegiale è valida ancora se il perito dissidente si fosse rifiutato di sottoscrivere o tale eventuale rifiuto non fosse stato iscritto in perizia dagli altri periti.

53. - Per i danni sono disposti da ogni formalità giudiziaria.

41. - La determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singolo partita della polizza, secondo le norme seguenti:

1. Per i danni da fabbricati, si applica, salvo opera dei terzi, o di evidente violazione dei patti contrattuali e salva rettifica degli errori materiali di calcolo, la spesa necessaria per l'interale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, eccetto il valore del suolo e di ogni altra circostanza concernente la fondazione completamente interrata.

a) il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene applicando al risultato della stima indicata ad a) un apprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all'uso, ad ogni altra circostanza concernente la stessa polizza;

b) il valore necessario per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, eccetto il valore del suolo;

c) il valore di detta spesa risultante con l'applicazione del deprezzamento di cui ad a) e b);

d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplate nella stima a) e b);

e) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dal valore di b) il valore di c);

f) Per i danni alle cose mobili, merci, attrezzi, sementi, prodotti del suolo e macchine:

a) si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e ferri, od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento che avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate che esistevano in detto momento tanto nei locali del sinistro, quanto in altri locali nei quali si trovassero assicurate, anche se rimaste illese.

Negli stabilimenti industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, aumentano delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui esse erano si trovavano al momento del sinistro, e, per le merci in corso di lavorazione, i costi così fermate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del sinistro, dovranno essere applicati alle rispettive merci questi ultimi prezzi;

b) in base alla stima di cui ad a) si determina il valore di quelle tra le cose stesse che rimasero o furono vendute;

c) si stima il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

54. - L'ammontare del danno si ottiene deducendo dal risultato della stima a) la somma dei valori delle stime b) e c) e) del valore di quelle parti e) e) inferiori alle rispettive somme assicurate, l'assicurato ha diritto all'intero risarcimento del danno.

55. - Se al contrario risulta che i valori di una o più parti, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'assicurato, rimanendo nella facoltà assicuratoria di esse, medesimo, sopporta in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale eccedeva e risultava, escluso ogni compensazione, come assicurate, quando si tratti di danni alle merci.

La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'art. 37.

40. - Quando tutte le medesime cose assicurate siano la coesistenza di più assicurazioni, ritenuto che o nella polizza o successivamente siano state fatte le dichiarazioni prescritte dall'articolo 46, il sinistro si intende prodotto dal valore del disposto dell'articolo 46 ed anche in deroga del disposto dell'art. 47 del Codice di Commercio, che si proceda, nel caso di concorrenza, alla ripartizione del danno e delle spese stipulate nella Società, considerando le dette assicurazioni, qualunque sia stata la data, la durata e gli importi assicurati, come un'assicurazione unica e contemporanea, eccetto che per le assicurazioni di incendio e di furto. La Società pagherà, come propria quota di risarcimento e spese, sul totale riscaricabile dalle assicurazioni, quella proporzionale al valore assicurato e alla somma di esse assicurazioni, eccetto che per le assicurazioni di incendio e di furto.

42. - In nessun caso e per nessuna delle assicurazioni di cui sono assicurati a pagare somma maggiore di quella assicurata, avendo così il perito consensualmente derogato all'art. 48, secondo il quale, nel caso di concorrenza, il sinistro non è da considerarsi che al suo diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose avanzate o salvate dal sinistro, ed anzi rimangono sempre a rischio pericolo dell'assicurato i danni che possono esservi rimasti dopo l'incendio e subito dopo il sinistro il verbale definitivo della perizia o dopo firmato l'Atto di liquidazione.

43. - Liquidato il risarcimento del danno la Società ha facoltà, nei casi in cui lo circonda conveniente ad anche dopo giudizio o sentenza:

a) di acquistare in tutto o in parte le cose mobili danneggiate ed i residui delle cose immobili a prezzo delle stime fissate dall'art. 44;

b) di sostituire in natura, in parte od in totalità, le cose state distrutte o danneggiate;

c) di far ricostruire o riparare, in base alle stime di cui all'art. 44, gli immobili distrutti o danneggiati;

49. - L'assicurazione del rischio locativo è basata sul valore totale dei fabbricati quando questi sono occupati da un affittuario solo, e nel caso che la somma assicurata si trovi inferiore al valore intero dei detti fabbricati l'assicurato rimane assicuratore di se medesimo per la eccedenza.

56. - Vi sono più affittuari, l'assicurazione del rischio locativo è basata sul prezzo della locazione.

57. - L'affittuario ha fatto coprire una somma uguale a quindici volte almeno l'importo annuale del suo fitto, la Società risponde, salvo il pagamento della quota di danni fin a concorrenza della somma assicurata.

58. - Se egli fa tutto assicurare una somma minore, la Società risponde solamente dei danni nella proporzione di questa somma assicurata e l'ammontare di liquidazione annualità di fitto.

Le norme di liquidazione sono quelle contenute nella prima parte dell'art. 44 e negli articoli 45, 36 e 47.

59. - L'assicurazione del riccio dei vicini è prestata in base alla somma di ogni assicurata, l'errore non concorre alla medesima, la Società risponde, eccettuando l'assicurato, delle conseguenze materiali derivanti dal riccio proprio contro di lui in seguito a danni causati da incendio e ad esso legalmente imputabili.

§ 3. - Pagamento dei risarcimenti.

51. - Il pagamento della somma nella quale è stato fissato il risarcimento del danno ed il rimborso per spese di estinzione e di salvamento viene dalla Società eseguito a mani dell'assicurato o di suo legittimo incaricato nell'ufficio dell'Agente, o che ha rilasciato la polizza, senza alcuna condizione, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1981 del Codice Civile e senza precludere, essendo data aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, legalmente risultò che non concorra il caso delle impossibilità previste nelle condizioni di polizza.

Le spese di quietanza sono a tutto carico dell'assicurato.

52. - Se il solo sommo assicurato sia stato inferiore ad qualsiasi di opposizione al pagamento o di cessione, oppure se l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, quest'ultima, per pieno effetto liberatorio, emette liquidazione nella Cassa Depositi e Prestiti, o al nome dell'assicurato con l'annotazione dei vincoli come gravate.

La Società effettua il pagamento di questa somma assicurata in denaro, salvo le eccezioni previste dall'art. 48.

53. - Essa non corrisponde interessi sulle somme dovute per risarcimenti danni e per rimborso spese accessorie.

62. - Le parti rinunciano espressamente al disposto degli art. 363 e 409 del Codice di Procedura Civile, e rinunciano ad ogni azione o diritto, salvo le eccezioni delle sentenze.

53. - La Società, dopo risarcito il danno, è surrogata di pien diritto all'assicurato in tutti i diritti ed azioni spettanti o che potrebbero, per causa del danno, spettare al medesimo contro i terzi.

La Società potrà esercitare le ragioni di cui sopra, in seguito alla semplice richiesta di farsi assicurato che il danneggiato o il risarcimento trovati a sua disposizione senza bisogno di formalità di atti.

54. - Il contratto di sinistro e anche il contratto di liquidazione il risarcimento, quando il sinistro è in tutto od in parte di natura locativa, deve essere stipulato mediante una semplice notificazione all'assicurato con lettera raccomandata come all'art. 14, e senza altre, rimborso sulla quota pagata per l'evento corrente.

Essa può ancora nello stesso modo, e senza altre formalità, ricevere, in via di polizza, come anche in tutto od in parte le altre parti stipulate col medesimo assicurato; ed in questo caso la Società sostiene il rimborso del premio pagato in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al termine dell'annualità in corso.

55. - Né le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, né la richiesta di risarcimento, né infine il pagamento del risarcimento pregiudicano o costituiscono un atto di rinuncia da parte dell'assicurato, deceduto, riserbo ad altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

56. - Ogni azione per liquidazione o per quietanza, o per la stipulazione di qualsiasi specie, deve essere promossa al domicilio della Società entro lo spazio di un anno a decorrere dal giorno del sinistro, oppure dalla data della notificazione di cui all'art. 33. In conseguenza, spirato questo termine, la Società non può essere tenuta a restituire l'assicurato o a spesa per qualsiasi titolo, né essere l'assicurato né vero unico opponente od avente causa.

57. - L'assicurato che non sia proprietario esclusivo di tutti i valori assicurati o di parte di essi è fatto obbligato in caso di sinistro di impiegare la somma liquidata; quale risarcimento del danno, al ristabilimento delle cose assicurate stesse, a meno che si convenga diversamente di comune consenso col proprietario.

Al pagamento della somma liquidata quale risarcimento del danno dovrà avervi in ogni caso l'intervento di chi ha stipulato la polizza e del proprietario od intestatario alle cose assicurate (art. 30).

58. - Per uno stesso oggetto assicurato da più persone, ancorché per un diverso interesse, la Società non è tenuta che ad un solo risarcimento.

Qualora, e per qualsiasi motivo, vi siano più persone interessate a riscuotere il risarcimento, esse possono, non per ten fra loro, ma per ten fra loro, il risarcimento. La Società non è vincolata a fare pagamenti parziali.

Le istanze giudiziali che tendono a rinviare l'assicurato per fatto di avvenimento sinistro allecite trattate dalle assicurazioni contemplate nell'art. 2, debbono essere proposte entro tutto il tempo utile per il decorso del termine di cui in questa legge, in caso di tempo utile per potersi assistere, e far valere quelle ragioni che procedono in caso, a pena di incorrere nella decadenza dal diritto a riscuotere il risarcimento, ed il decorso del termine dell'obbligo del pagamento.

La Società non tiene conto di qualunque convenzione tra il proprio assicurato ed il proprietario o possessore della cosa assicurata, alla quale essa non abbia preso parte.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

69. - Tutti gli avvisi, le notificazioni, le dichiarazioni menzionati nelle presenti condizioni di polizza, dovranno essere consegnati al proprio domicilio, o per iscritto dall'assicurato all'Agente che ha rilasciato la polizza. Se hanno per scopo di introdurre nella polizza variazioni o modificazioni qualsiasi, questo per essere efficace e dovuto ragione da atto scritto e firmato dal proprietario o dal titolare della Società che lo rilascia e dovrà essere stata pagata la eventuale corrispondente somma di aumento di premio al momento dell'iscrizione.

Gli atti di variazione sono soggetti, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del Capo I, relative alla stipulazione della polizza.

70. - La Società di assicurazione disporrà di tutti i fondi correlativi e inscindibili tutti i patti delle presenti condizioni di polizza e si obbligano di riferirsi alle dichiarazioni del Codice di Commercio, e delle condizioni e delle avvertenze, e dei regolamenti stessi di pieno accordo convenuti, anche se la clausola di deroga non sia stata formalmente espresse.

CONDIZIONI SPECIALI

per proprietà industriali o congeni e per teatri.

A) RISARCIMENTO.

Non dovranno mai esistere briscoli per il risarcimento nei locali assicurati o contenuti in esse assicurati.

Le stufe e le bocche dei caloriferi dovranno sempre essere protette da una griglia, nel modo che qualsiasi cosa rimanga sopra il piano, e in ogni caso, 0,50 al mese, le stufe dovranno sempre essere collocate sopra lastra di pietra o cotto, o lamiera di metallo sporgenti almeno metri 0,50 dalla porta della bocca del fuoco.

B) ILLUMINAZIONE.

1. - Allorquando l'illuminazione viene fatta a luce elettrica:

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno.

b) Secondo le più rigorose prescrizioni della scienza si dovrà provvedere al completo isolamento dei fili - determinare il diametro dei fili stessi - quanto al numero e alla qualità delle lampade - applicare alle macchine generatori ed agli apparecchi collettori, appositi apparecchi automatici di interruzione della corrente elettrica.

c) Le lampade ad arco voltaggio dovranno essere sempre protette da un globo di vetro chiuso inferiormente e coperto da maglie e rete metalliche.

d) Allorché la corrente elettrica sarà condotta nell'interno dei fabbricati mediante fili dovranno essere applicati i seguenti apparecchi di arresto, e permessa di arrestare a volontà l'arrivo della corrente stessa.

2. - Allorquando l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine e da essenze di oli minerali:

a) I locali nei quali ne viene fatta la fabbricazione ed i depositi di essenze e di oli minerali necessari per la stessa, devono essere isolati, od a distanza non minore di 10 da ogni altro fabbricato.

3. - Allorquando l'illuminazione viene fatta ad olio minerale:

a) Il deposito d'olio minerale non eccederà mai la quantità di litri 200 e sarà tenuto in locale separato indicato nella Polizza al N.°, e destinato esclusivamente a questo uso, nel quale soltanto potranno essere appiegate le lampade, e con provvisione assoluta di non far uso in esso fumo di altro combustibile.

b) Le lampade dovranno essere anche soltanto dopo collocate al loro posto.

c) Un deposito di petrolio maggiore di litri 500 potrà essere tenuto fuori degli edifici assicurati ma a distanza non minore di 10 metri da qualunque oggetto combustibile.

d) Non si potrà circolare nello Stabilimento che con l'interne chiusa.

e) Nel caso in cui per ragioni di sicurezza si partecipi alla facoltà di sostituzione a gas od a luce elettrica dove viene sospesa, l'assicurato avrà la facoltà, durante il tempo dell'interruzione, di sostituire col illuminazione ad olio vegetale, entro il numero di primo 2, assicurati e parimenti la facoltà di sostituzione con l'illuminazione ad olio minerale, purché entro tre giorni ne faccia la dichiarazione alla Società, e ne paghi il relativo anno premio, qualunque sia la durata della sostituzione.

f) Qualunque sia il sistema di illuminazione, le fiamme dovranno sempre essere protette ed essere collocate a convenientissima distanza da qualunque oggetto combustibile.

4. - Nei locali che non siano a volta reale, le fiamme od in genere gli apparecchi di illuminazione, devono trovarsi a metri 1,50 almeno al disotto dell'impiantatura e del soffitto, e se a distanza minore, dovrà essere sovrapposto un riparo incombustibile.

C) CALDAIE.

I suavi cagnoni dall'azione diretta delle fiamme, o dal calore del focolare, siano alla caldaia, sia ai suoi accessori, e rappresentino il consumo di essa, o di essi, non costituiscono danno di incendio proprio e detti, non saranno a carico della Società.

AGENZIA di

SUBAGENZIA di ZONA

POLIZZA N. 10713



VARIAZIONE N. 3

4000

SOCIETA' REALE MVTVA DI ASSICVRAZIONI

FONDATA NEL 1828

C. P. C. Torino N. 9806

SEDE in TORINO - Via Corte d'Appello, 9-11

Variazione a polizza di assicurazione incendio

per (1) CAMBIO, TITOLARE E TRASPORTO

Data 6 AGO. 1942 ANNO XX Effetto 1 AGO. 1942 ANNO XX Numero del registro variazioni

SOCIO TITOLARE PRIMITIVO

SOCIO TITOLARE ATTUALE

Sig. SE. DI M. S. DELLE OPERAIE DI PINEROLO

Sig. MUTUA VOLONTARIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FEMMINILE

L'Amministrazione della Società Reale e per essa il sottoscritto Agente Capo, sotto l'osservanza dello Statuto Sociale e delle Condizioni generali, speciali e particolari della polizza N. 10713 del accetta e consente l'..... variazione che il Socio suddetto domiciliat. in PINEROLO Via SILVIO PELLICO N° nella qualità di dichiara di fare alla polizza sopraccitata.

Partite	NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	<p>S'intitola la precitata polizza in capo alla MUTUA VOLONTARIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FEMMINILE.</p> <p style="text-align: center;">= = = =</p> <p>Si dichiara che tutto quanto assicurato in polizza é ora esistente in Pinerolo Via Silvio Pellico 9 nel fabbricato civile costrutte e coperto in duro di proprietà Mutua Volontaria Maschile Assistenza e Previdenza, al piano primo in un vano a plaffone.</p> <p style="text-align: center;">= = = =</p>

(1) Da usare nei casi di dichiarazioni semplici, chiarimenti, escluse le variazioni che portano mutazione di valore o premio che saranno estese sul Mod. 176/177 Ass.

Partite

NATURA E MOTIVI DELLE VARIAZIONI

Spese di dichiarazione L. 2.52
 Tassa Erariale 2637
 Totale L. 2.37

L'Assicurato riconosce che le riferite variazioni, descrizioni e stipulazioni relative alle cose assicurate sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali la Società ha consentita la mutazione.

La presente variazione, la quale resta annessa alla Polizza ed a partire da questo giorno ne avrà lo stesso valore, viene sottoscritta da Ugo Luigi Caracciolo Scavillo nella qualità di residente ed è stata redatta in tre originali, dei quali uno è stato consegnato all'Assicurato, e gli altri due sono stati trattenuti dalla Società.

Fatto in PINEROLO il 6 AGO. 1942 Anno XX 19..... Anno.....

L'ASSICURATO

Caracciolo Scavillo



Per la Società Reale
L'AGENTE CAPO

F. Savalli d'Alusola

V. per controllo.....

Variazione autorizzata con lettera n. del

EPREM & VERTES VERANI
 Agenti Generali
 CORSO B. MARTINO, 2 - Telef. 48.077

RAMO INCENDIO

58

TORINO
L'UNION

L'UNION
 AD.1828

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO, INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

Rappresentanza, Direzione e Direzione per l'Italia - Genova Piazza della Vittoria 9
 Fondata nel 1828 con Sede Sociale in Parigi - Piazza Vendôme 9

CAPITALE Fr. 100 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

SCADENZA 22/6/48	ASSICURATO Soc. Anti Mestieri di Pinerolo - Via Vesovado, 12 - Pinerolo	SUB AGENZIA
<p>Adeguate i capitali assicurati al potere di acquisto della moneta se non volete subire forti perdite in caso di sinistro.</p>		

AGENZIA	NUMERO		QUALITÀ RISCHIO
	QUIETANZA	POLIZZA	
TO	30342	59487	C

Ricevuto dal suindicato assicurato per premio di assicurazione la somma dettagliata qui sotto:

PREMIO NETTO	ADDIZIONALE	Diritto fisso e agg. complementare	TOTALE premio e accessori	Diritto di contingenza Imposta e Tassa	AMMONTARE DELLA QUIETANZA
18	40	50	108	52 + diritti regolari a	190 -

IL RAPPRESENTANTE GENERALE
 DIRETTORE PER L'ITALIA
 (Dot. Mario F. ...)



AGENT GENERAL

Ricevuto l'importo della presente quietanza il 18-7-1948 alle ore ... L'ESATTORE

L'UNION

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONI

INCENDIO - INFORTUNI E RISCHI DIVERSI

FONDATA NEL 1828

AUTORIZZATA IN ITALIA CON R. D. 19 DICEMBRE 1882

CAPITALE 100 MILIONI INTERAMENTE VERSATO

ESERCITA LE ASSICURAZIONI IN TUTTO IL MONDO

AGENZIE IN TUTTE LE CITTÀ DELLA REPUBBLICA

PREMI incassati nell'anno 1944 Fr. 1.014.735.618,23

Sinistri pagati dalla Fondazione

Fr. CIRCA TRE MILIARDI e mezzo

OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA

— INCENDIO —

Assicurazione contro i danni prodotti dall'Incendio, dal Fulmine, dalla esplosione del Gaz e del Vapore, contro il Rischio Locativo e il Ricorso Vicini.

— INFORTUNI —

Assicurazioni individuali e cumulative - Guasti agli automobili.
Assicurazioni - Tutti i rischi, autoveicoli - Collettive extra Legge.

— RESPONSABILITÀ CIVILE —

— FURTI —

Assicurazione contro i danni di Furto (Mobili, Merci, Automobili, Contenuto di Casseforti, di Gioiellerie) - Furto con violenza

— ROTTURA DI CRISTALLI —

— GRANDINE - TRASPORTI —

AVVERTENZA

I premi devono essere pagati al domicilio dei Rappresentanti Procuratori della Compagnia **NEL GIORNO DI SCADENZA FISSATA NELLA POLIZZA** verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del Bollo e firmata dal Direttore per l'Italia della Compagnia e dal competente Agente Generale.

La presente quietanza non potrà far fede del pagamento, né della data in cui esso venne fatto se non sono riempiti gli spazi riservati all'Esattore.

SOCIETÀ REALE VIVA ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE - SEDE TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

C. C. I. A. Torino N. 9066

Surrpgra pol. 57994

ASSICURAZIONE INCENDIO

POLIZZA

SOCIETÀ ARTI E MESTIERI DI PINEROLO

AGENZIA

PINEROLO

62189

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischio di incendio assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante prima o a condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la società si obbliga al risarcimento:

a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'assicurato debba rispondere per rischio locato a norma degli artt. 1588 e 1611 cod. civ.;

b) dei danni materiali alle cose di corte, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'assicurato debba rispondere per rischio di vigilia a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;

c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati.

Art. 3. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante prima o a condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la società si obbliga al risarcimento dei danni materiali, equitativi alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:

- a) da esplosioni ed altri simili accidenti;
- b) da azione del fulmine;
- c) da combustione spontanea.

Art. 4. - Rischio esclusi dall'assicurazione. — La società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

- a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinato da dolo o da colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- c) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da reazioni vulcaniche;

dei pari non risarcisce:

- d) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati avvenuti in occasione dell'incendio;
- e) i danni di semplici reborescenze causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, sia fissi o mobili, o di generali quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- f) i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi o circuiti costituiti impianti elettrici per effetto di correnti o scricchiolii od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionali, quando anche si manifestassero sotto forma di abbruciamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni dessero luogo ad incendio che si estendesse ad altri cavi oltre gli impianti elettrici, la società risarcisce il conseguente danno risultante dagli altri cavi assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che ad incendio venisse colpita;
- g) i danni da fermentazione.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno od, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, pure i quadri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti, stucchi, statue, raccolte scientifiche, di antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Iriscaribilità dei danni indiretti. — La società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti come cancellamenti di assicurazioni, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 alle eccezioni e limitazioni di cui agli artt. 2 e 3. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 2 e 3. Ferrito la colpa dell'assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta nelle assicurazioni del rischio locato e del rischio dei vigili.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull' apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'assicurato deve descrivere con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso dei servizi e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'assicurato deve precisare la natura e l'ubicazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che lo contengono.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicano le disposizioni degli artt. 1092 e 1093 del cod. civ., rimandando acquisto alla società sia al caso di annullamento che in quello di recesso del premio relativo al periodo di assicurazione.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuta l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Stipolazione e durata del contratto - decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattrore del giorno del pagamento del premio e degli accessori, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

Il contratto di assicurazione, se da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione viene a essere stabilito nella durata di un anno salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

Art. 11. - Pagamento del premio. — Il premio o la prima rata del premio e gli accessori devono essere pagati allo stipulatore del contratto per gli effetti dell'art. 1171.

I premi o le rate successive devono essere pagati alla giornata della scadenza fissata in polizza, o, al più tardi, entro quindici giorni della scadenza, sotto pena di essere pagati a contante, con il trassegno del bollo e firmata dalla direzione o dall'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Trascorso tale termine, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattrore del giorno del pagamento dei premi arretrati delle spese, ferme restando le pattuite scadenze.

Il pagamento dei premi deve farsi al domicilio della società oppure all'agenzia di polizza. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'assicurato non può in alcun caso invocarsi come derogà al predetto obbligo.

Assesadito il giorno da quello della scadenza del premio o della rata, la società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto o di accettare il premio.

Prima di accettare, ha diritto di esigere o giudizialmente l'esecuzione.

Art. 12. - Eredi dell'assicurato. — L'assicurato stipula per sé e per i suoi eredi i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento

degli obblighi risultanti dalla polizza fino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità.

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

Art. 13. - Modificazioni o trasformazioni della società assicurata. — Nel caso di fusione della società assicurata, il contratto continua nella società che rimane assistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua nella società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della società assicurata e della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La società assicurata è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraddetti entro i quindici giorni alla società assicuratrice quale avrà facoltà di rinviare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, alla comunicazione del contratto. Qualora l'azienda sociale venga soldata, venduta o, comunque, alienata in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 16.

Art. 14. - Trasporto delle cose assicurate. — L'assicurazione di cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa e le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza che l'assicurato sia tenuto a darne avviso. Tale consenso si intende dato entro quindici giorni da quello in cui sarà ricevuto l'avviso del trasporto la società non avrà obbligo di risarcimento, se non per le somme ricevute dal contratto, nel qual caso sarà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta.

Art. 15. - Fallimento dell'assicurato. — In caso di fallimento dell'assicurato l'assicurazione continua, salva l'applicazione dell'art. 19 se non deriva aggravamento di rischio.

Art. 16. - Alienazione delle cose assicurate. — Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligato dell'assicurato di comunicare entro dieci giorni, con lettera raccomandata, alla società l'avvenuta alienazione e dell'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inadempimento dell'assicurato, oltre l'obbligo di pagare i premi che scadano posteriormente alla data dell'alienazione, il soggetto ad esso gravato al premio di un periodo di assicurazione.

La società entro dieci giorni in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni anche mediante lettera raccomandata spedita contemporaneamente all'assicurato e all'acquirente. In tal caso è dovuto dall'assicurato il premio fino al giorno del recesso.

Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione dichiara alla società assistente lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'assicurato, oltre l'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di cinque per cento.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ., nel caso che la alienazione cagioni un aggravamento del rischio.

Art. 17. - Cessazione del rischio. — Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, l'assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia comunicato alla società la cessazione medesima.

È previsto dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione oltre la rifusione degli scenti di polissolamità, dal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si dedurrano tanti decimi dell'ammontare stesso per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Art. 18. - Diminuzione del rischio. — Nel caso in cui l'assicurato comunichi alla società mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicurato avrà diritto di pagare il minor premio soltanto a cominciare da una scadenza di assicurazione, successa a quella del recesso al momento in cui è stata fatta la comunicazione; la società ha facoltà di recedere dal contratto, con

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, e per essa il sottoscritto Agente Capo, sotto l'osservanza dello Statuto Sociale e delle Condizioni generali e particolari che precedono e seguono, ammette a far parte della Società

il Sig. SOCIETÀ ARTI E MESTIERI DI PINEROLO
 domiciliato in PINEROLO Via VESCOVADO N. 12 ed assicura, sopra le cose qui di seguito descritte, la somma capitale di L. 6.000.000 per la durata di anni 10 mesi 10 giorni a partire dalle ore ventiquattro del 22 FEBBRAIO 1956 sino alle ore ventiquattro del 31 DICEMBRE 1966 contro i danni dell'incendio e garanzia fulmine di ogni anno. Le rate annuali di premio, da pagare anticipatamente, scadranno il 31 DICEMBRE

Partite	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA Tasso per L. 1000	PREMIO ANNUO
I	In Provincia di TORINO Comune di PINEROLO Via VESCOVADO N. 12 FABBRICATO CIVILE, costruito e coperto in duro, a tre piani fuori terra, su cantine sotterranee a volta, composto di vani di abitazione per oltre i 2/3 a volta ed a plafone, sottotetto, rispostigli, scale interne e balconi in duro, fissi ed infissi e minori dipendenze, nulla di costruzione esclusa, per L.	6.000.000	0.15	900. =

	0.01% GARANZIA FULMINE L.			60. =
	10% SCONTO DURATA DECENNALE L.			960. =
				96. =
	SCONTO 10% PER ENTE PUBBLICO L.			864. =
				86. =
				778. =

A Riportare L.

Fenice	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA Tasso per L. 1000	PREMIO ANNUO
	<p style="text-align: center;">Riperto L.</p> <p><i>La presente polizza comprende esclusivamente alle condizioni generali di polizza e specialmente per quanto riguarda le temute e gli usaggi, dei quali i guasti non sono in nessun caso inevitabili e pertanto dei danni che la caduta diretta del fulmine, regolarmente constatata, può ocasionare agli oggetti assicurati della polizza e precisamente alle parti di tutti anche quando non vi fosse sviluppo di incendio da questo generati in impianti elettrici.</i></p>			
	Totali L.	6.000.000	L.	778.=

L'Assicurato dichiara:

- 1) a - che le cose assicurate **TUTTE** appartengono **ALLA SOCIETÀ**
 b - che Egli è proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati alle parti
 2) - che nel decennio precedente alla data della presente Polizza: a - le cose assicurate
 soffersero n. sinistr per l'importo di risarcito da
 b - altri entì di sua spettanza soffersero n. sinistr per l'importo di
 risarcito da
 3) - che le cose assicurate erano già assicurate **ALLA POL. 57994**
 4) - che negli edifici assicurati o contenuti cose assicurate o nella loro immediata contiguità
 od a distanza minore di 10 metri da essi // esistono rischi capaci di aggravare i per-
 ricoli d'incendio e precisamente //

La presente Polizza, sottoscritta da
 nella qualità di è stata redatta in tre
 originali, dei quali uno, con unito lo Statuto Sociale, è stato consegnato all'Assicurato e gli altri
 due sono stati trattenuti dalla Società.

Fatto in **PINEROLO** addì **10 FEB 1956**

L'ASSICURATO

che dichiara anche con la presente firma di approvare espres-
 samente le disposizioni degli articoli 9, 13, 20, 24, 25, 27,
 28, 29, 36, 40 delle Condizioni Generali di assicurazione.

Indicatore



per la SOCIETÀ REALE
 L'AGENTE CAPO

F. Favali

L'importo della prima rata di complessive L.

938.= è stato dal sottoscritto incassato oggi

IL RICEVENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D'APPELLO, 11

C. C. I. A. Torino n. 9906

Surroga pol. 57993

ASSICURAZIONE INCENDIO

POLIZZA

62188

SOCIETÀ GENERALE OPERARIA E SOCIETÀ ARTI MESTIERI - Mutue Riunite

AGENZIA

FINEROLO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, a mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischi di incendio assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la società si obbliga al risarcimento:

- a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1558 e 1561 cod. civc;
- b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'assicurato debba rispondere per ricorso di visita a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civc;
- c) dei danni derivati dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati.

Art. 3. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la società si obbliga al risarcimento dei danni materiali, esposti alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:

- a) da esplosioni od altri simili accidenti;
- b) da azione del fulmine;
- c) da combustione spontanea.

Art. 4. - Rischi esclusi dall'assicurazione. — La società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

- a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinato da dolo o da colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- c) determinato da trembe, da uragani, da terremoti, da cruozioni vulcaniche;

del pari non risarcisce:

- a) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati avvenuti in occasione dell'incendio;
- b) i danni di semplice bruciatura causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o sigari ed in generale quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- c) i danni che si manifestano sulle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di cortocircui o scarche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, quando anche si manifestassero sotto forma di abbacchiamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni fossero luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la società risarcirà il conseguente danno risentito dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita;
- d) i danni da fermentazione.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Senza espressiva dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di registro ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore o cose pure, quadri, mosaici, dipinti preziosi o soffici, stoffe, stazzi, stoffe, arcole scintille, di stoffe e ornamentate, collezioni in genere, perle, pietre, medagli e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irreversibilità dei danni indenniti. — La società non deve in alcun caso rimborsare per danni indenniti come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di polimento e di reddito commerciale, di indolenzimento, sospensione di lavoro, e per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 2 e 3. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 2 e 3. Peraltro la colpa dell'assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta nelle assicurazioni del rischio locativo e del ricorso dei vicini.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La società presta il contratto di assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'assicurato deve descrivere con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'assicurato deve precisare l'altura e la situazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che lo contengono.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ., rimaservendosi alla società il suo diritto di annullamento che in quello di recedere il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione, qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Sipiulazione e durata del contratto - decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'assicurato.

L'assicurazione decorre dalla ora ventimprimo del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la equitativa sanzione del contratto.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per un periodo di un anno e proroga per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per un minore durata.

Art. 11. - Pagamento del premio. — Il premio o la prima rata del premio e gli accessori devono essere pagati alla stipulazione del contratto per gli effetti dell'art. 9.

I premi o le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza fissato in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni, verso qualunque parialmente stampata unitaria di cui trascurato del bollo e firmata dalla direzione o dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il premio non viene versato, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventimprimo del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando la patuita scadenza. Il pagamento del premio deve farsi al domicilio della società ovvero dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'esazione dei premi precedentemente versati al domicilio dell'assicurato non può in alcun caso invocarsi come dequa al predetto obbligo.

Trascorsi i quindici giorni da quello della scadenza del premio o l'assunzione della polizza o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi sendui, oppure di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Art. 12. - Eredi dell'assicurato. — L'assicurato stipula per sé e per gli eredi i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento

delle obbligazioni risultanti dalla polizza fino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità.

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate o con la parte di esse.

Art. 13. - Modificazioni o trasformazioni della società assicurata. — Nel caso di fusione della società assicurata, il contratto continua della società che rimane assistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua della società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La società assicurata è tenuta a dare avviso scritto dai fatti soprallucati entro i quindici giorni alla società assicuratrice la quale avrà facoltà di rinunciare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, alla continuazione del contratto. Qualora l'azienda sociale venga chiusa, venduta o, comunque, alienata in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 14.

Art. 14. - Trasporto delle cose assicurate. — L'assicurazione di cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza l'preventivo consenso della società.

Tale consenso si intende assicurato quando il trasportatore, quello in cui si fa il trasporto o l'incaricato del trasporto la società non avrà dichiarato, mediante lettera raccomandata, di recedere dal contratto, o quando essa sarà rimborsata la parte di premio pagata e così goduta.

Art. 15. - Fallimento dell'assicurato. — In caso di fallimento dell'assicurato l'assicurazione continua salva l'applicazione dell'art. 19 se ne deriva aggravamento di rischio.

Art. 16. - Alienazione delle cose assicurate. — Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligo dell'assicurato di comunicare entro dieci giorni, con lettera raccomandata, alla società l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inadempimento l'assicurato, oltre l'obbligo di pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione, è soggetto ad una penale pari al premio di un periodo di assicurazione.

La società entro dieci giorni da quella in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni anche mediante lettera raccomandata spedita contemporaneamente all'assicurato e all'acquirente. In tal caso si deve all'assicurato il premio fino al giorno del recesso.

Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione dichiara alla società mediante lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'assicurato, oltre l'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di egual importo.

Rimane ferma la disposizione dell'art. 1898 cod. civ., nel caso che la alienazione cagioni un aggravamento del rischio.

Art. 17. - Cessazione del rischio. — Nel caso di cessazione del rischio dorante l'assicurazione, l'assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia comunicato alla società la cessazione medesima.

È devuto decorso per intero il periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione oltre la finezione degli oneri di polizzenalità, dal cui ammontare, qualora la polizza sia almeno tre anni, si dedurranno tanti decimi dell'ammontare stesso per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Art. 18. - Diminuzione del rischio. — Nel caso in cui l'assicurato commetti alla società manovre che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio inferiore a quello attuale, il contratto si rinnova soltanto a cominciare dal periodo di assicurazione successivo a quello in corso al momento in cui l'assicurato, con notificazione, la società ha facoltà di recedere dal contratto, con

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, e per essa il sottoscritto Agente Capo, sotto l'osservanza dello Statuto Sociale e delle Condizioni generali e particolari che precedono e seguono, ammette a far parte della Società

il Sig. SOCIETÀ' GENERALE OPERAIA E SOCIETÀ' ARTI E MESTIERI - MUTUE RIUNITE
 domiciliato in PINEROLO Via SILVIO PELLICO N. ed assicura, sopra le cose qui di seguito descritte, la somma capitale di L. 12.200.000 per la durata di anni 10 mesi 10 giorni 7 a partire dalle ore ventiquattro del 22/2/1956 sino alle ore ventiquattro del 31 DICEMBRE 1966 GARANZIA FULMINE di ogni anno.
 Le rate annuali di premio, da pagare anticipatamente, scadranno il 31 DICEMBRE

Partite	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA Tasso per L. 1000	PREMIO ANNUO
1	In Provincia di TORINO Comune di PINEROLO Via SILVIO PELLICO N. FABBRICATO CIVILE costruito e coperto in duro, composto di una manica principale a tre piani fuori terra, con vani di abitazione e negozi a volta od a plafone, per oltre i 2/3, due maniche secondarie sui lati del cortile composte di vani di abitazione, forno da pane, cantine, legnaie, magazzini, per oltre i 2/3 a volta o plafone, coerente a giorno il fabbricato civile di proprietà del Municipio di Pinerolo, a notte Avv. Fer, a ponente Salengo, fissi ed infissi e minori dipendenze si assicura per L.	12.000.000	0.15	1.800.=
IN DETTO FABBRICATO ASSICURASI:				
2	MOBILI, addoppi arredi ed oggetti vari esistenti nell'ufficio e nelle sale dell'Associazione, per L.	200.000	0.80	160.=
TOTALE L.		12.200.000	=====	1.960.=
0.01% GARANZIA FULMINE PART. 1^ SU L. 12.000.000 L.				
0.03% " " " 2^ SU L. 200.000				
10% SCONTO DURATA DECENNALE L.				
SCONTO 10% PER ENTE PUBBLICO L.				

A Riportare L.

Favite	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA Tasso per L. 1000	PREMIO ANNUO
	Riporto L.			
	<i>La Società (prima assicurata) annovera nelle condizioni generali di polizza e specialmente per quanto riguarda le trombe e gli impianti, dei quali i gascoli non sono in nessun caso inaccettabili) risponde dei danni che la caduta diretta del fulmine, regolarmente constatata, può ocasionare agli oggetti assicurati colle perente polizza e precisamente alle parti <u>tutte</u> anche quando non vi fosse sviluppo di incendio. <u>Da questa garanzia esclusi gli impianti elettrici.</u></i>			
		Totali L.	L. 12.200,00	L. 1.889,=

L'Assicurato dichiara:

- 1) a - che le cose assicurate **TUTTE** appartengono **ALLA SOCIETA'**
 b - che Egli è proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati alle parti
- 2) - che nel decennio precedente alla data della presente Polizza: a - le cose assicurate
 soffersero n. sinistr per l'importo di risarcito da
 b - altri enti di sua spetanza soffersero n. sinistr per l'importo di risarcito da **LLA POL. 57993**
- 3) - che le cose assicurate erano già assicurate da **LLA POL. 57993**
- 4) - che negli edifici assicurati o contenenti cose assicurate o nella loro immediata contiguità od a distanza minore di 10 metri da essi // esistono rischi capaci di aggravare i pericoli d'incendio e precisamente //

La presente Polizza, sottoscritta da **PINEROLO** è stata redatta in tre
 nella qualità di originali, dei quali uno, con unito lo Statuto Sociale, è stato consegnato all'Assicurato e gli altri
 due sono stati tratti dalla Società.

Fatto in **PINEROLO** addì **20 FEB 1956**

L'ASSICURATO

che dichiara anche con la presente firma di approvare espressamente le disposizioni degli articoli 9, 13, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 36, 40 delle Condizioni Generali di assicurazione.



per la **SOCIETÀ REALE**
L'AGENTE CAPO

f. Pavalli d'Alvady
20 FEB 1956

L'importo della prima rata di complessive L. **1.846,=**

è stato dal sottoscritto incassato oggi

IL RICEVENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D' APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA **PINEROLO**

[69 / ==]

Sostituisce pol. 62189

[31.12.66]

POLIZZA **67002 69891**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. **SOCIETA' ARTI E MESTIERI DI PINEROLO** domiciliato in **PINEROLO** via **VESCOVADO** n. 12 le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **=** giorni **=** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **1.1.1962** fino alle ore ventiquattro del **31.12.1971**
Le rate di premio successive scadranno il **1.1** di ogni anno a partire dall'anno **1963**

	Rate o Prima Rata	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	L. 337.=	1.348.=
Diritti	» 200.=	150.=
	L. 537.=	1.498.=
Addizionale supplementare	» 81.=	225.=
	L. 618.=	1.723.=
Tasse	» 119.=	331.=
	L. 737.=	2.054.=
Totale		

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - **Delimitazione del rischio.** — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - **Rischi esclusi dall'assicurazione.** — La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

- a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatosi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinato da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- d) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche.

Del pari non risarcisce:

- e) i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli stessi siano determinati da incendio;
- f) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;
- g) i danni di semplice bruciatura causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o da sigari od in generale quelli derivanti da casi fortuiti non legati da incendio;
- h) i danni che si manifestarono nelle macchine, apparecchi o circuiti costituiti impianti elettrici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, quando anche si manifestarono sotto forma di abbracciamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni dovessero luogo ad incendio la Società risarcirà il conseguente danno risultante dagli altri casi assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'arrendo venisse colpita;
- i) i danni di fermentazione.

Art. 3. - **Rischi di incendio assicurabili solo a condizioni speciali.** — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

- a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1583 e 1611 cod. civ.;
- b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio di vicini a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;
- c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;
- d) dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radiotelegrafi.

Art. 4. - **Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali.** — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali ragionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:

- a) da esplosioni od altri simili accidenti;
- b) da azione del fulmine;
- c) da combustione spontanea.

Art. 5. - **Cose assicurabili solo a condizioni speciali.** — Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione documenti, manoscritti, murate, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno od, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti, arazzi, stoffe, raccolte scientifiche, antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose avute una speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - **Irrisarcibilità dei danni indiretti.** — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti, come cambiamati di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di attività o per qualsiasi danno contabile che non riguardi la materialità delle cose contemplate nella polizza.

Art. 7. - **Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 3 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4.** — Tutte le disposizioni alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4, sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Prevalso la colpa dell'Assicurato, quest'ultimo è legalmente responsabile non può essere opposta

nelle assicurazioni del rischio locativo e del rischio dei vicini.

Art. 8. - **Dichiarazioni inesatte e reticenze.** — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che le contengono.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze vi applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ., rimandando acquiesito alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di resciso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avvertita e consentita l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - **Stipulazione e durata del contratto e decadenza dell'assicurazione.** — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a norma delle norme sull'opere autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli eccessi e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

In mancanza di dicitela, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno nei mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - **Periodo di assicurazione.** — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

MAGGIORAZIONE
LIGGE 0,12%
LEGGIONE
2/084

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D' APPELO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA **PINEROLO** [69] Sostituisce pol. 62189 [31.12.66]
 POLIZZA **67002 69891**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. **SOCIETA' ARTI E MESTIERI DI PINEROLO** domiciliato in **PINEROLO** via **VESCOVADO** n. 12 le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **=** giorni **=**
 ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **1.1.1962** fino alle ore ventiquattro del **31.12.1971**
 Le rate di premio successive scadranno il **1.1** di ogni anno a partire dall'anno **1963**

	Rateo o Prima Rata	Rate Successive
Premio netto ed onoline di gestione	L. 337.=	1.348.=
Dritti	» 200.=	150.=
	L. 537.=	1.498.=
Addizionale supplementare	L. 81.=	225.=
	L. 618.=	1.723.=
Tasse	» 119.=	331.=
	L. 737.=	2.054.=
Totale		

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischio esclusi dall'assicurazione. — La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) determinato da zolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;

d) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche.

Dal pari non risarcisce:

a) i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli eventi stessi siano determinati da incendio;

b) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;

c) i danni di semplici bruciature causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento, d'illuminazione, di fiammiferi o da sigari od in generale quelli derivanti da casi fortuiti non legati da incendio.

b) i danni che si manifestano sopra le macchine, apparecchi o circuiti costituiti impianti elettrici per effetto di corti o malfunzionamenti od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, quando anche si manifestassero sotto forma di abbassamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni desero luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risentito dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venne colpita;

c) i danni di fermentazione.

Art. 3. - Rischio di incendio assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni

speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, del quale l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1588 e 1611 cod. civ.;

b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, del quale l'Assicurato debba rispondere per rischio di vicini a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;

c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;

d) dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radionuclidi.

Art. 4. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da esse assicurate contro i danni dell'incendio:

a) da esplosioni od altri simili accidenti;

b) da scosse del fulmine;

c) da combustione spontanea.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione: documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di pregio o scuffiti, arazzi, stoffe, tessuti scientifici, di antichità e numismatiche, coltissimi in generale, perle, pietre e materiali preziosi e cose aventi un speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irreversibilità dei danni indiretti. — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno connesso che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 3 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Peraltro la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

nelle assicurazioni del rischio locativo e del ricorso dei vicini.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con esattezza l'abitazione, le costruzioni, la copertura, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che le contengono.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ. rimanendo acquisto alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di resciso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Stipulazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società e messa delle persone all'uso autorizzate e dall'Assicurato.

L'ammontamento decorre dalla ere ventiquattrore del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

In mancanza di diletta, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

MAGGIORAZIONE IGE 0,12% L. 1067/1.1961 738 2067

Partite	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	Tasso %/aa	PREMIO NETTO
1	In Provincia di TORINO Comune di PINEROLO Via VESCOVADO N. 12 FABBRICATO CIVILE costruito e coperto in duro, a tre piani fuori terra su cantine sotterranee a volta, composto di vani di abitazione per oltre 2/3 a volta ed a plafone, sottotetto, ripostigli, scale interne e balconi, in duro, fissi ed infissi e minori dipendenze, si assicura per L. Garanzia Fulmine L. 10% Sconto Durata Decennale L. 10% Sconto per Ente Morale L.	8.000.000 ===== 0.15 0.01	1.200.= 80.= 1.280.= 128.= 1.152.= 115.= 1.037.=	
A riportare L.				

AZIONE DEL FULMINE

La Società, senza derogare minimamente alle Condizioni Generali di Assicurazione (specialmente per quanto riguarda le trombe, gli uragani ed i fenomeni elettrici di cui all'art. 2 lettere d) ed h), risponde dei danni che l'azione del fulmine può causare alle cose assicurate alle peripe della presente polizza, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

Ciò mediante un aumento di tasso del 100% sulla capitale di L. 8.000.000

Totale L.	8.000.000	L.	1.037,=
Addizionale di gestione		L.	311,=
Premio netto e Add. di gestione		L.	1/348,=

(segue: Condizioni Generali)

Art. 11. - **Pagamento del premio.** — Il premio o la prima rata del premio e gli accessori devono essere pagati alla stipulazione del contratto per gli effetti dell'art. 9.

I premi o le rate successive devono essere pagati sul giorno della scadenza fissato in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni, verso quietanza formalmente stampata, munita di contrassegno del bollo e firmata dalla Direzione o dall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per le polizze le cui rate annuali scadono il 31 dicembre, il periodo di mora è esteso a tutto il mese di gennaio.

Trascorso tale termine, l'Assicuratore rimanda sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze.

Il pagamento dei premi deve farsi al domicilio della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun caso invocarsi come deroga al predetto obbligo.

Trascorsi i quindici giorni da quella della scadenza del premio e della rata, la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Art. 12. - **Eredi dell'Assicurato.** — L'Assicurato stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza fino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità.

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

Art. 13. - **Modificazioni o trasformazioni della Società assicurata.** — Nel caso di fusione della Società assicurata, il contratto continua colla Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua colla Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nel caso di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La Società assicurata è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraddetti entro i quindici giorni alla Società assicuratrice, la quale avrà facoltà di rinunciare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, alla continuazione del contratto. Qualora l'Agenzia sociale venga venduta, venduta o comunque alienata in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 10.

Art. 14. - **Trasporto delle cose assicurate.** — L'assicurazione di cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Peraltro l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza il preventivo consenso della Società. Tale consenso si intende dato se entro quindici giorni da quello in cui è stato ricevuto l'avviso del trasporto la Società non avrà dichiarato, mediante lettera raccomandata, di recedere dal contratto nel qual caso sarà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta.

Art. 15. - **Fallimento dell'Assicurato.** — In caso di fallimento dell'Assicurato l'assicurazione continua, salvo l'applicazione dell'art. 19 se non deriva aggravamento di rischio.

Art. 16. - **Alienazione delle cose assicurate.** — Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligo dell'Assicurato di comunicare entro dieci giorni, con lettera raccomandata, alla Società l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inadempimento dell'Assicurato, oltre l'obbligo di pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione, è soggetto ad una penale pari al premio di un periodo di assicurazione.

La Società, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, anche mediante lettera raccomandata spedita contemporaneamente all'Assicurato e all'acquirente. In tal caso è dovuto dall'Assicurato il premio fino al giorno del recesso.

Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione dichiara alla Società mediante lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'Assicurato, oltre all'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di eguale importo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ., nel caso che la alienazione cagioni un aggravamento del rischio.

Art. 17. - **Cessazione del rischio.** — Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, l'Assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia comunicato alla Società la cessazione medesima.

E pralato dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, oltre la rifusione degli sconti di polivalenza, dal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si dedurranno tanti decimi dell'ammontare stesso per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Art. 18. - **Diminuzione del rischio.** — Nel caso in cui l'Assicurato comunichi alla Società mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'Assicurato avrà diritto di pagare il minor premio soltanto a cominciare dal periodo di assicurazione successivo a quello in corso al momento in cui è stata fatta la comunicazione. La Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione.

Art. 19. - **Aggravamento del rischio.** — Nel caso di mutamenti che aggravino alla Società, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto di recedere immediatamente dal contratto o di richiedere dall'assicurazione il rischio relativo alle parti alle quali l'aggravamento si riferisce, in quanto queste siano considerate separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che imponi un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso che l'Assicurato non accetti le nuove condizioni entro otto giorni dalla loro comunicazione, ovvero non perfezioni entro otto giorni dalla presentazione all'appendice quale la Società dà atto della nuova situazione, pagando il maggior premio richiesto, la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di quindici giorni, come è disposto al comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 ultima comma del cod. civ.

Art. 20. - **Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione.** — Se l'Assicurato stipula con altra Società, sulla totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, un'altra assicurazione contro i danni d'incendio o contro i danni indiretti preveduti dall'art. 8, dovrà darne avviso alla Società.

Questo ricevuta ricevuto, potrà recedere dal contratto dando comunicazione all'Assicurato nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

La Società avrà diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato una copia della polizza stipulata con l'altra Società.

Art. 21. - **Diminuzione delle somme assicurate.** — È in facoltà della Società e dell'Assicurato di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.

Dieve venga riconosciuta, da parte della Società, come giustificata la diminuzione richiesta dall'Assicurato per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dalla rata successiva alla data della convenuta diminuzione.

In caso di diminuzione richiesta da parte della Società, la diminuzione e la conseguente riduzione del premio avranno senza altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di impostazione della lettera raccomandata.

L'Assicurato avrà peraltro diritto, ove non intenda di accettare la diminuzione, di richiedere lo scioglimento del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.

Art. 22. - **Ispezione delle cose assicurate.** — La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita delle cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le necessarie indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

Art. 23. - **Obbligo e spese di salvataggio.** — Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, salvare le somme assicurate e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte necessariamente.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte necessariamente.

Art. 24. - **Obbligo di avviso del sinistro.** — L'Assicurato deve al tutto le ventiquattro ore successive al sinistro, o al momento in cui non viene a conoscenza, darne avviso immediato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ovvero all'Agenzia più vicina.

1) nei tre giorni successivi al sinistro stesso od al momento in cui non viene a conoscenza, fermi, a sua spese, dichiarazioni regolari e circostanziate al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziarla del luogo. Inguai caso tale dichiarazione dovrà precisare il momento dell'insorgenza del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestare il progresso e l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.

2) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i

ciasque poliacci successivi all'Agencia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con uno stato particolareggiato di tutte le cose assicurate che esistevano al momento del sinistro, con suddivisione del loro valore in parti o di quelle di cui il sinistro doveva riguardare la qualità, la quantità ed il valore delle cose distrutte, di quelle danneggiate e di quelle salvate a rischio.

Art. 25. - Insediamento dell'obbligo di salvaggio o di avviso. - Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvaggio sancito dall'art. 23, o gli obblighi stabiliti nell'art. 24, perde il diritto al risarcimento.

Se invece l'omissione è disposta da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 26. - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della prestazione. - L'Assicurato è obbligato a conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino a liquidazione del danno, e fino a che non sia intervenuta la prescrizione.

Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, deve tenere in depositazione, in luogo sicuro, quanto dei periti, i quali, nei registri e libri, i titoli di polizza, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento. Deve, a richiesta, giustificare, anche con un'istruttoria, l'esistenza e l'entità del danno, e delle cose assicurate al momento del sinistro, e la realtà ed importazione del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società, quanto dai periti, reclamate da essi o da qualsiasi altro dei documenti originali che egli non potesse presentare ed dare alla Società ed ai periti piena facoltà di ispezionare ogni e qualsiasi investimento a riguardo.

Art. 27. - Esagerazione dolosa del danno. - L'Assicurato che esagera sventatamente l'ammontare del danno, dichiara distrutto ciò che non esisteva al momento del sinistro, ed omette o sottopone ad avvelenamento a gas o a qualsiasi altro mezzo e documenti menzogneri e fraudolenti, sanzionato ad altro danno, oltre le tracce e gli avanzi del sinistro, a facilità il progresso di questo di fronte al risarcimento.

Art. 28. - Nomina dei periti liquidatori. - Diritto della dichiarazione di cui all'art. 24, si procederà alla liquidazione mediante accordo fra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di esse si rifiutasse, per iscritto, nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Assicuratore, con apposito atto.

Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo ne designo un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, a richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se uno delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, il solo perito valido, sulla domanda della parte più diligente, dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuno delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo a carico del proprio perito, e quella del terzo a carico della Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.

Art. 29. - Mandato dei periti liquidatori. - I periti devono: 1) constatare, per quanto sia possibile, il danno del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e figure al momento del sinistro e, quando circostanze che avessero aggravato il rischio, o non fossero state dichiarate;

3) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, come, di fatto, ed all'atto della liquidazione del danno, e procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, conformemente alle disposizioni di cui sopra.

I risultati delle operazioni peritali dovranno essere presentati in apposito processo verbale, al quale saranno allegate le stime; il tutto si redigerà in duplice esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati della liquidazione del danno connotati dai periti sono vincenti, salvo la maggioranza ed una di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunziando queste in forma qualsiasi impegnativa, sarà il caso di ciò di evidente violazione dei parti sostenitori dei contratti, salvo nei risultati

della liquidazione e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissenziente si fosse rifiutato, e il risultato del voto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 30. - Determinazione dei danni risarcibili. - La determinazione dei danni si eseguirà separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo le norme stabilite per ogni singolo caso.

1. Per i danni ai fabbricati si stima: a) il valore necessario per l'integrare costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, eccettuando soltanto il valore dell'arredo, delle opere e dei muri di fondazione completamente intatti;

b) il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene applicando ai risultati della stima indicata ad a) un deprezzamento, il quale si determina in ragione del suo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubbidienza, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

c) la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate; d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nella stima e).

L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo della stima di cui al b) il deprezzamento di cui a b) e deducendo dal risultato l'importo della stima di cui a d).

Per i danni alle cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e provviste:

a) si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, natura, età, uso, affezione di nuovi metodi e trovati, ed altre cause, fanno parte del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate che erano in loco, e il valore ricavabile dal residuo delle parti di fabbricati in altri locali nei quali si trovavano, e che cumulativamente assicurate, anche se rimaste libere.

Negli stabilimenti industriali le merci, i base finiti che in corso di fabbricazione, vengono lavorati in loco, sono valutati alla greggia al giorno del sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione, e il valore ricavabile dal residuo delle parti di fabbricati al momento del sinistro stesso, con le cose mere si trovano al momento del sinistro, con le parti lavorate, e con le parti lavorate così formate supererori i corrispondenti eventuali prezzi correnti al momento del sinistro, dovranno essere applicati alle rispettive merci simili altre parti.

b) si basa alla stima di cui ad a) determina il valore di quella parte del danno che si ritiene non essere risarcibile; c) si stima il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Il risultato della stima a), diminuito di quelle delle stime b) e c), costituisce l'ammontare del danno.

Art. 31. - Assicurazione parziale. - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del sinistro uguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'intero risarcimento del danno.

Se al contrario risulta che i valori di una o più parti, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rinunciando per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre parti.

Art. 32. - Assicurazioni presso diversi assicuratori. - Qualora lo stesso assicurato assicurasse più assicurazioni, rimane convenuto che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento, anche se diverse per la data, derivando le varie assicurazioni e spese a carico della Società, con la durata e per gli importi assicurati, come una assicurazione a premio, e la Società, qualora egli solidarietà con gli altri assicuratori, e la Società proporzionale al rapporto che si troverà fra la somma assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni esistenti.

Art. 33. - Limite massimo del risarcimento. - Salvo il caso previsto dall'art. 32, per assenti titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società, né in tutto, né in parte, le cose residue o salvate dal sinistro ed usi rimangono senza rischio e pericolo dell'Assicurato

I danni che le cose rimaste dopo l'incendio subissero dopo firmato il verbale definitivo della perizia o l'atto di liquidazione.

Art. 34. - Acquisto, sostituzione in natura o ricostruzione delle cose colpite da sinistro. - Liquidato il danno, la Società ha facoltà anche dopo sentenza:

a) di acquistare in tutto o in parte le cose mobili danneggiate ed i residui delle cose immobili al prezzo della stima fissata dall'art. 30;

b) di sostituire in natura, in parte od in totalità, le cose che sono distrutte o danneggiate;

c) di far ricostruire o riparare, in base alla stima di cui ad a) l'atto di immobili distrutti o danneggiate;

Art. 35. - Pagamento delle indennità. - Il pagamento delle indennità è eseguito in contanti dalla Società alla propria sede, ovvero alla sede dell'Agencia alla quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione ammessa, e che del verbale definitivo di perizia, e sempreché sia trascorsa termine di trenta giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà fatto solo dopo che l'Assicurato dimostri che non riceve alcuno dei casi previsti dall'art. 2, lettera e).

Quando si tratti di immobili, l'Assicurato deve, a proprie spese, presentare alla Società certificati rilasciati dalla competente Autorità, dai quali risulti la inesistenza di ipoteche, né qual caso il pagamento verrà fatto dopo trascorsi quindici giorni dalla data presentazioni.

Se dai detti certificati risulti l'esistenza di iscrizioni, l'Assicurato dovrà, a proprie spese, notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, all'Assicuratore, e al debitore, l'esistenza delle iscrizioni, il pagamento trascorsi trenta giorni dalla notificazione medesima.

Se sulle somme liquidate venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di revisione, oppure se l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi, la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa di Risparmio e di Credito, o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'autorizzazione dei viscoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza e di registrazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 36. - Recesso in caso di sinistro. - Avvenuto il sinistro, ed anche prima di liquidare il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Società ha il diritto di annullare, con preavviso di 30 giorni, la polizza assicurata, e di restituire, se soltanto la polizza colpita da sinistro, sia anche le altre polizze stipulate col medesimo Assicurato.

Il preavviso della polizza dovrà presentarsi in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'annullamento al termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 37. - Inosservanza alla Società degli atti di rilevazione del danno e risarcimento. - Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, la effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminate, decadenze, riserve ed altri diritti, e non applicabilità venisse in qualunque tempo rinunciate.

Art. 38. - Tasse e diritti. - Le imposte, le tasse, i contributi ed tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza o agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, salvo se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 39. - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società. - Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agencia alla quale è assegnata la polizza.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualunque, il pagamento deve essere una dichiarazione firmata dalla Società e dall'Assicurato.

Art. 40. - Foro competente. - Rinuncia all'esecuzione provvisoria. - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agencia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Se per i termini convenuti nell'articolo 282 del cod. proc. civ., o cioè alla facoltà di domandare la esecuzione provvisoria della sentenza.

Dichiarazioni dell'Assicurato. L'Assicurazione è stipulata in base alle seguenti dichiarazioni dell'Assicurato da lui fatte anche al sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1910 del Codice Civile:

- a) che le cose assicurate sono di sua proprietà; in caso diverso, di quegli in qualità di **PRESIDENTE**
- b) che l'area su cui esistono i fabbricati assicurati è di sua proprietà; in caso contrario, che è di proprietà di //
- c) che le cose assicurate od altre di sua proprietà non soffrono sinistri nel decennio precedente la data della presente polizza; in caso diverso specificare: **PART. L. 18.390**
- d) che le stesse cose assicurate od altre facenti parte del medesimo rischio, non furono o non sono assicurate presso altre Società; in caso diverso specificare: //
- e) che in contiguità od a distanza minore di 10 metri dai Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, non esistono rischi capaci di aggravare il pericolo di incendio, salvo quanto dichiarato nella presente polizza; //
- f) che le cose assicurate, la loro ubicazione ed uso, nonché le circostanze e le caratteristiche tutte influenti sul rischio sono conformi alle descrizioni e dichiarazioni contenute nella presente polizza, in base alla quale vennero di comune accordo stipulate i premi.

Fatto in triplice originale in **PINEROLO** il // **SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

L'ASSICURATO **L'AGENTE CAPO**
Antonio... *Favallone...*

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

art. 9 (facoltà prerogativa al contratto in mancanza di disposta sui mesi primo); 13 (facoltà di recesso in caso di mutamenti nella società assicurata); 20 (obbligo di denuncia delle altre assicurazioni); 25 (facoltà di rinuncia all'obbligo di denunciare entro ventiquattro ore il danno alla Società, entro tre giorni alla Autorità giudiziaria); 27 (anzichè l'entità del danno, il caso di maggioranza del danno); 30 (facoltà di acquisto, in tutto o in parte); 40 (esclusione alla competenza territoriali); 42 (esclusione alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del danno); 36 (facoltà di rinuncia, entro tre giorni) 40 (esclusione alla competenza territoriali).

Il sottoscritto esprime il proprio consenso a norma dell'articolo 1341 C. C.

L'ASSICURATO **L'AGENTE CAPO**
Antonio... *Favallone...*

Il pagamento dell'importo di L. **737** per prima rata di premio è stato effettuato in mie mani oggi // alle ore // (L'Agente, Subagente od Estatore)

280%

6.134

4.716

10.850*

190%

7.846

6.007

13.853*



SOCIETÀ REALE MVTVA DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D' APPELLO 11

C. C. I. A. Torino N° 9906

POLIZZA

**RESPONSABILITÀ CIVILE
FABBRICATI**

AGENZIA
PINEROLO

Surr. pol. N° //

Ag. Intem. di //

L'Amministrazione e per essa il sottoscritto Agente Capo, sotto l'osservanza dello Statuto Sociale, ammette a far parte della Società il Signor **SOCIETÀ ART-I E MESTIERI DI PINEROLO** domiciliato in **PINEROLO** via **VESCOVADO** N° **12** e lo assicura, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari della presente polizza, per i rischi sottoindicati. L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati descritti nel prospetto che segue e dei relativi impianti, (*) **SENZA** ascensori e montacarichi, e vale per risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza di:

Lire **15.000.000** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà ma col limite di

Lire **5.000.000** per ogni persona sinistrata e di

Lire **1.500.000** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

(*) Precisare « senza » oppure « con N. »

N. O.	Ubicazione dei fabbricati assicurati	N. piani fuori terra	Esiste proprietà o condominio	Quota dell'Assicurato	N. Assicurati	N. Montacarichi	USO	Stato di conservazione e manutenzione	Valore di ricostruzione a nuovo più valore della rispettiva area
I	PINEROLO - via Vescovado N° 12	3	//	//	//	//	abitazione Buono		6.000.000

CONDIZIONI GENERALI

1. - Oggetto dell'assicurazione.

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, nella persona o nelle cose ed animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli ed i fratelli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente; i soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una Società; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

2. - Delimitazioni dell'assicurazione.

L'assicurazione si estende ai danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale, sono considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari e loro familiari. L'assicurazione non comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o desti-

nazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stitichio e inabitabilità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogna, ghiu e gli altri purché conseguenti a guasti e rotture di tubazioni o condutture.

Sono esclusi i danni derivanti da esercizio nei fabbricati, sia da parte dell'Assicurato che di terzi, di industrie o commerci, arti o professioni.

3. - Condominii.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari e dipendenti per i danni di cui risulti responsabile il condominio come tale, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini verso gli altri e verso la proprietà comune. Se invece l'assicurazione è stipulata da un condominio per la sua parte di proprietà, comprende tanto i danni di cui debba rispondere in proprio, quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggiore onere derivante dal suo obbligo solidale con gli altri condomini.

4. - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione.

L'Assicurato deve pagare presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, i premi e gli accessori stabiliti in polizza alle scadenze convenute ritardandone quattordici.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento del premio e degli accessori, ferme le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima, è concesso un termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione rimane sospesa e non potrà riprendere vigore che dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme sempre le scadenze contrattuali.

Trascorso il termine di quindici giorni, la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

5. - Alienazione totale o parziale.

In caso di alienazione, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve dare comunicazione alla Società. Se il premio è pagato, l'assicurazione continua a favore dell'acquirente per quindici giorni

da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, l'assicurazione essa se l'acquiene non ha chiesto la polizza in suo nome.

La Società, nei quindici giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

6. - Denuncia dei sinistri.

Le denunce di sinistro devono essere inviate alla Società nei termini di tre giorni da quelle in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza.

Per i casi mortali o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da telegramma diretto alla Sede della Società (REALMUTUA - Torino).

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, la narrazione del fatto, le possibilità delle conseguenze, del nome dei danneggiati e possibilmente, dei testimoni.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chiede, a un componimento amichevole, attendendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

7. - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando ove occorra legali e tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa peraltro spese incurstate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

8. - Indennizzo a carico della Società.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, aumentato di quello della relativa area, risulta superiore di oltre il 10% al valore dichiarato e assunto come base per il calcolo del premio, la somma dovuta dalla Società — nel limite del massimale — è ridotta in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

9. - Recesso dal contratto.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, rimborsando la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfate:

a) il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;

b) la rifusione degli eventuali sconti di durata, dal cui ammontare si dedurranno tutti i decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore comprendi essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

10. - Proroga del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni e così successivamente.

11. - Tasse e imposte.

Le spese di bollo, tasse, imposte, contributi dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

12. - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati soecificati in polizza e dei relativi impianti (senza ascensori e montacarichi).

L'Assicurato dichiara che il fabbricato specificato in polizza non è adibito a più di 1/3 ad uso diverso da quello di abitazione civile.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Polizze in corso o già annullate e motivo dell'annullamento //

Sinistri avvenuti nell'ultimo quinquennio //

CONTEGGIO DEL PREMIO		Prima rata fino al 31/12/1956	Rate successive
VALORE FABBRICATO	6.000.000 X 0.10	L. 1.140. =	850. = 1.000. =
SCONTO DURATA 15% contratto decennale		L. 171. =	255. = 300. =
SCONTO 5% PER ENTE PUBBLICO		L. 969. =	1.105. = 1.300. =
		L. 48. =	200. = 100. =
SCONTO 20% per Comune inferiore a 50.000 abitanti		L. 921. =	1.305. = 1.400. =
		L. 184. =	195. = 210. =
		L. 737. =	1.500. = 1.610. =
			153. = 164. =
			1.653. = 1.774. =

La presente polizza surroga la polizza N. // ed è stipulata per la durata di 10 ANNI a partire dalle ore 24 del 22/2/1956 fino alle ore 24 del 31/12/1966; la scadenza delle rate di premio successive alla prima è fissata al 31 DICEMBRE di ciascun anno.

Fatto in triplice esemplare in PINEROLO addì 20 FEB. 1958

L'ASSICURATO

che dichiara anche con la presente firma di approvare espressamente le disposizioni degli articoli 5, 9 e 10 delle Condizioni Generali di assicurazione.



per la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

f. Favalli d'Oliva

La presente polizza è stata autorizzata con lettera N. // del // incassata alle ore // di oggi // in PINEROLO

Il totale del premio ed accessori è stato

L'AGENTE

pay

SOCIETÀ REALE MUTVA DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D'APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA **PINEROLO** [69 / ==] Sostituisce pol. 62188 [31.12.66]
67003 69392

POLIZZA

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. **SOCIETÀ GENERALE OPERAIA E SOCIETÀ ARTI E MESTIERI - MUTUE RIUNITE** domiciliato in **PINEROLO** via **SILVIO PELLICO** n. le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **==** giorni **==**
 ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **1.1.1962** fino alle ore ventiquattro del **31.12.1971**
 Le rate di premio successive scadranno il **1.1** di ogni anno a partire dall'anno **1963**

	Rateo o Prima Rate	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	L. 754.=	2.950.=
Diritti	» 150.=	150.=
	L. 904.=	3.100.=
Addizionale supplementare	» 136.=	465.=
	L. 1040.=	3.565.=
Tasse	» 200.=	684.=
	L. 1.240.=	4.249.=
Totale 1.240.=		

MAGGIORAZIONE
 IGE 0,12%
 4.666,31-10,61
 1342
 8254

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Art. 2. - Rischio escluso dall'assicurazione. — La Società non risarcisce i danni prodotti dal incendio:
 a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 b) verificatosi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 c) determinato da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
 d) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche.

Art. 3. - Rischio assicurato. — La Società si obbliga a risarcire i danni derivanti dagli eventi di cui alla lettera b), qualora gli stessi siano determinati da incendio:
 f) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;
 g) i danni di semplice bruciatura causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o da sigari ed in generale quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
 h) i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi o circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di cortocircuito o scarche od altri fenomeni elettrici di qualsiasi natura occasionati, quando anche si manifestassero sotto forma di abbruciamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni dessero luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risultante dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita;
 i) i danni di fermentazione.

Art. 4. - Rischio di incendio assicurato solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:
 a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1588 e 1611 cod. civ.;
 b) dei danni materiali alle cose di terra, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio di vicini a norma degli artt. 2041 e seguenti cod. civ.;
 c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;
 d) dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radiostimpi.

Art. 4. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali conseguenti alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:
 a) da esplosioni od altri simili accidenti;
 b) da azione del fulmine;
 c) da combustione spontanea.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione: documenti, manoscritti, biglietti, note di banca, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di panni o soffitti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irriparabilità dei danni indiretti. — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Peraltro la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

nelle assicurazioni del rischio locativo e del rischio dei vicini.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve deservire con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e deservire, come sopra, i fabbricati che le contengono. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze applicheremo le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ., rimborsando acquisto alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso. Il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove ai tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Sigillazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritta mediante polizza, che ne determina il privilegio e la Risa, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

In mancanza di dicitura, data da una delle parti non deducibile, il contratto si intende stipulato al periodo di assicurazione, che il contratto di corso non inferiore ad un anno e prorogato per la durata uguale a quella originaria, esclusa la fissazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, quando si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

SOCIETÀ REALE MUTVA DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D'APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA

PINEROLO

[69]

[==]

Sostituisce pol. 62188

[31.12.66]

67003 69392

POLIZZA

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. **SOCIETÀ GENERALE OPERATA E SOCIETÀ ARTI E MESTIERI - MUTUE RIUNITE** domiciliato in **PINEROLO** via **SILVIO PELLICO** n. **...** le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **==** giorni **==** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **1.1.1962** fino alle ore ventiquattro del **31.12.1971**.
Le rate di premio successive scadranno il **1.1** di ogni anno a partire dall'anno **1963**

	Rateo o Prima Rata	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	L. 754. =	2.950. =
Diritti	» 150. =	150. =
»	L. 904. =	3.100. =
»	L. 136. =	465. =
»	L. 1040. =	3.565. =
»	» 200. =	684. =
Totale	1.240. =	4.249. =

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo dei premi convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.
Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischio escluso dall'assicurazione. — La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:
a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatosi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) determinato da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;

d) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da uragani vulcaniche.

Del pari non risarcisce:

e) i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli eventi stessi siano determinati da incendi;

f) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;

g) i danni di sempre transitoriamente causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o da sigari ed in generale quelli derivanti da casi fortuiti non legati da incendio;

h) i danni che si manifestano nelle macchine, apparecchi o circuiti costituiti impianti elettrici per effetto di cortocircuito od altri fenomeni elettrici di qualsiasi natura occasionali, quando anche si manifestassero sotto forma di abbattimento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni fossero legati ad incendio che si estendesse ad altri beni oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risentito dagli altri beni assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita;

i) i danni di fermentazione.

Art. 3. - Rischio di incendio assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni

speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1568 e 1611 cod. civ.;

b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per ricovero di vicini a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;

c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;

d) dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radiotelevisori.

Art. 4. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da esse assicurate contro i danni dell'incendio:

a) da esplosioni o da altri simili accidenti;

b) da azione del fulmine;

c) da combustione spontanea.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Sono espresse dichiarazioni nella polizza e sono relative all'attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pagamento ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti, stazzi, stovacci, raccolte scientifiche, di autenticità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose avute una speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irreversibilità dei danni indetti. — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indetti, come cambiamati di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Peraltro la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

alle assicurazioni del rischio locativo e del ricovero dei vicini.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la situazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che le contengono. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applicano le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ. rimanesse acquisite alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di resciso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'insattezza delle dichiarazioni o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Stipulazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

La scadenza di detta data, da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

MAGGIORAZIONE 1GE 0,12%
1966-1967
1350
4354

AZIONE DEL FULMINE

La Società, senza derogare minimamente alle Condizioni Generali di Assicurazione specialmente per quanto riguarda le trombe, gli uragani ed i fenomeni elettrici di cui all'art. 2 lettere d ed h), risponde dei danni che l'azione del fulmine può causare alle cose assicurate alle partite 1111 della presente polizza, anche quando non via sia sviluppo d'incendio.

Ciò mediante un aumento di tasso del $\frac{001}{003} \%$ su capitale di L. 1.500.000,00 500.000

Totale L.	15.560.000	L.	2.280,=
Addizionale di gestione		L.	670,=
Premio netto e Add. di gestione		L.	2.950,=

(segue Condizioni Generali)

Art. 11. - Pagamento del premio. — Il premio o la prima rata del premio e gli accessori devono essere pagati alla stipulazione del contratto per gli effetti dell'art. 9.

I premi o le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza fissato in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del bollo e firmata dalla Direzione o dall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per le polizze le cui rate annuali scadono il 31 dicembre, il periodo di mora è esteso a tutto il mese di gennaio.

Trascorso tale termine, l'Assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le patuite scadenze.

Il pagamento dei premi deve farsi al domicilio della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'assunzione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun caso invocarsi come deroga al predetto obbligo.

Trascorsi i quindici giorni dalla scadenza del premio o della rata, la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Art. 12. - Eredi dell'Assicurato. — L'Assicurato stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza fino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità.

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

Art. 13. - Modificazioni o trasformazioni della Società assicurata. — Nel caso di fusione della Società assicurata, il contratto continua colla Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua colla Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nel caso di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La Società assicurata è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraccitati entro i quindici giorni alla Società assicuratrice, la quale avrà facoltà di rinviare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, alla continuazione del contratto.

Qualora l'Assicurato senza venga ceduta, venduta o, comunque, alienata in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 16.

Art. 14. - Trasporto delle cose assicurate. — L'Assicurazione di cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'Assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza il preventivo consenso della Società.

Tale consenso si intenderà dato se entro quindici giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso del trasporto la Società non avrà dichiarato, mediante lettera raccomandata, di recedere dal contratto nel qual caso sarà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta.

Art. 15. - Fallimento dell'Assicurato. — In caso di fallimento dell'Assicurato l'Assicurazione continua, salvo l'applicazione dell'art. 19 se non deriva aggravamento di rischio.

Art. 16. - Alienazione delle cose assicurate. — Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligo dell'Assicurato di comunicare entro dieci giorni, con lettera raccomandata, alla Società l'eventuale alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inadempimento l'Assicurato, oltre l'obbligo di pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione, è soggetto ad una penale pari al premio di un periodo di assicurazione.

La Società, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, anche mediante lettera raccomandata spedita contemporaneamente all'Assicurato e all'acquirente. In tal caso è dovuto dall'Assicurato il premio fino al giorno del recesso.

Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione dichiara alla Società mediante lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'Assicurato, oltre all'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di eguale importo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ., nel caso che la alienazione ragioni un aggravamento del rischio.

Art. 17. - Cessazione del rischio. — Nel caso di cessazione del rischio durante l'Assicurazione, l'Assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia comunicato alla Società la cessazione medesima.

E peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, oltre la rifusione degli interessi di paleseità, dal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si dedurranno tanti decimi dell'ammontare stesso per quanti anni la polizza ha avuto corso.

Art. 18. - Diminuzione del rischio. — Nel caso in cui l'Assicurato comunichi alla Società mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'Assicurato avrà diritto di pagare il minor premio soltanto a cominciare dal periodo di assicurazione successivo a quello in corso al momento in cui è stata fatta la comunicazione. La Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione.

Art. 19. - Aggravamento del rischio. — Nel caso di mutamenti del rischio che producano un aggravamento del rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentita l'assicurazione, essa ha diritto di recedere immediatamente dal contratto, con preavviso di quindici giorni, con effetto retroattivo alle partite alle quali l'aggravamento si riferisce, in quanto queste siano considerate separatamente dalle condizioni in corso. Nel caso che l'Assicurato non accetti le nuove condizioni entro otto giorni dalla loro comunicazione, ovvero non perfezioni entro otto giorni dalla presentazione dell'appendice sulla quale la Società dà atto della nuova stipulazione, la Società può richiedere la relativa modificazione pagando il maggior premio richiesto, la Società, al termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di quindici giorni, come è disposto al comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 ultimo comma del cod. civ.

Art. 20. - Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione. — Se l'Assicurato stipula con altra Società, sulla totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, un'altra assicurazione contro i danni d'incendio o contro i danni indiretti previsti dall'art. 6, dovrà darne avviso alla Società.

La Società avrà diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato una copia della polizza stipulata con l'altra Società.

Art. 21. - Diminuzione delle somme assicurate. — E in facoltà della Società e dell'Assicurato di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.

Ovvero venga rimosciuta, da parte della Società, come giustificata la diminuzione richiesta dall'Assicurato per diminuzioni delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dalla rata successiva alla data della convenuta diminuzione.

In caso di diminuzione richiesta da parte della Società, la diminuzione e le conseguenti riduzioni del premio avranno senza altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di impustazione della lettera raccomandata.

L'Assicurato avrà peraltro diritto, ove non intenda di accettare la diminuzione, di richiedere lo scioglimento del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.

Art. 22. - Lesione delle cose assicurate. — La Società ha il diritto di far procedere, quando sia, alla visita delle cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

Art. 23. - Obbligo e spese di salvataggio. — Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che essa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 24. - Obbligo di avviso del sinistro. — L'Assicurato deve:

a) entro le ventiquattro ore successive al sinistro od al momento in cui ne venuti a conoscenza, darne avviso sommario all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ovvero all'Agenzia più vicina;

b) nei tre giorni successivi al sinistro stesso od al momento in cui ne venne a conoscenza, farne, a sue spese, dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Uffici o Agenti di Pubblica Giudiziarità del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestare il progresso e l'estinta, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato;

c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i

ciascun giorno successivo, all'Agente alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola, in una sua particolare avvertenza di tutte le cose assicurate che esistevano al momento del sinistro, con indicazione del loro valore e delle perdite subite, dal quale stimo opportuno ridurre la quantità ed il valore delle cose distrutte, di quelle danneggiate e di quelle salvate a rimasto libere.

Art. 25. - Indemnizzazione dell'obbligo di salvataggio e di avvertenza. — L'Assicurato è obbligato a avvertire l'Assicuratore del salvataggio sanzionato dall'art. 23, o gli obblighi stabiliti nell'art. 23, per il diritto al risarcimento.

Se l'avvertenza è omessa o ritardata, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 26. - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della pretesa. — L'Assicurato è obbligato a conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, deve tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei periti, i libri e i libri, i documenti, i progetti, i disegni, i fattori, i moduli e altri documenti. Deve, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esattezza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà ed importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società, quanto dai periti, reclamare dai terzi ope e denunciare ai documenti originali che egli non potesse procurare, e dare alla Società ed ai periti piena facoltà di ispezionare ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

Art. 27. - Esagerazione dolosa del danno. — L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, od omette o sottrae cose salvate, od adopera a giustificazione moventi e documenti menzogneri o falsi, o altera, o cancella, o falsifica, o altera, o cancella le tracce e gli avanzi del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade di ogni diritto a risarcimento.

Art. 28. - Nomina dei periti liquidatori. — Oritante le dichiarazioni dell'art. 25, l'Assicurato ha diritto di dichiarare distrutte o accede fra di periti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato, con apposito atto.

Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, si degnarono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di questo, decise da ogni diritto a risarcimento.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se uno delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordarono sulla nomina del terzo o sul capoverso precedente, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito e quella del terzo caso per caso all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di preferire la sua quota all'indennità dovutagli.

Art. 29. - Mandato dei periti liquidatori. — I periti devono:

- 1) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro sussisteva circostanza che avesse aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- 3) verificare la qualità, la quantità e l'esattezza delle cose assicurate, illecite, distrutte od avariate;
- 4) constatare, in relazione alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni dell'art. 23, se il danno è stato salvato o non.

I risultati delle operazioni peritali dovranno essere presentati in apposito processo verbale, al quale saranno alligati le stime; il tutto da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati della liquidazione del danno concernenti dai periti esposti, ovvero, dalla Società, non saranno validi, se non saranno obbligatori fra le parti, sino a quando questo fra di loro a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti sostanziali del contratto influenti sui risultati

della liquidazione e salvo rettifica degli errori materiali di computo.

La perizia collegiale è valida, ancorché il perito dissidente si fosse rifiutato di sottoscrivere; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti con verbale definitivo di perizia.

I periti sono disposti: da ogni formula giudiziaria.

Art. 29. - Determinazione dei danni riscerribili. — La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola parte della fabbrica, secondo le norme seguenti: soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrotti.

Il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene applicando ai risultati della stima indicata ad a) un appretto della stabilità in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza conomistica.

a) la spesa necessaria per ricostruire a nuove le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate; b) il valore del fabbricato, calcolato dai risultati delle parti di fabbricato completate sulla stima c).

L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo della stima ed a) e b) il deprezzamento di cui a) e b) deducendo dal risultato l'importo della stima di cui a) e b).

Per i danni alle cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e semoviventi:

a) si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e trovati, od altre cause, sussistono del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate che esistevano al detto momento, tanto nel locale del sinistro, quanto all'esterno, e per i quali non erano state comminate assicurazioni, anche se rimaste libere.

Nei stabilimenti industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza al giorno del sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui esse merci si trovavano al momento del sinistro, con un maggioramento per le perdizioni così formate superando i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del sinistro, dovranno essere computati nei danni.

b) in base alla stima di cui ad a) si determina il valore di quelle fra le cose stesse che rimasero, o furono salvate, illecite; c) si stima il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Il risultato della stima a), diminuito di quello delle stime b) e c), darà il danno del sinistro.

Art. 31. - Assicurazione parziale. — Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del sinistro uguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

Se al contrario risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano la somma del sinistro e le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rinunciando per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri partite.

Art. 32. - Assicurazioni prese diverse assicurazioni. — Qualora sulle medesime cose assicurate esistano più assicurazioni, rimane convenuto che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento a spese a carico della Società, considerando varie circostanze, anche se diverse per le date, per la durata e per gli importi assicurati, come una assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni solidarietà con gli altri assicuratori, e la Società è tenuta a sopportare questa quota di risarcimento e spese quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere fra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

Art. 33. - Limite massimo del risarcimento. — Salvo il caso previsto dall'art. 23, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quella assicurata.

L'Assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società, né in tutto, né in parte, le cose residue o salvate dal sinistro ed anzi rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Assicurato.

I danni che le cose rimaste dopo l'incendio subiscono dopo firmato il verbale definitivo della perizia o fatto di liquidazione.

Art. 34. - Acquista, sostituzione in natura o ricostruzione delle cose colpite da sinistro. — Liquidato il danno, la Società ha facoltà anche dopo sentenza:

a) di acquistare in natura o in parte le cose mobili danneggiate ed i residui delle cose immobili al prezzo della stima fissata dall'art. 30;

b) di restituire in natura, in parte od in totalità, le cose che sono distrutte o danneggiate;

c) di far ricostruire o riparare, in base alla stima di cui all'art. 30, gli immobili distrutti o danneggiati.

Art. 35. - Pagamento delle indennità. — Il pagamento delle indennità è eseguito in contanti dalla Società alla propria sede, ovvero, per incarico dell'Agente alla quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione anzidetto, o del verbale definitivo di perizia, e sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni da quella del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà fatto solo quando l'Assicurato distenda un ricorso almeno alle esecuzioni dell'art. 2, lettera c).

Quando si tratti di immobili, l'Assicurato deve, a proprie spese, procurare alla Società ed al perito i classici della competente Autorità, dai quali risulti la inesistenza di ipoteche, nel qual caso il pagamento verrà fatto dopo trascorsi quindici giorni dalla data delle presentazioni.

Se dai detti certificati risulta l'esistenza di ipoteche, l'Assicurato dovrà, a proprie spese, notificare a mezzo di ufficiale giudiziario l'esistenza delle ipoteche alla Società e restituire il pagamento trascorsi i trenta giorni dalla notificazione medesima, se non sulle giustificazioni verificate un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di evasione, oppure se l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa se decrescano i interessi, la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa di Risparmio di Pinerolo o presso l'Ufficio di Credito, come del resto, con l'ammontare delle somme, con i versamenti dei quali sono gravate.

Le spese di quietanza e di registrazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 36. - Reso in caso di sinistro. — Avvenuto il sinistro, ed anche prima di liquidare il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Società ha il diritto di annullare, con preavviso, qualunque sia la polizza o qualunque sia soltanto la polizza colpita da sinistro, sia anche le altre polizze stipulate col medesimo Assicurato.

I periti liquidatori, escluso il caso di opposizione in proporzione del periodo che decorre dal momento dell'annullamento al termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 37. - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e conformi. Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, la effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per commutazione, decadenza, riserva ed altri diritti, la cui applicabilità viene in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 38. - Tasse e diritti. — Le imposte, le tassa, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori della polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 39. - Forme delle comunicazioni all'Assicurato alla Società. — Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agente alla quale è assegnata la polizza.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni, esse debbono essere accompagnate da una dichiarazione firmata dalla Società e dall'Assicurato.

Art. 40. - Foro competente. - Rinuncia all'esecuzione provvisoria. — Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quella dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agente cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente al disposto dell'art. 282 del cod. proc. civ., e cioè alla facoltà di domandare la esecuzione provvisoria della sentenza.

Dichiarazioni dell'Assicurato. L'Assicurazione è stipulata in base alle seguenti dichiarazioni dell'Assicurato da lui fatte anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1972, 1973 e 1910 del Codice Civile:

- che le cose assicurate sono di sua proprietà; in caso diverso, ch'egli agisce in qualità di
- che l'area su cui esistono i fabbricati assicurati è di sua proprietà; in caso contrario, che è di proprietà di
- che le cose assicurate od altre di sua proprietà non soffersero sinistri nel decennio precedente la data della presente polizza;
- che le stesse cose assicurate od altre facenti parte del medesimo rischio; non furono o non sono assicurate presso altre Società; in caso diverso specificare:
- che in contiguità od a distanza minore di 10 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, non esistono rischi capaci di aggravare il pericolo di incendio, salvo quanto dichiarato nella presente polizza;
- che le cose assicurate, la loro ubicazione ed uso, nonché le circostanze e le caratteristiche tutte influenti sul rischio sono conformi alle descrizioni e dichiarazioni contenute nella presente polizza, in base alla quale vennero di comune accordo stabiliti i premi.

Fatto in triplice originale in
L'ASSICURATO
PINEROLO

Art. 1 L. 50.000

9 GEN. 1962

= PRESIDENTE =

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

art. 9 (testa proroga al contratto in mancanza di disdetta dei mesi prima); 13 (facoltà di recesso in caso di mutamenti nella società assicurata); 20 (obbligo di denuncia delle altre assicurazioni); 24 (testa di recesso); 24 e 25 (sanzione di perdita dell'indennità per dolo omissione); dell'obbligo di denunciare entro ventiquattro ore il danno alla Società, entro tre giorni alle Assicurazioni; 26 (facoltà di rinuncia alla polizza); 27 (facoltà di rinuncia alla polizza); 28 (facoltà di rinuncia alla polizza); 29 (diritto alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del danno); 30 (regole di stima); 31 (giurisdizione territoriale); 32 (regole di stima); 33 (regole di stima); 34 (regole di stima); 35 (regole di stima); 36 (regole di stima); 37 (regole di stima); 38 (regole di stima); 39 (regole di stima); 40 (regole di stima).

sui quali espresse il proprio consenso a norma dell'articolo 1341 C. C.

L'ASSICURATO
L'Agente Capo

Il pagamento dell'importo di L. 240.000, = per prima rata di premio è stato effettuato in mie mani oggi 9 GEN. 1962 alle ore 12.42

(L'Agente, Subgente od Esattore)



SOCIETÀ REALE MVTVA DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D' APPELLO. 11

C. C. I. A. Torino N. 9806

POLIZZA

102

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

AGENZIA

PINEROLO

Surr. pol. N° //

Ag. Intem. di //

L'Amministrazione e per essa il sottoscritto Agente Capo, sotto l'osservanza dello Statuto Sociale, ammette a far parte della Società il Signor **SOCIETÀ' GENERALE OPERAIA E SOCIETÀ' ARTI E MESTIERI - Mutue Riunite** domiciliato in **PINEROLO** via **SILVIO PELLICO** e lo assicura, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari della presente polizza, per i rischi sottoindicati.

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati descritti nel prospetto che segue e dei relativi impianti, (*) **SENZA** ascensori e montacarichi, e vale per risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza di:

Lire **15.000.000** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali

Lire **5.000.000** od abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà ma col limite di

Lire **1.500.000** per ogni persona sinistrata e di

Lire **1.500.000** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

(*) Precisare « senza » oppure « con N. »

N. O.	Ubicazione dei fabbricati assicurati	N. piani fuori terra	Edife proprietà o condominio	Quota dell'Assicurato	N. Ascensori	N. Montacarichi	USO	Stato di conservazione e manutenzione	Valore di ricostruzione a nuovo più valore della rispettiva area
I	PINEROLO - via Silvio Pellico	3	//	//	//	//	abitazione	Buono	12.000.000

CONDIZIONI GENERALI

1. - Oggetto dell'assicurazione.

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, nella persona o nelle cose ed animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla garanzia di cui è stipulata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli ed i fratelli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente; i soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una Società; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono danni in occasione di lavoro o di servizio.

2. - Delimitazioni dell'assicurazione.

L'assicurazione si estende ai danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale, sono considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari e loro familiari.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o desti-

nazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, atterimento e inabitabilità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogna, ghiu e ghiu e gli altri purché conseguenti a guasti e rotture di tubazioni o condutture.

Sono esclusi i danni derivanti da esercizio nei fabbricati, sia da parte dell'Assicurato che di terzi, di industrie o commerci, arti o professioni.

3. - Condominii.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari e dipendenti per i danni di cui risulti responsabile il condominio come tale, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini verso gli altri e verso la proprietà comune. Se invece l'assicurazione è stipulata da un condominio per la sua parte di proprietà, comprende tanto i danni di cui debba rispondere in proprio, quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla propria comune, escluso ogni maggiore onere derivante dal suo obbligo solidale con gli altri condomini.

4. - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione.

L'Assicurato deve pagare presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, i premi e gli accessori stabiliti in polizza alle scadenze convenute ritardandone quinquana.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento del premio e degli accessori, ferme le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima, è concesso un termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione rimane sospesa e non potrà riprendere vigore che dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme sempre le scadenze contrattuali.

Trascorso il termine di quindici giorni, la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

5. - Alienazione totale o parziale.

In caso di alienazione, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società. Se il premio è pagato, l'assicurazione continua a favore dell'acquirente per quindici giorni

da quello dell'Alleanza. Trascorso quest'anno, l'Assicurazione cessa se l'acquedotto non ha richiesto la volta in suo nome. La Società, nei quindici giorni dalla richiesta di volta del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

6. - Denuncia del sinistro.

Le denunce di sinistro devono essere inviate alla Società nel termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza. Per i casi mortali o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da telegramma diretto alla Sede della Società (REALMUTUA - Torino).

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, la narrazione del fatto e la precisazione delle conseguenze, del nome dei danneggiati e possibilmente, dei testimoni.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli giudiziari relativi al sinistro, adempendosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chiede, a un compimento amichevole, astendendo in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

7. - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, che penale, a nome dell'Assicurato designando, ad azioni legali e tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per reclami all'Alleanza promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce pretese avanzate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponda di multe o ammende, né delle spese di giustizia private.

8. - Indennizzo a carico della Società.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, aumentato di quello della relativa area, risulta superiore di oltre il 10% al valore dichiarato e assunto come base per il calcolo del premio, la somma dovuta dalla Società — ed il limite del massimale — è ridotta in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

9. - Recesso dal contratto.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, rimborsando la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rinate inossidate.

Il premio relativo all'annualità assicurativa in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;

b) la rifusione degli eventuali sconti di durata, dal cui ammontare si detorrano tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

10. - Proseguo del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni e così successivamente.

11. - Tasse e imposte.

Le spese di bollo, tasse, imposte, contributi dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

12. - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati specificati in polizza e dei relativi impianti (senza ascensori e montacarichi).

L'Assicurato dichiara che il fabbricato specificato in polizza non è adibito a più di 1/3 ad uso diverso da quello di abitazione civile.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Polizze in corso o già annullate e motivo dell'annullamento //

Sinistri avvenuti nell'ultimo quinquennio //

CONTEGGIO DEL PREMIO		Prima rata fino al 31/12/56	Rate successive
VALORE FABBRICATO	L. 12.000.000 X 0,19 = 2.280=	I. 252.=	I. 473.=
SCONTO DURATA 15% per durata decennale	342=	313.=	368.=
	I. 938=	I. 565.=	I. 841.=
SCONTO 5% PER ENTE PUBBLICO	97=	300.=	150.=
	I. 841=	I. 865.=	I. 991.=
SCONTO 20% per Comune inferiore a 50.000 abitanti	368.=	280.=	299.=
	I. 473.=	2.145.=	2.290.=
		219.=	234.=
		2.364.=	2.524.=

La presente polizza surroga la polizza N. // ed è stipulata per la durata di ANNI 10 a partire dalle ore 24 del 22 FEBBRAIO 1956 alle ore 24 del 31/12/1966; la scadenza delle rate di premio successive alla prima è fissata al 31 DICEMBRE di ciascun anno.

Fatto in triplice esemplare in PINEROLO addi 20 FEB. 1956

L'ASSICURATO
che dichiara anche con la presente firma di approvare espressamente le disposizioni degli articoli 5, 9 e 10 delle Condizioni Generali di assicurazione.



per la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

J. Pavalle d'Arval

La presente polizza è stata autorizzata con lettera N. // del // incassata alle ore di oggi 20 FEB. 1956 in PINEROLO

Il totale del premio ed accessori è stato

L'AGENTE

Pav

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

AGENZIA **PINEROLO** [162 //] Agencia Subis Sost. pol. 402 [12/66] max scadenza
 POLIZZA **1597**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, assicura il Sig. **SOC. GENERALE OPERAIA E SOCIETÀ' ARTI E MESTIERI - Mutue Riunite** domiciliato in **PINEROLO** via **Silvio Pellico** n. **m** per la responsabilità civile a lui derivante dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati a tergo indicati nonchè degli impianti relativi alla loro conduzione in essi installati, e a norma dello Statuto Sociale gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **8** giorni **15** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **15/4/65** fino alle ore ventiquattro del **31/12/75**

Le rate di premio successive scadranno il **1/1** a partire dal **1966**

	Rateo o Prima Rate	Rate Successive
Premio netto e addizionale di gestione	1.930	4.499
Dritti	600	600
Additional supplementare	2.530	5.099
	//	//
Tributi erariali	16.60%	293
		591
Totale L.	2.823	5.690

CONDIZIONI GENERALI

1. - **Oggetto dell'assicurazione.** — La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale evdimento responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, nella persona o nelle cose ed animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

2. - **Delimitazioni dell'assicurazione.** — Non sono considerati terzi:

- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i fratelli dell'Assicurato, nonchè i parenti e gli affini con lui conviventi;
- ove l'Assicurato sia una Società od un Ente, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori, nonchè le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- infiltrazioni, sprangimenti d'acqua e rigurgiti di fogne, a meno che siano conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali nonchè quelli derivanti da umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
- attività di qualunque genere esercitate nelle proprietà;
- furto, ed incendio limitatamente ai danni a cose;
- detenzione ed impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmissione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ascensori e montacarichi, salvo che questi risultino espressamente indicati in polizza e sia stato esposto il premio ad essi relativo.

L'assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

3. - **Pagamento del premio.** — L'Assicurato deve pagare i premi ed i accessori stabiliti in polizza presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle scadenze convenute, ritardando quietanzare.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Trascorso il termine di quindici giorni previsto dal 2° comma dell'art. 1901 C. C., la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

4. - **Variazioni di rischio.** — Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni o modificazioni rispetto ai dati indicati in polizza, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C. C.

5. - **Trasferimento di proprietà.** — In caso di alienazione del fabbricato cui si riferisce l'assicurazione o di altra variazione che, per qualsiasi titolo, avvenga nella persona dell'Assicurato, quest'ultimo, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo d'assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente o al subentrante l'obbligo di continuare il contratto.

L'Assicurazione, se al premio è pagato, continua a favore dell'avente causa per quindici giorni da quello dell'alienazione o della variazione. Trascorso questo termine, se l'avente causa non ha chiesto la volta in suo nome, l'Assicurazione cessa.

La Società, nei quindici giorni dalla richiesta di volta del contratto, ha la facoltà di recedere dallo stesso, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di quindici giorni.

6. - **Assicurazioni complementari.** — L'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto in caso di sinistro, deve dare preventiva comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, retro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di quindici giorni.

7. - **Anticipata risoluzione del contratto.** — Nei casi di risoluzione previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 sono dovute alla Società, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfate, l'annualità di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è stata comunicata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione, nonchè la rifusione degli scenti di durata, dal cui ammontare, qualora la polizza abbia avuto corso almeno per tre anni, si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 5, quando si tratti di contratto stipulato per durata pluriennale, l'Assicurato deve anche corrispondere una penale pari al premio di un periodo d'assicurazione.

8. - **Denuncia di sinistri.** — L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.

Per i casi mortali o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da telegramma diretto alla sede della Società (REALMUTUA - Torino).

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, del nome dei danneggiati e dei testimoni, nonchè della data e delle cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, ad un compromesso amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

9. - **Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.** — La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale sia giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

10. - **Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri.** — L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 8 e 9. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.

11. - **Inoppugnabilità degli atti di rilevazione e di liquidazione del danno.** — L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno, come pure la liquidazione e il pagamento del medesimo, non pregiudicano le ragioni della Società per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

12. - **Indennizzo a carico della Società.** — Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione è nuovo del fabbricato, aumentato di quello della relativa area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato e assunto come base per il calcolo del premio, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro, nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura.

13. - **Recesso dal contratto.** — Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 30° giorno dalla sua definizione fra le Parti, la Società

ha la facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

14. - **Proroga del contratto.** — In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni e così successivamente.

15. - **Tasse e imposte.** — Le spese di bollo, tasse, imposte, contributi dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

16. - **Forma delle comunicazioni all'Assicurato alla Società.** — Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI SPECIALI

familiari e dipendenti, ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune; b) se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di una proprietà, essa comprende tanto la responsa-

bilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Fermo le esclusioni di cui all'art. 2 delle condizioni generali, fra i terzi sono compresi i locatari, i coloni, i mezzadri e loro familiari; inoltre, per i fabbricati in condominio: a) se l'assicurazione è stipulata da un condomino per l'intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condomini ed i loro

FABBRICATI PER I QUALI VALE L'ASSICURAZIONE

N.ordine d'origine	Ubicazione (Comune, Via, numero e per i singoli appartamenti di fabbr. in condominio; indicare il piano e la quota condom.)	N° piani fuori terra	Trattati di condominio?	Stato di conservazione e di manutenzione	Anno di costruz.	N° Ascens.	N° Montacarichi	Uso (1)	Valore di ricostruzione a nuovo più valore della rispettiva area
1	Fabbricato Via S.PELLICO 19 PINEROLO	3	NO	BUONO	oltre 50 anni	NO	NO	Abitazione	24.000.000

(1) Salvo diversa dichiarazione, quando sia precisato che l'edificio è destinato ad uso civile, il fabbricato s'intende adibito per almeno due terzi a civili abitazioni e/o ad uffici professionali.

MASSIMALI	DETTAGLIO DEL PREMIO
L'assicurazione è prestata per risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di	Valore Fabbr. 24.000.000 X 19 Aumento 20% per vetusta
a) Lire 15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di	Sconto 15% durata dec.
b) Lire 5.000.000 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali e di	" 5% per ente morale
c) Lire 1.500.000 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone	" 20% per località
	Add. Gestione
	DI CHIA RAZIONI DELL'ASSICURATO (artt. 1892-1893 C. C.)
	L. 4.560.000
	L. 912.000
	L. 5.472.000
	L. 820.000
	L. 4.652.000
	L. 232.000
	L. 4.420.000
	L. 884.000
	L. 3.536.000
	L. 963.000
	L. 4.499.000

— Polizze in corso o già annullate e motivo dell'annullamento: **Subroga la 402**

— Sinistri avvenuti nell'ultimo quinquennio: **Nessuno**

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati specificati in polizza e dei relativi impianti (senza ascensori e montacarichi).

L'Assicurato dichiara che il fabbricato specificato in polizza non è adibito a più di 1/3 ad uso diverso da quello di abitazione civile.

Fatto in triplice esemplare in PINEROLO, il 15 APR. 1965

L'ASSICURATO
Enrica Barbone (Segretario)

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Enrica Barbone

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:
3. (Facoltà di recesso da parte della Società in caso di mancato pagamento dei premi); 5. (Obblighi conseguenti al trasferimento di proprietà); 6. (Obbligo di comunicare la stipulazione di assicurazioni complementari); 7. (Rimborso degli scatti di durata e penosità di sinistri); 11. (Decadenza dei diritti contrattuali qualora l'Assicurato favorisca le pretese dei danneggiati o risulti con essi convivente); 12. (Facoltà di recesso da parte della Società dopo ogni denuncia di sinistro); 13. (Facoltà di recesso da parte della Società in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza).

L'ASSICURATO
Enrica Barbone (Segretario)



Il totale dei premi dovuti è stato incassato alle ore 15 APR. 1965 di oggi in PINEROLO
l'Agente, Subagente od Iscritto:

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

AGENZIA PINEROLO | 152 // 1 | Sost. pol. 401 [12.66]
Agente Conto per sedotti

POLIZZA 1598

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, assicura il Sig. **SOC. ARTI E MESTIERI DI PINEROLO** domiciliato in **PINEROLO** via **VERGOVADO** n. **12** per la responsabilità civile a lui derivante dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati a tergo indicati nonchè degli impianti relativi alla loro conduzione in essi installati, e a norma dello Statuto Sociale gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **8** giorni **15** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **15/4/65** fino alle ore ventiquattro del **31/12/65**
 Le rate di premio successive scadranno il **1/1** a partire dal **1966**

	Rateo o Prima Rata	Rate Successive
Premio netto e addizionale di gestione	L. 717. =	2.298. =
Diritti	» 300. =	300. =
	L. 1.017. =	2.598. =
Addizionale supplementare	» // =	// =
	L. 1.017. =	2.598. =
Tributi erariali	» 11,60%	» 301. =
	L. 117. =	301. =
Totale	L. 1.134. =	2.899. =

CONDIZIONI GENERALI

1. - **Oggetto dell'assicurazione.** — La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente verificatisi a terzi, nella persona o nelle cose ed animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

2. - **Delimitazione dell'assicurazione.** — Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i fratelli dell'Assicurato, nonché i parenti e gli affini con lui conviventi.
- b) ove l'Assicurato sia una Società od un Ente, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori, nonchè le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- 1) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 2) infiltrazioni, spargimenti di acque e rigurgiti di fogne, a meno che siano conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali, nonchè guasti derivanti da umidità, muffe ed insalubrità dei locali;
- 3) attività di qualunque genere esercitate nelle proprietà;
- 4) furto, ed incendio limitatamente ai danni a cose;
- 5) detenzione ed impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmissione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 6) aereomobili e montacarichi, salvo che questi risultino espressamente indicati in polizza e sia stato espreso il premio ad essi relativo.

L'assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in custodia o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

3. - **Pagamento del premio.** — L'Assicurato deve pagare i premi e gli accessori stabiliti in polizza presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle scadenze convenute, ritardando qualsiasi rata.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Trascorso il termine di quindici giorni previsto dal 2° comma dell'art. 1901 C. C., la Società ha diritto di disdettare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

4. - **Variazioni di rischio.** — Qualora nel corso del contratto si verificassero variazioni o modificazioni rispetto ai dati indicati in polizza, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C. C.

5. - **Trasferimento di proprietà.** — In caso di alienazione del fabbricato cui si riferisce l'assicurazione o di altra variazione che, per qualsiasi titolo, avvenga nella persona dell'Assicurato, quest'ultimo, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo d'assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente o al subentrante l'obbligo di continuare il contratto.

L'Assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'avente causa per quindici giorni da quello dell'alienazione o della variazione. Trascorso questo termine, se l'avente causa non ha chiesto la voltura in suo nome, l'Assicurazione cessa.

La Società, nei quindici giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha la facoltà di recedere dallo stesso, a mezzo lettera raccomandata, con preventivo di quindici giorni.

6. - **Assicurazioni complementari.** — L'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto in caso di sinistro, deve dare preventiva comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preventivo di quindici giorni.

7. - **Anticipata risoluzione del contratto.** — Nei casi di risoluzione previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 sono dovute alla Società, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfate, l'annuità di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è stata comunicata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione, nonchè la riduzione degli scenti di durata, dal cui ammontare, qualora il premio abbia avuto corso almeno per sei anni, si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 5, quando si tratti di contratto stipulato per durata pluriennale, l'Assicurato deve anche corrispondere una penale pari al premio di un periodo d'assicurazione.

8. - **Denuncia di sinistro.** — L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.

Per i casi mortali o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da telegramma diretto alla sede della Società (REALMUTUA) di Torino.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, del nome dei danneggiati e dei testimoni, nonché della data e delle cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonchè, se la Società lo richieda, ad un compimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

9. - **Gestione delle vertenze di danno.** — Spese legali. — La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale sia giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incurrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

10. - **Inosservanza degli obblighi relativi al sinistro.** — L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.

11. - **Inapplicabilità degli atti di liberazione e di liquidazione del danno.** — L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno, come pure la liquidazione e il pagamento del medesimo, non pregiudicano le ragioni della Società per commutazione, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

12. - **Indennizzo a carico della Società.** — Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, aumentato di quello della relativa area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato e assunto come base per il calcolo del premio, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro, nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura.

13. - **Recesso dal contratto.** — Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 30° giorno dalla sua definizione fra i Partiti, la Società

ha la facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata e con preavviso di quindici giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

14. - **Frangere del contratto.** — In mancanza di diadetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni e così successivamente.

15. - **Tasse e imposte.** — Le spese di bollo, tasse, imposte, contributi dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

16. - **Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società.** — Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

CONDIZIONI SPECIALI

Fermo le esclusioni di cui all'art. 2 delle condizioni generali, fra i terzi sono compresi i locatari, i coloni, i mezzadri e loro familiari; inoltre, per i fabbricati in condominio:

a) se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti, ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condominio come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune;

b) se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

FABBRICATI PER I QUALI VALE L'ASSICURAZIONE

Numero d'ordine	Ubicazione (Comune, Via, numero e per i singoli appart. di fabbr. in condominio indicare il piano e la quota condom.)	N° piani fuori terra	Trattasi di condominio?	Stato di conservazione e di manutenzione	Anno di costruz.	N° Anni. Vizi Montacarichi	Usa (1)	Valore di ricostruzione a nuovo più valore della rispettiva area
1	Pinerolo Via Vesco- vado 12	3	No	Buono	oltre 50 anni	NO NO	Abitazione	12.000.000

(1) Salvo diversa dichiarazione, quando sia precisato che l'edificio è destinato ad uso civile, il fabbricato s'intende adibito per almeno due terzi a civili abitazioni e/o ad uffici professionali.

MASSIMALI		DETTAGLIO DEL PREMIO	
L'assicurazione è prestata per risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di		Valore fabbricato.	12.000.000 X 0.19
		Aumento 20% per vetusta	" 456. =
			L. 2.736. =
a) Lire 15.000.000. =	per ogni sinistro, con il limite di	Sconto 15% per durata dec.	" 410. =
			L. 2.326. =
b) Lire 5.000.000. =	per ogni persona che abbia subito lesioni corporali e di	" 5% per ente morale	" 116. =
			L. 2.210. =
c) Lire 1.500.000. =	per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone	Sconto 20% per località	" 442. =
			L. 1.768. =
		DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (artt. 1892-1893 C. C.)	ADD? GESTIONE
			" 530. =
— Polizze in corso o già annullate e motivo dell'annullamento: Sorraga Pol401			L. 2.298. =
— Sinistri avvenuti nell'ultimo quinquennio: Nessuno			

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati specificati in polizza e dei relativi impianti (senza ascensori e montacarichi).

L'Assicurato dichiara che il fabbricato specificato in polizza non è adibito a più di 1/3 ad uso diverso da quello di abitazione civile.

Fatto in triplice esemplare in **Pinerolo**, il **15 APR. 1955**

L'ASSICURATO

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Ornela Sabone (segretario)

Spilly

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- 3. (Facoltà di recesso da parte della Società in caso di mancato pagamento dei premi);
- 5. (Obblighi conseguenti ai trasferimenti di proprietà);
- 6. (Facoltà di recesso da parte della Società in caso di variazioni nella persona dell'Assicurato);
- 8. (Obbligo di comunicare la stipulazione di assicurazioni complementari);
- 9. (Facoltà di recesso da parte della Società);
- 7. (Rimborso degli sconti di durata e penalità di storno);
- 10. (Decadenza dai diritti contrattuali qualora l'Assicurato favorisca le pretese dei danneggiati o risulti con essi conivente);
- 12. (Facoltà di recesso da parte della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- 13. (Facoltà proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza).

L'ASSICURATO

Il totale del premio ed accessori è stato incassato alle ore

Ornela Sabone (segretario)



di oggi, **15 APR. 1955**, in **Pinerolo**

(l'Agente, Subrogato e Custode):

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL' ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D' APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA **PINEROLO** [162 / / /] Sostituisce pol. 67003 [31/12/71]
69892
 POLIZZA

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. **SOC. GENERALE OPERAIA E SOC. ARTI E MESTIERI Mutue Riunite** domiciliato in **PINEROLO** via **SILVIO PELLICOX** n. 19 le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **8** giorni **15** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **15/4/65** fino alle ore ventiquattro del **31/12/75**.
 Le rate di premio successive scadranno il **1/1** di ogni anno a partire dall'anno **1966**

	Rateo o Prima Rate	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	L. 1.844.==	52462.==
Diritti	L. 600.==	600.==
Addizionale supplementare	L. 2.444.==	6.062.==
Tasse	L. 365.==	909.==
	L. 2.810.==	6.971.==
	L. 466.==	1.157.==
Totale	L. 3.276.==	8.128.==

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. - La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediate il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parimenti ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischio escluso dall'assicurazione. - La Società non risarcisce i danni prodotti da:

- verificazioni in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificazioni in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni dal nucleo dell'atomo, come pure in occasione di reazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- determinato da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche.

Del pari non risarcisce:

- i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;
- i danni di semplici bruciature causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o da sigari ed in generale quelli derivanti da essi fortati non seguiti da incendio;
- i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituiti impianti elettrici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, quando anche si manifestassero sotto forma di abbassamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni dessero luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risentito dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita;
- i danni di fermentazione.

Art. 3. - Rischio di incendio assicurabili solo a condizioni speciali. - Solo mediante premi e a condizioni

speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

- dei danni materiali all'incendio contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo e norma degli artt. 1589 e 1611 cod. civ.;
- dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per ricorso di vicini a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;
- dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;
- dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radioisotopi.

Art. 4. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. - Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:

- da esplosioni ed altri simili accidenti;
- da azione del fulmine;
- da combustione spontanea.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. - Senza espresse dichiarazioni nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione: documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti, arazzi, statue, rascole scientifiche, di antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irrevocabilità dei danni indetti. - La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indetti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno consimile che non figurino la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. - Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Peraltro la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

alle assicurazioni del rischio locativo e del ricorso dei vicini.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. - La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e la industria, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che lo costituiscono.

Nei casi di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1692 e 1693 del cod. civ., rimanendo acquiescito alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo e colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il fatto stato delle cose.

Art. 9. - Sigillazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione. - Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la originaria scadenza del contratto.

In mancanza di dicitata, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto di assicurazione non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. - Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL' ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D' APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA

PINEROLO

[-162]

[//]

Sostituisce pol. 67003

[31/12/71]

69892

POLIZZA

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. **SOC. GENERALE OPERAIA E SOC. ARTI E MESTIERI Mutue Riunite** domiciliato in **PINEROLO** via **SILVIO PELLICOX** n. 19 le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **8** giorni **15** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **15/4/65** fino alle ore ventiquattro del **31/12/75**.
Le rate di premio successive scadranno il **1/1** di ogni anno a partire dall'anno **1966**.

		Rateo o Prima Rate	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	L.	1.844. =	52462. =
Diritti	»	600. =	600. =
	»	2.444. =	6.062. =
Addizionale supplementare	»	366. =	909. =
	L.	2.810. =	6.971. =
Tasse 16.60%	»	456. =	1.157. =
	L.	3.276. =	8.128. =
	Totale L.		

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - **Delimitazione del rischio.** — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parimenti ai danni di incendio quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - **Rischi esclusi dall'assicurazione.** — La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di reazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) determinato da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;

d) determinato da trombe, da aragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche.

Del pari non risarcisce:

a) i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli eventi stessi siano determinati da incendi;

f) i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;

g) i danni di semplice bruciatura causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o da sigari od in generale quelli derivanti da casi fortuiti non legati da incendio;

h) i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionali, quando anche si manifestassero sotto forma di abbassamento, fusione o scoppio. Nel caso però che detti fenomeni fossero legati ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risentito dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venne colpita;

i) i danni di fermentazione.

Art. 3. - **Rischi di incendio assicurabili solo a condizioni speciali.** — Solo mediante proni e condizioni

speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, del quale l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1588 e 1611 cod. civ.;

b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, del quale l'Assicurato debba rispondere per ricorso di vicini a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;

c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;

d) dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radiostazioni.

Art. 4. - **Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali.** — Solo mediante proni e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali ragionevoli alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:

a) da esplosioni od altri simili accidenti;

b) da azione del fulmine;

c) da combustione spontanea.

Art. 5. - **Cose assicurabili solo a condizioni speciali.** — Sono espresse dichiarazioni nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione: documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di paggio od, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti, arazzi, stoffe, raccolte scientifiche, di rarità e di interesse, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - **Irriscarcibilità dei danni indiretti.** — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno contabile che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - **Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4.** — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Paralele la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

nelle assicurazioni del rischio locativo e del ricorso dei vicini.

Art. 8. - **Dichiarazioni inesatte e reticenze.** — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con massima esattezza: la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e la Industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la situazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che lo costituiscono.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1792 e 1793 cod. civ., tranne lo scotto alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di ricorso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove ai tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe conosciuto l'assicurazione qualora avesse conosciuto il «fatto stato delle cose».

Art. 9. - **Stipulazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione.** — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando l'originaria scadenza del contratto.

In mancanza di dicitela, detta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - **Periodo di assicurazione.** — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

Puntata	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	Tasso %/100	PREMIO NETTO
	In Provincia di TORINO Via SILVIO PELLICO Comune di PINEROLO N° 19			
1	FABBRICATO CIVILE, costruito e coperto in duro, com- posto di una manica principale a tre piani fuori terra, con vani di abitazione a negozi a volta od a plaffone, per oltre i 2/3, due maniche seconda- rie sui lati del cortile composte di vani di abi- tazione, forno dapanese, cantine, legnaie, magazzini per oltre i 2/3 a volta e a plaffone, coerente a giorno il fabbricato civile di proprietà del Mu- nicipio di ^{Pinero} inero, a notte Avv. For, a ponente Salungo, fissi ed infissi e minori dipendenze, as- sicurasi per L. 30.000.000.=		0.15	4.500.=
	<u>IN DETTO FABBRICATO ASSICURASI:</u>			
2	MOBILI, addobbi, arredi ed oggetti vari esistenti nell'ufficio e nelle sale dall'Associazione, nulla di escluso nè di eccettuato, per L. 1.000.000.=		0.80	800.=
		L. 31.000.000.=		5.300.=
	GARANZIA FULMINE		0.01	31.=
		L.		5.331.=
	10% SCONTO DURATA DECENNALE	L.		533.=
		L.		4.798.=
	10% SCONTO ENTE MORALE	L.		479.=
		L.		47319.=
	<u>AZIONE DEL FULMINE</u> La Società, senza derogare minimamente alle Condizioni Generali di Assicurazione specialmente per quanto riguarda le trombe, gli uragani ed i fenomeni elettrici di cui all'art. 2 lettere d) ed h), risponde dei danni che l'azione del fulmine può causare alle cose assicurate alle partite <i>Autte</i> della presente polizza, anche quando non sia sviluppo d'incendio. Ciò mediante un aumento di tasso del <u>0,01</u> % capitale di L. <u>31.000.000</u> .			

Totali L.	31.000.000,=	L.	4.319,=
Addizionale di gestione		L.	1.143,=
Premio netto e Add. di gestione		L.	5.452,=

(segue: Condizioni Generali)

Art. 11. - Pagamento del premio. — Il premio o la prima rata del premio o gli accessori devono essere pagati alla stipulazione del contratto per gli effetti dell'art. 9.

I premi o le rate successive devono essere pagati sul giorno della scadenza fissato in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni, verso quietanza parzialmente stampata, munita di contrassegno del bollo e firmata dalla Direzione o dall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per le polizze in cui rate annuali scadono il 31 dicembre, il periodo di mora è settesse a tutto il mese di gennaio.

Trascorsi tale termine, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore venticinque del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze.

Il pagamento dei premi deve farsi al domicilio della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun caso aversi come deroga al predetto obbligo.

Trascorsi i quindici giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Art. 12. - Eredi dell'Assicurato. — L'Assicurato stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza fino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità.

Dopo la divisione del contratto continua con l'eredità o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

Art. 13. - Modificazioni o trasformazioni della Società assicurata. — Nel caso di fusione della Società assicurata, il contratto continua colla Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua colla Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La Società assicurata è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraddetti entro i quindici giorni alla Società assicuratrice, la quale avrà facoltà di rinviare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, alla continuazione del contratto.

Qualora l'Assemblea sociale venga convocata, o convocata, almeno in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 16.

Art. 14. - Trasporto delle cose assicurate. — L'assicurazione di cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza il preventivo consenso della Società.

Tale consenso si intenderà dato se entro quindici giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso del trasporto la Società non avrà dichiarato, mediante lettera raccomandata, di recedere dal contratto; nel qual caso sarà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta.

Art. 15. - Fallimento dell'Assicurato. — In caso di fallimento dell'Assicurato l'assicurazione continua, salvo l'applicazione dell'art. 19 se ne deriva aggravamento di rischio.

Art. 16. - Alienazione delle cose assicurate. — Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligo dell'Assicurato di comunicazione entro dieci giorni, con lettera raccomandata, alla Società l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inadempimento l'Assicurato, oltre l'obbligo di pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione, è soggetto ad una penale pari al premio di un periodo di assicurazione.

La Società, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, anche mediante lettera raccomandata spedita contemporaneamente all'Assicurato e all'acquirente. In tal caso è dovuto dall'Assicurato il premio fino al giorno del recesso.

Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione dichiara alla Società mediante lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'Assicurato, oltre all'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di quale importo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ., nel caso che la alienazione ragioni un aggravamento del rischio.

Art. 17. - Cessione del rischio. — Nel caso di cessione del rischio durante l'assicurazione, l'Assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia comunicato alla Società la cessione medesima.

È peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, oltre la rifusione degli acconti di polenzialità, dal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si dedurranno tanti decimi di annuncio stesso per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Art. 18. - Diminuzione del rischio. — Nel caso in cui l'Assicurato commetti alla Società mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'Assicurato avrà diritto di pagare il minor premio soltanto e rinunciare dal periodo di assicurazione successivo a quello in corso al momento in cui è stata fatta la comunicazione; la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione.

Art. 19. - Aggravamento del rischio. — Nel caso di mutamenti che aggravano il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentita l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione il rischio relativo alle partite alle quali l'aggravamento si riferisce, in quanto queste siano considerate separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che imponi un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso che l'Assicurato non accetti le nuove condizioni entro i giorni della loro comunicazione, ovvero, non perfezioni entro otto giorni dalla presentazione l'appendice colla quale la Società dà atto della nuova situazione, pagando il maggior premio richiesto alle partite alle quali si riferisce di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere, senza parzialmente, dal contratto con preavviso di quindici giorni, come è disposto al comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'esclusione del recesso, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 ultimo comma del cod. civ.

Art. 20. - Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione. — Se l'Assicurato stipula con altra Società, sulla totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, un'altra assicurazione contro i danni d'incendio o contro i danni infedeli prelevati dall'art. 6, dovrà darne avviso alla Società.

Questo ricevuto l'avviso, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all'Assicurato nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

La Società avrà diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato una copia della polizza stipulata con l'altra Società.

Art. 21. - Diminuzione delle somme assicurate. — È in facoltà della Società e dell'Assicurato di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.

Ove venga riconosciuta, da parte della Società, come giustificata la diminuzione richiesta dall'Assicurato per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dalla rata successiva alla data della convenuta diminuzione.

In caso di diminuzione richiesta da parte della Società, la diminuzione e le conseguenti riduzioni del premio avranno senso "al retro" effetto dal trattamento giorno successivo alla data di inopposizione della lettera raccomandata.

L'Assicurato avrà peraltro diritto, ove non intenda di accettare la diminuzione, di richiedere lo scioglimento del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.

Art. 22. - Inopposizione delle cose assicurate. — La Società ha il diritto di far procedere, quando che sia, alla visita delle cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenze individuali ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

Art. 23. - Obbligo e spese di salvataggio. — Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non veda che le spese sono state fatte inutilmente.

Art. 24. - Obbligo di avviso del sinistro. — L'Assicurato deve:

a) entro le venticinque ore successive al sinistro od al momento in cui ne venne a conoscenza, darne avviso immediato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ovvero all'Agenzia più vicina;

b) nei tre giorni successivi al sinistro stesso od al momento in cui ne venne a conoscenza, darne avviso immediato al proprio regolare e circostanziato al Prestatore oppure agli Uffici o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestare il progresso e l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.

e) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL' ANNO 1828 · SEDE IN TORINO · VIA CORTE D' APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA PINEROLO [162 / //] Sostituisce pol. 67002 [31/12/11]
 POLIZZA 69891

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell'incendio al Sig. SOCIETÀ ARTI E MESTIERI DI PINEROLO domiciliato in PINEROLO via VESCOVADO n. 12 le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni 10 mesi 8 giorni 15 ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del 15/4/65 fino alle ore ventiquattro del 31/12/75 Le rate di premio successive scadranno il 1/1 di ogni anno a partire dall'anno 1966

	Rate o Prima Rata	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	L. 942, =	2692, =
Diritti	300, =	300, =
Addizionale supplementare	1.242, =	2.992, =
	286, =	448, =
	1.428, =	3.440, =
Tasse	237, =	571, =
	16/60%	
Totale	L. 1.765, =	3.811, =

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni di incendio quelli prodotti alle cose annunciate da guasti fatti per ordine dell'Autorità alla scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischio escluso dall'assicurazione. — La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

- esclusi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe altro rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni a di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasmissioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe altro rapporto con tali eventi;
- determinato da sole o da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche.

Del pari sono escluse:

- i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli stessi siano determinati da incendio;
- i danni di smarrimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;
- i danni di semplice bruciatura causati dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da lampadieri o da sigari od in generale quelli derivanti da "casi fortuiti non seguiti da incendio";
- i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituiti impianti elettrici per effetto di correnti o scarche od altri fenomeni elettrici, quali qualsiasi motivo occasionale, quando anche si manifestassero sotto forma di abbruciamento, fusione o scoppio.

Nel caso però che detti fenomeni dessero luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risultante dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita;
- i danni di fermentazione.

Art. 3. - Rischio di incendio assicurato solo a condizioni speciali. — Solo mediante premio e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurati contro i danni dell'incendio derivanti dall'impiego di radiostampi.

Art. 4. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premio e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurati contro i danni dell'incendio:

- da esplosioni od altri simili accidenti;
- da annosi del faldone;
- da combustione spontanea.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Senza espressiva dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione documenti, manoscritti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi cosa rappresentante un valore, e così pure i quadri, mosaici, dipinti di valore, orologi, arazzi, stampe, raccolte scientifiche, di antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irreversibilità dei danni indoliti. — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indoliti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno connesso che non riguardi la materialità delle cose contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 5 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Peraltro la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

nelle assicurazioni del rischio locativo e del ricovero dei viaggiati.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con esattezza l'abitazione, la costruzione, la capertua, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la ubicazione e descrivere, come sopra, i fabbricati che le contengono.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ., rimanendo acquiescente alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove i tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che essa abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Significazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine. Firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferme restando la significata scadenza del contratto.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL' ANNO 1828 · SEDE IN TORINO · VIA CORTE D' APPELLO, 11

ASSICURAZIONE INCENDIO

AGENZIA PINEROLO

[162 / 7 //]

Sostituisce pol. 67002

[31/12/71]

POLIZZA 69891

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, alle condizioni generali e particolari che seguono, assicura contro i danni dell' incendio al Sig. **SOCIETÀ ARTI E MESTIERI DI PINEROLO** domiciliato in **PINEROLO** via **VESCOVO** n. 12 le cose specificate e descritte nella presente polizza e, a norma dello Statuto Sociale, gli conferisce la qualità di Socio.

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni **10** mesi **8** giorni **15** ed ha effetto a partire dalle ore ventiquattro del **15/4/65** fino alle ore ventiquattro del **31/12/75**
Le rate di premio successive scadranno il **1/1** di ogni anno a partire dall'anno **1966**

	Rateo o Prima Rata	Rate Successive
Premio netto ed addizionale di gestione	942. =	2692. =
Dritti	300. =	300. =
Addizionale supplementare	1.242. =	2.992. =
Tasse 16/60%	286. =	448. =
	1.428. =	3.440. =
	237. =	571. =
Totale L.	1.765. =	3.811. =

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. — La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo del premio convenuto, a risarcire i danni materiali arrecati da incendio a cose mobili ed immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni di incendio quegli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2. - Rischio escluso dall'assicurazione. — La Società non risarcisce i danni prodotti dall'incendio:

- a) verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulto popolare, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicuratore provi che il sinistro non ebbe altro rapporto con tali eventi;
- b) verificatosi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore, o di radiazioni provenienti da trasformatori del nucleo dell'atomo, non pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicuratore provi che il sinistro non ebbe altro rapporto con tali eventi;
- c) determinato da dolo o da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- d) determinato da trombe, da uragani, da terremoti, da erosioni vulcaniche.

Dal pari non risarcisce:

- a) i danni derivanti dagli eventi di cui la lettera b), qualora gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- b) i danni di inaridimento o di furto degli oggetti assicurati, avvenuti in occasione dell'incendio;
- c) i danni di semplice bruciatura occorsi dal contatto di apparecchi di riscaldamento o d'illuminazione, da fiammiferi o da sigari ed in generale quelli derivanti da cause fortuiti non legati da incendio.

Nei i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costruiti impianti elettrici per effetto di cortocircuito o scarche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionato, quando anche si manifestassero sotto forma di abbruciamento, fusione o scoppio. Né sono però che detti fenomeni devono luogo ad incendio che si estendesse ad altri enti oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il conseguente danno risentito dagli altri enti assicurati ed anche da quella parte degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

Il i danni di fermentazione.

Art. 3. - Rischio di incendio assicurabile solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni

speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento:

a) dei danni materiali all'immobile contenente le cose assicurate, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio locativo a norma degli artt. 1583 e 1511 cod. civ.;

b) dei danni materiali alle cose di terzi, che siano conseguenza immediata e diretta dell'incendio, dei quali l'Assicurato debba rispondere per rischio di vicini a norma degli artt. 2043 e seguenti cod. civ.;

c) dei danni derivanti dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati;

d) dei danni di incendio derivanti dall'impiego di radiostipiti.

Art. 4. - Altri rischi assicurabili solo a condizioni speciali. — Solo mediante premi e a condizioni speciali, che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Società si obbliga al risarcimento dei danni materiali ragionati alle cose mobili ed immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio:

- a) da rapinazioni od altri simili accidenti;
- b) da azione del fulmine;
- c) da combustione spontanea.

Art. 5. - Cose assicurabili solo a condizioni speciali. — Senza espresse dichiarazioni nella polizza e senza relativa attribuzione di valore non sono compresi nell'assicurazione: documenti, manoscritti, morte, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, e così pure, i quadri, mosaici, dipinti di pareti e soffitti, arazzi, stampe, raccolte scientifiche, di antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi uno speciale valore artistico o di affetto.

Art. 6. - Irrevocabilità dei danni indiretti. — La Società non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento e di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e per qualsiasi danno civile che non riguardi la materialità delle cose, contemplate in polizza.

Art. 7. - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 2, 3 e 6 alle assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. — Tutte le disposizioni, eccezioni e limitazioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli artt. 3 e 4. Peraltro la colpa dell'Assicurato e delle persone di cui egli è legalmente responsabile non può essere opposta

nelle assicurazioni del rischio locativo e del ricorso dei vicini.

Art. 8. - Dichiarazioni inesatte e reticenze. — La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'aggravamento del rischio.

Nelle assicurazioni di fabbricati l'Assicurato deve descrivere con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, l'uso cui servono e le industrie, i commerci e i mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'Assicurato deve precisare la natura e la situazione a descrivere, come sopra, i fabbricati che le contengono.

Nei caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del cod. civ., rimanendo acquistate alla Società, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Ove si tratti di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave, la Società, se il sinistro si verifica prima che non abbia consultato l'Intendente della dichiarazione e la reticenza o prima che abbia dichiarato di recedere dal contratto, non risponde se non avrebbe consentito l'assicurazione qualora avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 9. - Stipulazione e durata del contratto e decorrenza dell'assicurazione. — Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per iscritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società e munita delle firme all'uso autorizzate e dall'Assicurato.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e degli accessori e, in nessun caso, prima della data di decorrenza fissata nella polizza, ferma restando la stipulazione volentosa del contratto.

La mancanza di diligenza, data da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per una durata uguale a quella seguita, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 10. - Periodo di assicurazione. — Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stagionale nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata.

Partite	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	Tasso ‰/100	PREMIO NETTO
	In Provincia di TORINO Comune di PINROLO Via VESCOVADO N. 20			
1	FABBRICATO CIVILE, costruito e coperto in duro, a tre piani fuori terra su cantine sotterranee a volta, composto di vani di abitazione per oltre 2/3 a volta ed a plaffone, sottotetto, ripostigli, scale interne e balconi, in duro, fissi ed infissi e minori dipendenze, assicurasi per..... L.	16.000.000.=	0.15	2.400.=
	GARANZIA FULMINE	L.	0.01	160.=
		L.		2.560.=
	10% SCONTO DURATA DECENNALE.....	L.		256.=
		L.		2.304.=
	10% SCONTO PER ENTE MORALE	L.		230.=
		L.		2.074.=
<p><u>AZIONE DEL FULMINE</u></p> <p>La Società, senza derogare minimamente alle Condizioni Generali di Assicurazione specialmente per quanto riguarda le trombe, gli uragani ed i fenomeni elettrici di cui all'art. 2 lettere d) ed h), risponde dei danni che l'azione del fulmine, può causare alle cose assicurate alle partite <u>Indic</u> della presente polizza, anche quando non via sia sviluppo d'incendio,</p> <p>Ciò mediante un aumento di tasso del <u>0.01</u>‰/100 capitale di L. <u>16.000.000</u></p>				

Totali L.	16.000.000,00 =	L.	2.074,00 =
Addizionale di gestione		L.	618,00 =
Premio netto e Add. di gestione L.			2.692,00 =

(segue: Condizioni Generali)

Art. 11. - Pagamento del premio. — Il premio si è prima rata dei premi e gli accessori devono essere pagati alla stipulazione del contratto per gli effetti dell'art. 9.

I premi e le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza fissata in polizza o, al più tardi, entro quindici giorni, verso quietanza parzialmente stampata, unita di contrassegno del bollo e firmata dalla Direzione o dall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per le polizze le cui rate annuali scadono il 31 dicembre, il periodo di mora è esteso a tutto il mese di gennaio.

Trascorso tale termine, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventisei del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferma restando la patente scadente.

Il pagamento dei premi deve farsi al domicilio della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'esazione dei premi precedentemente eseguiti al domicilio dell'Assicurato non può in alcun caso invocarsi come deroga al predetto obbligo.

Trascorsi i quindici giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Art. 12. - Eredi dell'Assicurato. — L'Assicurato stipula per sé e per gli eredi, i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza fino a che non sia intervenuta la divisione dell'eredità.

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

Art. 13. - Modificazioni o trasformazioni della Società assicuratrice. — Nel caso di fusione della Società assicuratrice, il contratto continua nella Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nel caso di trasformazione, di cambiamento o di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua nella Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nel caso di scioglimento della Società assicuratrice o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La Società assicuratrice è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraccennati entro i quindici giorni alla Società assicuratrice, la quale avrà facoltà di rinviare, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della Società assicuratrice, alla costituzione del contratto.

Qualora l'Azienda sociale venga ceduta, venduta o, comunque, alienata in tutto o in parte, anche in sede di liquidazione, si applica l'art. 16.

Art. 14. - Trasporto delle cose assicurate. — L'Assicurazione di cose mobili vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza senza il preventivo consenso della Società.

Tale consenso si intende dato se entro quindici giorni dalla quale in cui avrà ricevuto l'avviso del trasporto la Società non avrà dichiarato, mediante lettera raccomandata, di recedere dal contratto, nel qual caso sarà rimborsata la parte di premio pagata e non goduta.

Art. 15. - Fallimento dell'Assicurato. — In caso di fallimento dell'Assicurato l'assicurazione continua, salvo l'applicazione dell'art. 19 se non deriva aggravamento di rischio.

Art. 16. - Alienazione delle cose assicurate. — Nel caso di alienazione delle cose assicurate è obbligo dell'Assicurato di comunicare entro dieci giorni, con lettera raccomandata, alla Società l'avvenuta alienazione e all'equivalente l'esistenza del contratto di assicurazione. In caso di inadempimento l'Assicurato, oltre l'obbligo di pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione, è soggetto ad una penale pari al premio di un periodo di assicurazione.

La Società, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, anche mediante lettera raccomandata spedita contemporaneamente all'Assicurato e all'acquirente. In tal caso è dovuto dall'Assicurato il premio fino al giorno del recesso.

Se l'acquirente, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione dichiara alla Società mediante lettera raccomandata, di non voler subentrare nel contratto, l'Assicurato, oltre all'obbligo di pagare il premio per il periodo di assicurazione in corso, è tenuto ad una penale di eguale importo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ., nel caso che la alienazione seguiti un aggravamento del rischio.

Art. 17. - Cessazione del rischio. — Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, l'Assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia consumato alla Società la somma medesima.

È preavviso dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione, oltre la riduzione degli scatti di polenzialità, dal cui ammontare, qualora la polizza sia durata almeno tre anni, si dedurranno tanti denari dell'ammontare stesso per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Art. 18. - Diminuzione del rischio. — Nel caso in cui l'Assicurato comunichi alla Società mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'Assicurato avrà diritto di pagamento di un premio soltanto a cominciare dal periodo di assicurazione successivo a quello in corso al momento in cui è stata fatta la comunicazione; la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni, entro i sessanta giorni successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione.

Art. 19. - Aggravamento del rischio. — Nel caso di mutamenti che aggravano il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 cod. civ.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di sospendere dall'assicurazione il rischio relativo alle partite alle quali l'aggravamento si riferisce, in quanto queste siano considerate separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso che l'Assicurato non accetti le nuove condizioni entro otto giorni dalla loro comunicazione, ovvero non perfezioni entro otto giorni dalla presentazione l'appendice con cui la Società dà atto della nuova data, il contratto, pagando il maggior premio richiesto, la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di quindici giorni, come è disposto al comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applicano le disposizioni dell'art. 1898 ultimo comma del cod. civ.

Art. 20. - Nuove assicurazioni - Obbligo di comunicazione. — Se l'Assicurato stipula con altra Società, sulla totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, un'altra assicurazione contro i danni d'incendio e contro i danni indiretti preveduti dall'art. 9, dovrà darne avviso alla Società.

Questa ricevuta d'avviso, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all'Assicurato nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

La Società avrà diritto di farsi rimborsare dall'Assicurato una copia della polizza stipulata con l'altra Società.

Art. 21. - Diminuzione delle somme assicurate. — È in facoltà della Società o dell'Assicurato di domandare, a ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.

Ove venga riconosciuta, da parte della Società, come giustificata la diminuzione richiesta dall'Assicurato per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dalla rata successiva alla data della convenuta diminuzione.

In caso di diminuzione richiesta da parte della Società, la diminuzione e la conseguente riduzione del premio avranno senz'altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di imputazione della lettera raccomandata.

L'Assicurato avrà peraltro diritto, ove non intenda di accettare la diminuzione, di richiedere lo scioglimento del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dalle stesse trentesime giorni e con restituzione della parte di premio non consumata.

Art. 22. - Ispezione delle cose assicurate. — La Società ha il diritto di far procedere, quando sia già, alla visita delle cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenze indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuna degli obblighi dell'Assicurato.

Art. 23. - Obbligo e spese di salvataggio. — Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, salvare le cose assicurate e salvaguardare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsuetamente.

Art. 24. - Obbligo di avviso del sinistro. — L'Assicurato deve a) entro le ventiquattrore ore successive al sinistro od al momento in cui viene a conoscenza, darne avviso sommario all'Agenzia; la quale è tenuta a consegnare la polizza, ovvero all'Agenzia più vicina;

b) entro i giorni successivi al sinistro stesso od al momento in cui venute a conoscenza, farne, a sua spese, dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziale del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestare il progresso e l'estinzione, l'ammontare approssimativo, del danno che ne è derivato;

e) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1838 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO R.C.D.

Contraente:

ARTI MESTIERI V VESCOVADO PINEROLO

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB AGENZIA	DELEG.	RATAZ (*)	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
162	3 (*)	401			1	1	1	65	1610	187	*1797*

IL DIRETTORE GENERALE

Donofruti

Esatte L. _____

L'Incaricato _____

11 GEN. 1965

(*) Vedere codice a tergo

Codice dei Rami

1	Risparmiabilità Civile Autoveicoli
2	Risparmio Civile Risparmi Diversi
3	Infortuni
4	Furti
4 1	Furti - Incendio
7 3	Infedeltà
7 5	Globali Distributori Carburanti
8	Garanzie Macchine
9	Cruschi
10	Incendio
10 1	Incendio Industriale
10 3	Polizze Esposizioni
10 5	Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
10 9	Covoni
40	Globali Autoveicoli
50	Cauzioni e Fidejussioni
60	Globali Fabbricati

Codice di Rateazione

1	Annuale
2	Semestrale
3	Quadrimestrale
4	Trimestrale
6	Bimestrale
9	Mensile



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1826 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO R.C.D.

Contraente:

SOC. GEN OPERAIA V PELLICO PINEROLO

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB RIZIATA	DELEG.	TITOLI (*)	SCADENZA RATA:			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIUGNO	AGOSTO	ANNO			
162	3	402			1	1	1	65	2290	266	*2556*

IL DIRETTORE GENERALE

Esatte L.

L'Incaricato

14 GEN 1965

(*) Vedere codice a tergo

Codice dei Rami

1	Risparmiabilità Civile Autovalenti
3	Resp. Civile Rami Diversi
6	Infortunati
7	Furti
7.1	Furti - Incendio
7.3	Infelicità
7.6	Globali Defezioni Contratti
8	Costi Miscelati
9	Costi
10	Incendio
10.1	Incendio Industriale
10.3	Polizze Esposizioni
10.5	Polizze Censurabilità Attergimenti e Pannelli
10.9	Cover
40	Globali Autovalenti
80	Globali e Fidejussioni
100	Globali Fidejussioni

Codice di Release

1	Annua
2	Biennale
3	Quinquennale
4	Triennale
6	Biennale
8	Menale



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1858 - SEDE IN TORINO - VIA JORDJEV D'APPENNIO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO INCENDIO

Contraente:

SOC. OPERAIA E ARTI E MESTIERI PINEROLO

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB AGENZIA	DELEG.	PAGATA (*)	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
162	10 (*)	67003			1	1	1	65	3657	607	*4264*

IL DIRETTORE GENERALE

Romagnoli

Esatte L. _____ il 1 GEN. 1965

L'Incaricato *[Signature]*

(*) Vedere codice a tergo

Codice del Rami

1	Risparmio Civile Autoveicoli
2	Ris. Civile Rami Diversi
3	Infortuni
7	Furti
7 1	Furti Incendio
7 3	Inolatta
7 5	Globali Distributori Carburanti
8	Suppli. Macchine
9	Cristalli
10	Incendio
10 1	Incendio Industriali
10 2	Polizze Esposizioni
10 5	Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
10 9	Covoni
40	Globali Autoveicoli
50	Caumenti e Fidejussioni
60	Grandi Fabbricati

Codice di Rateazione

1	Annuale
2	Semestrale
3	Quadrimestrale
4	Trimestrale
5	Bimestrale
6	Mensile



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO INCENDIO

Contraente:

SOC. ARTI E MESTIERI DI PINEROLO

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SIR AGENZIA	DELEG.	INITIAL (*)	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
162	10 (*)	67002			1	1	1	65	1767	293	*2060*

IL DIRETTORE GENERALE

Romagnoli

Esatte L.

11 1 GEN 1965

L'Incaricato

(Signature)

(*) Vedere codice a tergo

Codice dei Rami

1	Responsabilità Civile Autoveicoli
3	Resp. Civile Rischio Diversi
5	Infortuni
7	Furti
7 1	Furti - Incendio
7 3	Inferenza
1 5	Giochi Distribuzione Cartucce
6	Giochi Meccanici
9	Giochi
10	Incendio
10 1	Incendio Industriale
10 3	Pollare Espulsioni
10 5	Pollare Chimici, Acidi e Pericolosi
10 9	Civili
40	Giochi Autoveicoli
50	Giocattoli e Filigrane
60	Giocattoli Fabbricati

Codice di Rateazione

1	Annua
2	Semestrale
3	Quadrimestrale
4	Trimestrale
6	Bimestrale
9	Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. ARTI E MESTIERI V VESCOVADO 12

10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (+)	N° POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI CUI	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				G	M	A						
162	3	2162	1	1	1	78	*5921		5383	538		

IL DIRETTORE GENERALE

Romagnolo



Esatte L. _____

L'incaricato. _____

PAGATO
20/10/11

(*) Vedere codice a tergo

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. GENERALE OPERAIA V S PELLICO 19

10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI CUI	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				G	M	A						
162	3	2163	1	1	1	78	*12730		11573	1157		

IL DIRETTORE GENERALE

Donofrioli



Esatte L.

L'incaricato.....

Il

[Handwritten signature]

(*) Vedere codice a tergo

C.C.I.A.A. n. 9806 - Reg. Società 117/83 - Trib. Torino

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi, Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO 11

CONTRAENTE

QUIETANZA DI PAGAMENTO

SOC. GENERALE OPERAIA E ARTI E MESTIERI

10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI CUI	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				G	M	A						
162	10	75598	1	1	1	78	≠15770		13713	2057		

IL DIRETTORE GENERALE



Esatte L. _____

L'incaricato _____

(*) Vedere codice a tergo

C.G.I.A.A. n. 9808 - Reg. Società 117/83 - Trib. Torino

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. ARTI E MESTIERI V VESCOVADO 12

10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI - CUR -	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				D	M	A						
162	10	75599	1	1	1	78	*7738		6729	1009		

IL DIRETTORE GENERALE

Amorosi



Esatte L.

L'incaricato

29 DIC. 1977

(*) Vedere codice a tergo

C.C.I.A.A. n. 9806 - Reg. Società 117/83 - Trib. Torino

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 8 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

75598 - 75599

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SDC. ARTI E MESTIERI V VESCOVADO 12

10064 PINEPOLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (**)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI. CUL.	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				G	M	A						
162	3	2162	1	1	1	79	5921		5383	538		

27 DIC. 1978

Esatto L. _____

L'Incaricato _____

IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



(*) Vedere codice a tergo

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furto
- 7 1 Furto - Incendio
- 7 3 infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RASAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

CONTRAENTE

QUIETANZA DI PAGAMENTO

SOC. ARTI E MESTIERI V VESCOVADO 12

10064 PINERDLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	PAT. (*)	SCADENZA DATA			TOTALE	DI CUI	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				G	M	A						
162	10	75599	1	1	1	79	7738		6729	1009		

AGATO
27 DIC. 1978

IL DIRETTORE GENERALE

Festonici



Esatto L. _____

L'incaricato* _____

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risk
- 7 Furto
- 7 1 Furto - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 8 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI CLASSIFICAZIONE

- 1 Assicurazioni
- 2 Sembranti
- 3 Danni materiali
- 4 T. Assicurazioni
- 5 Danni materiali
- 9 Marittimo

010
11 222

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. GENERALE OPERAIA V S PELLICCI 19
10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (**)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI CUI	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB AG DELEG.	
				G	M	A						
162	3	2163	1	1	1	79	12730		11573	1157		

PAGATO

Esatte L. 27 DIC. 1978

L'incaricato

IL DIRETTORE GENERALE
Restonici



CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furto
- 7 1 Furto - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Cavoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

RC 2162-2163

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. GENERALE OPERAIA E ARTI E MESTIERI

10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI CUI CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				Q	M	A					
162	10	75598	1	1	1	79	15730	13713	2057		

PAGATO
27 DIC. 1978

Esatte L. _____

L'incaricato _____

IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



(*) Vedere codice a tergo

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1.2 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1.2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticipo
- 1.8 Ritiro patente
- 2 Resp. Civile Riscatti Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furto
- 7.1 Furto Incendio
- 7.3 Infedeltà
- 7.5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10.1 Incendio Industriali
- 10.3 Polizze Esposizioni
- 10.5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10.8 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40.7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40.8 Globali Autoveicoli con sconto anticipo
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 60 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quattrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 0 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. ARTI E MESTIERI V VESCOVADO 12

10064 PINEROLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI CUI	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUI. AD. DELEG.	
				G	M	A						
162	80	3663	1	1	1	82	*54500		48661	5839		

IL DIRETTORE GENERALE

Restonici



Esatte L. _____ il _____

L'incaricato _____

S.C.I.A.R. n. 8809 - 982 - SEDE IN TORINO - VIA D'APPELLO, 11
CANTIERE FISSO DI TORINO - VIA CORTESADONIS

IMPRESA ASSICURATIVA MINORILE (ART. 1865 COD. CIV. E ART. 1865 BIS
COD. CIV. 1942) n. 8809

(*) Vedere codice a tergo

PAGATO
22 DIC. 1981

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. GEN OPERAIA V S PELLICO 19

10064 PINERLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (**)	SCADENZA RATA			TOTALE	DEBITI	CONTRIBUTI	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.	
				D.	M.	A.						
162	80	3772	1	1	1	82	*45891		40974	4917		

PAGATO
22 DIC 1981

Esatte L.

L'incaricato

IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



C.C.I.A.A. N. 9826 - Reg. Società 177/83 - 105 Torino

10064 Pinerolo - N. 19074 C.C.A. CONTROASSICURAZIONE

INTEGRAZIONE CAPITALE 1980 - ASSICURAZIONE S. POLICIA 1980-81
ON R.C.C. 1/1980-81

(*) Vedere codice a tergo

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. GEN OPER ARTE E MEST V PELLICO 19

10064 PINERLOLO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLICIA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DI COA	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AD. IBER.
				Q	M	A					
162	10	82990	1	1	1	82	*10000		8696	1304	


IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



Esatto L. _____

L'incaricato _____



Cassa di Risparmio - Reg. Imposte di Fisco - 410 - Torino
Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. - 10121 TORINO

Numero di polizza assicurativa: 82990 - Assicurazione: Vita - Importo: Lit. 10.000.000 - Data: 22/12/1981 - 22/12/1981 - 1981

(*) Vedere codice a tergo

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile



SOCIETÀ REALE M.T.V.A. DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Contraente:

SOC ARTI E MESTIERI

IMPORTO RISULTANTE
DALLA POLIZZA

3216

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB AGENZIA	DELEG.	RATAZ. (*)	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
6910	(*)	62188					162		2429	466	2895

Dagli importi sopra indicati si rileva che il totale effettivamente dovuto è limitato al 90 % dell'ammontare del premio previsto dalla polizza.

QUESTO È IL BENEFICIO DELLA MUTUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

Donofruti

Esatte L.

9 GEN 1982

GIORAZIONE
100,12%
LEGGE 31-10-61 L. 3

(*) Vedere codice a tergo

2898

Codice dei Rami

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 7 Furti
- 71 Incendio - Furti
- 73 Infedeltà
- 75 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine
- 9 Cristalli

- 10 INCENDIO

- 101 Incendio Industriali
- 103 Polizze Esposizioni
- 105 Polizze Cinematografi
Alberghi e Pensioni

- 40 Globali Autoveicoli
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

Codice di Rateazione

- A Annuale
- S Semestrale
- Q Quadrimestrale
- T Trimestrale
- B Bimestrale
- M Mensile



SOCIETÀ REALE M.T.V.A. DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D'APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Contraente:

SOC ARTI E MESTIERI

IMPORTO RISULTANTE
DALLA POLIZZA

1523

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB AGENZIA	DELEG.	RATTA RATA	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
6910	(*)	62189			(*)		162	1151	221	1372	

Dagli importi sopra indicati si rileva che il totale effettivamente dovuto è limitato al 90% dell'ammontare del premio previsto dalla polizza.

QUESTO È IL BENEFICIO DELLA MUTUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

Romagnolo

Esatte L.

L'Incaricato

MAGGIORAZIONE di
IGE 0,12%
LEGGE 31-10-51 L.

2

(*) Vedere codice a tergo

P376

Codice dei Rami

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 7 Furti
- 71 Incendio - Furti
- 73 Infedeltà
- 75 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine
- 9 Cristalli
- 10 INCENDIO
- 101 Incendio Industriali
- 103 Polizze Esposizioni
- 105 Polizze Cinematografi
Alberghi e Pensioni
- 40 Globali Autoveicoli
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

Codice di Rateazione

- A Annuale
- S Semestrale
- Q Quadrimestrale
- T Trimestrale
- B Bimestrale
- M Mensile



SOCIETÀ REALE M.T.V.A. DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D' APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Contraente:

Soc. GEN OPERAIA

V. PELLICO PINEROLO

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB AGENZIA	DELEG.	RATEALE	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
69	(*) 3	402			(*) A	1	162	2290	236	2526	

IL DIRETTORE GENERALE

Donofrio

Esatte L. _____ il
L'Incaricato **9 GEN. 1962**

(*) Vedere codice a tergo

Codice dei Rami

1	Resp. Civile Autoveicoli
3	Resp. Civile Rischi Diversi
5	Infortuni
7	Furti
71	Incendio - Furti
73	Infedeltà
75	Globali Distributori Carburanti
8	Guasti Macchina
9	Cristalli
10	INCENDIO
101	Incendio Industriali
103	Polizze Esposizioni
106	Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
40	Globali Autoveicoli
50	Cauzioni e Fidejussioni
80	Globali Fabbricati

Codice di Rateazione

A	Annuale
S	Semestrale
Q	Quadrimestrale
T	Trimestrale
B	Bimestrale
M	Mensile



SOCIETA' REALE M.T.V.A. DI ASSICURAZIONI

1828 ANNO FONDAZIONE · SEDE TORINO · VIA CORTE D' APPELLO, 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Contraente:

ARTI MESTIERI V VESCOVADO PINEROLO

AGENZIA	RAMO	N° POLIZZA	SUB AGENZIA	DELEG.	RATEAZ (*)	SCADENZA RATA			CONTRIBUTO DOVUTO	TASSE	TOTALE DOVUTO
						GIORNO	MESE	ANNO			
69	(*) 3	401			A	1	1	62	1610	166	1776

IL DIRETTORE GENERALE

Romagnoli

Esatte L. il

L'Incaricato

9 GEN 1962

(*) Vedere codice a tergo

Codice dei Rami

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 7 Furti
- 71 Incendio - Furti
- 73 Infedeltà
- 75 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine
- 9 Cristalli
- 10 INCENDIO
- 101 Incendio Industriali
- 103 Polizze Esposizioni
- 105 Polizze Cinematografi
Alberghi e Pensioni
- 40 Globali Autoveicoli
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

Codice di Rateazione

- A Annuale
- S Semestrale
- Q Quadrimestrale
- T Trimestrale
- B Bimestrale
- M Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1858 - SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO, 1


QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. GEN OPERAIA V S PEL ICO 19

10064 PINEROLO TO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA Q M A	RATA A	CONTRIBUTO	IMPOSTE	SUB. AG. DELEG.
162	80	3772	1	1 1	83	40974	7.376 4917	



Esatto L. _____ H. _____

L'incaricato: _____

IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - TORINO
Cassa Esente S. Paolo S.p.A. DIST. 120115

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematograf. Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SUC. GEN OPER ARTE E MEST V PELLICO 19

10064 PINERULO TO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (*)	SCADENZA RATA			TOTALE	DEBITO	CONTRIBUTO	RAPPORTO	SUB AD DELEG.	
				G	M	A						
162	10	82990	1	1	1	83	10.653 *10000	8656	1.956 1304			

IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



Esatte L.

L'incaricato:

PAGATO
5 GEN 1983

(*) Vedere codice a tergo

C.C.I.A.A. - Torino - Via S. Pietro 11/13 - Tel. Torino
011-2411111 - Telex 320021

Forme assicurative: vita, incendio, furto, ecc. - Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via S. Pietro 11/13 - Torino - Tel. 011-2411111 - Telex 320021

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furto
- 7 1 Furto - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Coponi
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NELL'ANNO 1828 SEDE IN TORINO - VIA CORTE D'APPELLO 11

QUIETANZA DI PAGAMENTO

CONTRAENTE

SOC. ARTI E MESTIERI V V SCOVARO 12

10064 PINEROLO TO

AGENZIA	RAMO (*)	N. POLIZZA	RAT (n)	SCADENZA RATA			TOTALE	CONTRIBUTO	RIPROVA	SUB. AD. DELEG.	
				Q.	M.	A.	Q.H.				
162	80	3663	1	1	1	83	57.480 *54500	48661	8759 5839		

PAGATO

5 GEN 1983

IL DIRETTORE GENERALE

Antonico



Esatto

L'incaricato

SOCIETÀ A SEMPRE REG. INCASSO (1963) - VIA ROMA
CORTE D'APPELLO, N. 11 - TORINO (I.V.A. 00150001012)
NOME INCASSO: ASSICURAZIONE - INCASSO (1963) - VIA ROMA
N. 11 - TORINO (I.V.A. 00150001012)

(*) Vedere codice a tergo

CODICE DEI RAMI

- 1 Resp. Civile Autoveicoli
- 1 3 Resp. Civile Autoveicoli con bonus
- 1 2 Resp. Civile Autoveicoli con sconto anticip.
- 1 8 Ritiro patente
- 3 Resp. Civile Rischi Diversi
- 5 Infortuni
- 6 Contractors' All Risks
- 7 Furti
- 7 1 Furti - Incendio
- 7 3 Infedeltà
- 7 5 Globali Distributori Carburanti
- 8 Guasti Macchine

- 9 Cristalli
- 10 Incendio
- 10 1 Incendio Industriali
- 10 3 Polizze Esposizioni
- 10 5 Polizze Cinematografi Alberghi e Pensioni
- 10 9 Covoni
- 40 Globali Autoveicoli
- 40 7 Globali Autoveicoli con bonus
- 40 6 Globali Autoveicoli con sconto anticip.
- 50 Cauzioni e Fidejussioni
- 80 Globali Fabbricati

CODICE DI RATEAZIONE

- 1 Annuale
- 2 Semestrale
- 3 Quadrimestrale
- 4 Trimestrale
- 6 Bimestrale
- 9 Mensile